



Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti

**Relazione annuale al Parlamento
sullo stato dei servizi idrici
Anno 2005**

Roma, Luglio 2006



Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti

**Relazione annuale al Parlamento
sullo stato dei servizi idrici
Anno 2005**

Roma, Luglio 2006

Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche

Via Cristoforo Colombo, 44

ROMA 00147 - ITALIA

Telefono: 06.57225230

Fax: 06.57225290 – 06.57225298

e-mail: coviri.segreteria@minambiente.it

sito web

<http://www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=ministero/comitaticsi/ridriche/comitato.xml>

COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE

Presidente

prof. ing. **Ettore d'ELIA**

Componenti

dr. **Renato COCCHI**¹

avv. **Felice CROSTA**²

dr. **Cesare GRECO**

avv. **Erder MAZZOCCHI**

dr. **Giuseppe MERLINO**

dr. ing. **Luigi MOMO**

dr. ing. **Roberto SILVANO**

¹ Cessato dalla carica dal 10 dicembre 2005

² In carica dal 23 dicembre 2005

INDICE

1	LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DEI SERVIZI IDRICI PER L'ANNO 2005	
1.1	Premesse	11
1.2	Il Capitolo 2 - Le risorse idriche in Italia	12
1.3	Il Capitolo 3 - Stato di attuazione della Legge n°36/1994	14
1.4	Il Capitolo 4 - Grado di soddisfacimento della domanda in materia di servizi idrici	16
1.5	Il Capitolo 5 - Le tariffe all'utenza per i servizi idrici	18
1.6	Il Capitolo 6 - La normativa dell'unione europea in materia di servizi idrici ed il recepimento da parte dell'Italia"	19
1.7	Il Capitolo 7 - La copertura dei costi afferenti il programma degli interventi. Finanziamenti pubblici ancora disponibili	20
1.8	Il Capitolo 8 - Prospettive di attività del Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche per l'anno 2006	22
1.9	Il Capitolo 9 - Attività ordinaria e speciale del Comitato	23
2	Considerazioni generali e finali	23
2	RISORSE IDRICHE IN ITALIA	
2.1	Introduzione	29
2.2	Risorse idriche potenziali	29
2.2.1	Andamento idrologico del 2005	35
2.2.2	Stato di qualità dei corsi d'acqua	37
2.3	Idroesigenze e bilancio idrico	40
2.4	Pianificazione delle risorse nelle situazioni di crisi idriche	48
3	STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 36/1994	
3.1	Il quadro normativo nazionale	53
3.2	Il quadro normativo regionale	53
3.3	Lo stato di attuazione del S.I.I. nei singoli ATO	60
3.4	Gli affidamenti del S.I.I. deliberati	61
3.5	Gli affidamenti del S.I.I. deliberati con preventiva gara	62
3.5.1	Concessioni a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione	62
3.5.2	Affidamenti a società a capitale misto pubblico privato previa selezione del socio privato mediante gara	62
3.6	Gli affidamenti deliberati senza preventiva gara	62
3.6.1	Tipologie che si presentano	62
3.6.2	Affidamenti in house	63
3.6.3	L'intervento dell'Autorità	63
3.7	Le procedure di affidamento andate deserte: motivi e rimedi	63
3.8	Il piano economico finanziario e il piano tariffario	64
3.8.1	Introduzione	64
3.8.1.1	Una comparazione a livello regionale	65
3.8.2	Piani economico finanziari e tariffari pervenuti al Comitato di Vigilanza successivamente al 31.12.2004	79
	Allegati	
	Tabelle riassuntive dei dati economico-finanziari	88

4	IL GRADO DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI	
4.1	Obiettivi del servizio	117
4.2	Le perdite	118
4.3	Turnazioni nel servizio acquedottistico e prospettazione del relativo superamento	119
4.4	Caratteristiche di qualità dell'acqua distribuita agli utenti	119
4.5	I servizi di fognatura	122
4.6	I servizi di depurazione	122
4.7	Le carte dei servizi	123
5	LE TARIFFE ALL'UTENZA PER I SERVIZI IDRICI	
5.1	La tariffa d'ambito ex art. 13 della legge n°36/1994 e la modulazione all'utenza	127
5.2	L'attuale situazione in relazione al "minimo impegnato" e residenze condominiali	129
5.3	Conturazione dei consumi e nuove tecnologie applicabili	129
5.4	Dati concernenti le fatturazioni disponibili	131
6	LE NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI ED IL RECEPIMENTO DA PARTE DELL'ITALIA	
6.1	Le normative comunitarie	157
6.2	Gli interventi della CE nel settore idrico	157
6.3	Gli adeguamenti legislativi in Italia	158
6.4	La Direttiva - Quadro 2000/60/CE e le procedure di infrazione contro l'Italia	158
7	LA FINANZA IDRICA: ANALISI DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI	
7.1	Premessa	163
7.2	Introduzione	164
7.3	L'analisi dei Conti Pubblici Territoriali	165
7.4	Gli Accordi di Programma Quadro sulle risorse idriche: lo stato di attuazione	178
7.5	La Legge 443/01 Obiettivo: risultati e criticità	181
7.6	I programmi Operativi Regionali 2000 - 2006 dopo la revisione di metà periodo	185
7.6.1	La regione Basilicata	185
7.6.2	La regione Calabria	188
7.6.3	La regione Campania	190
7.6.4	La regione Puglia	192
7.6.5	La regione Sardegna	195
7.6.6	La regione Sicilia	197
	7.6.6.1 <i>Misura 1.02 infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito</i>	199
	7.6.6.2 <i>Misura 1.04 programmi di ambito locale</i>	199
7.7	Il project financing e le altre formule di intervento del capitale privato	200
7.8	I mutui per le opere idriche	203
7.9	Conclusioni	209

8	PROSPETTIVE DI ATTIVITÀ DEL COMITATO DI VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE PER L'ANNO 2006	
8.1	Istituzione dell'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti	213
8.2	Organizzazione dell'Autorità e copertura dei costi di funzionamento	214
	Allegati	
	Articoli estrapolati dalla parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" D. LGS. 152/06	216
	Articoli estrapolati dalla parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D. LGS. 152/06	223
9	L'ATTIVITÀ DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE NELL'ANNO 2005	
9.1	Introduzione	233
9.2	Partecipazione a Convegni	234
	Allegati	
	Audizione del 12 e 24 maggio 2005 alla Commissione Permanente 13° "Territorio, ambiente e beni culturali" del Senato della Repubblica del Presidente prof. ing. Ettore d'Elia	238

1

*La Relazione al Parlamento
sullo stato dei servizi idrici
per l'anno 2005*

1 LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DEI SERVIZI IDRICI PER L'ANNO 2005

1.1 Premesse

Il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, istituito ai sensi dell'Art. 21, comma 1 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (altrimenti nota anche come Legge "Galli" e nel seguito, più brevemente, definita "Legge") con il compito di *"garantire l'osservanza dei principi di cui all'Art. 9, [la disciplina della gestione del servizio idrico integrato, insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue] con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti."* presenta la sua Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2005 nella sua attuale compagine, così come insediata dal 15 marzo 2005 e modificata e integrata nel corso dell'anno stesso.

Infatti, essendo al marzo 2005 venuti a scadenza - e non più rinnovabili - cinque dei suoi Componenti - tra cui il Presidente - il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, on. Altero Matteoli, procedeva alla loro sostituzione con Decreto prot. GAB/DEC/054/2005 del 15 marzo 2005, nominando i due Componenti (tra cui il Presidente) di sua designazione ed i tre Componenti a loro volta designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Successivamente, il Componente arch. Edoardo Bruno rassegnava le sue dimissioni, a decorrere dal 27 aprile 2005 e prima della scadenza del suo mandato da avvenire il 23 maggio 2006, ed il Ministro ne provvedeva alla sostituzione nominando con Decreto n° GAB/DEC/087/2005 dello 06 maggio 2005 l'avv. Erder Mazzocchi.

Infine, essendo venuto a scadenza 10 dicembre 2005 il mandato del dr. Renato Cocchi, il Ministro ne nominava in sostituzione l'avv. Felice Crosta.

In ragione di tutto quanto sopra, al 31 dicembre 2005 il Comitato era così ricomposto:

- prof. ing. Ettore d'ELIA, Presidente
- avv. Felice CROSTA,
- avv. Erder MAZZOCCHI,
- dr. Cesare GRECO,
- dr. Giuseppe MERLINO,
- dr. ing. Luigi MOMO,
- dr. ing. Roberto SILVANO.

Quanto sopra, in via preliminare, dà notizia della composizione del Comitato, la cui compagine risulta pertanto completamente rinnovata nel corso del 2005 e che, nel rispetto della doverosa informazione al Parlamento, ha provveduto a redigere la Relazione sui Servizi Idrici per l'anno 2004 - non avendovi provveduto quella precedente - presentandola il 14 dicembre 2005 nella prestigiosa sede della Sala Capitolare presso il Chiostro di S. Maria sopra Minerva, gentilmente concessa allo scopo dal Presidente del Senato, sen. Marcello PERA.

Va infine ricordato che il 10 marzo 2005 il Presidente pro-tempore del Comitato, prof. Gilberto Muraro, rese una Audizione innanzi alla XIII Commissione del Senato "Territorio, Ambiente, Beni Ambientali", provvedendo nell'occasione a consegnare un testo, avente il titolo "La riforma dei servizi idrici ed il ruolo del Comitato" che figura tra gli atti della stessa XIII Commissione nonché sul sito web del Comitato.

Nella presente Relazione, pertanto, viene data notizia della situazione dei servizi idrici nazionali, così come risultante dall'attività del Comitato nel corso della sua attività nell'anno 2005.

Tenuto conto infine dell’emanazione e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale” e che lo stesso prevede non irrilevanti modifiche di settore, innovando ed ampliando i compiti e le prerogative del Comitato - tra l’altro, esso si è trasformato, assumendone anche il nome, in “Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti” - è sembrato opportuno redigere uno specifico capitolo in merito alla detta trasformazione ed integrare la presente Relazione anche alle risultanze delle attività messe in essere, sempre nel 2005, dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, anch’esso confluito nell’Autorità prima ricordata.

Nel seguito viene data notizia, in maniera necessariamente sommaria, dei contenuti dei Capitoli nei quali la Relazione si articola, rinviando alla loro lettura per ogni più dettagliato particolare.

1.2 Il Capitolo 2 - Le risorse idriche in Italia

Il Capitolo 2 si articola in 4 Paragrafi dei quali il primo riguarda le potenziali risorse idriche nazionali ed evidenzia come, allo stato, la loro conoscenza (entità, qualità, distribuzione ed utilizzo) risulta ancora inadeguata - e soprattutto disomogenea - segnalando altresì l’incompleta attuazione delle norme che ne disciplinano la gestione e la tutela e quelle relative agli aspetti informativi che dovrebbero alimentare il Sistema Informativo Nazionale sull’Ambiente (SINA).

Viene poi segnalato come la principale fonte di dati sia attualmente fornita: dai Piani di Tutela delle Acque, elaborati in conformità delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n° 152/1999, (di essi si presenta, in una apposita tabella, una esaustiva situazione); dalle Autorità di Bacino, di cui alla Legge n° 183/1989; dagli Uffici del Servizio Idrografico Italiano, ora transitati alle Amministrazioni Regionali. Le disponibilità potenziali ed effettive delle risorse idriche - e sugli usi plurimi delle stesse - possono essere desunte anche dall’esame, e dalla relativa reciproca integrazione, degli elementi contenuti nel Rapporto al Parlamento sullo Stato dell’Ambiente del 2005 (Conferenza Nazionale delle Acque - CNA - 1972, aggiornata al 1989; IRSA 1999).

A loro volta i Paragrafi 2. e 3. sono focalizzati sull’esame delle risorse idriche utilizzate nel Paese, fornendo inoltre la situazione di alcune Regioni e indicazioni aggiornate sulla situazione idrologica nazionale.

Al riguardo, ricordato che nel 1989 la CNA valutava in 155 Mld m³/anno la risorsa naturale superficiale e in circa 50 Mld m³/anno quella totale disponibile - per essa intendendo quella utilizzabile con le opere e le strutture esistenti al meglio della loro efficienza - la loro suddivisione in funzione dei vari impieghi era così stimata: per uso civile (all’anno 2015), 7,6 Mld m³/anno; per uso irriguo 26,2 Mld m³/anno; per quelli industriali (anch’essi all’anno 2015) 13,3 Mld m³/anno; per produzione di energia 6,4 Mld m³/anno.

Rispetto a queste stime viene evidenziato come nel decennio 1994-2004 le precipitazioni atmosferiche sul territorio nazionale abbiano subito decrementi all’incirca del 10% rispetto alle medie storiche conosciute e che, in questo stesso decennio, peraltro, i deflussi superficiali naturali in molti dei principali bacini italiani hanno subito un decremento medio di circa il 20%.

Dall’analisi dei dati citati emergono allora alcuni importanti segnali.

In linea generale, e a partire dalle precipitazioni, le più recenti registrazioni non confermano la tradizionale assunzione di “stazionarietà” della media delle variabili idrologiche; ne deriva che i sistemi idrici in esercizio - dai più semplici ai più complessi e territorialmente estesi - quando dimensionati e realizzati sulla base del detto assunto, non sembrano più in grado di fornire le prestazioni previste in relazione alle realtà emerse. Le regi-

strazioni citate segnalano anche una non trascurabile differenziazione della scala del fenomeno nei diversi regimi idrologici e, quindi, nelle diverse aree del Paese.

Ne consegue, continuando a considerare significativi i valori medi già noti, che potrebbero registrarsi, in varie aree del Paese, crisi idriche sempre più frequenti e prolungate.

L'esame dell'insieme dei dati disponibili - ed analizzati - fornisce un preoccupante allarme, soprattutto nelle zone a clima mediterraneo, di cui tenere il debito conto nel valutare le prestazioni dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Relativamente all'anno idrologico 2004-2005, si registra un positivo andamento delle precipitazioni nell'Italia centro-meridionale ed insulare, risultato uno dei più consistenti dell'ultimo decennio (i valori medi sono stati molto prossimi a quelli del trentennio precedente), con un conseguente diffuso miglioramento della disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee. In Sardegna, ad esempio, i valori cumulati risultano significativamente superiori alla media (va ricordato, al proposito, l'evento alluvionale del dicembre 2004, quando in 24 ore nella Sardegna centro-orientale i volumi di pioggia caduti sono stati all'incirca pari al 50% del totale annuo).

Va di converso segnalato che nel corso del 2005 nei bacini imbriferi dell'Italia del nord, e segnatamente in quelli del Po e dell'Adige, si sono avute precipitazioni ancora inferiori ai valori medi pluriennali.

Nel Paragrafo 4, relativo alle tematiche interessanti le politiche di gestione delle risorse idriche, viene evidenziata la necessità che esse tengano in maggior considerazione la variabilità climatica anzidetta, potenziando conseguentemente la capacità di identificarne tempestivamente i trend, gestendo i rischi e adattando i sistemi idrici agli eventi climatici estremi - quali le siccità e gli eventi alluvionali - in maniera flessibile, in virtù del sempre valido principio che l'anticipare le decisioni - ed il prevenire gli interventi - è linea di condotta sempre di gran lunga più efficace e meno costosa che il reagire in condizioni di emergenza.

Un sistema di indicatori di preallarme delle situazioni critiche, pertanto, dovrebbe fare parte integrante dei sistemi di pianificazione e gestione dei sistemi idrici, dotandoli di adeguati sistemi di supporto alle decisioni capaci di assicurare quella necessaria tempestività di risposta sia agli eventi estremi improvvisi sia alle modifiche di medio e lungo termine degli assetti fisici, economici e sociali.

Siffatti sistemi andrebbero inoltre dotati della capacità di simulare, con congruo anticipo, i diversi e possibili scenari che possono configurarsi, sia per quanto riguarda la disponibilità delle risorse (per le modificazioni climatiche o per possibili gravi fallanze di importanti infrastrutture) sia per quanto attiene al governo della domanda (rapida fluttuazione della stessa da parte dei settori produttivi - agricoltura ed industria - a causa di assetti diversi dell'economia e/o del mercato) ed essere in grado di valutare, in maniera intergrata ed integrale, gli impatti delle diverse alternative operative da attivare in presenza dei vari scenari ipotizzati nell'ottica di definire processi ottimali di gestione delle crisi idriche.

Modellare la sostenibilità nella programmazione degli usi plurimi dell'acqua richiede quindi, prioritariamente, di specificare le interrelazioni correnti tra detti usi e le relative conseguenze nel breve, medio e lungo periodo, combinando la disponibilità attuale e quella futura con la relativa idroesigenza in un sistema coerente, tenendo conto degli "scambi" di costi e di benefici tra diversi orizzonti temporali.

La insufficiente conoscenza dei sistemi idrici, già segnalata al Paragrafo 1, richiede di essere incrementata soprattutto nei termini della loro classificazione sulla base di specifici criteri di "performance", essendo molto pochi quelli per i quali sono state stimate le prestazioni in grado di essere fornite - in relazione a scenari multipli ipotizzabili - sotto i profili dell'"affidabilità" (frequenza con la quale può generarsi un deficit), della "resilienza"

(velocità di recupero alla normalità dallo stato di crisi) e della “vulnerabilità” (gravità di effetti prodotti da un deficit).

In assenza di un sufficiente livello di conoscenza - e degli adeguati strumenti operativi di governo della domanda e dell’offerta della risorsa idrica - risultano pertanto molto significative, come già accennato, le probabilità di accadimento di crisi idriche come quelle registrate negli ultimi anni, e che le stesse possano ripetersi con sempre maggior frequenza ed intensità, e con conseguenze non facilmente prevedibili.

In tale ambito la presenza di un soggetto regolatore, munito di idonei poteri e di necessaria autonomia funzionale, con il compito di vigilare non solo sugli aspetti economici dei servizi idrici ma anche su quelli ambientali, riveste un ruolo strategico di fondamentale importanza al fine di garantire ai cittadini adeguati livelli di sicurezza - qualitativa e quantitativa - dell’uso dell’acqua, oltre che costituire indispensabile presidio dell’igiene e della salute pubblica.

1.3 Il Capitolo 3 - Stato di attuazione della Legge n° 36/1994

Il Capitolo 3 comprende 8 Paragrafi nei quali viene fornito lo stato di attuazione.

Il Paragrafo 1 elenca il quadro normativo nazionale, così come è andato evolvendosi nel tempo a partire dalla promulgazione della Legge n° 36/1994 per proseguire poi con il D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, cui ha poi fatto seguito il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1° agosto 1996 “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”.

I successivi elementi normativi quali il D.M. 22 novembre 2001 (successivamente modificato con il D.M. 16 aprile 2003); la Legge 24 novembre 2003, n° 236 (per la parte con cui ha novato l’Art. 113 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267); le Circolari del Ministro del MATT 6 dicembre 2004 si sono principalmente interessati delle forme di affidamento del S.I.I., identificate come uno dei punti critici che hanno rallentato, e rallentano tuttora, l’attuazione della riforma.

Al quadro normativo nazionale, nel Paragrafo 2, viene aggiunto - e puntualmente analizzato - quello regionale, osservando preliminarmente che tutte le Regioni e le Province Autonome hanno recepito da tempo la “36/1994” sia pure, talvolta, in maniera parziale ed incompleta.

Ad esempio può osservarsi che le Regioni Calabria, Lazio e Lombardia non hanno conferito agli Enti d’Ambito una definita personalità giuridica, con ciò costituendo un grave impedimento alle loro attività (per l’assunzione di un qualsiasi provvedimento deciso dalla Conferenza dei Sindaci si rende necessaria una apposita Delibera di tutti i Consigli Comunali compresi nell’ATO); che le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, non hanno adottato la Convenzione-tipo ed il relativo Disciplinare (in violazione dell’Art. 11 della “36/1994”); che le norme per il trasferimento del personale (Art. 12, comma 3 della detta Legge) non sono state adottate dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, ecc.

Di particolare e specifico interesse per quanto attiene alla presente Relazione al Parlamento, sono poi i Paragrafi dal 3 al 7 che, a seguito di apposita indagine personalmente condotta del Componente dr. Greco, riferisce circa lo stato di attuazione del S.I.I. nei singoli ATO.

L’indagine ha preso le mosse dall’invio a tutte le AATO preposte ai 91 ATO delimitati nelle 19 Regioni, tenute all’osservanza della “36/1994”, di una scheda richiedente le informazioni essenziali (organizzazione dei servizi idrici e gestione degli stessi) utili in materia.

Segnalato che talune AATO hanno fornito risposte a tutti i contenuti della scheda inviata, il rilevamento ha consentito di appurare quali di esse hanno realmente dato inizio

all'attuazione della riforma e, tra queste ultime, quali hanno rispettato le disposizioni nazionali e comunitarie di settore circa gli affidamenti effettuati. L'indagine ha dato altresì modo di individuare ritardi spesso immotivati nella indizione delle gare di concessione del servizio, circostanza preoccupante specie laddove l'AATO - utilizzando o risorse reperite sul Fondo della Progettualità della Cassa DD.PP. o con il supporto della SOGESID - abbia proceduto alla redazione del Piano d'Ambito. Ulteriore aspetto emerso dall'indagine - e che va posto all'attenzione delle Amministrazioni Regionali - è la mancata risposta da parte di aspiranti Gestori alle gare (specie in Calabria e Sicilia) indette per l'affidamento della gestione, da attribuire probabilmente a carenze dei Bandi di Gara e/o a manchevolezze dei Piani.

Riprendendo l'iniziativa avviata circa una ulteriore indagine sullo stato dei Servizi Idrici, e puntualmente riferita nella Relazione al Parlamento per l'anno 2004 presentata dal Comitato nel Dicembre 2005, in questo capitolo si fa riferimento circa l'aggiornamento dell'indagine stessa, richiedendo le necessarie informazioni alle AATO a mezzo di una nuova scheda, approntata dall'Osservatorio dei Servizi Idrici e comunicata alle AATO nel mese di febbraio 2006.

Alla scheda, che mirava tra l'altro a rilevare alcuni nuovi elementi si è finora registrato un inadeguato riscontro da parte delle AATO per cui il limitato numero dei dati finora pervenuti non ha consentito di instaurare un utile raffronto con la situazione dell'anno 2004 (il che fornisce la misura della scarsa collaborazione delle AATO, ovvero, peggio ancora, la mancata conoscenza di elementi correnti per il normale controllo di gestione). Si fa riserva di procedere alla loro elaborazione e commento in una fase successiva facendone eventualmente oggetto di una loro specifica divulgazione.

Il Paragrafo 8, infine, redatto dal Comitato congiuntamente alla Divisione Integrata sulle Risorse Idriche (dr. Gaia Checcucci) della Direzione Generale della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (dr. Gianfranco Mascazzini) con il supporto di SOGESID - Società Gestione Impianti Idrici Spa e la fattiva collaborazione del Centro Universitario di Valutazione e Controllo della Facoltà di Economia "R.M. Goodwin" dell'Università di Siena CRESCO ha innanzitutto provveduto a completare l'analisi economico-finanziaria e dei Piani Tariffari dei Piani d'Ambito pervenuti al Comitato dopo il 31 dicembre 2004, fornendo così un quadro esaustivo di tutte le relative problematiche sull'intero territorio nazionale.

L'analisi è stata effettuata con riferimento alle singole Regioni italiane, comparando, anche con l'impiego di numerose tabelle, le scelte assunte nei diversi Ambiti Territoriali Ottimali in cui il loro territorio si suddivide. In merito va altresì segnalato che per alcune Regioni sono presentati anche i risultati dell'analisi effettuata in sede di redazione del "Focus su 40 Piani di Ambito", organizzato nel 2006 anche con l'ausilio del Comitato.

L'indagine effettuata ha preso in esame i Piani Economico-Finanziari, in particolare:

- la durata dei Piani;
- la loro articolazione;
- la presenza di conti economici, di stati patrimoniali e di flussi di cassa prospettici;
- il valore della produzione;
- i costi operativi;
- i criteri di ammortamento utilizzati e le aliquote applicate alle singole categorie di investimento;
- la valutazione degli investimenti complessivi previsti;
- l'incidenza degli stessi sui singoli segmenti del servizio;
- la quota parte degli stessi attribuita a tariffa;
- l'andamento dei volumi erogati;

- la presenza di ulteriori voci in tariffa rispetto ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito;
- l'incidenza delle singole componenti in tariffa;
- il valore della tariffa media ponderata;
- quello della tariffa reale media al primo anno;
- l'anno in cui questa ultima assume il suo valore massimo.

Dalla attenta disamina delle analisi effettuate, e dai quadri sinottici e comparativi facilmente consultabili dalle Tabelle allegate al Capitolo, emerge una più che rilevante difformità tra i Piani, anche quelli relativi ad una stessa Regione.

Quanto sopra dà ancora maggiore enfasi all'esigenza, più volte segnalata, di procedere alla redazione di "Linee Guida per la Redazione dei Piani d'Ambito" (in merito il Comitato si è già attivato ed il "Focus su 40 Piani d'Ambito" - citato in precedenza - ne fornisce già notizia preliminare). In assenza di tali linee guida - unico strumento capace di fornire omogeneità di contenuti e di procedure da attivare, in uno con la complessiva rivisitazione ed aggiornamento dei Piani stessi, - ben difficilmente la riforma dei servizi idrici potrà fare passi in avanti indispensabili per l'ammodernamento di uno dei settori chiave per lo sviluppo del Paese.

1.4 Il Capitolo 4 - Grado di soddisfacimento della domanda in materia di servizi idrici

Il Capitolo 4 è articolato in 7 Paragrafi, il primo dei quali provvede ad una disamina degli obiettivi del servizio sintetizzandone i principali aspetti.

Relativamente ai contenuti del Paragrafo 2, gli stessi sottolineano come negli ultimi anni sia cresciuta sempre più l'attenzione verso lo studio di metodi efficaci per la ricerca delle perdite finalizzando le ricerche, e le relative applicazioni operative, al loro contenimento.

Ricordato che i criteri di individuazione e di ricerca delle perdite sono stati da tempo stabiliti dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 1997, n° 99, si sottolinea la gravità del problema, così come emerge dagli elementi raccolti dal Comitato nel corso di precedenti indagini, e puntualmente riferiti nella Relazione al Parlamento per l'anno 2004, dalle quali le stesse assumono dimensioni più che preoccupanti segnalando, a livello nazionale, perdite per circa il 40% dell'acqua captata.

Quanto sopra fornisce un quadro molto poco confortante della integrità delle reti e/o della carenza di una corretta misura; ad esso si somma la scarsità della risorsa in alcune aree del Paese (vedi quanto segnalato in alcuni distretti calabresi, siciliani o toscani), concretizzata dalla mancata e continua fornitura giornaliera e connotando il servizio di distribuzione con sospensioni di erogazione e/o turnazioni.

Nel Paragrafo 3 vengono segnalati i negativi effetti della turnazione, sovente adottata dai gestori in molte zone del Paese, ma che costituisce una pratica non solo incapace di affrontare i problemi alla loro radice ma che può generare potenziali pericoli anche per la salute pubblica; al riguardo sono poi proposti alcuni possibili rimedi.

Nel Paragrafo 4 viene segnalata l'opportunità, qualora il servizio di acquedotto risulti efficiente, di una sensibilizzazione degli utenti sia alla diffusione della cultura di tutela della risorsa sia all'aumento della fiducia al consumo dell'acqua distribuita dal S.I.I. citando al riguardo, come elemento di riferimento, quello dell'acqua cosiddetta "minerale" (182 litri/anno pro-capite) per il quale il nostro Paese sembra occupare il primo posto in Europa³.

I Paragrafi 5 e 6 interessano i servizi di fognatura e depurazione citando, per i primi, i

³ Un'indagine condotta dall'Istat stima che circa il 45% delle famiglie italiane non beve "l'acqua del rubinetto", con una situazione variabile da Regione a Regione (nel Trentino Alto Adige la percentuale che preferisce non berla è del 5%; in Sardegna detto valore si aggira intorno al 65%).

dati che emergono dall'indagine specificatamente condotta dal Comitato e che danno notizia della relativa copertura sul territorio nazionale (dal 70,1% in Regioni come il Veneto e il Friuli Venezia-Giulia al 99,6% registrato nella Valle d'Aosta, con una media di circa l'84% a livello nazionale⁴).

Viene altresì segnalato che i casi di mancato esercizio del servizio di fognatura possono essere principalmente ricondotti a due fattispecie principali spesso costituiti da case isolate, da insediamenti produttivi che smaltiscono autonomamente i propri reflui o da edifici abusivi.

Per quanto riguarda la tipologia delle reti fognarie, nella maggior parte delle Regioni risultano predominanti le reti miste rispetto a quelle separate (solo l'ATO Unico Puglia comunica una presenza generalizzata di reti separate) mentre, relativamente al servizio di depurazione, viene segnalato un livello di copertura del territorio nazionale inferiore rispetto a quello di fognatura; il relativo valore medio nazionale è pari al 74,8% e in alcune Regioni, ad esempio la Sicilia, il livello di copertura è inferiore al 50%⁵.

La predominanza, in alcuni ATO, del grado di copertura del servizio di fognatura rispetto a quello depurativo, lascia intendere che non sempre poi i due servizi sono raccordati tra loro e che spesso le acque reflue sono scaricate nei corpi idrici o nel sottosuolo senza essere sottoposte ai prescritti trattamenti depurativi; a tanto va ad aggiungersi la circostanza che numerosi depuratori svolgono trattamenti incompleti e/o scarsamente efficienti.

Il Paragrafo 7, infine, si interessa di quel fondamentale strumento di tutela del cittadino-utente costituito dalla "Carte dei Servizi".

Queste ultime, nate fin dal 27 gennaio 1994 con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno poi avuto una migliore specificazione con il DPCM 19 maggio 1995, nel quale il settore idrico era compreso tra quelli che dovevano dotarsi di dette "Carte" e con il DPCM 29 aprile 1999, che introduce lo Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato con l'obbligo, per i Soggetti Gestori, di pubblicare periodicamente i livelli di qualità raggiunti e ad assicurare comunque ai cittadini-utenti il diritto di accesso alle informazioni.

Va però segnalato che i parametri caratterizzanti gli standard del servizio, comprendenti una serie di indicatori - qualitativi e quantitativi - sono spesso determinati dagli stessi Gestori facendo apparire il contesto poco equilibrato a sfavore degli utenti.

Preso atto di quanto sopra, ed a seguito di una indagine preliminare, si è verificata l'effettiva adozione della "Carta" dei Servizi e le specifiche indicazioni sulle caratteristiche del documento stesso.

Delle Carte pervenute (48, a fronte di una richiesta inoltrata a quasi 150 Gestori) ne sono state analizzate 42 (alcune non erano complete o rimandavano ad allegati non inviati); la maggior parte di queste è relativa ad operatori del Nord Italia; poche sono risultate quelle provenienti dal Centro e quasi nulle quelle del Sud.

Dall'esame effettuato, e salvo che per pochi e sporadici casi, emerge che la gran parte di esse appare alquanto insoddisfacente, indirizzata poco meno che a enfatizzare immagini aziendali, e non in grado di istaurare canali di comunicazione bidirezionali fra Gestori e utenti.

Emerge ancora che la definizione degli standard appare talvolta fine a se stessa non essendone fornita adeguata informazione all'utenza attraverso idonee campagne di comunicazione mirata.

Infine, quale ulteriore elemento che influisce sulla idoneità delle "Carte" esaminate, è la mancanza di strumenti di verifica del rispetto degli standard in uno con il monitoraggio dei risultati.

⁴ Il grado di copertura percentuale è espresso, per ciascuna Regione, come media ponderata sulla base della popolazione residente degli ATO che hanno risposto alla richiesta di informazioni. I dati possono essere considerati altamente rappresentativi visto che i tassi di risposta sono pari al 94% in termini di popolazione residente nazionale con punte del 100% in molte regioni.

⁵ Per quanto riguarda i dati relativi ai servizi di depurazione, il tasso di risposta a livello nazionale è stato pari a circa il 93%.

Alla luce delle problematiche evidenziate, appare indispensabile rivisitare l'intero istituto, stimolare l'esercizio dei dovuti controlli da parte delle Autorità di Ambito, ancor più sensibilizzare le Associazioni degli Utenti - e, forse in primis, gli utenti stessi - a prendere conoscenza degli strumenti a disposizione e di renderne maggiormente e più incisivamente edotto il Comitato, chiamandolo alla massima collaborazione, nell'ambito delle sue competenze e sia pure con i più che modesti mezzi a sua disposizione.

1.5 Il Capitolo 5 - Le tariffe all'utenza per i servizi idrici

Il Capitolo 5 riguarda la complessa ed articolata vicenda della tariffazione che è di immediato e tangibile interesse di tutti i cittadini-utenti.

Il Capitolo si compone di 4 Paragrafi dei quali il primo svolge una analisi "storica" dell'evoluzione della normativa che è andata via via attuandosi nel Paese e che ha trovato un suo primo assetto organico nella emanazione della mai troppo spesso citata Legge n° 36/1994.

Tenuto conto dell'esperienza maturata in questi dodici anni, i parametri secondo i quali la tariffa si è articolata, merita indubbiamente una rivisitazione cui il Comitato ha dedicato nel 2005 un'ampia attenzione, ma che non ha ancora trovato una sua aggiornata definizione.

Il Paragrafo 2, a sua volta, tratta di una speciale articolazione della tariffa stessa (quella cosiddetta del "minimo impegnato") che, sia pure non in linea con la vigente normativa, pure viene ancora considerata.

Un secondo argomento trattato nel Paragrafo si interessa della tariffa che viene applicata, in violazione di specifiche norme contenute nella "36/1994" relativamente al diritto di ciascun utente a che la sua fornitura di acqua venga specificatamente misurata da un apposito contatore.

Anche in questo caso, il Comitato ha svolto una sua incisiva azione, purtroppo con scarsi esiti tenuto conto dei limitati e modesti poteri di cui dispone.

Sempre relativamente alle problematiche della cosiddetta "conturazione" è dedicato il Paragrafo 3 che dà notizia di una ulteriore azione avviata dal Comitato relativa alla individuazione di cause e rimedi da proporre al Parlamento per ovviare alle perdite nelle reti e negli impianti attinenti al S.I.I.

La particolare attenzione dedicata a questo settore nasce dalla presa d'atto, a seguito di apposita indagine svolta dal Comitato nel 2005 - e tuttora in fase di approfondimento anche a mezzo di una apposita Convenzione stipulata con l'APAT - che circa il 40% dell'acqua immessa nelle reti non si ritrova all'utenza (sia sotto forma di vera e propria "emorragia" del sistema, sia sotto forma di mancata fatturazione). Quanto sopra non solo provoca danni di carattere economico e inficia - di fatto - la tariffa applicata ma anche, per quanto attiene alle reti fognarie e la depurazione, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente e dei ricettori delle acque di rifiuto.

Il Paragrafo 4, infine espone una serie di dati, elaborati a cura del Comitato, ricavati da una puntuale indagine svolta nel Programma "Cittadini che contano" a cura di "Cittadinanzaattiva Onlus", benemerito Organismo che qui si ringrazia per avere cortesemente autorizzato l'utilizzazione dei dati raccolti, e che fornisce un quadro aggiornato, per singola Regione e per ciascun Capoluogo di Provincia del costo al cittadino del Servizio Idrico Integrato.

L'analisi delle Tabelle in calce al Paragrafo (sono stati elaborati i costi per un nucleo familiare-tipo di tre componenti e per singolo utente e specifico settore del Servizio depurazione, fognatura, acquedotto) pone all'attenzione da un canto i costi che gravano sul-

l'utente (in linea di massima non appaiono certo tali da apparire particolarmente elevati) e, dall'altro, induce a poco esaltanti riflessioni all'efficacia ed efficienza di molte delle gestioni cui, direttamente o indirettamente, i dati di cui sopra fanno capo.

1.6 Il Capitolo 6 - La normativa dell'Unione Europea in materia di servizi idrici ed il recepimento da parte dell'Italia

Il Capitolo 6 è formato da 4 Paragrafi, i cui contenuti sono qui di seguito brevemente riassunti.

Il Paragrafo 1 elenca brevemente i principi ai quali il nostro Paese si è impegnato ad attenersi con la firma del Trattato di Roma - e con la successiva conferma con il Trattato di Maastricht - che, per quanto attiene alla presente Relazione, sono contenuti nel Capo III-Servizi, ed il cui Art. 49 del Trattato prevede nei confronti dei cittadini degli Stati Membri stabiliti in un Paese della Comunità, il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi.

Viene preliminarmente evidenziata la sostanziale differenza esistente fra le dizioni "*pubblici servizi*" (quelli richiesti all'esterno da soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni sui pubblici appalti ed i cui prestatori ricevono, quale controprestazione, un corrispettivo) e "*servizi pubblici*" (quelli prestati da un soggetto affidatario, in nome e per conto di un soggetto affidante, a fronte dei quali il compenso consiste nel diritto di applicare una tariffa a carico degli utenti dei servizi stessi).

In merito viene fatto rilevare che il settore degli appalti di "*pubblici servizi*" è stato puntualmente normato dalla U.E., mentre quello concerne i "*servizi pubblici*" - nonostante tutti gli sforzi normativi effettuati da oltre un decennio - solo negli ultimi anni ha visto la C. E. concretamente attivata, pur non essendosi ancora espressa in termini definitivi.

Il Paragrafo 2 a sua volta, si interessa, con particolare riguardo, alla Legge 5 gennaio 1994, n° 36, accolta favorevolmente a Bruxelles, in quanto i principi cui ispirava ben si inquadravano nei Trattati e nelle normative comunitarie.

Pur tenendo conto di possibili inesattezze presenti nel testo di legge, ma essendo comunque i suoi principi ben evidenti e non registrandosi purtroppo una sua sostanziale attuazione, il settore è stato posto sotto osservazione dalla C.E. che ha eccepito una serie di irregolarità degli affidamenti effettuati, culminati in un atto di messa in mora del 26 giugno 2002, nel quale ne erano elencati sette casi posti in essere in violazione dei principi dei Trattati.

Sempre in materia di possibile violazione dei Trattati più volte richiamati, il nostro Paese è stato oggetto di altra messa in mora della C.E. poiché anche il comma 5 dell'Art.35 della Legge n° 448/2001, che consentiva l'affidamento diretto del S.I.I., in via temporanea, a società a totale capitale pubblico, era considerato illegittimo; detta messa in mora era relativa anche alla applicazione dell'Art. 37 bis e sgg. della Legge n° 109/1994 e ss.mm.ii. relativamente agli appalti misti di lavori e servizi.

Il Paragrafo 3 riferisce circa gli adeguamenti legislativi messi in essere dall'Italia - dopo gli opportuni contatti con la C.E. - per ovviare a dette censure comunitarie e così concretizzati:

- impegno affinché le concessioni di gestione del S.I.I. rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessino comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006;
- per gli appalti misti di lavori e servizi, accettazione della Legge Comunitaria 18 aprile 2005, n° 62 di modifica dell'Art. 2 della Legge n° 109/1994 e ss.mm.ii. e dell'Art. 3 del D.Lgs. n° 157/1995 che stabilisce: "nei contratti misti di lavori, forniture e servizi si applicano le norme della presente Legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente

accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto". È evidente, per quanto attiene alle opere interessanti il S.I.I., che le attività di gestione, oggetto della concessione, appaiono prevalere rispetto ai lavori e che pertanto la Legge n° 109/1994 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n° 157/1994 non possono trovare applicazione.

Il Paragrafo 4, infine sottolinea come, a conclusione di un'attività venticinquennale nel settore della protezione delle acque da parte dell'Unione Europea (basata sulla emanazione di direttive specifiche) nel dicembre 2000 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'U.E. hanno adottato la Direttiva 2000/60/CE che, per la prima volta, statuisce i punti cardine secondo i quali va sviluppata una politica integrata comunitaria in materia di acque.

Gli obiettivi di detta politica consistono, come è noto, nella salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente idrico; nella utilizzazione razionale e sostenibile delle risorse idriche fondata sulla loro protezione a lungo termine; nei principi di precauzione ed azione preventiva; nel principio della correzione - anzitutto alla fonte - dei danni causati all'ambiente; nell'applicazione del principio "chi inquina paga"; nell'assicurare un approvvigionamento adeguato di acqua di buona qualità.

Fermo restando l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque a livello di ciascun bacino idrografico, coordinando le misure relative alle acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico, la Direttiva stabiliva una serie di scadenze temporali, purtroppo non tutte rispettate e venivano avviate 3 procedure di infrazione.

Ulteriore punto trattato nel Paragrafo riguarda l'attuazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane formalmente recepita dal nostro Paese con il D. Lgs. n° 152/1999 ma con ben sei anni di ritardo rispetto al termine del 30 giugno 1993.

Tali ritardi hanno causato l'avvio di una serie di procedure di infrazione inerenti numerose disposizioni relative alla depurazione dei reflui provenienti da agglomerati superiori a 10.000 abitanti equivalenti e con scarichi recapitanti - direttamente o indirettamente - in corpi idrici definiti "aree sensibili"; alla depurazione dei reflui dell'agglomerato urbano di Milano secondo i requisiti fissati per lo scarico in aree sensibili (procedura archiviata a seguito della raggiunta conformità con i requisiti comunitari); alla mancata realizzazione di fognature e depuratori in tutti gli agglomerati di popolazione superiore a 15.000 abitanti equivalenti (nel nostro Paese se ne contano ben 486) in recapiti non definiti "aree sensibili"; al mancato monitoraggio del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di cui al punto precedente in conformità con i requisiti allo scarico stabiliti dalla Direttiva.

1.7 Il Capitolo 7 - La copertura dei costi afferenti il programma degli interventi. Finanziamenti pubblici ancora disponibili

Il Capitolo 7 è composto da una Premessa ed in successivi 8 Paragrafi, di ciascuno dei quali vengono qui di seguito esposti i punti salienti.

Nei Paragrafi 1 e 2 viene preliminarmente rilevato che, a tutt'oggi, gli investimenti nel settore idrico mostrano un predominante ricorso al capitale pubblico (CIPE, Fondi Europei, Fondi Regionali) mentre ancora molto scarsi risultano quelli indirizzati ad attività di "project financing" e, in parte - ma principalmente in Campania ed in Sicilia - ancorati a mutui bancari.

Ancorché questa circostanza dia la misura della scarsa applicazione di uno dei principi base della Legge n° 36/1994 (le tariffe che i Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad applicare agli utenti da parte delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - AATO - dovrebbero coprire i costi di gestione e di investimento), al fine di meglio inquadrare tutta la problematica rappresentata, è stata svolta una apposita raccolta ed

elaborazione dei dati relativi alla cosiddetta spesa pubblica allargata, riportati nella Banca Dati sui Conti Pubblici Territoriali (CPT) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - nella serie storica disponibile che va dal 1996 al 2002.

Presi in considerazione i settori dell'acqua, dei rifiuti, dei trasporti e dell'energia, ma ponendo ovviamente una particolare attenzione a quello dell'acqua, nel periodo considerato i flussi finanziari pubblici consolidati più ingenti sono stati registrati nel Sud - ad esclusione della Campania, dell'Abruzzo e del Molise - piuttosto che nel Centro-Nord (nel Meridione va tenuto però conto della possibilità di utilizzazione dei fondi comunitari).

Analizzando gli stessi flussi a livello delle singole Regioni, si rileva che comunque i maggiori contributi pubblici (in conto capitale e pro capite) sono stati erogati alla Val d'Aosta (€ 379,41/pro capite), alla Sardegna (€ 300,30/pro capite) ed al Trentino-Alto Adige (€ 168,60/pro capite) e quelli più bassi alla Liguria (€ 8,28/pro capite), alla Campania (€ 11,40/pro capite), all'Emilia-Romagna (€ 14,53/pro capite).

Prendendo poi in esame i rapporti investimenti/superficie territoriale, al primo posto si colloca la Sardegna, seguita dalla Puglia, dalla Val d'Aosta, dal Trentino-Alto Adige, dal Veneto e dal Lazio; in ultima posizione è il Molise, preceduto solo da Marche, Liguria ed Emilia-Romagna.

Il Paragrafo 3 analizza lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) sulle risorse idriche, regolamentati da apposite Delibere CIPE, che stabiliscono le modalità di definizione e di governo dei Piani Pluriennali di Investimento, secondo i quali si articola l'Intesa Istituzionale di Programma tra Governo Centrale e Regioni.

Tra la fine del 2002 ed il 2004 risultavano firmati (ad eccezione della Calabria) tutti gli APQ, le cui risorse finanziarie erano agganciate a programmi di intervento che, per quanto di diretto interesse del Comitato, erano principalmente inserite in quella definita come III Fase riguardante i proventi dall'applicazione della tariffa da parte dei Soggetti Gestori.

Ricavandone gli elementi dalla Relazione di Monitoraggio al 30 giugno 2005, effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sull'attuazione degli APQ, emerge un quadro alquanto soddisfacente, dal momento che circa il 70% degli interventi sono terminati o conclusi (1440 interventi sui 1997 previsti), con punte di eccellenza in Sardegna (il 96%) e in Piemonte (l'88%); le più evidenti difficoltà si registrano invece in Basilicata (63 interventi non ancora avviati sui 131 previsti).

Il Paragrafo 4 riferisce sullo stato di attuazione del programma sugli "Schemi Idrici", previsti nella Legge 443/2001 (la cosiddetta "Legge Obiettivo"), che prevedeva l'attivazione di risorse per un importo di € 4,2 Mld destinate a finanziare una serie di interventi finalizzati a risolvere situazioni critiche di carenza idrica nel Mezzogiorno nei tre settori del potabile, dell'irriguo e dell'industriale.

Nell'attuazione di questo Programma si segnalano gravi ritardi se, come risulta, al giugno del 2004 risultavano finanziati interventi per soli € 232,5 Mln e altri interventi, per ulteriori € 888,9 Mln erano indicati solo come di "prossima assegnazione".

Un aggiornamento al luglio 2005 sullo stato di avanzamento di queste opere è poi delineato nell'"Allegato Infrastrutture Strategiche" al DPEF 2006 - 2009; dalla sua lettura si trae qualche conferma dell'allarmante ritardo prima segnalato (ad esempio, per la Campania, che avrebbe dovuto disporre di un finanziamento assentito per € 343,98 Mln, non risulta avviato alcun intervento).

A tanto va ad aggiungersi la indisponibilità attuale di gran parte delle risorse previste nell'ormai lontano 2001, ed appare evidente, allora la necessità e l'urgenza di ripensare alle modalità di attuazione - ed alle necessarie accelerazioni - da imprimere a questo complesso di interventi che, se non realizzato, rischia di penalizzare fortemente tutto il settore dell'approvvigionamento idrico primario.

Il Paragrafo 5 è dedicato ai Programmi Operativi Regionali (P.O.R.) 2000-2006 così come risulta dall'analisi dei dati resi disponibile nel 2004 dalle Regioni meridionali a seguito del monitoraggio di "metà periodo".

I dati di cui sopra sono riportati per ciascuna Regione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e, per ogni particolare in merito, si rinvia alla loro lettura che delinea un quadro degli interventi che interessa direttamente il Servizio Idrico Integrato (sulla conformità alle norme nazionali e comunitarie di quasi tutti gli affidamenti del Servizio in dette Regioni - quando effettuati - si profilano non irrilevanti situazioni di possibili illegittimità).

Passando al Paragrafo 6 va detto che lo stesso esamina la situazione del project financing e di altre formule di intervento del capitale privato nella realizzazione di infrastrutture idrauliche. Ricavandone i dati dagli elementi raccolti dall'Osservatorio Nazionale sul Project Financing, promosso dal Ministero dell'Economia e della Finanze, dall'Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Roma, nel periodo dal gennaio 2003 all'agosto 2004, si rileva l'avvio in alcune Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Veneto) di 30 procedure di finanziamento ai sensi dell'Art. 37 bis dalla Legge "Merloni quater" e ad altre possibilità offerte dalla stessa Legge; di esse, nel periodo, sembrerebbe però che solo una sia andata a conclusione. In materia va comunque rilevato che l'impiego di detta procedura nel finanziamento del S.I.I. appare alquanto controversa, se non addirittura illegittima.

Il Paragrafo 7 tratta dei mutui bancari, strumento di gran lunga preferito dagli Enti Locali nel finanziamento delle proprie infrastrutture pubbliche. Anche il settore delle opere idrauliche non sfugge a questa tradizione che, sulla base di elementi raccolti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fa ammontare a circa € 124 Mln il valore dei mutui contratti nel 2003 per opere attinenti il S.I.I.. Nel Paragrafo stesso è riportata la situazione per tutte le Regioni - che vede in testa la Campania ed ultimo il Molise e interessa principalmente le "gestioni in economia" - e sono analizzate in dettaglio le varie casistiche che si configurano; gli istituti finanziari erogatori dei mutui (in primis la Cassa Depositi e Prestiti, ma anche altre Banche private); le relative condizioni di concessione dei mutui.

Il Paragrafo 8, infine, traendo alcune conclusioni dalla disamina svolta nei Paragrafi precedenti, evidenzia come le analisi dei Piani di Investimento, svolte dal Comitato negli anni 2004 e 2005 nell'esame dei Piani d'Ambito, hanno identificato i tassi di partecipazione delle risorse pubbliche al finanziamento, in conto capitale, del S.I.I. (nel Sud e nelle Isole intorno al 41%; nel Nord il 28%; nel Centro 12%). Rilevato poi che la stima delle media degli investimenti annui, ricavata dalla già citata analisi dei Piani d'Ambito, si attesta su € 3,7 Mld e che, allo stato, gli investimenti annui - prevalentemente pubblici - non superano € 850 Mln (il 22,7%), è immediato concludere la insufficienza degli investimenti stessi e che quindi gli obiettivi della riforma - efficacia, efficienza ed economicità del S.I.I. - sono ben lungi da essere raggiungibili quando volessero basarsi solo sul contributo pubblico (qualora, in via del tutto ipotetica, un tale evento avesse a accadere, cadrebbero ovviamente nel nulla i principi ispiratori della riforma stessa, imposti dall'Unione Europea ma comunque da tutti condivisi). L'apporto finanziario derivante dalla gestione appare pertanto irrinunciabile, se si intende garantire all'utente il livello del servizio almeno comparabile con quello medio europeo.

1.8 Il Capitolo 8 - Prospettive di attività del Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche per l'anno 2006

Il Capitolo 8, nell'affrontare al suo Paragrafo 1 le prospettive di attività del Comitato per l'anno 2006, e riprendendo i contenuti del Decreto Legislativo in materia ambientale -

approntata in attuazione della Legge 308/2004 - segnala che il Comitato stesso dovrebbe assumere la denominazione di "Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti" ed i suoi poteri di incidenza nell'attuazione della riforma, in verità - come Comitato di Vigilanza - alquanto modesti in ragione delle implicazioni poste dal settore idrico, notevolmente ampliate e configurate come quelle di una Autorità vera e propria.

Nel Paragrafo 2, e tenuto conto che il Decreto Legislativo prima citato, in attuazione del disposto di cui alla Legge 308/2004, non prevede aggravii per la finanza pubblica, viene ipotizzata l'origine delle possibili fonti finanziarie, indispensabili per la attuazione dei compiti dell'Autorità e conformi a quelle delle altre Autorità indipendenti e ne delinea inoltre i principali aspetti organizzativi.

1.9 Il Capitolo 9 - Attività ordinaria e speciale del Comitato

Il Capitolo 9, infine, riferisce sull'attività "corrente" del Comitato e dei suoi Componenti, relativamente alle Riunioni tenutesi nell'anno 2005, a partire dalla data del suo rinnovo avvenuta il 15 marzo 2005 fino al 31 dicembre 2005 e, alla partecipazione a Convegni, Seminari, Workshops, ecc., tutte attività intese a divulgare la conoscenza della Legge n°36/1994 ed a stimolarne l'attuazione.

Riferisce inoltre in merito ad alcune altre attività di carattere istituzionale quali:

- l'audizione innanzi alla XIII Commissione del Senato, tenuta dal Presidente nelle due sedute del 12 e del 24 maggio 2005;
- la partecipazione alla redazione del Quadro Strategico Nazionale Programmazione 2007/2013;
- la partecipazione al Programma Europeo "WATER FACILITY".

2 Considerazioni generali e finali

Al termine di questa sia pur sommaria descrizione del contenuto dei 9 Capitoli e dei relativi Allegati che compongono la presente Relazione e configurano lo sforzo del Comitato, sia pure con i modestissimi mezzi a sua disposizione nell'esercizio dei compiti affidatigli dalla Legge, appare opportuno porre all'attenzione del Parlamento - e di tutti i soggetti interessati all'attuazione della riforma - le maggiori criticità che sono emerse.

1. A causa delle modifiche registrate nell'andamento del ciclo idrologico, le serie storiche delle precipitazioni e dei deflussi, comunemente considerate significative nella valutazione delle risorse idriche potenziali e di quelle disponibili sembrano avere assunto un trend alquanto preoccupante (diminuzione complessiva e modifica della concentrazione temporale delle precipitazioni; conseguente andamento in diminuzione dei deflussi in alveo di alcuni dei principali corsi d'acqua del Paese; sempre maggiore possibilità che possano verificarsi eventi estremi, quali siccità o alluvioni).

La situazione appare in fase di progressivo peggioramento e comporta la urgente esigenza di ripensare il complesso delle risorse idriche come un tutt'uno, di provvedere al loro continuo ed attento monitoraggio, di ammodernare i sistemi di captazione, trasporto e distribuzione - razionalizzando, ottimizzandoli e rendendo maggiormente efficienti ed elastici gli schemi esistenti valutandone le reali performance che gli stessi possono conseguire - ricercare ed utilizzare risorse alternative idonee ai vari usi (dissalazione, recupero e ricicli di acque reflue depurate).

In mancanza di quanto sopra, la situazione potrebbe subire, a tempi anche non particolarmente lunghi, alterazioni tali da compromettere la fondamentale esigenza di lasciare un patrimonio sufficiente alle generazioni future.

2. L'attuazione della riforma del Servizio Idrico Integrato che, "prima facie", sembrerebbe essersi finalmente avviata a seguito della delimitazione degli ATO e l'insediamento delle relative Autorità di Ambito, lascia intravedere, in controluce, tali manchevolezze e

carenze da indurre a dubitare fortemente della volontà complessiva (Organi Centrali; Regioni, AATO) di realizzarla.

E, infatti, in larga misura i Piani d'Ambito:

- a. non riescono a descrivere la realtà delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative (ben pochi Comuni, in realtà, sanno dove esse siano e quali sia il loro stato di efficienza);
- b. prevedono fabbisogni idrici spesso sovrastimati o insufficientemente definiti, confondendo sovente tra quelli per scopi potabili e quelli destinati ad altri usi;
- c. non prendono in considerazione le perdite reali e/o apparenti, (quelle comunicate ufficialmente al Comitato dalle AATO - cui si accompagnano fondate incertezze generate da più che frequenti inattendibilità tecniche e scientifiche nelle loro misurazioni - appaiono del tutto inammissibili per un Paese che, in altri settori, pure si colloca tra i primi del mondo);
- d. mancano di idonee analisi relative alla manutenzione - ordinaria e straordinaria - delle infrastrutture e, le previsioni di realizzarne nuove risentono della mancata conoscenza della reale situazione; a tanto consegue che i piani di investimento (i cui oneri finanziari dovrebbero essere sostenuti dai gestori) appaiono di entità tale da farli considerare del tutto irrealizzabili;
- e. risultano del tutto disuniformi, in una analisi a livello nazionale, relativamente agli aspetti economici e finanziari - punto di partenza nella individuazione della tariffa da corrispondere ai Gestori (nella stessa Regione i divari risultano spesso più che rilevanti) - creando nei cittadini-utenti sconcerto e sfiducia tali da indurre - direttamente o indirettamente - scarsa fiducia nei Gestori stessi e nell'acqua "del rubinetto", cui consegue l'uso generalizzato di "acqua minerale", di gran lunga meno conveniente sotto il profilo economico.

A corollario di quanto prima segnalato si rileva poi che i Bandi di Gara per l'affidamento del servizio - e i relativi Schemi di Convenzione - risultano spesso affetti da inadeguatezze e non appaiono in grado di proporre una gestione industriale accettabile a soggetti potenzialmente interessati che, in tale condizione, disertano le gare.

Ne consegue il permanere della frammentazione delle gestioni (allo stato sono ancora circa 700) sulla cui efficienza, efficacia ed economicità appare più che legittimo avanzare seri dubbi (vedi, a solo titolo di esempio, le perdite di cui si è prima detto).

Gli attuali affidamenti delle gestioni, infine, risultano quasi sempre non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, dando luogo all'instaurarsi di procedure di infrazione ed al rischio di perdita di quei fondi pubblici - destinati agli investimenti infrastrutturali - che, se correttamente attivati, potrebbero positivamente concorrere ad ammodernare reti ed impianti.

3. Il "metodo normalizzato" ancora vigente, ancorché applicato nei Piani d'Ambito spesso in maniera poco trasparente, necessita di una revisione sostanziale (il Comitato da tempo sta studiando tutta la problematica chiedendo altresì l'opinione sia dei gestori sia delle AATO sia dei più autorevoli stakeholders); sembra però opportuno che esso sia rivisitato anche alla luce di maggiori attenzioni verso le cosiddette "classi deboli" e di più idonee forme di omogeneizzazione, almeno a livello regionale, che potrebbero anche essere sostenute da fondi rotativi di perequazione e di solidarietà.
4. Il controllo di gestione, basato su indicatori di risultato, non appare esercitato nelle dovute forme da parte delle AATO specie quando le gestioni cosiddette "in house" creano la inestricabile connessione tra il controllore (l'AATO stessa) ed il controllato (la società di gestione formata dai stessi Comuni che costituiscono l'AATO).
5. I fondi pubblici, che come è ben noto appaiono sempre più esigui, sono in larga misura - e salvo poche eccezioni - scarsamente sfruttati nella dovuta maniera e, spesso, il loro impiego mira a risolvere situazioni locali non correttamente inquadrare in una programmazione di soddisfacimento di esigenze prioritarie.

6. Una positiva risposta all'esigenza di disporre di nuove risorse sembra incominciare ad intravedersi da parte del sistema del credito, pubblico e privato, nel supportare adeguatamente gli indispensabili investimenti occorrenti per ammodernare e rendere efficienti le infrastrutture; esso richiede però "regole certe", sistemi di controllo, sufficienti garanzie.

È questo il terreno su cui devono cimentarsi le AATO e, per quanto di competenza, il Comitato (specie dopo la sua trasformazione in Autorità) andando a prendere coscienza del loro ruolo e della loro funzione di strumento atti a scardinare vecchi ed obsoleti sistemi nei quali si annidavano - e purtroppo si annidano tuttora, sia pure in misura grandemente ridotta - piccoli e mediocri campanilismi, scarsa managerialità, rendite di posizione, grande spreco di risorse idriche e finanziarie.

Dopo poco più di mezzo anno dalla presentazione della prima Relazione al Parlamento che questo Comitato presentò nel dicembre 2005, non molti progressi sono stati fatti e, purtroppo, sono costretto a ripetere le parole che ebbi a pronunciare in quell'occasione: *"Va detto che l'applicazione della legge di riforma sconta purtroppo difficoltà dovute ad arretratezze culturali e a limiti di atteggiamento che talvolta, forse in maniera disinformata, mettono in dubbio la prevalenza del pubblico interesse."*

Mi corre infine l'obbligo di segnalare ancora una volta le difficoltà che il Comitato incontra per le carenze di risorse finanziarie e di personale di supporto che, nella qualità di Presidente del Comitato, ebbi già a segnalare nel corso dell'Audizione innanzi alla Commissione XIII del Senato della Repubblica "Territorio, Ambiente e Beni Culturali" del 12 e 24 maggio 2005.

E, infatti, mentre i fondi a disposizione del Comitato, per tutte le sue attività, sono rimasti immutati fin dal 1994, senza essere aggiornati neanche al tasso di inflazione programmato, le due Strutture di supporto (una Segreteria Tecnica, ai sensi dell' Art. 21, comma 4. e un Osservatorio dei Servizi Idrici, ai sensi dell'Art. 22, comma 1. della Legge n° 36/1994) pure istituite e messe funzionalmente a disposizione del Comitato dalla Direzione Generale della Qualità della Vita del MATT, presentano a loro volta una più che rilevante carenza dell'organico, stabilito in 43 unità di personale dal D.P.C.M. 19 aprile 1996 "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei Lavori Pubblici [ora MATT]" (allo stato sono appena 9 unità, di cui 2 a tempo parziale).

Fornito un doveroso riconoscimento alle strutture prima citate, ed ai rispettivi Dirigenti - dr. Sergio CRISTOFANELLI e ing. Francesco GIGLIANI - e Collaboratori, ai quali ho il piacere di attestare pubblicamente sia la capacità tecnica sia il fattivo sforzo di sopperire alle carenze prima lamentate, nel redigere la presente Relazione per l'anno 2005, il Comitato si è avvalso anche di altri qualificati Organismi, che qui si coglie l'occasione di ringraziare non solo per la qualità della collaborazione ma anche per l'impegno profuso.

Essi sono la Direzione Generale per la Qualità della Vita - Divisione "Gestione Integrata delle Risorse Idriche" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (dott. Gaia CHECCUCCI); il Centro Universitario di Valutazione e Controllo (CRESCO) dell'Università degli Studi di Siena (Direttore il prof. Angelo RICCABONI), l'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Presidente il dr. Federico PEPE), l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente ed i Servizi Tecnici Nazionali (APAT) di Roma, la Società Gestioni Impianti Idrici SpA (SOGESID) di Roma, l'ISTAT, l'UNIONCAMERE, l'Associazione "Cittadinanzattiva ONLUS" con il suo progetto *"Cittadini che contano"*.

Si ringraziano infine le Autorità di Ambito ed i Gestori per tutte le forme di collabora-

zione prestata nello svolgimento delle indagini conoscitive che si sono svolte nel 2005, e che hanno proseguito un rapporto di collaborazione instaurato con il Comitato e, è augurabile, continuerà anche più intensamente e fruttuosamente nel futuro.

E va ancora doverosamente segnalato il supporto che nel corso dell'anno è stato dato al Comitato dal Ministro Altero MATTEOLI e da tutto il suo Ufficio di Gabinetto, capeggiato dal prof. Paolo TOGNI, e delle altre Strutture del Ministero e, in primis, dal Direttore Generale dr. Gianfranco MASCAZZINI (Direzione Generale per la Qualità della Vita).

Tenuto conto delle innovazioni apportate dal D.Lgs. n° 152/2005, forse quella odierna è l'ultima Relazione sullo stato dei Servizi Idrici che il Comitato, che ho l'onore di presiedere, presenta al Parlamento e, in maniera del tutto doverosa, un ultimo richiamo, ed un dovuto riconoscimento, va rivolto infine a tutti i precedenti Componenti del CO.VI.R.I. succedutisi dal 1994 sino all'attuale compagine:

1994 - Presidente: avv. Walter Mazzitti; Componenti: prof. ing. Domenico Zampaglione, prof. Paolo Togni, dott. Gabriele Trailo, dott. ing. Donato Sabato, dott. Germano Bulgarelli, dott. Giancarlo Galli.

1999 - Presidente: prof. Gilberto Muraro; Componenti: dott. Giulio Santagata, prof. Riccardo Canesi, dott. ing. Mario Quaglia, dott. Paolo Peruzzi, dott. ing. Francesco Amoroso, dott. Renato Cocchi, arch. Edoardo Bruno.

Ad essi, a nome dell'attuale Compagine del Comitato, rivolgo un cordiale saluto e ringraziamento per l'opera svolta negli anni che ci hanno preceduto nella consapevolezza che il loro lavoro non è andato perduto e che il "testimone" lasciatoci continuerà ad essere tenuto ben fermo, nel sempre maggiore convincimento che il miglioramento del Servizio Idrico ed il suo adeguamento alle forme di gestione più avanzate efficienti ed economiche, non rappresenta solo un dovere nei riguardi del cittadino-utente ma anche un possibile volano di sviluppo, di occupazione e di ammodernamento del Paese per il suo recupero di competitività internazionale.

2

Le risorse idriche in Italia

2 RISORSE IDRICHE IN ITALIA

2.1 Introduzione

Le conoscenze riguardanti, l'entità, qualità, distribuzione ed utilizzo delle risorse idriche nazionali appaiono ancora inadeguate e soprattutto disomogenee, a causa della incompleta e difficoltosa attuazione delle norme che disciplinano la gestione e la tutela delle acque ed in particolare di quelle che riguardano gli obblighi informativi e l'alimentazione del Sistema Informativo Nazionale sull'Ambiente.

La fonte normativa dalla quale, principalmente, discende l'esigenza di acquisire, elaborare ed utilizzare i dati inerenti le risorse idriche è stata sinora rappresentata dal D. Lgs. 152/99, norma che a seguito della legge 15 dicembre 2004 n° 308 recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", viene modificata e integrata con la legge 183/89 e 36/94 nel Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". Esso contestualmente recepisce la direttiva quadro 2000/60/CE sulla politica comune per le risorse idriche dell'Unione Europea.

L'attuazione di questo strumento normativo richiama l'esigenza di poter disporre di un flusso di dati continuo e sistematico sullo stato della risorsa.

Ad oggi quindi le conoscenze sulla disponibilità potenziale ed effettiva delle risorse e sugli usi plurimi delle stesse possono essere desunte dalla combinazione di quelle già evidenziate dal Rapporto al Parlamento sullo Stato dell'Ambiente del 2005 (Conferenza Nazionale delle Acque 1970) aggiornata al 1989, IRSA 1999), dei dati pubblicati dalle Regioni all'interno dei Piani di Tutela delle Acque redatti in ottemperanza al D. Lgs. 152/99, di quelli pubblicati dalle Autorità di Bacino e di quelli direttamente raccolti dagli ex Uffici Idrografici ora transitati alle Amministrazioni Regionali.

2.2 Risorse idriche potenziali



La Conferenza delle Acque nel 1989 valutava in 155 Mld mc/anno i deflussi totali, pari agli afflussi meteorici al netto dell' evaporazione e delle perdite e in circa 50 Mld mc/anno le risorse totali disponibili, superficiali e sotterranee, ossia quella che si potrebbe utilizzare con le opere artificiali attualmente esistenti al meglio della loro efficienza.

Rispetto a tali valori è da evidenziare che le precipitazioni nel decennio 1994-2004 hanno subito decrementi intorno al 10% su tutto il territorio nazionale rispetto alle medie storiche precedentemente conosciute; peraltro, il deflusso superficiale naturale, nel corso dello stesso decennio, ha subito, per molti dei principali bacini italiani, in media un decremento di circa il 20%.



In particolare, sono stati analizzati gli afflussi e i deflussi complessivi alle sezioni di chiusura dei seguenti corsi d'acqua:

- Po
- Adige
- Arno
- Tevere
- Flumendosa (Sardegna)



Figura 1 - Portate e volumi medi dell'ultimo decennio rispetto al lungo periodo
 (Dati SIMN-REGIONI - elaborazioni APAT)





Segue Figura 1




Segue Figura 1



Segue Figura 1



Segue Figura 1



Dall'analisi dei grafici di cui alla Figura 1 emergono alcuni importanti segnali.

In linea generale si può sottolineare che la tradizionale assunzione che la media delle variabili idrologiche, a partire dalle precipitazioni, debba essere considerata stazionaria non risulta confermata dalle più recenti registrazioni.

Ne deriva che i numerosi sistemi idrici oggi in esercizio, dai più semplici ai più complessi e territorialmente estesi, dimensionati e realizzati sulla base di tale assunto non sono più in grado di fornire le medesime prestazioni, in relazione ai servizi offerti, previste nei documenti progettuali.

D'altra parte emerge anche una non secondaria differenziazione della scala del fenomeno nei diversi regimi idrologici.

Sembra emergere una costante tendenza negativa in tutti i bacini osservati, con esclusione del Po, per il quale andrebbe approfondito l'effetto compensativo, sull'entità dei deflussi, del maggior grado di scioglimento dei ghiacciai a seguito della tendenza a crescere delle temperature.

Se si assume la linea di tendenza quale rappresentazione dell'andamento della media nel corso del periodo storico osservato, si può rilevare che dagli anni '20 del secolo scorso ai giorni nostri la media dei deflussi dei fiumi Adige e Tevere ha registrato un decremento anche superiore al 25%. Per il Flumendosa tale decremento vale il 35% e per l'Arno il 45%.

L'ipotesi che la media si modifichi con un trend lineare è stata fatta esclusivamente per evidenziare alcuni numeri indice. Infatti il reale andamento della media è ancora tutto da

studiare ed analizzare anche a seguito dell'estensione delle serie storiche osservate.

L'analisi di tali dati fa emergere il fatto che, in relazione alle fluttuazioni climatiche, una data riduzione delle precipitazioni sembra produrre una riduzione ancora più significativa dei deflussi e, tra l'altro, con differenti caratteristiche nelle diverse aree idrologiche.

Tale effetto potrebbe essere giustificato dal processo naturale di trasformazione degli afflussi in deflussi in un bacino idrografico, come si vedrà nel seguito.

Tuttavia, è opportuno segnalare che le osservazioni delle portate sopra riportate sono, per la gran parte dei bacini, influenzate dai prelievi a monte della sezione di misura, prelievi in buona misura non controllati o anche non autorizzati.

Anche i prelievi dagli acquiferi sotterranei tendono a modificare il bilancio idrico naturale di un bacino idrografico, incidendo sui flussi dei trasferimenti tra risorse sotterranee e risorse superficiali, a danno di quest'ultime.

D'altra parte appare necessario sottolineare che gli effetti osservati, anche se con gradi di intensità differenti, si sarebbero verificati anche in un bacino non influenzato da interventi antropici sui prelievi.

Infatti dal bilancio di massa in un bacino idrografico per anno idrologico si ricava che i deflussi sono generati dalle precipitazioni sottratte le perdite di bacino, costituite sostanzialmente dall'evapotraspirazione.

Ora, considerando praticamente costanti le perdite per evapotraspirazione per periodi pluriennali, si ha che, in bacini idrografici con coefficiente di deflusso di partenza pari a 0,45 (media nazionale), a seguito di una riduzione delle precipitazioni del 10% i deflussi scendono del 22% ed il coefficiente di deflusso diventa 0,39. Per confronto si ha che in un bacino con coefficiente di deflusso di partenza di 0,6 (bacino dell'Italia centro settentrionale), con le stesse ipotesi, i deflussi scendono del 17% ed il coefficiente di deflusso diventa 0,56. Con un coefficiente di deflusso di 0,25 (bacino dell'Italia meridionale e insulare) i deflussi scendono del 40% ed il coefficiente di deflusso diventa 0,17.

Tali semplici simulazioni hanno lo scopo di evidenziare che anche una modifica non rilevante delle precipitazioni può innescare, a seconda delle diverse aree idrologiche, modifiche sostanziali alle portate dei corsi d'acqua e quindi all'entità delle risorse potenzialmente utilizzabili.

Un altro aspetto importante è quello relativo all'andamento delle medie mobili di ordine 10: le medie di due diversi decenni possono differire in modo significativo.

Se si confrontano, per le diverse serie la media del decennio più magro con la media del decennio più grasso si ha questo quadro complessivo: per il Po, l'Adige ed il Tevere il decennio magro vale tra il 60% ed il 70% del decennio a media più elevata, per l'Arno il 50% e per il Flumendosa circa il 40%.

2.2.1 Andamento idrologico del 2005

È da precisare che nel corso dell'anno idrologico 2004-2005 l'andamento delle precipitazioni è risultato uno dei più consistenti dell'ultimo decennio: infatti, nell'Italia centro-meridionale ed insulare le precipitazioni medie hanno registrato un ritorno a valori medi tipici del trentennio precedente con conseguente diffuso miglioramento della disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee.

In Sardegna, ad esempio, si riscontrano valori cumulati di precipitazione significativamente superiori alla media, si ricorda al proposito l'evento alluvionale del dicembre 2004 in cui in 24 ore nella Sardegna centro orientale è precipitata una quantità di pioggia pari al 50% del totale annuo (vedi Figura 2).

Nell'Italia del Nord ed in particolare in tutto il bacino del Po ed in quello dell'Adige, nel corso del 2005 si sono avute precipitazioni ancora inferiori ai valori medi pluriennali. Infatti, come risulta dai grafici sopra riportati, è evidente il miglioramento delle condizioni generali di deflusso per il bacino del Tevere, mentre per il bacino del Po e dell'Adige le portate medie annue 2005 si sono mantenute inferiori a quelle pluriennali.

Figura 2 - Precipitazioni cumulate nel periodo ottobre 2004 - settembre 2005

Fonte: SAR





Figura 3 - Portate medie del 2005 rispetto al decennio 1994-2004

(Dati SIMN-REGIONI - elaborazioni APAT)



Si evidenzia, quindi, come anche un anno comunemente percepito come favorevole dal punto di vista delle precipitazioni, rispetto alle caratteristiche degli anni appena trascorsi, abbia effettivamente fatto registrare quantità di pioggia solo prossime alle medie di lungo periodo della medesima variabile. Se visto nel complesso della serie storica osservata fin dai primi anni del secolo scorso tale evento appare ben lontano dai valori massimi.

Tabella 1 - Portate medie del 2005 rispetto al decennio 1994-2004*(Dati SIMN-REGIONI - elaborazioni APAT)*

	PO		ADIGE		TEVERE	
	2005	MEDIA 94-04	2005	MEDIA 94-04	2005	MEDIA 94-04
<i>gennaio</i>	836,00	1.648,61	136,90	160,17	199,82	221,69
<i>febbraio</i>	677,00	1.299,24	121,10	138,58	162,65	194,94
<i>marzo</i>	695,00	1.318,67	96,70	143,32	206,73	177,27
<i>aprile</i>	1.119,00	1.269,09	106,00	140,63	259,58	202,55
<i>maggio</i>	913,00	2.112,76	121,40	261,97	157,02	172,95
<i>giugno</i>	409,00	1.575,17	84,80	290,39	131,98	139,89
<i>luglio</i>	341,00	990,91	125,80	224,77	123,15	119,11
<i>agosto</i>	439,00	861,44	96,50	154,89	111,49	107,93
<i>settembre</i>	1.079,00	1.409,48	146,20	180,36	107,01	124,08
<i>ottobre</i>	1.257,00	1.845,32	247,20	241,75	125,91	138,51
<i>novembre</i>	916,00	2.434,88	143,10	299,13	307,18	170,83
<i>dicembre</i>	973,00	1.922,06	111,70	195,27	479,17	220,74

2.2.2 Stato di qualità dei corsi d'acqua

Il quadro derivante dalle informazioni presentate nell' "Annuario dei Dati Ambientali 2005" predisposto da APAT, evidenzia un deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse idriche - anche strategiche - collegando tra loro i deficit quantitativi con quelli qualitativi, mostrando come depauperamenti quantitativi influiscano negativamente sulla capacità di diluizione ed autoepurazione degli agenti inquinanti.

Lo stato di qualità dei corsi d'acqua è rappresentato nell' "Annuario" dall'indice "Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua" (SECA) - che integra i dati relativi allo stato chimico di base, rappresentato dai parametri connessi con il ciclo dell'ossigeno, i nutrienti e la sostanza organica degradabile e non, con lo stato biologico espresso dall' "Indice Biotico Esteso" (IBE) dei macroinvertebrati bentonici - dimostra in maniera palese quanto asserito.

La distribuzione per classi di qualità indica una situazione complessiva non critica, ma che conferma il preoccupante andamento degli anni 2000-2004, e mostra contenute differenze nell'ambito di ciascuna classe di qualità. Si ha infatti, per tutto il periodo considerato, la predominanza di punti in classe 3 (qualità sufficiente), seguita dai punti in classe 2 (qualità buona).

Relativamente al Servizio Idrico Integrato, va rilevato che esso interagisce con l'ecosistema acquatico sia nella fase di prelievo della risorsa, sia in quella di restituzione nei corpi idrici naturali dell'acqua usata dopo gli opportuni trattamenti e, in merito, appaiono interessanti i dati relativi alla conformità degli attuali sistemi di depurazione delle acque reflue urbane, riportati nel già citato "Annuario" APAT, che evidenziano una percentuale di non conformità dello scarico con gli standard di qualità per poco più del 7% degli impianti considerati (gli accertati conformi sono pari al 79%).

Figura 4 - Distribuzione per le classi di qualità (1 elevata, 2 buona, 3 sufficiente, 4 scarsa, 5 pessima) dell'indice Seca per i fiumi - anno 2005

Fonte: ADA - APAT 2005






Figura 5 - Variazioni della distribuzione dell'indice Seca per i fiumi per classi

Fonte: ADA - APAT 2005



**Figura 6 - Grado di conformità del sistema depurativo per agglomerati con carico nominale maggiore di 15.000 A.E. recapitanti in aree "normali" sintesi nazionale - anno 2004
(Valori percentuali riferiti al n° di agglomerati)**


Fonte: elaborazione APAT su dati forniti da Regioni e Province autonome



Regione/Provincia autonoma	Non conformi	Conformi con riserva	Parzialmente conformi	Dato non disponibile	Conformi	Italia
Basilicata	0	0	0	0	3	
Emilia Romagna	0	0	0	0	35	
Piemonte	0	0	0	0	39	
Trentino Alto Adige	0	0	0	0	1	
Umbria	0	0	0	0	1	
Veneto	0	0	0	0	63	
Toscana	2	0	0	0	46	
Marche	0	0	0	1	20	
Lombardia	5	1	1	2	111	
Friuli Venezia Giulia	1	0	2	0	16	
Lazio	2	0	4	0	31	
Puglia	3	0	0	8	70	
Abruzzo	3	0	0	0	17	
Calabria	8	0	0	2	36	
Sardegna	12	0	0	0	28	
Liguria	5	0	0	7	18	
Molise	1	0	0	1	3	
Campania	8	0	1	4	10	
Valle d'Aosta	0	0	0	3	2	
Sicilia	0	0	0	60	5	
	50	1	8	88	555	
	7,12250712	0,14245	1,139601	12,53561	79,05983	702

Figura 7 - Grado di conformità del sistema depurativo per agglomerati con carico nominale maggiore di 15.000 A.E. recapitanti in aree "normali" sintesi regionale - anno 2004 (Valori percentuali riferiti al n° di agglomerati)

Fonte: elaborazione APAT su dati forniti da Regioni e Province autonome



2.3 Idroesigenze e bilancio idrico

Con circa 740 mc/anno per abitante (oltre 2000 l/giorno – Fonte: IRSA 1999), l'Italia è, alla fine degli anni '90, ai vertici della classifica europea di prelievo idrico per abitante (media EU15 612 mc/anno – 1677 l/giorno).

Circa la natura dei prelievi, un aspetto caratteristico italiano è l'elevato tasso di sfruttamento delle acque di falda: il 23% dei prelievi complessivi avviene a scapito della falda, contro la media del 13% europea. Gran parte di quest'acqua sotterranea (circa il 50%) è destinata ad usi civili: i prelievi da falda e sorgenti costituiscono almeno l'80% del totale dei prelievi destinati ad acqua potabile.

Si riportano i dati dei prelievi per uso potabile pubblicati da APAT nell'“Annuario Dati Ambientali” per agglomerati di popolazione superiori ai 5.000 abitanti.

Dal 1993 al 1998, le informazioni pervenute al Ministero della Salute sul prelievo di acque sotterranee e superficiali da utilizzare per uso potabile, ha riguardato la totalità delle regioni, permettendo di effettuare una valutazione sulla quantità totale delle acque utilizzate e una comparazione tra acque sotterranee e acque superficiali. Per il triennio 1999-2001, dati attendibili da utilizzare hanno riguardato solamente 10 regioni consentendo solo una parziale valutazione sulla provenienza delle acque per uso potabile. Il raffronto può essere fatto estrapolando dai dati nazionali del triennio 1996-1998 quelli riguardanti le regioni che hanno inviato dati anche nel triennio successivo, ma non permette di fare una valutazione a livello nazionale.

Tabella 2 - Prelievi di acqua per uso potabile


Fonte: elaborazione APAT su dati Ministero della Salute

Anno	Acque superficiali (10 ³ m ³)	Acque sotterranee (10 ³ m ³)	Totale (10 ³ m ³)
1993	1.154.626	4.702.376	5.857.002
1994	1.207.004	4.736.574	5.943.578
1995	1.230.626	4.703.814	5.934.440
1996	938.874	5.114.896	6.053.770
1997	942.243	5.205.809	6.148.052
1998	1.022.470	5.646.038	6.668.508
1999(*)	660.054	3.245.717	3.905.771
2000(*)	648.335	3.281.568	3.929.903
2001(*)	650.718	3.260.981	3.911.699

(*) Dati parziali riferiti a 10 regioni

Figura 8 - Ripartizione dei prelievi per uso potabile tra acque superficiali e acque sotterranee

Fonte: elaborazione APAT su dati Ministero della Salute



Il raffronto con gli anni precedenti relativi alle stesse regioni confermano una situazione sulla ripartizione percentuale di prelievi per uso potabile, tra acque superficiali e sotterranee, sostanzialmente costante, con un utilizzo preminente delle acque sotterranee rispetto alle superficiali.

I dati relativi agli usi delle risorse idriche su base regionale sono stati desunti dai Piani di Tutela delle Acque e da diversi documenti redatti dalle Autorità di Bacino.

Lo stato di attuazione dei piani di tutela risulta dalla Tabella 3.

Tabella 3 - Stato di attuazione dei piani di tutela

REGIONI	STATO (al 30 aprile 2006)		
	Approvato	Adottato	Note
Valle d'Aosta	Delibera del Consiglio Regionale n. 1788/XIII del 8/2/2006		
Piemonte		Delibera n. 23-13437 del 20/08/2004	
Liguria		Delibera della Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004	
Lombardia	Delibera della Giunta n. 2244 del 29/03/2006		
Trentino alto Adige	TN Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30/12/2004		
	BZ	Delibera della Giunta Provinciale n. 291 del 2/2/2004	
Veneto		Delibera della Giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004	
Friuli Venezia Giulia			Sono stati appaltati i lavori ad una ATI. Sono previste tre fasi: preparatoria, conoscitiva, propositiva. La prima fase è terminata.
Emilia Romagna	Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/2005		
Toscana	Delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 25/01/2005		
Marche			Approvato un piano stralcio relativo alle sole acque superficiali nel 2000. Con la delibera n. 1859 del 28/12/2004 sono stati definiti gli obiettivi e le misure del piano di tutela a norma del D.Lgs. 152/99.
Umbria			È in fase di revisione con ARPA Umbra. Sono in corso nuove campagne di indagine.
Lazio		Delibera della Giunta Regionale n. 687 del 30/7/2004	
Abruzzo			È stato redatto da un ATI. Sarà adottato (entro ottobre) probabilmente per stralci, a partire dal bilancio idrico e dal piano programmatico.
Molise			In fase di redazione.
Campania			In fase di redazione.
Basilicata			Terminato il monitoraggio sulle aste principali, mentre è in corso il monitoraggio sui corpi idrici secondari.
Puglia			Approvato un "progetto di piano". In fase di redazione.
Calabria			È stato predisposto piano preliminare che evidenzia le principali criticità e identifica la misura prioritaria di salvaguardia.
Sardegna		Delibera della Giunta Regionale n. 47/18 del 5/10/2005	
Sicilia			Il Piano è stato redatto, ma non è ancora stato approvato dal Delegato per l'emergenza Ambientale.

La struttura dei piani di tutela varia da Regione a Regione così come le modalità di aggregazione dei dati relativi alle risorse utilizzate (ad esempio, la Regione Emilia Romagna riporta tali informazioni su base provinciale, la Regione Piemonte li aggrega invece a scala di bacino: in tal caso, risulta abbastanza difficile poter integrare i dati rispetto ai limiti regionali). Nella maggioranza dei casi l'aggregazione avviene alla scala di bacino.


peraltro sottolineato che la gestione delle risorse idriche in agricoltura è il più delle volte sovraregionale, ed in molti casi le opere irrigue interessano più bacini idrografici.




La ripartizione negli usi della risorsa prelevata dipende strettamente dalle caratteristiche del sistema produttivo. In Europa gli usi idrici sono così ripartiti: 30% agricoltura, 14% scopi civili, 10% industria e 46% produzione energetica. L'Italia presenta una situazione abbastanza lontana dalla media europea, vicina alla situazione di paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, con il settore agricolo responsabile della maggioranza dei prelievi complessivi

Dall'esame dei piani di tutela risulta, per il bacino del Po, che tale percentuale raggiunge il valore (considerando il complesso dei prelievi superficiali e sotterranei) dell'80%. I settori civile, industriale ed energetico (principalmente raffreddamento) si spartiscono la parte restante.

E' da precisare che gli utilizzi idroelettrici, restituendo tutta la risorsa anche se in sezioni differenti da quella di prelievo ed a volte in un diverso bacino idrografico, non sono stati presi in considerazione nei diagrammi sottostanti.

Figura 9 - Ripartizione negli usi per i prelievi da acque superficiali e per i prelievi da acque sotterranee in alcune aree territoriali





Se una valutazione realistica delle risorse disponibili può essere solamente approssimata, non meno notevoli sono le incertezze che si incontrano nella stima dei fabbisogni, sia per l'incompletezza dei dati descrittivi della situazione, sia per l'aleatorietà delle proiezioni future ovviamente condizionate dalla scelta dei modelli di sviluppo socio-economico e dall'evoluzione demografica.

Per la stima dei fabbisogni il documento fondamentale oggi è ancora l'aggiornamento al 1989 della CNA (aggiornato, ove possibile, con quanto riportato sui piani regionali di tutela delle acque) che indica un fabbisogno complessivo dell'intera nazione in 53.5 Mld mc/anno, peraltro con riferimento ad orizzonti temporali diversi per i diversi settori idroesigenti. In particolare, il dettaglio dei fabbisogni, settore per settore, è il seguente:

uso civile	(anno 2015):	7,6	Mld m ³ /anno
uso agricolo	:	26,2	Mld m ³ /anno
uso industriale	(anno 2015):	13,3	Mld m ³ /anno
uso energetico	:	6,4	Mld m ³ /anno
Totale		53,5	Mld m³/anno

Il valore indicato per gli usi civili è da ritenersi in linea con l'incremento del fabbisogno pro-capite che è passato dai 200 l/ab*giorno ai 280 l/ab*giorno attuali e con la stabilità dell'incremento demografico che si è andato manifestando in questi ultimi anni.

Il fabbisogno irriguo indicato è stato calcolato in base ai dati dei rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), aggiungendo al volume annuo d'acqua (22,9 Mld m³) che veniva distribuito con gli impianti esistenti agli inizi degli anni '90 il volume (3,3 Mld m³) che avrebbe potuto essere distribuito con gli impianti allora in corso di realizza-

zione.

Così facendo, in sostanza, si ipotizzò che nell'ultimo ventennio del secolo non si sarebbero realizzate

più nuove irrigazioni, o comunque che, se qualcuna fosse realizzata, il corrispondente maggior fabbisogno sarebbe stato compensato dai risparmi d'acqua conseguibili attraverso il rammodernamento di impianti esistenti e la loro trasformazione con sistemi di irrigazione più efficienti.

Per la precisione, volendo adottare oggi questo criterio si dovrebbero aggiungere almeno gli 800 milioni di metri cubi d'acqua messi a disposizione dell'agricoltura dell'Italia Meridionale e Insulare da nuovi impianti, portando così il fabbisogno agricolo a 27 Mld m³/anno e il fabbisogno globale del Paese a 54,3 Mld m³/anno. Il fabbisogno irriguo di 27 Mld m³/anno per l'inizio del secolo XXI appare però caratterizzato da un elevato grado di incertezza sia in relazione alla necessità di valutare gli effettivi miglioramenti dell'efficienza irrigua rispetto agli standard attuali e sia in relazione alla necessità di prevedere gli impatti della Politica Agricola Comunitaria sullo sviluppo della pratica irrigua.

Il fabbisogno di 13,3 Mld m³/anno per gli usi industriali è emerso da una vasta indagine, nella quale si è tenuta anche in debito conto la contrazione dei consumi derivante dal sempre più necessario riciclo delle acque all'interno delle Industrie.

A questo punto si deve porre a confronto il quadro delle risorse idriche del Paese con quello dei fabbisogni ragionevolmente presumibili all'inizio del terzo millennio. Per quanto riguarda le risorse superficiali, il volume annuo utilizzabile con la regolazione pluriennale dei serbatoi esistenti è pari, in cifra tonda, a circa 40 Mld m³. Negli ultimi anni si sono costruiti ancora alcuni sbarramenti, talché oggi i serbatoi ultimati in Italia sono in numero di 596. Il volume complessivo di invaso è salito a oltre 9 Mld m³; vi sono poi una trentina di serbatoi in costruzione, che dovrebbero fare arrivare la capacità totale a 10,5 Mld m³ circa.

Con questo criterio rimane valida la cifra dei 40 Mld m³/anno per la risorsa superficiale e, aggiungendo i 13 Mld m³/anno che rappresentano il valore massimo ipotizzabile della disponibilità di risorse sotterranee, si perviene a stimare in 53 Mld m³/anno il totale delle risorse idriche utilizzabili nel territorio nazionale nell'immediato futuro.

E' importante segnalare che per la gran parte dell'Italia meridionale e insulare i sistemi di approvvigionamento idrico sono a carattere multisettoriale, sono estesi territorialmente e interessano più bacini idrografici ed anche più Regioni, e sono basati, quale fonte primaria di risorsa, su grandi serbatoi artificiali a regolazione pluriennale.

Appare, a tale proposito, interessante analizzare i dati raccolti annualmente dall'ANBI negli ultimi 16 anni sullo stato degli invasi in questa area geografica all'inizio della stagione irrigua (1° aprile), momento che coincide mediamente con quello di massimo riempimento dei serbatoi.

I dati sono riportati nella tabella seguente.


Tabella 4 - Volumi invasati nei principali serbatoi ad uso multiplo dell'Italia meridionale dal 1° aprile di ogni anno - Volumi in milioni di mc

(Fonte ANBI)

CORSO D'ACQUA	INVASO	CAPACITA' UTILE	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Campania													
Puglia Lucania													
	Monte Cotugno	530.0	281.3	160.1	98.3	237.8	191.2	296.0	380.7	367.5	262.1	166.1	190.4
	Pertusillo	142.0	141.7	71.1	68.4	128.4	98.4	97.3	96.9	96.4	95.7	94.2	95.7
	P. Fontanella	32.9	29.9	29.7	-	-	22.1	22.0	-	22.0	22.0	21.9	22.1
	Bradano	31.0	5.6	3.1	2.8	13.9	11.4	15.0	12.9	28.8	25.5	21.4	15.3
	Fuore	247.5	131.6	177.3	142.7	182.2	140.7	146.2	164.7	192.7	167.2	94.6	34.7
	S. Pietro	14.5	9.4	7.0	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	-	1.1
	Ofanto	48.2	45.3	46.3	41.8	48.2	47.7	48.2	48.2	48.2	48.2	42.1	21.5
	Bradano	86.1	82.7	53.8	39.6	82.5	50.7	82.9	81.9	83.1	83.1	64.6	47.0
Sicilia													
	Arancio	35.0	10.6	16.2	20.1	30.0	8.9	23.7	28.6	32.8	19.2	10.7	21.3
	Disuori	14.0	1.5	1.5	0.5	0.0	0.1	-	-	-	0.7	5.9	3.1
	Gola	8.0	4.0	5.0	3.0	2.0	0.0	4.0	3.0	1.0	0.5	1.9	1.1
	Ceraso	11.3	1.2	1.5	0.5	0.5	0.0	6.0	5.0	3.0	7.0	6.1	3.9
	Gela	4.5	0.4	4.5	3.5	3.5	1.0	4.3	3.5	4.0	3.0	2.5	1.3
	Belice Simestro	80.0	25.0	25.0	30.1	46.0	35.0	31.0	53.0	58.0	58.0	15.0	48.3
	Cornalunga	110.0	-	38.4	25.0	24.5	3.2	74.7	67.7	76.0	40.0	42.0	15.0
	Salso	123.0	32.5	74.0	64.0	94.0	20.0	119.2	97.9	74.5	66.0	53.0	31.0
	Troina	28.0	20.0	18.0	13.5	5.0	5.0	9.9	14.9	14.3	10.8	11.5	-
	Dittaino	19.3	2.8	7.9	7.0	7.5	4.8	18.7	18.5	16.8	11.5	10.0	9.9
	Della	18.0	2.0	14.8	9.0	17.2	8.3	9.8	11.3	12.7	9.1	4.2	9.1
Sardegna													
	Monte Arbus	19.5	11.8	10.0	10.0	10.7	3.1	12.3	8.1	11.5	-	4.8	19.5
	Punta Gennarfa	12.2	-	4.0	2.5	3.1	0.4	3.8	7.6	5.0	1.3	2.0	9.7
	Liscia	104.0	46.8	45.5	104.0	49.4	23.8	53.1	40.3	42.3	54.4	36.2	49.5
	Flumendosa	645.1	273.0	312.7	354.8	337.6	100.9	345.7	501.8	350.9	144.8	113.7	208.4
	Tirso	748.2	141.3	141.3	133.9	122.1	31.3	141.3	97.1	80.7	83.3	39.9	201.7
	Mannu di Pallaia	72.1	-	40.0	48.8	51.4	36.2	45.5	38.2	26.4	21.3	13.0	30.2
	Curia	34.9	-	26.7	12.9	6.2	4.5	14.3	9.3	9.1	5.9	5.6	74.5
	Ierno	95.8	-	49.5	46.0	39.9	14.4	41.7	48.8	18.8	25.1	11.5	46.5
	Possada	25.0	25.0	29.0	19.5	24.1	19.3	21.3	25.0	24.3	24.3	21.1	24.9
	Cedrino	20.0	6.0	9.4	10.0	10.0	12.4	20.0	15.0	16.0	15.0	10.1	15.2

Considerando solo i dati dei serbatoi completamente osservati nel periodo 1992-2006 sono stati elaborati i totali di invaso per ciascuna area idrografica e per il complesso dei bacini considerati. I valori sono stati poi adimensionalizzati rispetto al valore della capacità complessiva dei serbatoi, ricostruendo così la serie storica dei valori dei coefficienti di riempimento al 1° aprile di ciascun anno. Tale andamento è stato riportato nel grafico di Figura 6.

Figura 10 - Coefficienti di riempimento nei principali serbatoi ad uso multiplo dell'Italia meridionale dal 1° aprile di ogni anno



Dall'esame del grafico risulta evidente che il sistema è, nel suo complesso, a regolazione pluriennale. Svolge, cioè, l'importante funzione di trasferire nel tempo, per le successive utilizzazioni, le risorser idriche che defluiscono annualmente nei corsi d'acqua.

L'entità di tale trasferimento è significativa. Il tempo che intercorre tra un massimo riempimento e lo svuotamento successivo è di circa 4 anni. Mentre il tempo che intercorre tra due riempimenti successivi è di circa 6 anni.

Da ciò emerge un primo elemento di criticità nella gestione delle risorse: le decisioni operative sui volumi da erogare dai serbatoi (e quindi, per differenza, sui volumi da conservare a riserva) producono impatti non solo sull'anno in corso ma anche sugli anni futuri.

Il secondo elemento di criticità è che l'erogazione nell'ultimo anno del periodo di regolazione può essere non più garantita anche a seguito di sovraerogazioni annuali percentualmente modeste ma ripetute per 4-5 anni successivi.

Infatti, in tali condizioni ed in assenza di robusti strumenti di supporto alle decisioni in fase di definizione delle regole operative, la stessa erogazione potabile risulta non garantita.

Dal grafico precedente risulta che gli invasi considerati, complessivamente, nell'aprile 2002 contenevano risorse idriche per appena il 15% della capacità complessiva dei serbatoi. Con tali ridottissime scorte si sono dovuti affrontare i mesi successivi, di massimo prelievo e di afflussi nulli ai serbatoi, dovendo assicurare gli usi potabili, quindi quelli agricoli e quelli industriali, fino ai successivi apporti meteorici autunno - invernali con le

situazioni emergenziali universalmente note.

Un ulteriore elemento che merita attenzione è il seguente: se il periodo di regolazione è così esteso significa che il coefficiente di utilizzazione (rapporto tra le risorse prelevate e le risorse idriche naturali dei bacini idrografici) è particolarmente elevato. Il sistema è, pertanto, particolarmente sensibile alle fluttuazioni climatiche che possono modificare in modo sensibile le possibilità di erogazione.

Quanto sopra illustrato dimostra la grande vulnerabilità dei principali sistemi idrici del mezzogiorno d'Italia.

2.4 Pianificazione delle risorse nelle situazioni di crisi idriche

E' ora necessario sottolineare che a fronte di un'apparente condizione prossima all'equilibrio tra idroesigenze, pari a circa 54,3 Mld di mc all'anno e risorse utilizzabili, pari a 53 Mld di mc all'anno, considerando i valori medi, si continuano a registrare crisi idriche in varie aree del paese sempre più frequenti e prolungate.

Proprio l'esame dell'insieme dei dati illustrati in precedenza fa comprendere perché questo possa accadere.

L'elevato numero di soggetti che a vario titolo operano nel governo della risorsa e nella gestione dei sistemi idrici, l'assenza di una chiara e ben definita catena decisionale e di sistemi di supporto alle decisioni adeguati sono tutti fattori che comportano elevati livelli di rischio sia per gli aspetti igienico sanitari legati al servizio idrico e sia per quelli economico produttivi dei comparti agricolo ed industriale.

Soprattutto nei paesi a clima mediterraneo le situazioni "medie", sia in termini temporali che spaziali, sono di fatto di nessun significato per valutare le prestazioni dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Le politiche di gestione delle risorse idriche dovrebbero tener conto della variabilità climatica osservata e potenziare la capacità di identificare i trend, gestire i rischi e adattare il sistema agli eventi climatici estremi quali le siccità e gli eventi alluvionali.

Nel fronteggiare i fenomeni di crisi idrica è essenziale la sostituzione di un approccio prevalentemente reattivo al problema della mitigazione dei danni e della salvaguardia delle esigenze primarie della popolazione, con un approccio di tipo preventivo che sia fondato sulla valutazione del rischio di accadimento della carenza idrica e sulla predisposizione di criteri per la gestione dei sistemi idrici che siano calibrati con il valore del rischio atteso e siano funzionali alla salvaguardia del soddisfacimento della domanda secondo criteri di priorità condivisi.

Le crisi idrica, per siccità o per improvvise carenze infrastrutturali, devono essere inserite nella pianificazione generale come uno specifico scenario.

Anticipare le decisioni e prevenire è più efficace e meno costoso che reagire in condizioni di emergenza agli eventi che si manifestano. Il piano deve essere basato sui seguenti punti fondamentali:

- a) attivazione di un sistema di indicatori che permettano di rendere manifesta la situazione critica, facendo scattare diversi livelli di preallarme, con sufficiente anticipo per consentire di attuare le misure di mitigazione previste dal piano stesso;
- b) piena conoscenza del sistema delle risorse e delle potenzialità dei singoli elementi per valutare la possibilità di forzare i prelievi in condizioni di emergenza;
- c) piena conoscenza del sistema delle idroesigenze e della loro vulnerabilità di fronte alla siccità, ordinando i singoli componenti secondo diversi gradi di priorità;
- d) definizione di un insieme di misure alternative per ridurre gli impatti della siccità, strutturali e non strutturali, e loro attivazione in funzione dello stato degli indicatori;
- e) adeguamento della struttura amministrativa per il monitoraggio dello stato di crisi e per il coordinamento dei diversi soggetti interessati;
- f) definizione di puntuali protocolli per l'informazione dell'opinione pubblica sullo stato di crisi e sulle modalità di intervento in tempo reale.

In linea generale è necessario dotarsi di adeguati sistemi di supporto alle decisioni che assicurino la necessaria flessibilità di risposta sia, come descritto, agli eventi estremi improvvisi che alle modifiche di lungo termine degli assetti fisici, economici e sociali. Tali sistemi possono consentire di simulare in anticipo i diversi scenari sia dal lato delle risorse (modificazioni climatiche o gravi fallanze di importanti infrastrutture) e sia dal lato della domanda (rapida fluttuazione della domanda dei settori produttivi, agricoltura ed industria, a causa di diversi assetti economici e di mercato) e valutare gli impatti delle diverse azioni che si pensa di attivare se lo scenario ipotizzato si presentasse oggi, facilitando la definizione dei processi ottimali di gestione delle crisi idriche.

Modellare la sostenibilità nella programmazione degli usi dell'acqua richiede di specificare le relazioni tra detti usi e le relative conseguenze di breve, medio e lungo termine e di combinare l'attuale e la futura disponibilità ed idroesigenza in un sistema coerente, tenendo conto degli "scambi" di costi e di benefici tra diversi orizzonti temporali e tra i diversi settori di utilizzazione.

E' necessario incrementare la conoscenza dei sistemi idrici soprattutto in termini di classificazione degli stessi sulla base di specifici criteri di *performance*.

Sono molto pochi i sistemi per i quali sono state stimate le prestazioni che sono in grado di fornire, in relazione agli scenari multipli ipotizzabili, sulla base di oggettivi e robusti indicatori, quali ad esempio l'*affidabilità* (quanto spesso il sistema genera deficit), la *resilienza* (quanto velocemente il sistema recupera dallo stato di crisi), la *vulnerabilità* (quanto gravi sono le conseguenze dei deficit).

In assenza di un adeguato livello di conoscenza e degli adeguati strumenti operativi di governo della domanda e dell'offerta della risorsa idrica, risulta significativa la probabilità che si ripetano con sempre maggior frequenza ed intensità le crisi idriche recentemente registrate, con conseguenze non facilmente prevedibili.

In tale ambito riveste un ruolo strategico il soggetto regolatore che deve vigilare non solo sugli aspetti economici dei servizi idrici ma anche sugli aspetti ambientali e sulla garanzia che vengano assicurati adeguati livelli di sicurezza in termini di igiene e salute pubblica.

3

*Stato di attuazione della
legge 36/1994*

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 36/1994

3.1 Il quadro normativo nazionale

Ai fini della presente Relazione al Parlamento, il quadro normativo nazionale al quale fare riferimento nel considerare lo stato di attuazione della legge 36/94, deve essere sintetizzato come segue:

- legge 5 gennaio 1994, n.36 – Disposizioni in materia di risorse idriche, al momento di redazione della presente abrogata e sostituita col decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche;
- decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1° agosto 1996 – Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n.178, articolo 7 – Competenze del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio nel settore dei servizi idrici;
- legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 – Modifiche del Titolo V, parte seconda della Costituzione;
- decreto del Ministro dell’Ambiente 22 novembre 2001 (modificato con il decreto 16 aprile 2003) – Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del sii, al momento di redazione della presente abrogato e sostituito col decreto del Ministro dell’ambiente del 2 maggio 2006;
- articolo 113 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267, novato con la legge 24 novembre 2003, n. 236 – Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- circolare del Ministro dell’ambiente del 6 dicembre 2004 - Affidamento del sii a società a capitale misto pubblico/privato;
- circolare del Ministro dell’ambiente del 6 dicembre 2004 - Affidamento in house del sii.

3.2 Il quadro normativo regionale

Di seguito è riportato il riepilogo delle leggi regionali di recepimento della legge 36/94.

Riepilogo delle Leggi Regionali di recepimento della legge 36/94 e disposizioni integrative e collegate

REGIONE	NORMATIVE	OGGETTO	NOTE	DISPOSIZIONI NON EMANATE
Abruzzo	Legge regionale 16.09.87, n. 66	Destinazione opere Casmez		Norme trasferimento personale.
	Delibera Giunta regionale 15.12.94, n. 6617	Piano regolatore generale acquedotti		Non adottata convenzione tipo.
	Legge regionale 7.06.96, n. 36	Riordino e risanamento consorzi bonifica		

	Legge regionale 13.01.97, n. 2	Disposizioni applicative Legge 36/94		
	Legge regionale 26.07.97, n. 70	Modifica Legge regionale n.2/97		
	Legge regionale 21.04.98, n. 24	Integrazione art. 5 Legge regionale n. 2/97		
	Legge regionale 3.03.99, n. 15	Disposizioni per costituzione AATO		
	Proposta di legge 29.10.00	Norme sostitutive e integrative della Legge regionale n° 2/97 e riduzione numero ATO,	Revocata	
	Proposta di Legge 387/2002 - Finanziaria 2003	Affidamenti in house ATO Pesca re e acquedotto Ruzzo	Revocata	
	Legge regionale 5.08.04, n. 23	Norme su servizi pubblici locali a rilevanza economica	Ricorso del Governo avanti la Corte Costituzionale	
Basilicata	Legge regionale n° 3 del 17.01.94	Piano risanamento acque - Tutela uso e risanamento risorse idriche		Norme per trasferimento personale. Non adottata convenzione tipo
	Legge regionale n°63 23.12.96	Istituzione SII - Delimitazione ATO unico -forme di cooperazione Enti Locali		
	Accordi di programma Basilicata Puglia Ministero dei Lavori Pubblici 5.08.99	Trasferimenti interregionali di acqua		
	Ordinanza Ministro Interno	Nomina commissario emergenza idrica		
Calabria	Legge regionale n°10 del 3.10.97	Norme in materia di risorse idriche e tutela acque	Impugnata avanti Corte Costituzionale. Impugnativa respinta con ordinanza 412/02	Manca conferimento personalità giuridica AATO
	Informativa 20.10.97, n. 13694	Costituzione Enti d'ambito		Norme trasferimento personale

	Delibera Giunta regionale n° 4388 del 7.09.98	Convenzione tipo		
	Delibera Giunta Regionale n° 5593 del 27.10.98	Criteri per ricognizione, programma interventi, piano finanziario		
	Intesa istituzionale di programma 27.10.99			
	Decreto del Presidente della Repubblica 10.10.02, n.153 e s	Nomine segretarie tecnico-operative AATO		
	12.12.02	Accordo programma quadro	(proposta)	
	Decreto del Presidente della Repubblica 17.12.02, n.1159	Accordo programma Regione Ministero Ambiente		
Campania	Legge regionale 21.05.97, n. 14	Direttive attuazione SII		Manca no norme trasferimento personale
	Lettera Giunta 7/7/2000	Diffida assunzione personale in eccesso alle aziende di gestione		
	Schema direttiva senza data	Disposizioni per la salvaguardia	Senza esito	
	Disegni di Legge Norme trasferimento personale	Non approvato		
	Circolare 25.06.03, n.772	Richiamo normative europee concorrenza		
Emilia Romagna	Legge regionale 6.09.99, n. 25	Delimitazione ATO istituzione AATO		
	Legge regionale 28.01.03, n. 1	Modifiche alla Legge regionale 25/99		
	Legge regionale 14.04.04, n.7			
Friuli Venezia Giulia	Delibera Giunta Regionale. 9.04.98, n. 1045	Delimitazione ATO		Manca no norme trasferimento personale e convenzione tipo
	Legge regionale 26.06.2005, n.13	Organizzazione del sù e individuazione ATO		

Lazio	Legge regionale 22.01.96, n. 6	Individuazione ambiti, organizzazione SII		Manca conferimento personalità giuridica AATO
	Delibera Giunta regionale 2.08.96, n. 6729	Metodologia per la salvaguardia		
	Delibera Giunta regionale 5.11.96, n. 8859	Directive per procedure sostitutive		
	Delibera Giunta regionale 31.07.97, n. 5108	Indirizzi per la ricognizione		
	Documento 31.07.97	Approvazione linee guida formazione Piano d'ambito		
	Legge regionale 22.5.97, n. 11	Art. 33, modif. Legge regionale 6/96		
	Delibera Giunta regionale 4.11.97, n. 6924	Approvazione Convenzione tipo		
	Legge regionale 23.12.97, n. 46	Art. 6, modif. Legge regionale 6/96		
	Legge regionale 18.3.98, n. 14	Art. 46 modif. Legge regionale 6/96		
	d.d. Legge . 9.07.98, n. 26	Trasferimento del personale	Revocato	
	Legge regionale 13.07.98, n. 28	Addizionale canoni concessione acqua		
	Legge regionale 4.11.99, n. 31	Modifica delimitazione A.T.O. 2 e 5		
	Proposta di legge feb. '01	Norme modificative e integrative della Legge regionale 6/96	Revocato	
Liguria	Legge regionale 16.08.95, n. 43	Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento		Non adottata convenzione tipo
	Delibera Giunta regionale 8.07.97, n. 43	Delimitazione ATO		
	Legge regionale 15.05.98, n. 17	Trasferimento del personale		

	Delibera Giunta regionale 11.06.98, n. 1736	Approvazione schemi attuazione del SII		
	25.03.2000 Accordo di programma quadro Regione - Ministero Ambiente			
Lombardia	Legge regionale 20.10.1998, n. 21	Organizzazione SII, individuazione ATO	Abrogata con Legge regionale 26/03	Manca conferimento personalità giuridica AATO
	Legge regionale 12.12.2003, n. 26	Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale		
	Decreto regionale del 19.5.2006, n°5549/DG185	Indicazioni per il coordinamento nei singoli ATO		
Marche	Legge regionale 22.06.98, n. 18	Disciplina risorse idriche		
	Legge regionale 23.02.00, n. 15	Modifiche alla Legge regionale 18/98		
	Delibera Giunta regionale 25.09.01, n. 2239	Linee guida Piani d'ambito		
Molise	Legge regionale 3.02.99, n. 5	Norme di attuazione della Legge 36/94. Disposizioni in materia di risorse idriche		Manca no norme trasferimento personale
	Delibera Giunta regionale 13.03.00, n. 382	Adozione Convenzione tipo, approvazione criteri Piano d'ambito		
Piemonte	Delibera Giunta regionale 30.9.96, n. 38-12445	Depurazione acque reflue consortili		
	Legge regionale 20.01.97, n. 13	Delimitazione ATO, - costituzione AATO		
	Delibera Giunta regionale 21.04.97, n. 36-18438	Criteri indirizzi per convenzione costituzione Autorità d'ambito		
	Delibera 20.09.97	Adozione convenzione tipo e disciplinare		
	Delibera Giunta regionale 24.11.97, n. 31-23227	Criteri per la salvaguardia e convenzione tipo		

	Delibera Giunta regionale 5.06.03, n. 32-9528	Atto di indirizzo sul regime della proprietà delle infrastrutture del SII		
Puglia	Delibera Giunta regionale 11.10.94, n. 6730	Delimitazione ATO costituzione AATO		
	Accordo di programma Basilicata Puglia Ministero 5.8.99			
	Legge regionale 6.09.99, n. 28	Delimitazione ATO unico. Costituzione AATO		
	Delibera Giunta inizio 2001	Modifica ATO (da uno a tre)	Non approvata	
	Legge regionale 21.05.2002, n. 7	Modifica Legge regionale 28/99		
	30.09.2002- Convenzione	Affidamento SII a Acquedotto pugliese SpA		
Sardegna	Legge regionale 17.10.97, 29	Istituzione SII, individuazione e organizzazione AATO		
	Disegno di Legge Proposta di legge 4 ATO	Abrogazione Legge regionale 29/97. Nuove Norme SII	Non approvata	
	Legge regionale 12.07.2005, n. 10 n. 11	Norme sul trasferimento del personale		
	Legge regionale 12.07.2005, n. 11	Integrazione e modifiche alla Legge regionale 29/97		
Sicilia	Legge regionale 25.05.95, n. 45	Disposizioni per i Commissari straordinari		
	Legge regionale 27.04.99, n. 10, (art. 69)	Recepimento Legge 36/94		Non emanate norme per trasferimento personale.
	Decreto Presidente della Regione 16.05.00, n. 114	Delimitazione 7 ATO		Non adottata convenzione tipo
	Decreto del Presidente della Repubblica 7.08.01	Modalità costituzione AATO		
	Determinazione 1.3.03 da 7 a 9 ATO	Modifica delimitazione ATO		
Toscana	Legge regionale 21.07.95, n. 81	Attuazione Legge 36/94		

	Delibera Giunta regionale 1.07.96, n. 818	Direttive per la ricognizione		
	Legge regionale 4.04.97, n. 26	Organizzazione del servizio idrico integrato		
	Delibera Giunta regionale 27.09.99, n. 12	Approvazione nuovo schema di convenzione tipo		
	Delibera Consiglio regionale 8.02.00, n. 53	Approvazione nuovo schema di convenzione tipo		
	Delibera Consiglio regionale 1.03.00, n. 132	Direttive in materia di impianti di depurazione Mista industriale		
	Legge regionale 8.03.00, n. 21	Modifica Legge regionale 21.07.95, n. 81		
	Disegno di Legge 26.06.03	Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza industriale	Decaduto	
Umbria	Legge regionale 5.12.97, n. 43	Norme attuazione Legge 36/94		Manca no norme per trasferimento personale
	Atto giugno 98	Carta del servizio idrico		
	Delibera Giunta regionale 5.08.98, n. 4724	Convenzione tipo		
	Disegno di Legge novembre 2000	Trasferimento personale	Revocato	
Valle d'Aosta	Legge regionale 8.09.99, n. 27	Organizzazione SII		
	Legge regionale 20.01.2005, n. 1	Contiene anche modifiche alla Legge regionale 27/99		
Veneto	Legge regionale 27.03.98, n. 5	Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione SII, individuazione ATO		
	Delibera Giunta regionale 12.02.99, n. 388	Approvazione convenzione tipo		
	Legge regionale 9.08.99, n. 34	Trasferimento del personale		
	Legge regionale 18.05.00, n.95	Sviluppo zone montane		

Dal suddetto riepilogo emergono alcune rilevanti considerazioni.

Anzitutto va osservato che tutte le regioni e le province autonome hanno recepito da tempo la legge 36/94, ad esclusione del Trentino Alto Adige, dove essa non trova applicazione in considerazione del locale Statuto speciale e come deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 412 del 24 novembre 1994.

C'è poi da osservare che alcune regioni (Calabria, Lazio e Lombardia) non hanno conferito agli Enti d'ambito personalità giuridica, il che ha costituito grave impedimento nelle attività di essi, in quanto si rendeva necessaria l'assunzione, per ciascun provvedimento deciso dalla conferenza dei sindaci, di apposita delibera da parte di tutti i Consigli dei comuni compresi nell'ambito; e poiché ciò, per esperienza, sappiamo che non avviene, si creavano situazioni di difficoltà e di inadempimento di fatto difficili da rimuovere e che in qualche caso sono perdurati negli anni; così è accaduto, ad esempio, nell'ATO di Latina, dove alcuni comuni, a distanza di tre anni dall'affidamento al gestore unico, si rifiutano ancora di approvare il trasferimento del servizio dallo svolgimento in economia al nuovo gestore.

Queste difficoltà sono state superate con l'art.148 del T.U. 152/06 il quale, col comma 1, ha conferito all'Autorità d'ambito personalità giuridica di diritto pubblico, sia che essa sia costituita mediante forma consortile che convenzione.

Oltre quanto sopra, le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, e Sicilia, inadempendo all'art.11 della legge 36/94, non hanno adottato la Convenzione tipo ed il relativo Disciplinare, così creando sconcerto nell'attività degli Enti d'ambito.

Infine, le norme per il trasferimento del personale (comma 3 dell'art.12 della LEGGE 36/94) non sono state adottate dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia ; anche questa lacuna certamente non agevola l'attuazione della riforma.

3.3 Lo stato di attuazione del S.I.I. nei singoli ATO

Al fine di provvedere al rilevamento dello stato di attuazione della riforma nei 91 ATO delimitati nelle 19 regioni tenute all'osservanza della LEGGE 36/94, è stata inviata a ciascuna delle 87 AATO costituite una scheda contenente le informazioni essenziali a questo riguardo. Nelle pagine seguenti si riportano le suddette schede.

A queste segue il riepilogo "organizzazione dei servizi idrici" ed il riepilogo "gestione dei servizi idrici".

Il rilevamento ha una duplice finalità.

Anzitutto conoscere in quali ATO il locale Ente d'ambito si è attivato per l'attuazione della riforma, avviando il superamento della frammentazione e l'inizio di un processo finalizzato a pervenire ad una gestione efficiente, efficace ed economica.

Stante poi il disposto del comma 15 bis del novato articolo 113, il quale letteralmente recita "... le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante", la verifica dello stato di attuazione in ciascun ATO consente anche la valutazione della corrispondenza dei singoli affidamenti intervenuti alle disposizioni nazionali e comunitarie intese alla difesa della concorrenza.

Il procedimento di verifica qui all'esame ha dato modo inoltre di individuare determinate situazioni di ritardo nella indizione della gara per la concessione del servizio a privati o per l'affidamento diretto a società miste, laddove l'Ente d'ambito - spesso utilizzando capi-

tali reperiti sul Fondo della progettualità gestito dalla Cassa DD.PP. – abbia già proceduto alla redazione del c.d. Piano d’ambito. In tali situazioni, infatti, la mancata indizione della gara potrebbe essere ingiustificata.

Un ultimo aspetto: nel 2005, specialmente in Sicilia, sono state indette numerose gare per l’attuazione della legge 36/94, ma tutte, benché spesso reiterate anche più volte, sono andate deserte. È necessario quindi focalizzare le ragioni di tale inatteso fenomeno e porvi riparo.

3.4 Gli affidamenti del S.I.I. deliberati

Dalle schede ricevute si rileva che:

- dei 91 ATO delimitati dalle regioni, 87 sono stati costituiti; i 4 non costituiti fanno parte 3 del Friuli Venezia Giulia ed 1 della Lombardia;
- 47 degli ambiti costituiti hanno assunto la forma consortile, mentre i residui 40 sono regolati da convenzione. È di rilievo osservare che non tutti i consorzi d’ambito sono dotati di personalità giuridica, in quanto la competente regione non l’ha deliberata, mentre in due regioni (Basilicata e Veneto) gli enti d’ambito costituiti mediante convenzione sono dotati di personalità giuridica;
- in qualche modo in contraddizione col principio del gestore unico d’ambito in cinque regioni è consentita la gestione anche per sub ambiti. Tali regioni sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria;
- in 80 ATO è stato approvato il Piano d’ambito, spesso però senza dar seguito alle procedure di affidamento del servizio (delle 7 AATO che non hanno approvato il Piano d’ambito, 4 sono quelle non ancora costituite);
- in 39 ATO operano fornitori di acqua all’ingrosso, con il compito di fornire la risorsa idrica ai gestori;
- in violazione dell’art.824 del cc in ben 29 ATO è stato effettuato lo scorporo delle infrastrutture, vale a dire la costituzione di società capitalizzate mediante il conferimento in natura delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. Queste società patrimoniali sono sempre a totale capitale pubblico e col divieto statutario di cessione di quote a privati. Tuttavia, essendo esse, come per legge, soggetti giuridici di diritto privato, hanno facoltà di disporre a piacimento del loro capitale e purtroppo, almeno in un caso, la società patrimoniale, per motivi di bilancio, ha venduto ad un privato l’acquedotto;
- l’affidamento del servizio quale superamento del sistema in economia è avvenuto in numero 43 ATO.

Di questi:

concessione a privati: 4

comma 5 art.35 LEGGE 448/01: 9

in house: 14

salvaguardia fino al 2012: 1

ope legis: 1

società mista: 5

affidamento diretto: 8

trattativa privata: 1

- le gestioni in economia, secondo i dati comunicati dalle AATO sarebbero 1.480, dato peraltro poco affidabile in considerazione del fatto che molti dei gestori affidatari diretti non hanno in realtà assunto la gestione in tutti i comuni del rispettivo ATO;

Entrando nel dettaglio valgono le considerazioni che seguono, alle quali si premette che – in base alla legge - gli affidamenti del sii sono riconducibili a tre tipologie:

- a. la concessione a privati;
- b. l'affidamento diretto a società mista;
- c. l'affidamento in house.

Gli affidamenti di cui alle lettere a. e b. debbono essere preceduti da gara europea, nel primo caso in applicazione dell'art.20 LEGGE 36/94 e del conseguente decreto del Ministro dell'Ambiente 22 novembre 2001 e nel secondo caso in applicazione dei pareri del Consiglio di Stato – Sez. I – del 2 dicembre 1992, n.2685/92, del Ministero dell'Interno del 10 maggio 1994, n.15900/517/1 e dell'8 settembre 1995, n.15900/1003/1815/23, parere della Direzione Generale Mercato Interno della CCE del 23 gennaio 2001, della giurisprudenza amministrativa (vedi sentenza TAR Toscana 14 dicembre 1994, n.414) e, da ultimo, circolare del Ministro dell'Ambiente del 6 dicembre 2004. l'affidamento *in house* è regolato dalla circolare del ministro dell'Ambiente del 6 dicembre 2004, nella quale – attenendosi alle normative ed alla giurisprudenza europea – tale affidamento si dichiara ammissibile solo in favore di società a capitale interamente pubblico a condizione che i titolari del capitale sociale esercitino su di essa un controllo analogo a quella o esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Questa forma di affidamento è definita “residuale”, in quanto deve essere motivata con l'obiettivo impossibilità di realizzare gli affidamenti contemplati alle lettere a. e b.

3.5 Gli affidamenti del S.I.I. deliberati con preventiva gara

3.5.1 Concessioni a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione

Le concessioni del servizio idrico integrato affidate a norma del comma 1 dell'art.20 della LEGGE 36/94 si sono risolte in 4 casi: uno nel Lazio e 3 in Sicilia.

3.5.2 Affidamenti a società a capitale misto pubblico privato previa selezione del socio privato mediante gara

I cinque casi realizzati si individuano negli ATO Valle del Chiampo, Alto Vadano (Arezzo), Terni, Latina e Catania.

3.6 Gli affidamenti del S.I.I. deliberati senza preventiva gara

3.6.1 Tipologie che si presentano

Gli affidamenti deliberati senza gara sono stati ricondotti dalle rispettive AATO alle seguenti tipologie:

- comma 5 art.35 LEGGE 448/01 (9 affidamenti);
- in house (14 affidamenti);
- affidamenti diretto (8 affidamenti);
- trattativa privata (1 affidamento);
- Salvaguardia fino al 2012 (1 affidamento);
- Si aggiungono alle suddette tipologie l'affidamento dell'ATO di Roma a favore dell'ACEA in forza dell'art.15 bis del novato art.113 del T.U. 267/2000

3.6.2 Affidamenti in house

L'affidamento in house è stato applicato, come sopra detto, in 14 casi.

Si deve però osservare al riguardo che gli statuti delle società affidatarie demandano alle rispettive assemblee e consigli di amministrazione ogni potere decisionale per cui non sembra esistere da parte degli enti locali proprietari quel "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi", presupposto per l'applicazione della lettera c) del comma 5 del novato art.113, per completezza, inoltre, non si può fare a meno di rilevare che gli enti d'ambito non hanno motivato il ricorso all'affidamento in house, oltretutto assentito per decenni, richiesto dalle norme e dalla giurisprudenza europea nonché dalla circolare del Ministro dell'Ambiente del 6 dicembre 2004.

3.6.3 L'intervento dell'Autorità

Il Comitato di vigilanza, ora Autorità, avrà il compito di verificare a quali di questi affidamenti senza gara trova applicazione il comma 15 bis del citato art.113 il quale stabilisce che *"le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante"*.

Va evidenziato che in tutti gli ATO dove la norma di decadenza qui sopra riportata troverà applicazione dovranno essere tempestivamente avviate idonee procedure per la sostituzione del Gestore.

3.7 Le procedure di affidamento andate deserte: motivi e rimedi

Nel paragrafo 3.4 del presente capitolo sono riportati il quadro degli affidamenti deliberati, a seguito di gara o in via diretta, come pure i casi di indizione di gare andate deserte.

Questi ultimi casi si sono verificati tutti in Sicilia ed in Calabria.

La ragione del disinteresse delle aziende di settore va individuato nel fatto che tutti i Piani d'ambito approvati dalle competenti AATO regionali erano stati formulati sulla base di un medesimo concetto: l'attuazione del sii e quindi la connessa realizzazione del Programma degli interventi richiedono l'applicazione della finanza di progetto.

Questa procedura – che si applica ad iniziative per la costruzione di opere destinate alla prestazione di servizi a pagamento - come è noto prevede il finanziamento bancario per una quota variante tra il 70 e 80% dei costi; il residuo 20-30% rimane a carico del Gestore.

Ma poiché la tariffa che il Gestore è autorizzato ad applicare nei confronti dell'utenza deve essere formulata con riferimento all'art.13 della LEGGE 36/94 (tariffa = costi di gestione + costi di investimento) il piano finanziario degli ATO di che trattasi non prevedeva e non poteva prevedere in favore del Gestore il recupero degli importi corrispondenti all'equity.

Pertanto delle due l'una: o il Gestore, al termine del periodo di affidamento, così come ipotizzato nel piano finanziario a base delle gare, si troverebbe titolare di una società con un capitale risultante dalla sommatoria di quello iniziale progressivamente incrementato con le rate dell'equity; ovvero il Gestore, per ammortizzare l'equity, avrebbe dovuto lucrare nel corso della gestione un utile complessivo, oltre che dei normali utili aziendali, anche dell'equity .

L'errore contenuto in questi Piani d'ambito è stato da tempo rilevato ed è stato pubbli-

camente riconosciuto anche dalla società la quale, nell'interesse delle AATO meridionali, ha provveduto alla redazione di piani d'ambito. Si prospetta pertanto la rettifica dei Piani d'ambito medesimi con l'eliminazione dell'equity e di ogni richiamo al Project Financing.

Poiché, tuttavia, per effettuare di tali rettifiche sono necessari tempi e costi non irrilevanti, gli Enti d'ambito più accorti stanno ripetendo le gare modificandone il Disciplinare, nel senso che i concorrenti possono presentare varianti al Piano d'ambito, consistenti anche nella riduzione dei Programmi degli interventi – senz'altro sempre sovradimensionati – e quindi al Piano finanziario, facendo scomparire l'equity e riportando così la tariffa alla sua funzione di compensazione integrale dei costi del Gestore.

3.8 Il piano economico finanziario e il piano tariffario

3.8.1 Introduzione

Nel presente Capitolo sono descritte le scelte assunte dagli Enti di Ambito (in altri Capitoli della presente Relazione definite anche come Autorità di Ambito - AATO) nella redazione del Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario.

L'analisi è stata effettuata con riferimento alle singole regioni italiane, comparando le scelte assunte nei diversi Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in cui il loro territorio si suddivide.

Per alcune regioni sono presentati anche i risultati dell'analisi effettuata dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, in collaborazione con CRESCO e con il supporto di SOGESID, in sede di redazione del "Focus su 40 Piani di Ambito"¹.

Con riferimento ai Piani d'Ambito redatti dalle AATO tali Regioni, ed in particolare al Piano Economico Finanziario, è stata analizzata la durata del Piano, la sua articolazione, ovvero la presenza di un Conto economico, di uno Stato Patrimoniale e dei Flussi di cassa prospettici.

È stata inoltre esaminata la composizione delle voci "Valore della produzione" e "Costi operativi" al fine di individuare la presenza, all'interno della prima, di ulteriori ricavi oltre a quelli generati dall'applicazione della tariffa e, con riferimento alla seconda, il dettaglio delle voci di costo in essa si articola.

Sono stati poi valutati i criteri di ammortamento utilizzati - e le aliquote applicate alle singole categorie di investimento - in uno con la valutazione degli investimenti complessivi previsti, l'incidenza degli stessi sui singoli segmenti del servizio e la quota parte degli stessi attribuita a tariffa.

Con riferimento al Piano Tariffario sono stati indagati l'andamento dei volumi erogati utilizzati ai fini della determinazione della tariffa, la presenza di ulteriori voci in tariffa rispetto ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, l'incidenza delle singole componenti in tariffa, il valore della tariffa media ponderata, della tariffa reale media al primo anno e l'anno in cui questa ultima assume il suo valore massimo.

Una volta analizzati i risultati a livello regionale si è proceduto alla descrizione delle caratteristiche dei Piani pervenuti al Comitato di Vigilanza successivamente alla data del 31 dicembre 2004.

¹ Le Regioni analizzate nel Focus sono la Campania, la Calabria, il Lazio, il Piemonte, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, la Basilica-

3.8.1.1 Una comparazione a livello regionale

REGIONE ABRUZZO

Nella Regione Abruzzo il Piano di Ambito è stato redatto nella totalità degli ATO.

I Piani degli ATO 1 “Aquilano”, ATO 2 “Marsicano”, ATO 3 “Peligno Alto Sangro” e ATO 6 “Chietino” hanno una durata pari a 30 anni, quello dell’ATO 4 “Pescarese” di 25 anni e dell’ATO 5 “Teramano” di 20 anni.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari è necessario evidenziare che gli investimenti previsti oscillano da un minimo nel piano dell’ATO “Peligno Alto Sangro” di € 62.164 ad un massimo nel Piano dell’ATO 4 “Pescarese” di € 392.840.

L’incidenza pro-capite totale varia da € 810,49 - nel Piano dell’ATO 1 “Aquilano” - a € 1.353,14 nel Piano dell’ATO 5 “Teramano”, mentre l’incidenza pro-capite annua da un minimo di € 27,02 nei Piani degli ATO “Peligno Alto Sangro” e “Aquilano”, ad un massimo di € 67,66 in quello “Teramano”.

L’andamento dei volumi assume un andamento crescente per l’intero periodo in tutti i Piani della Regione e, nel primo decennio, l’incremento maggiore si registra nel Piano ATO 6 “Chietino” e risulta pari al 26,7%.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, la voce “canone di concessione” la cui incidenza in tariffa oscilla nel primo anno da un valore di € 0,11 nell’ATO “Marsicano” a € 0,27 negli ATO “Teramano” e “Chietino”, per quanto riguarda il primo anno. Negli anni successivi il valore maggiore si registra nel Piano dell’ATO “Teramano” al quinto anno ed è pari a € 0,33.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla, con riferimento al primo anno, da un minimo di € 0,71 per l’ATO 6 “Chietino” ad un massimo per l’ATO 2 “Marsicano” di € 0,91. Negli anni successivi il valore massimo si rileva nel Piano dell’ATO 4 “Pescarese” per un valore di € 1,11.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore pari a € 0,89 nel Piano dell’ATO 1 “Aquilano” ad un valore di € 1,10 nell’ATO “Teramano”, mentre la tariffa reale media nel primo anno da un minimo di € 0,90 del Piano dell’ATO 4 “Pescarese” ad un massimo di € 1,18 nel Piano dell’ATO 5 “Teramano”. Il valore massimo negli anni successivi si rileva nel Piano dell’ATO 2 “Marsicano” ed è pari a € 1,84 nel quindicesimo anno.

REGIONE BASILICATA

Il Piano dell’ATO unico della Basilicata ha una durata di trenta anni.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari il Piano risulta strutturato secondo quanto previsto dalla normativa.

In particolare, il Piano economico finanziario risulta articolato nei tre documenti di cui esso tradizionalmente si compone, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i Flussi di cassa previsionali.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Nella previsione del “Valore della produzione” sono stati considerati ricavi aggiuntivi oltre a quelli generati dall’applicazione della tariffa.

A loro volta i costi operativi sono indicati con un dettaglio ulteriore rispetto a quello previsto dal D.M. 1 agosto 1996.

Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale e le aliquote di ammortamento sono indicate per ciascuna categoria di investimento.

Gli investimenti previsti risultano pari a € 1,152 Mln, di cui € 790.777 imputati a tariffa.

L’incidenza procapite totale risulta pari a € 1.848,21 mentre quella annua a € 61,61.

L’andamento dei volumi risulta crescente nell’intero periodo di Piano; l’incremento massimo si rileva nel secondo quinquennio ed è pari al 15,70%.

Relativamente alle componenti della tariffa reale media, i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell’Ente di Ambito, le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai Comuni precedentemente alla redazione del Piano di Ambito e il Contributo finalizzato alla capitalizzazione della società di gestione.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media per un valore pari a € 0,94 nel primo anno, € 0,70 nel decimo, € 0,61 nel ventesimo e € 0,59 nel trentesimo.

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa, nel primo anno, per un valore di € 0,02 ed il valore massimo assunto da tali variabili si rileva al quindicesimo anno e risulta pari a € 0,68.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, Costo Ente di Ambito, mutui pregressi, contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d’uso risulta massimo nel quinto anno quando è pari a € 0,07 .

La tariffa media ponderata risulta pari a € 0,95 mentre la tariffa applicabile assume un valore minimo nel primo anno di € 1,02 e massimo nel 10 anno di € 1,35.

La tariffa applicabile risulta pari alla tariffa reale media nell’intero periodo di Piano.

REGIONE CALABRIA

La totalità degli Enti di Ambito della Regione Calabria ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari i Piani, tutti di durata ventennale ad eccezione di Cosenza (30 anni), sono strutturati secondo quanto previsto dalla normativa.

In particolare, il Piano economico finanziario risulta articolato nei tre documenti di cui esso tradizionalmente si compone, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i Flussi di cassa prospettici.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare il Piano Economico Finanziario, ed in particolare il Conto Economico, emerge che lo stesso nella voce “valore della produzione” prevede esclusivamente

i ricavi generati dall'applicazione della tariffa.

I costi operativi sono indicati secondo l'articolazione prevista dal D.M. 1 agosto 1996, ad eccezione del Piano di Crotone e Catanzaro che prevedono un dettaglio ulteriore.

Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale e sono indicate le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di investimento.

Gli investimenti previsti oscillano da un minimo nel piano di Crotone di € 161,024 Mln, di cui 154,725 Mln imputati a tariffa, ad un massimo nel Piano di Cosenza di € 937,822 Mln, di cui 910,824 Mln imputati a tariffa.

L'incidenza procapite totale varia da un minimo nel Piano di Reggio Calabria di € 706,24 ad un massimo nel Piano di Cosenza di 1.289,52. L'incidenza procapite annua oscilla invece da € 35,31 dell'ATO di Reggio Calabria a € 50,83 dell'ATO di Vibo Valentia.

L'andamento dei volumi è in tutti i Piani crescente per l'intero periodo di durata dello stesso con l'unica eccezione costituita dall'ATO di Catanzaro che prevede un andamento costante a partire dal decimo anno.

L'incremento nel primo quinquennio assume un valore minimo nell'ATO di Cosenza (5%) e un valore massimo nell'ATO di Crotone (13,2%).

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito, le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del piano di ambito e il corrispettivo di uso (questa ultima voce non è presente nel Piano di Cosenza).

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo di Reggio Calabria (€ 0,69 nel primo anno, € 0,51 nel decimo anno, € 0,55 nel ventesimo anno) ad un massimo di Crotone (€ 0,91 nel primo anno, € 0,92 nel decimo anno, € 1 nel ventesimo anno).

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel primo anno per un valore minimo di € 1,7 nel Piano di Reggio Calabria e per un valore massimo di € 0,04 nei piani di Cosenza e Catanzaro.

Il valore massimo che nell'intero periodo di piano tali voci assumono è pari a € 0,81 e si rileva al ventesimo anno nel Piano di Vibo Valentia.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, costo Ente di Ambito, mutui pregressi, contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d'uso varia nel primo anno da un minimo di € 0,05 nel Piano di Crotone ad un massimo di € 0,18 nel Piano di Catanzaro.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore di € 0,82 nel Piano di Cosenza ad un valore di € 0,97 nel Piano di Catanzaro, mentre la tariffa applicabile nel primo anno da un minimo di € 0,84 del Piano di Reggio Calabria ad un massimo di 1,02 nel Piano di Catanzaro. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano di Crotone ed è pari a € 1,83 nel ventesimo anno.

Con riferimento al criterio per la determinazione della tariffa applicabile è necessario evidenziare che in tutti i Piani della Calabria essa coincide con la tariffa reale media.

REGIONE CAMPANIA

La totalità degli Enti di Ambito della Regione Campania ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari i Piani, tutti di durata ventennale ad eccezione di quelli degli ATO “Sele” (25 anni) e Calore Irpino (30 anni), sono strutturati secondo quanto previsto dalla normativa.

In particolare, i Piani economico finanziario risultano articolati nei tre documenti di cui essi tradizionalmente si compongono, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i Flussi di cassa prospettici.

Nei Piani Tariffari sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare il Piano Economico Finanziario, ed in particolare il Conto Economico, emerge che esclusivamente il Piano di Napoli Volturno prevede nella voce “valore della produzione” altri ricavi oltre a quelli generati dall’applicazione della tariffa.

I costi operativi sono indicati secondo l’articolazione prevista dal D.M. 1 agosto 1996, ad eccezione del Piano dell’ATO “Sele” che prevede un dettaglio ulteriore. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale e sono indicate le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di investimento.

Gli investimenti previsti oscillano da un minimo nell’ATO 4 “Sele” di € 687.831, di cui € 610.831 imputati a tariffa, ad un massimo nell’ATO 3 “Sarnese Vesuviano” di € 1.895,432 Mln, di cui € 1.395,644 Mln imputati a tariffa. L’incidenza procapite totale varia da un minimo nel Piano di Napoli di € 682,68 ad un massimo nel Piano del Sarnese Vesuviano di € 1.301. L’incidenza procapite annua oscilla invece da € 34,13 dell’ATO 2 “Napoli” a 65,05 dell’ATO 3 “Sarnese Vesuviano”.

L’andamento dei volumi è crescente per l’intero periodo di Piano nell’ATO “Sarnese Vesuviano”, mentre risulta costante nell’ATO 1 “Calore Irpino e Sele” rispettivamente dal decimo e dal quinto anno. Nell’ATO “Napoli Volturno” tra il quindicesimo e il ventesimo anno si rileva una riduzione dei volumi pari allo 0,6%. Con riferimento al primo quinquennio l’incremento massimo si registra nel Piano Sarnese Vesuviano (38%) e minimo nel Calore Irpino (10%)

Relativamente alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell’Ente di Ambito, le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del piano di ambito e il corrispettivo di uso. Questa ultima voce non è presente nel Piano del Sarnese Vesuviano, il quale, tuttavia, inserisce in tariffa il contributo finalizzato alla capitalizzazione della società di gestione.

I costi operativi contribuiscono nel primo anno alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo dell’ATO “Sarnese Vesuviano” di €0,65 ad un massimo dell’ATO “Calore Irpino” di € 1,01. Negli anni successivi il valore minimo è assunto al ventesimo anno dal Piano Sarnese Vesuviano ed è pari a € 0,41.

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel primo anno per un valore minimo di € 0,04 nel Piano Sele e Calore Irpino e per un valore massimo di € 0,08 nel Piano Sarnese Vesuviano. Il valore massimo che nell’intero periodo di piano tali voci assumono è pari a € 0,81 e si rileva al venticinquesimo anno nel Piano Calore Irpino.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, costo Ente di Ambito, mutui pregressi, contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d’uso varia nel primo anno da un minimo di € 0,07 nel Piano di Napoli Volturno ad

un massimo di € 0,13 nel Piano di Calore Irpino.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore di € 0,84 nel Piano del Sarnese Vesuviano ad un valore di € 1,18 nel Piano del Calore Irpino, mentre la tariffa applicabile nel primo anno da un minimo di € 0,82 del Piano del Sarnese Vesuviano ad un massimo di 1,18 nel Piano Calore Irpino. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano del Calore Irpino ed è pari a € 1,53 nel ventesimo anno.

Con riferimento al criterio per la determinazione della tariffa applicabile è necessario evidenziare che in tutti i Piani della Campania essa coincide con la tariffa reale media.

REGIONE LAZIO

La totalità degli Enti di ambito della Regione Lazio ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito ad eccezione dell'ATO "Lazio Centrale Rieti".

Con riferimento agli aspetti economico-finanziari e tariffari, gli investimenti previsti oscillano da un minimo nel Piano di dell' ATO 4 "Lazio Meridionale Latina" di € 318.817 ad un massimo nel Piano dell'ATO 2 "Lazio Centrale Roma" di € 2.066.000. L'incidenza procapite totale e annua variano rispettivamente da un minimo di € 558,92 e 18,63 nel Piano dell'ATO 2 "Lazio Centrale Roma" ad un massimo di € 1.509 e 50,30 nel Piano dell'ATO 1 "Lazio Nord Viterbo".

L'andamento dei volumi risulta costante nell'ATO 2 "Lazio Centrale Roma" pari a 455 Mln di mc e crescente nei restanti tre. L'incremento di maggiore entità si registra per l'ATO 5 "Lazio Meridionale Frosinone" al quinto anno ed è pari al 17,1%.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il canone di concessione.

L'incidenza del canone di concessione in tariffa, per il primo anno, oscilla da un minimo di € 0,06 per l'ATO 2 "Lazio Centrale Roma" ad un massimo di € 0,22 per l'ATO 1 "Lazio Nord Viterbo". Negli anni successivi il valore massimo è assunto dall'ATO 1 "Lazio Nord Viterbo" al quinto anno ed è pari a € 0,20.

I costi operativi contribuiscono nel primo anno alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla, al primo anno, da un minimo di € 0,54 nell'ATO 2 "Lazio Centrale Roma" ad un massimo di € 0,73 nell' ATO 1 "Lazio Nord Viterbo". Negli anni successivi l'incidenza maggiore si registra ancora nell'ATO di "Viterbo" al venticinquesimo anno ed è pari a € 0,77.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore pari a € 0,71 nell'ATO 4 "Lazio meridionale Latina" ad un valore di 1,13 nell'ATO "Lazio Meridionale Frosinone" mentre la tariffa reale media nel primo anno da un minimo di € 0,82 nell' ATO 2 "Lazio Centrale Roma" ad un massimo di € 1,02 nel Piano dell'ATO 1 "Lazio Nord Viterbo". Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano dell'ATO 1 "Lazio Nord Viterbo" ed è pari a € 1,68 nel decimo anno.

REGIONE LIGURIA

Nella Regione Liguria il Piano di Ambito è stato redatto nella la totalità degli ATO.

² Con riferimento all'ATO di Rieti si precisa che al momento è disponibile presso la sede dell'Osservatorio solo una versione di Piano stralcio contenente esclusivamente le linee di indirizzo da seguire ai fini della predisposizione del Piano di Ambito. Per tale motivo esso non è stato incluso nell'analisi.

I piani hanno una durata pari a 5 anni nell'ATO di "Genova", a 22 anni nell'ATO di "Imperia", a 26 anni nell'ATO di "Savona" e a 30 nell'ATO di "La Spezia".

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari è necessario evidenziare che gli investimenti previsti oscillano da un minimo nel piano di Savona – Levante Scenario¹³ di € 66,944 Mln ad un massimo nel Piano di Imperia di € 584,806 Mln. L'incidenza procapite totale varia da € 98,38 nel Piano di Genova a € 2.082,77 nel Piano di Savona – Ponente - Scenario 2, mentre l'incidenza procapite annua da un minimo di €18,87 nel Piano di Savona – Levante – Scenario 1 ad un massimo di € 80,11 in quello di Savona – Ponente – scenario 2.

L'andamento dei volumi assume un andamento costante nell'ATO di "La Spezia", presenta un lieve incremento nell'intero periodo di Piano nell'ATO di "Imperia", mentre subisce un decremento pari al 3,9% nel quinto anno nell'ATO di "Genova". L'andamento dei volumi non è misurabile nell'ATO di "Savona".

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media il Piano di Genova, di La Spezia e di Savona prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito la voce canone di concessione. Tale informazione non è rilevabile nel Piano di Imperia. L'incidenza del canone di concessione in tariffa risulta pari a € 0,03 nel piano di Genova e a € 0,02 nel Piano di La Spezia. Non è calcolabile nel Piano di Savona a causa della mancanza di informazioni circa il volume erogato.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo di Genova (€ 0,75 nel primo anno e € 0,85 nel quinto anno) ad un massimo di La Spezia (€ 1,46 al primo anno, € 1,62 al quinto anno, € 1,73 al decimo anno, € 1,84 al quindicesimo e € 1,76 al ventesimo). Tale informazione non è disponibile nei Piani di Imperia e Savona.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore pari a € 0,69 nel Piano di Savona – Subambito Padano ad un valore di € 1,28 nel Piano di La Spezia, mentre la tariffa reale media nel primo anno da un minimo di € 0,92 del Piano di Savona – Subambito Padano ad un massimo di € 1,36 nel Piano di La Spezia. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano di La Spezia ed è pari a € 2,09 nel quindicesimo anno.

REGIONE LOMBARDIA

Nella Regione Lombardia il Piano di Ambito è stato redatto negli ATO di "Mantova", "Pavia" e "Sondrio".

I piani hanno una durata pari a 5 anni nell'ATO di "Sondrio", a 20 anni nell'ATO di "Mantova" e a 30 anni nell'ATO di "Pavia".

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari è necessario evidenziare che gli investimenti previsti oscillano da un minimo nel piano di Sondrio di € 55,896 Mln ad un massimo nel Piano di Pavia di € 1.471,508 Mln. L'incidenza procapite totale varia da € 315,14 nel Piano di Sondrio a € 2.915,26 nel Piano di Pavia, mentre l'incidenza procapite annua da un minimo di € 44,17 nel Piano di Mantova ad un massimo di € 97,18 in quello di Pavia.

I volumi assumono un andamento disomogeneo nei tre casi esaminati. In particolare, mentre l'ATO di "Mantova" presenta un andamento costante nei primi due quinquenni e un incremento in quelli successivi (9% nel terzo e nel quarto quinquennio), l'ATO di

Il Piano di Ambito di Savona prevede la presenza di tre subambiti Levante, Ponente e Padano. Per ciascun subambito sono previste due diverse ipotesi di distribuzione temporale degli investimenti.

“Pavia” evidenzia per l'intero periodo un andamento crescente per un tasso che si aggira intorno allo 8%. Il Piano di Sondrio non evidenzia l'andamento dei volumi erogati.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media il Piano di Pavia prevede oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito la voce canone di concessione. Tale voce incide in tariffa per un valore pari a € 0,12 nel primo anno, a 9 nel quinto e a 6 nel decimo per poi annullarsi completamente nel ventesimo anno. L'analisi sul canone di concessione non è effettuabile nei Piani di Mantova e Sondrio, nei quali l'informazione non è disponibile.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo di Pavia (€ 0,74 nel primo anno, € 0,69 nel decimo anno e € 0,65 nel ventesimo) ad un massimo di Mantova (€ 0,86 al primo anno, € 1,02 al decimo e 1,05 al trentesimo anno). Tale informazione non è disponibile nel Piano di Sondrio.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore pari a € 0,62 nel Piano di Sondrio ad un valore di € 0,88 nel Piano di Mantova, mentre la tariffa reale media nel primo anno da un minimo di € 0,71 del Piano di Sondrio ad un massimo di € 0,91 nel Piano di Mantova. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano di Mantova ed è pari a € 2,297 nel ventesimo anno.

REGIONE MOLISE

Il Piano Unico della Regione Molise ha una durata di 30 anni.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari è necessario evidenziare che gli investimenti assumono un valore pari a € 274.555. L'incidenza procapite totale è pari a € 856,38, mentre quella procapite annua a € 28,55.

I volumi assumono un andamento crescente per l'intero periodo di Piano. L'incremento maggiore si registra nel secondo quinquennio ed è pari al 13,3%.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media il Piano prevede oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito la voce canone di concessione. L'incidenza del canone di concessione in tariffa assume nel primo anno un valore di € 0,07. Negli anni successivi il valore decresce fino a diventare pari a € 0,03 nel ventesimo anno. I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un'incidenza in tariffa di € 0,86 al primo anno, 0,76 al quinto, 0,66 al decimo, 0,65 al quindicesimo e 0,64 al ventesimo.

La tariffa media ponderata risulta pari a € 0,89, mentre la tariffa reale media al primo anno € 0,95. Negli anni successivi la TRM raggiunge il suo valore massimo al ventesimo anno ed è pari a € 1,14.

REGIONE PIEMONTE

Nella Regione Piemonte la totalità degli enti d'Ambito ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito. L'unica eccezione è costituita dall'ATO “Cunese”.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari i Piani, tutti di durata ventennale, non sono strutturati secondo quanto previsto dalla normativa. Infatti, il Piano economico finanziario si articola esclusivamente nel Conto Economico e nei Flussi di Cassa prospettici. Non è presente lo Stato Patrimoniale.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valo-

re delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare il Piano Economico Finanziario, ed in particolare il Conto Economico, per tutti gli ATO della Regione oggetto di studio, emerge che all'interno della voce "valore della produzione" sono presenti ricavi aggiuntivi oltre a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa.

I costi operativi sono indicati secondo un'articolazione che prevede un grado di dettaglio ulteriore rispetto a quanto previsto dal D.M. 1 agosto 1996, con la sola eccezione dell'ATO 5 "Astigiano-Monferrato" in cui si indica esclusivamente il valore complessivo annuo dei costi operativi.

Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale. Le aliquote sono calcolate sulla base della vita utile del bene, ad eccezione dell'ATO "Astigiano Monferrato" che utilizza un'aliquota del 6% calcolata come media delle aliquote previste dalle leggi fiscali. Inoltre, solo i Piani degli ATO "Torinese" e "Astigiano Monferrato" riportano espressamente le aliquote di riferimento.

Per quanto riguarda gli investimenti previsti questi oscillano da un minimo nel piano di dell'ATO 6 "Alessandrino" di € 247.900 ad un massimo nel Piano dell'ATO "Torinese" di € 1.381.000. L'incidenza procapite totale varia da € 620,37 nel Piano dell'ATO 3 "Torinese" a € 1.601,44 nel Piano dell'ATO 5 "Astigiano Monferrato", mentre l'incidenza procapite annua da un minimo di € 31,02 nel Piano dell'ATO 3 "Torinese" ad un massimo di € 80,07 in quello dell'ATO 5 "Astigiano Monferrato".

L'andamento dei volumi risulta costante nell'ATO "Verbano Cusio Ossola" nel primo e nel quarto quinquennio, nel Biellese, Vercellese e Casalese a partire dal secondo quinquennio, nell'Alessandrino dal terzo e nel Torinese per l'intera durata del Piano. L'incremento maggiore si registra nel piano dell'ATO 6 "Alessandrino" che presenta rispettivamente nel secondo e nel terzo quinquennio incrementi pari al 12,5 e al 15,7%.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il canone di concessione, i costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito, il contributo alle Comunità Montane e, solo per l'ATO "Astigiano Monferrato" e l'ATO "Verbano Cusio Ossola", anche le rate dei mutui in essere a carico dei Comuni.

I costi operativi contribuiscono nel primo anno alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo di € 0,63 nell'ATO "Verbano Cusio Ossola" ad un massimo di € 0,92 nell'Astigiano Monferrato. Negli anni successivi l'incidenza maggiore si registra nell'ATO 2 "Biellese" al quinto anno ed è pari a € 0,81. Tale incidenza non è estrapolabile per i Piani degli ATO "Torinese" e "Alessandrino".

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel primo anno per un valore minimo di € 0,02 nel Piano dell'ATO "Astigiano Monferrato" e per un valore massimo di € 0,10 nel Piano dell'ATO "Verbano Cusio Ossola". Il valore massimo che nell'intero periodo di piano tali voci assumono è pari a € 0,86 e si rileva al ventesimo anno nel Piano dell'ATO "Astigiano Monferrato". Tale incidenza non è rilevabile per i Piani degli ATO "Torinese" e "Alessandrino".

L'incidenza del canone di concessione in tariffa oscilla nel primo anno da un valore minimo di € 0,13 nel Piano dell'ATO 6 "Alessandrino" ad un valore massimo di € 0,31 nel piano dell'ATO "Verbano Cusio Ossola". Negli anni successivi il valore massimo è assunto dal Piano dell'ATO "Verbano Cusio Ossola" al quinto anno e risulta pari a € 0,26.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore pari a € 0,84 nel "Torinese" ad un valo-

re di € 1,08 nel Piano dell'Astigiano Monferrato, mentre la tariffa reale media nel primo anno da un minimo di € 0,85 nel Torinese ad un massimo di € 1,13 nel Piano dell'Astigiano Monferrato. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano dell'Astigiano Monferrato ed è pari a € 1,65 nel quindicesimo anno.

REGIONE PUGLIA

Il Piano Unico della Regione Puglia ha una durata di 30 anni.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari è necessario evidenziare che gli investimenti assumono un valore pari a € 4.670 Mln. L'incidenza procapite totale è pari a € 1.142,78, mentre quella procapite annua a € 38,09.

I volumi assumono un andamento crescente per l'intero periodo di Piano. L'incremento maggiore si registra nel secondo e nel terzo quinquennio quando risulta rispettivamente pari a al 16,4% e al 15%.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media il Piano prevede oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito la voce canone di concessione fino al quinto anno. Tale voce incide in tariffa per un importo costante di € 0,01.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore di € 0,98 al primo anno, 97 al quinto, 84 al decimo, 79 al quindicesimo e 73 al ventesimo. La tariffa media ponderata risulta pari a € 1,18, mentre la reale media al primo anno € 1,12. Negli anni successivi il valore massimo si presenta al quindicesimo anno ed è pari a € 1,39.

REGIONE SARDEGNA

Il Piano Unico della Regione Sardegna ha una durata di 26 anni.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari è necessario evidenziare che gli investimenti assumono un valore pari a € 1,621 Mln. L'incidenza procapite totale è pari a € 979,54, mentre quella procapite annua a € 37,67.

I volumi risultano costanti successivamente al decimo anno. Nel primo decennio l'incremento assume un valore pari al 22,2%.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media il Piano prevede oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito la voce canone di concessione a partire dal quinto anno. Tale voce incide in tariffa per un valore costante pari a € 0,03 per tutto il periodo di Piano.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore di € 1,46 al primo anno, 1,04 al quinto, 1,03 al decimo e 1,00 al quindicesimo e al ventesimo.

La tariffa media ponderata risulta pari a € 1,00, mentre la reale media al primo anno € 1,21. Negli anni successivi il valore massimo si presenta al ventesimo anno ed è pari a € 1,52.

REGIONE SICILIA

Nella Regione Sicilia la totalità degli Enti di Ambito ha proceduto alla redazione del

Piano di Ambito.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari e tariffari i Piani, tutti di durata trentennale, sono strutturati secondo quanto previsto dalla normativa. In particolare, il Piano economico finanziario risulta articolato nei tre documenti di cui esso tradizionalmente si compone, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i Flussi di Cassa prospettici.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare il Piano Economico Finanziario, ed in particolare il Conto Economico, emerge che lo stesso nella voce Valore della Produzione prevede esclusivamente i ricavi generati dall'applicazione della tariffa.

I costi operativi sono indicati secondo l'articolazione prevista dal D.M. 1 agosto 1996. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale e sono indicate le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di investimento.

Gli investimenti previsti oscillano da un valore minimo nel piano di Enna di € 290 Mln, di cui € 226 Mln imputati a tariffa, ad un massimo nel Piano di Palermo di € 1.261 Mln, di cui € 1.050 Mln imputati a tariffa. L'incidenza procapite totale e l'incidenza pro capite annua oscillano rispettivamente da un minimo nel Piano di Palermo di € 1.052,26 e di € 35,08 ad un massimo nel Piano di Enna di € 1.635,75 e di 54,53.

L'andamento dei volumi è in tutti i Piani crescente per l'intero periodo di durata dello stesso. L'incremento nel primo quinquennio assume un valore minimo nell'ATO di "Catania" (0,8%) e un valore massimo nell'ATO di "Caltanissetta" (52,7%).

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito, le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del piano di ambito e il corrispettivo di uso. Questa ultima voce non è presente nei Piani di Agrigento, di Caltanissetta e di Enna.

I costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo per l'ATO di "Catania" (€ 0,60 nel primo anno, € 0,58 nel decimo anno, € 0,56 nel ventesimo anno e € 0,53 nel trentesimo anno) ad un massimo di Caltanissetta (€ 2,08 nel primo anno, € 1,4 nel decimo anno, 1,34 nel ventesimo anno e 1,33 nel trentesimo anno).

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel primo anno per un valore minimo di € 0,03 nel Piano di Siracusa e per un valore massimo di € 0,07 nel Piano di Trapani e Agrigento. Il valore massimo che nell'intero periodo di piano tali voci assumono è pari a € 0,96 e si rileva al ventesimo anno nel Piano di Enna.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, costo ente di Ambito, mutui pregressi, contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d'uso varia nel primo anno da un minimo di € 2,4 nel Piano di Caltanissetta ad un massimo di € 7,1 nel Piano di Enna.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore pari a € 0,79 nel Piano di Siracusa ad un valore di € 1,39 nel Piano di Enna, mentre la tariffa applicabile nel primo anno da un minimo di € 0,71 del Piano di Catania ad un massimo di 1,49 nel Piano di Enna. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano di Caltanissetta ed è pari a € 2,04 nel ventesimo anno.

Con riferimento al criterio per la determinazione della tariffa applicabile è necessario evidenziare che in tutti i Piani della Sicilia, ad eccezione del Piano di Palermo, per alcuni anni è assunta la tariffa di riferimento come tariffa applicabile. In particolare, tale evento si verifica fino all'ottavo anno nel Piano di Agrigento, fino al quinto anno nel Piano di Enna e di Siracusa, fino al sesto anno nel Piano di Catania, fino al decimo nel Piano di Caltanissetta, fino al terzo anno nel Piano di Trapani e nel I, II, III, IV nel Piano di Ragusa.

REGIONE TOSCANA

La totalità degli Enti di Ambito della Regione Toscana ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito.

I Piani hanno una durata di venti anni, ad eccezione della Toscana Nord e dell'Ombro-
ne (25 anni).

Il Piano economico finanziario dell'Alto Valdarno risulta composto sia dallo Stato Patrimoniale, che dal Conto Economico e dai Flussi di cassa prospettici. Nei Piani della Toscana Nord e dell'Ombro-
ne è presente esclusivamente il Conto Economico, mentre gli altri non prevedono alcuno dei documenti sopra indicati. Con riferimento alla tariffa nel Piano dell'Ombro-
ne e della Toscana Nord non sono rilevabili i valori delle componenti che hanno contribuito alla sua determinazione.

Nella previsione del "Valore della Produzione" la totalità dei Piani, ad eccezione del Basso Valdarno, sono stati considerati ricavi aggiuntivi oltre a quelli generati dall'applicazione della tariffa. Nel Piano dell'ATO "Alto Valdarno" e "Toscana Costa" i costi operativi sono indicati con un dettaglio ulteriore a quello previsto dal D.M. 1 agosto 1996, mentre negli altri Piani il valore è indicato in relazione alle categorie di costo previste dal decreto sopra citato. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale ad eccezione dell'Alto Valdarno che utilizza per gli investimenti infrastrutturali il criterio finanziario. Le aliquote di ammortamento sono indicate per ciascuna categoria di investimento. Unica eccezione è costituita dal Basso Valdarno per il quale le aliquote non sono rilevabili.

Gli investimenti previsti oscillano da un minimo di € 360.235 nell'ATO 5 "Toscana Costa" ad un massimo di € 765.806 nell'ATO 3 "Medio Valdarno". Tale dato non è disponibile per l'ATO "Toscana Nord", "Basso Valdarno" e "Alto Valdarno". Il valore attribuito a tariffa risulta minimo nell'ATO 4 "Alto Valdarno" (€ 190.000) e massimo nell'ATO 3 "Medio Valdarno" (€ 739.983). L'incidenza procapite totale varia da un minimo di € 636,58 nel Piano dell'ATO 3 "Medio Valdarno" ad un massimo di € 1.417,85 nel Piano dell'ATO "Toscana Nord". L'incidenza procapite annua oscilla invece da € 25,66 e dell'ATO "Alto Valdarno" a € 56,71 dell'ATO 1 "Toscana Nord". L'andamento dei volumi risulta crescente nell'intero periodo per la totalità dei Piani esaminati. L'incremento massimo nel primo quinquennio si rileva nell'ATO 5 "Toscana Costa" e risulta pari al 20,77%.

Relativamente alle componenti della tariffa reale media, i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito (tale informazione non è rilevabile nel Piano dell'Alto "Valdarno" e del "Basso Valdarno") e le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai Comuni precedentemente alla redazione del Piano di Ambito. Il Piano dell'ATO "Medio Valdarno" prevede anche il contributo finalizzato alla capitalizzazione della società di gestione.

I costi operativi contribuiscono nel primo anno alla determinazione della tariffa reale media per un valore che oscilla da un minimo di € 0,87 dell'ATO 3 "Medio Valdarno" ad un massimo di € 0,96 dell'ATO 4 "Alto Valdarno". Negli anni successivi il valore minimo è assunto dal Piano dell'ATO 2 "Basso Valdarno" al ventesimo anno ed è pari a € 0,74.

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel
Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti

primo anno per un valore minimo di € 0,02 nel Piano del Basso Valdarno e per un valore massimo di € 0,33 nel Piano dell' Alto Valdarno. Il valore massimo che tali voci assumono nell'intero periodo di Piano è pari a € 0,95 e si rileva al ventesimo anno nel Piano del Basso Valdarno e al quindicesimo nel piano dell'Alto Valdarno.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, Costo Ente di Ambito, mutui pregressi, Contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d'uso varia, per il primo anno, da un minimo di € 0,14 nel Piano dell'ATO 5 "Toscana Costa" ad un massimo di € 0,31 nell'ATO 4 "Alto Valdarno".

Con riferimento alle componenti della tariffa, come già anticipato in precedenza, non è possibile rilevare l'incidenza delle stesse nei Piani dell' ATO "Ombrone" e dell' ATO "Toscana Nord".

La tariffa media ponderata oscilla da un valore di € 0,93 nel Piano dell'ATO "Alto Valdarno" ad un valore di € 1,18 nel Piano dell' ATO "Toscana Nord", mentre la tariffa applicabile, per quanto riguarda il primo anno, da un minimo di € 0,99 nel Piano dell' ATO "Ombrone" ad un massimo di 1,21 nel Piano dell' ATO "Alto Valdarno". Il valore massimo negli anni successivi è assunto dalla tariffa nel Piano dell'Alto Valdarno ed è pari a € 2,06 nel decimo anno.

Con riferimento al criterio per la determinazione della tariffa applicabile è necessario evidenziare che è assunta la tariffa di riferimento come tariffa applicabile nel Piano Alto Valdarno fino al nono anno.

REGIONE UMBRIA

La totalità degli enti di ambito della Regione Umbria ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito.

I Piani di Terni e Foligno hanno una durata trentennale mentre quello di Perugia venticinquennale.

Con riferimento agli aspetti economico finanziari, mentre il Piano di Terni e Perugia presentano i tre documenti in cui tradizionalmente il Piano Economico Finanziario si articola, il Piano di Foligno ha esclusivamente il Conto Economico e i Flussi di cassa prospettivi. In tutti i Piani Tariffari sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare il Piano Economico Finanziario, ed in particolare il Conto Economico, emerge che tutti i Piani prevedono nella voce "valore della produzione" altri ricavi oltre a quelli generati dall'applicazione della tariffa.

I costi operativi sono indicati secondo l'articolazione prevista dal D.M. 1 agosto 1996.

Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale e sono indicate le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di investimento. Costituisce un'eccezione l'ATO di "Foligno" che indica le aliquote di ammortamento con riferimento ad ogni intervento previsto nel Piano degli investimenti.

Gli investimenti previsti oscillano da un minimo nell'ATO di "Terni" di € 159.551, di cui € 143.300 imputati a tariffa, ad un massimo nell'ATO di "Perugia" di € 323.617, di cui € 262.121 imputati a tariffa. L'incidenza procapite totale varia da un minimo nel Piano di Perugia di € 703,52 ad un massimo nel Piano di Foligno di € 1.239,55. L'incidenza procapite annua oscilla invece da € 28,14 dell'ATO di "Perugia" a € 42,74 dell'ATO di "Foligno".

L'andamento dei volumi è crescente per l'intero periodo di Piano negli ATO di "Perugia" e di "Terni", mentre risulta costante nell'ATO di "Foligno" a partire dal decimo anno. Con riferimento al primo quinquennio l'incremento massimo si registra nel Piano di Foligno (10,2%) e minimo nel Piano di Perugia (2,2%).

Relativamente alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito e le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del piano di ambito. Nel Piano Foligno è presente anche il corrispettivo di uso.

I costi operativi contribuiscono nel primo anno alla determinazione della tariffa reale media con un valore che oscilla da un minimo dell'ATO di "Terni" di € 0,73 ad un massimo dell'ATO di "Perugia" di € 1,01. Negli anni successivi il valore minimo è assunto dal Piano di Terni ed è pari a € 0,54.

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel primo anno per un valore minimo di € 0,4 nel Piani di Foligno e per un valore massimo di € 0,02 nel Piano di Terni. Il valore massimo che nell'intero periodo di piano tali voci assumono è pari a € 0,49 e si rileva al venticinquesimo anno nel Piano di Perugia.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, costo ente di Ambito, mutui pregressi, contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d'uso varia nel primo anno da un minimo di € 0,10 nel Piano di Foligno ad un massimo di € 0,25 nel Piano di Terni.

La tariffa media ponderata oscilla da un valore di € 0,99 nel Piano di Terni ad un valore di € 1,03 nel Piano di Perugia, mentre la tariffa applicabile nel primo anno da un minimo di € 0,95 del Piano di Foligno ad un massimo di 1,13 nel Piano di Perugia. Il valore massimo negli anni successivi è assunto dal Piano di Perugia ed è pari a €1,45 nel ventesimo anno.

Con riferimento al criterio per la determinazione della tariffa applicabile è necessario evidenziare che nel Piano di Perugia fino al IV anno è assunta la tariffa di riferimento come tariffa applicabile.

REGIONE VENETO

La totalità degli Enti di Ambito della Regione Veneto, ad eccezione del Veneto Orientale, ha proceduto alla redazione del Piano di Ambito.

I Piani hanno una durata di trenta anni, ad eccezione dell'Alto Veneto e del Veronese (25 anni) e del Polesine (20 anni).

I Piani economico finanziari non risultano articolati nei tre documenti di cui essi tradizionalmente si compongono, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i Flussi di cassa prospettici. In particolare, mentre il Piano dell'Alto Veneto risulta composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico mentre il Piano dell'ATO "Veronese" e dell'ATO "Brenta" solo dai Flussi di cassa prospettici; gli altri Piani non presentano alcuno dei documenti previsti. Con riferimento alla tariffa nel Piano Laguna di Venezia e Polesine non sono rilevabili i valori delle componenti che hanno contribuito alla sua determinazione.

Nella previsione del "valore della produzione" nell'ATO "Alto Veneto" e nell'ATO "Laguna di Venezia" sono stati considerati altri ricavi oltre a quelli generati dall'applicazione della tariffa.

Nel Piano dell'ATO "Bacchiglione", "Laguna di Venezia" e "Valle del Chiampo" i costi ope-

rativi sono indicati con un dettaglio ulteriore a quello previsto dal D.M. 1 agosto 1996. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale e sono indicate le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di investimento ad eccezione dell'ATO "Brenta". Il criterio di ammortamento utilizzato non è rilevabile nel Piano dell'Alto Veneto e del Polesine.

Gli investimenti previsti oscillano da un minimo nell'ATO dell' "Alto Veneto" di € 172.657 ad un massimo nell'ATO "Bacchiglione" di € 1.748 Mln. Tale dato non è disponibile per l'ATO "Valle del Chiampo" e "Laguna di Venezia". Il valore attribuito a tariffa risulta minimo nell'ATO di "Valle del Chiampo" (€ 64.957) e massimo nell'ATO "Bacchiglione" (€ 1.512 Mln). L'incidenza procapite totale varia da un minimo nel Piano dell'ATO "Laguna di Venezia" di € 817,29 ad un massimo nel Piano del Bacchiglione di € 1.666,8. L'incidenza procapite annua oscilla invece da € 27,24 dell'ATO "Laguna di Venezia" a € 55,56 dell'ATO "Bacchiglione".

L'andamento dei volumi non è rilevabile nei Piani dell'ATO "Laguna di Venezia" e dell'ATO "Polesine". Nel Piano dell'ATO "Alto Veneto" e dell'ATO "Brenta" risulta crescente fino al decimo anno, nel Bacchiglione fino al quindicesimo anno e in Valle del Chiampo fino al quinto anno. Negli altri casi il volume risulta costante, ad eccezione dell'ATO "Bacchiglione" in cui è previsto un decremento a partire dal sedicesimo anno. Nel primo anno l'incremento maggiore si registra nell'ATO "Valle del Chiampo" (13,9%).

Relativamente alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito e le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del Piano di Ambito.

I costi operativi contribuiscono nel primo anno alla determinazione della tariffa reale media con valori minimi e massimi registrati entrambi nell'ATO del "Bacchiglione": il valore minimo si rileva per i gestori ACEGAS - APS⁴ ed è pari a € 0,60 circa mentre il valore massimo per il gestore APGA pari a € 1,143. Negli anni successivi il valore minimo è assunto dal Piano Alto Veneto ed è pari a € 0,42 al quinto anno.

Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito impattano sulla tariffa nel primo anno per un valore minimo di € 0,01 nei Piani dell'Alto Veneto, del Brenta e del Veronese e per un valore massimo di € 0,21 nel Piano del Bacchiglione, gestore CVS. Il valore massimo che nell'intero periodo di piano tali voci assumono è pari a € 0,93 e si rileva al ventesimo anno nel Piano del Bacchiglione.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione, costo ente di Ambito, mutui pregressi, contributo per la capitalizzazione della società di gestione e corrispettivo d'uso varia nel primo anno nell'ATO "Bacchiglione" da un minimo di € 0,07 per il gestore AIM ad un massimo di quasi € 0,27 per il gestore AVS. Tale componente non è invece rilevabile nel Piano dell'ATO "Brenta" e della "Laguna di Venezia".

Con riferimento alle componenti della tariffa, come già anticipato in precedenza, non è possibile rilevare l'incidenza delle stesse nei Piani della Laguna di Venezia e nel Polesine. La tariffa media ponderata oscilla da un valore di € 0,58 nel Piano di Valle del Chiampo ad un valore di € 1,47 nel Piano del Bacchiglione, gestore AIM, mentre la tariffa applicabile nel primo anno da un minimo di € 0,70 del Piano di Valle del Chiampo ad un massimo di 1,87 nel Piano del Bacchiglione – Gestore AIM. Il valore massimo negli anni succes-

Il Piano del Bacchiglione prevede un periodo di salvaguardia di quattro anni. Per tale periodo l'Ente d'Ambito ha proceduto alla redazione di sei piani di Ambito ciascuno corrispondente alla gestione di ogni società salvaguardata (MBS, CVS, AVS, ACEGAS - APS, APGA e AIM). Ogni Piano si articola in un Programma degli Interventi, in un Piano Economico Finanziario e in un Piano Tariffario. Il Piano unico è redatto esclusivamente a partire dal quinto anno di gestione.

sivi è assunto dal Piano di Valle del Chiampo ed è pari a € 1,90 nel ventesimo anno.

Con riferimento al criterio per la determinazione della tariffa applicabile è necessario evidenziare che è assunta la tariffa di riferimento come tariffa applicabile nei Piani di Valle del Chiampo (dal ventesimo anno) e di Laguna di Venezia (nel quinto anno).

3.8.2 Piani economico finanziari e tariffari pervenuti al Comitato di Vigilanza successivamente al 31.12.2004

ATO 4 ALTO VALDARNO

Il Piano di Ambito dell'ATO 4 "Alto Valdarno" ha una durata di venticinque anni.

Nella presente sezione si riportano i risultati dell'analisi del Piano revisionato nel corso del 2003. I dati si riferiscono al periodo di piano oggetto di revisione ed in particolare agli anni che intercorrono fra il 2004 e il 2023.

Il Piano Economico Finanziario presenta i tre documenti in cui tradizionalmente si articola, ovvero il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e i Flussi di cassa prospettici.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari, ed in particolare il conto economico, emerge la presenza all'interno del valore della produzione di altre voci di ricavo oltre ai ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa. In particolare sono presenti i ricavi da quota fissa di accesso al servizio, i ricavi da scarichi da pozzi domestici ed industriali, costi capitalizzati, ricavi per servizi industriali.

I costi operativi sono indicati con un dettaglio ulteriore rispetto alle macrocategorie previste dal Metodo Normalizzato.

Con riferimento agli investimenti infrastrutturali il metodo di ammortamento utilizzato è quello finanziario, mentre relativamente ai beni mobili il tecnico fiscale. Le aliquote sono state determinate con riferimento ad ogni macrocategoria di investimento.

Il Piano prevede un valore complessivo di investimenti pari a € 190.000 di cui € 179.000 sottoposti ad ammortamento finanziario e € 11.000 ad ammortamento tecnico fiscale.

L'incidenza pro-capite totale degli interventi risulta pari a € 641,40, mentre quella pro-capite annua è pari a € 25,66.

L'andamento dei volumi risulta crescente nell'intero periodo di piano. Il tasso di crescita, ad eccezione del secondo quinquennio (2,41%), risulta pressoché costante ed è pari al 6,15%.

Ai fini della determinazione della tariffa reale media, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, è prevista una quota parte del canone di concessione. Il canone di concessione è previsto nel Piano Economico Finanziario come costo operativo non tariffato. L'imputazione dello stesso a Conto Economico risulta costante nell'intero periodo. La diversa manifestazione finanziaria prevista nei Flussi di cassa genera nello Stato Patrimoniale un credito per canoni nei primi anni di gestione. La quota imputata a tariffa risulta di importo variabile nei diversi anni di piano.

Per primo anno si intende il primo anno del Piano revisionato, coincidente con il sesto anno del piano di prima redazione.

I costi operativi incidono in tariffa per un valore minimo al primo anno⁵ di € 0,96 e massimo al ventesimo anno di € 1,089, la remunerazione sul capitale investito oscilla da un minimo di € 0,15 nel primo anno ad un massimo di € 0,33 al decimo anno, mentre gli ammortamenti da un minimo di € 0,18 al primo anno ad un massimo di € 0,71 al ventesimo anno. Il canone di concessione ha un'incidenza minima al ventesimo anno quando risulta pari a € 0,02 e massima al 1 anno (€ 0,31).

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a € 0,93 mentre la tariffa reale media del primo anno revisionato (sesto anno di gestione) è di € 1,21. Questa ultima assume valore massimo al dodicesimo anno ed è pari a € 2,1337.

ATO BRENTA

Il Piano di Ambito dell'ATO del "Brenta" ha una durata di trenta anni e prevede un periodo di salvaguardia pari a tre anni.

Il Piano Economico Finanziario non è presente. È redatto esclusivamente un Flusso di cassa previsionale per alcuni anni di Piano (primo, terzo, quinto, settimo, nono, undicesimo, quindicesimo, ventesimo, venticinquesimo e trentesimo anno).

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione. Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari non risulta la previsione di altri ricavi oltre a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa. I costi operativi sono indicati esclusivamente nel loro valore complessivo annuo. Il criterio utilizzato per il calcolo degli ammortamenti è quello tecnico fiscale. Non sono indicate le aliquote di ammortamento per singole categorie di cespiti.

Il Piano prevede un valore complessivo di investimenti pari a € 651.820, di cui il 26,42% in acquedotto, il 40,66% in fognatura, il 39,92% in depurazione.

L'incidenza pro-capite totale degli interventi al lordo dei finanziamenti pubblici risulta pari a € 1.278 , mentre quella pro-capite annua è pari a € 42,60.

I volumi risultano crescenti fino al terzo quinquennio, mentre successivamente assumono un andamento costante.

Ai fini della determinazione della tariffa reale media nei Piani, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, sono previste le spese di funzionamento dell'Ente di Ambito.

Nel primo anno i costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media per un valore di € 0,87. Negli anni successivi l'incidenza minima si registra al decimo anno (€ 0,70) e quella massima al trentesimo (€ 0,76). La remunerazione del capitale investito assume il valore massimo dal venticinquesimo anno (€ 0,48) e minimo al primo anno (€ 0,7). L'incidenza maggiore degli ammortamenti si registra al ventesimo anno (€ 0,35). Non sono previsti gli ammortamenti nel calcolo della tariffa reale media del primo anno.

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a € 0,81 mentre la tariffa reale media del primo anno a € 0,88. Questa ultima assume valore massimo nel ventesimo anno ed è pari a € 1,5554.

ATO 1 ORIENTALE GORIZIANO

Il Piano di Ambito dell'ATO di "Gorizia" ha una durata di trenta anni.

Non è presente il Piano economico finanziario.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione. Non essendo presente il conto economico, non è possibile rilevare l'esistenza di altre voci di ricavo oltre ai ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa.

I costi operativi sono indicati con il dettaglio indicato dal D.M. 1 agosto 1996. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale. Le aliquote sono state determinate con riferimento ad ogni macrocategoria di investimento. Gli ammortamenti comprendono anche le rate di ammortamento ancora in essere relativi agli investimenti realizzati dai precedenti gestori.

Il Piano prevede un valore complessivo di investimenti pari a € 252.799 di cui € 244.335 sono imputati a tariffa. Il 28,11% degli investimenti è relativo all'acquedotto, il 52,75% a fognatura e il 19,14% a depurazione.

L'incidenza pro-capite totale degli interventi risulta pari a € 1.742,27, mentre quella pro-capite annua è pari a € 58,09.

L'andamento dei volumi risulta costante nell'intero periodo di piano ed è pari a 13.570 migliaia di metri cubi.

Ai fini della determinazione della tariffa reale media, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, sono previste le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dagli enti locali precedentemente alla redazione del Piano di Ambito.

I costi operativi incidono in tariffa per un valore pari a € 0,76 al primo anno e € 0,75 al quinto. Negli anni successivi l'incidenza risulta pari a € 0,78.

La remunerazione sul capitale investito oscilla da un minimo di € 0,09 al trentesimo anno ad un massimo di € 0,61 al decimo anno, mentre gli ammortamenti da un minimo di € 0,17 al primo anno ad un massimo di € 0,69 al decimo anno.

Il canone di concessione non risulta presente al venticinquesimo e al trentesimo anno. Negli altri anni assume valore massimo al primo anno ed è pari a € 0,12 e minimo al ventesimo quando risulta di € 0,13.

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a € 1,035 mentre la tariffa reale media del primo anno è di € 1,05. Questa ultima assume valore massimo al quattordicesimo anno ed è pari a € 1,91.

ATO 1 MARCHE NORD-PESARO URBINO

Il Piano di Ambito dell'ATO 1 "Marche Nord Pesaro Urbino" ha una durata di dieci anni e prevede per un periodo intermedio pari a tre anni, ipotizzato per favorire l'aggregazione delle gestioni esistenti in un gestore unico, la salvaguardia di 5 società, ASET Spa, ASPES Spa, HERA Spa, MEGAS Spa, ACQUAGEST Spa.

Il Piano Economico Finanziario non risulta presente nei primi tre anni di Piano e a partire dal quarto si compone esclusivamente dei Flussi di Cassa Previsionali.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valo-

re delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione. Con riferimento ai primi tre anni il Piano Tariffario è redatto per ogni gestore salvaguardato.

Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari, non essendo presente un Conto Economico, non è possibile stabilire se all'interno della voce "Valore della Produzione" sono presenti altri ricavi oltre a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa.

Per la determinazione del valore dei costi operativi sono stati considerati come base i costi sostenuti dalle gestioni preesistenti, i quali sono stati depurati dei costi relativi alle attività non attinenti al servizio idrico integrato e sono stati mantenuti costanti per i tre anni di salvaguardia. Per il primo anno essi risultano pari a €⁶ 25.008, per il quinto anno a € 26.907 e per il decimo a € 28.503. Non è possibile individuare l'incidenza delle singole categorie di costo previste dal D.M. 1 agosto 1996 sul totale dei costi operativi non essendo le stesse indicate.

Non sono descritte le aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di investimento.

Il Piano prevede un valore complessivo di investimenti pari a € 326.773, di cui € 6.639 da realizzare con finanziamenti pubblici. Il valore degli investimenti al netto dei contributi pubblici è previsto in misura pari a € 73.460 nei primi tre anni di Piano e a € 246.674 nei restanti sette. Per quanto riguarda l'articolazione degli investimenti nei tre segmenti del servizio, per il 53,34% costituiscono interventi in acquedotto, per il 33,64% in fognatura e per il 9,42% in depurazione.

L'incidenza pro-capite totale degli interventi risulta pari a € 930,41, mentre quella pro-capite annua è pari a € 93,04.

L'andamento dei volumi è stato previsto pressoché costante nei primi tre anni di Piano, mentre successivamente è stato stimato un incremento che assume valori pari al 3,39% al quinto anno e al 5,6% al decimo.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del Piano di Ambito, al netto dei contributi pubblici, e la voce canone di remunerazione del capitale preesistente. Tale ultima voce comprende sia le rate di ammortamento degli investimenti realizzati dalle società di gestione precedentemente alla redazione del Piano di Ambito che la remunerazione del capitale investito pregresso. Nella determinazione del capitale investito pregresso sono stati scorporati dal relativo valore le rivalutazioni effettuate sui beni di proprietà dei comuni e i finanziamenti pubblici.

I costi operativi al netto del recupero di efficienza contribuiscono nel periodo di salvaguardia alla determinazione della tariffa reale media da un minimo di € 0,57 (ACQUAGEST Spa) ad un massimo di € 1,115 (ASPES SPA). A partire dal quarto anno l'incidenza assume un valore costante ed è pari a € 1,03.

Gli ammortamenti sui nuovi investimenti incidono in tariffa nel periodo di salvaguardia per un minimo di € 0,13 (ACQUAGEST Spa) e un massimo di € 0,02 (HERA Spa). Negli anni successivi il valore massimo risulta al decimo anno ed è pari a € 0,21.

Il valore complessivo dei costi operativi è determinato come somma dei costi relativi alle singole società salvaguardate. In particolare sono stati previsti per ACQUAGEST Spa costi pari a € 638, per ASET Spa a € 5.457, 11.600 per ASPES Spa, 1.454 per HERA Spa, 5.859 per MEGAS Spa

La remunerazione sui nuovi investimenti incide in tariffa nel periodo di salvaguardia per un valore minimo di € 0,22 (ACQUAGEST Spa) e per un valore massimo di € 0,04 (HERA Spa). Negli anni successivi il valore massimo risulta al decimo anno ed è pari a € 0,32.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione nel primo triennio varia da un minimo di € 0,12 (ACQUAGEST Spa) ad un massimo di € 0,31 (HERA Spa). Nel quinto anno assume un valore pari a € 0,17 e nel decimo a € 0,14.

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti è calcolata in relazione ad ogni gestore salvaguardato e varia da un minimo di € 0,56 (ACQUAGEST Spa) ad un massimo di € 1,30 (ASPES Spa). Per quanto riguarda la tariffa reale media, invece, con riferimento al primo anno di Piano, questa oscilla da un minimo di € 0,69 (ACQUAGEST Spa) ad un massimo di 1,345 (HERA Spa). Negli anni successivi il valore massimo si presenta al decimo anno e risulta pari a 1,701.

ATO 2 PARMA

Il Piano di Ambito dell'ATO di "Parma" è un Piano di Prima Attivazione, redatto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 25/1999.

Dal punto di vista della sua articolazione, esso non risulta composto né dallo Stato Patrimoniale né dal Conto Economico né dai Flussi di Cassa Previsionali. Copre un arco temporale pari a tre anni ed è stato redatto tenendo conto della presenza di cinque società di gestione salvaguardate, ovvero la AMPS Spa, la ASCAA Spa, la Montagna 2000 Spa, la Salsoservizi Spa e la SanDonnino Spa. Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari, non essendo presente un Conto Economico, non è possibile stabilire se all'interno della voce "Valore della produzione" siano presenti altri ricavi oltre a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa. I costi operativi sono indicati esclusivamente nel loro valore complessivo annuo e sono pari, nel primo anno, a € 37,687 Mln, nel secondo a 39,084 e nel terzo a 40,072. Non è possibile individuare l'incidenza delle singole categorie di costo previste dal D.M. 1 agosto 1996 sul totale dei costi operativi non essendo le stesse indicate.

Non sono descritte le aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di investimento ma si fa esclusivamente generico riferimento ai criteri previsti dal D. Lgs. 267/2000 per gli investimenti in opere demaniali.

Il Piano prevede un valore complessivo di investimenti pari a € 67,021Mln, di cui l'8,81% in acquedotto, il 67,76% in fognatura e il 23,43% in depurazione. Il valore attribuito in tariffa risulta pari a € 33,878 Mln (€ 18,580 per AMPS Spa, € 5,557 Mln per ASCAA Spa, € 3,650 Mln per MONTAGNA 2000 Spa, € 1,655 Mln per SalsoServizi Spa, € 4,433 Mln per San Donnino Spa).

Gli investimenti sono distinti in "manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti" (12,22% del totale), "Adeguamento delle strutture e degli impianti standard" (42,10% del totale), "Estensione dell'utenza nelle aree già servite da reti e/o impianti" (43,49 % del totale), "Miglioramento della qualità dei servizi in ordine alle procedure ed ai sistemi di gestione, analisi, stato di conservazione e funzionalità delle reti" (2,56% del totale)

L'incidenza pro-capite totale degli interventi al lordo dei contributi pubblici risulta pari

a 209,91 €, mentre quella pro-capite annua è pari a € 69,97.

L'andamento dei volumi è stato previsto costante nei tre anni di Piano ed è stato stimato sulla base dei volumi erogati dai singoli comuni nel corso del 2003 nell'intero ATO in misura pari a 32,252 Mln di metri cubi.

Con riferimento alle componenti della tariffa reale media, i Piani prevedono oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del Piano di Ambito al netto dei contributi pubblici e il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito.

I costi operativi al netto del recupero di efficienza contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media per un valore pari a € 1,17 nel primo anno, a € 1,21 nel secondo e a € 1,24 nel terzo anno.

Gli ammortamenti non contribuiscono alla determinazione della tariffa nei primi due anni di piano. Nel terzo anno il loro valore a metro cubo risulta pari a € 0,02. La remunerazione non è evidenziata per alcuno degli anni in cui si articola il Piano.

Il valore complessivo in tariffa assunto dal Canone di concessione risulta costante nei tre anni ed è pari a € 0,02.

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti è calcolata in relazione ad ogni comune dell'ATO.

La tariffa applicabile in ogni anno di Piano risulta pari alla tariffa reale media e assume un valore di € 1,19 nel primo anno, a 1,23 nel secondo, e ad € 1,28 nel terzo.

ATO 9 RIMINI

Il Piano di Ambito dell'ATO di "Rimini" ha una durata di venti anni e prevede un periodo di prima attivazione pari a tre anni.

Il Piano Economico Finanziario non è presente, mentre nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari non risulta la previsione di altri ricavi oltre a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa.

I costi operativi per i primi tre anni di Piano presentano un dettaglio ulteriore a quello previsto dal D.M. 1 agosto 1996. In particolare, all'interno dei costi per materie sono state effettuate previsioni dettagliate circa il costo per acquisto di acqua, di energia elettrica e di materiali. All'interno dei costi per godimento di beni di terzi sono esplicitati i valori del canone di concessione ed è stata prevista una voce di costo residuale denominata "Altri costi". Il valore dei costi per il primo anno di piano è stato determinato a partire dai costi operativi risultanti dai consuntivi del 2003 depurati dei costi relativi alle attività non attinenti al servizio idrico integrato, quali l'esecuzione degli allacci idrici e fognari, la gestione delle reti fognarie bianche e le attività svolte per conto di terzi. Per gli anni successivi i costi sono stati rivalutati tenendo conto del fenomeno inflativo. A partire dal quarto anno i costi sono stati indicati solo con riferimento al loro valore complessivo.

Ai fini del calcolo degli ammortamenti, per gli investimenti preesistenti sono state adottate le aliquote utilizzate dalle società nei loro bilanci di esercizio, mentre, per gli investimenti di nuova realizzazione un coefficiente medio ponderato pari al 4,5%.

Il Piano prevede nei primi 10 anni un valore complessivo di investimenti pari a €

246.954, di cui € 230.234 relativi a nuovi investimenti da realizzare nel corso del primo decennio di previsione e € 16.721 agli interventi previsti nel Programma stralcio da ricondurre esclusivamente al primo triennio. Per quanto riguarda i nuovi investimenti il 39,4% costituisce interventi in acquedotto, il 25,4% in fognatura, il 34,42% in depurazione e lo 0,8% in interventi comuni ai tre servizi. Nel secondo decennio sono previsti esclusivamente investimenti in manutenzione straordinaria per un valore medio annuo di € 16.000. Dal momento che sono previsti finanziamenti pubblici per un valore complessivo di € 70.212, la quota da imputare a tariffa risulta pari a € 336.742.

L'incidenza pro-capite totale degli interventi al lordo dei finanziamenti pubblici risulta pari a € 1.454, mentre quella pro-capite annua è pari a € 72,74.

I volumi risultano crescenti fino al decimo anno. L'incremento massimo si registra nel secondo quinquennio e risulta pari a 4,59%. Negli anni successivi è previsto un decremento pari allo 0,34% sia nel terzo che nel quarto quinquennio.

Ai fini della determinazione della tariffa reale media nei Piani, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, sono previsti un corrispettivo dei servizi per gli enti locali, commisurato alla quantità di acqua erogata e/o quote di rimborso dei mutui. Tale componente comprende anche le spese di funzionamento dell'Agenda e un canone da corrispondere alle società degli assets che è determinato tenendo conto dei debiti contratti da tali società, nonché di una quota aggiuntiva per la remunerazione del capitale da queste investito e la copertura dei relativi ammortamenti.

Con riferimento all'incidenza dei costi operativi e del canone di concessione in tariffa è necessario precisare che la stessa può essere determinata singolarmente solo relativamente ai primi tre anni di Piano in quanto successivamente tali voci non sono fra loro distinguibili.

Nei primi tre anni di piano i costi operativi contribuiscono alla determinazione della tariffa reale media per un valore di € 0,80 nel primo anno, di € 0,81 nel secondo anno e di € 0,80 nel terzo anno, mentre il canone di concessione incide per un valore costante per tutta la durata del Piano pari a € 0,17. Nel quarto anno l'incidenza dei costi operativi al lordo del canone di concessione risulta pari a € 0,95. Successivamente si riduce fino a raggiungere un valore pari a € 0,87 al ventesimo anno.

Gli ammortamenti e la remunerazione hanno rispettivamente un'incidenza in tariffa che oscilla fra € 0,20 e € 0,09 per il primo anno a € 0,52 e € 0,42 per il ventesimo.

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a 1,2683 mentre la tariffa reale media del primo anno a € 1,274. Questa ultima assume valore massimo nel ventesimo anno ed è pari a € 1,783.

ATO 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

Il Piano di Ambito dell'ATO del "Veronese" ha una durata di venti anni.

Il Piano Economico Finanziario si articola nel Conto Economico e nei Flussi di cassa prospettici. Non è presente lo Stato Patrimoniale.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari, ed in particolare il conto economico, emerge la presenza all'interno del valore della produzione di altre voci di ricavo oltre

ai ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa. In particolare sono presenti: "altri ricavi dell'attività tipica" (nolo contatore e i ricavi derivanti dagli allacciamenti), altri ricavi e proventi (ricavi provenienti dallo smaltimento bottini, introiti derivanti dall'applicazioni di penalità per ritardato pagamento e rimborsi per invio bollette), capitalizzazioni (quote di costo capitalizzate, sostenute per la realizzazione di investimenti in economia). I costi operativi sono indicati con un dettaglio ulteriore rispetto alle macrocategorie previste dal Metodo Normalizzato. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello tecnico fiscale. Le aliquote sono state determinate sulla base della vita utile delle infrastrutture realizzate.

Il Piano prevede un valore complessivo di investimenti pari a € 450.000, di cui il 40,52% relativo ad interventi in corso o in fase di progettazione dichiarati dai comuni e dai gestori (il 30% è costituito da interventi in corso, il 30 % da interventi a breve e il 40% da interventi futuri) e il 59,48% relativo ad interventi di fase avanzata determinati in base alla domanda di infrastrutturazione (il 34% si riferisce ad azioni di nuova infrastrutturazione, il 61% ad azioni di manutenzione straordinaria ed il 5% ad azioni di industrializzazione della gestione).

L'incidenza pro-capite totale degli interventi risulta pari a € 896,27, mentre quella pro-capite annua è pari a € 44,81.

L'andamento dei volumi risulta costante nel primo e nel quarto quinquennio e crescente nel secondo (5,85%) e nel terzo (1,47%).

Ai fini della determinazione della tariffa reale media nei Piani, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, sono previsti i canoni agli enti locali e il contributo alle Comunità montane.

I costi operativi incidono in tariffa per un valore minimo al secondo anno di € 0,63 e massimo al decimo anno di €0,80, la remunerazione sul capitale investito oscilla da un minimo di € 0,03 nel secondo anno ad un massimo di € 0,25 al ventesimo anno, mentre gli ammortamenti da un minimo di € 0,07 al secondo anno ad un massimo di € 0,20 al quindicesimo e al ventesimo anno.

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a € 0,95 mentre la tariffa reale media del primo anno a € 0,95. Questa ultima assume valore massimo al dodicesimo anno ed è pari a € 1,50

ATO VERONESE

Il Piano di Ambito dell'ATO del "Veronese" ha una durata di venticinque anni. Sono presenti due scenari, uno in cui si prevede la presenza di un gestore unico ed uno in cui è ipotizzata l'articolazione dell'ATO in due aree, l'area Garda e l'area del Veronese.

Il Piano Economico Finanziario non è presente. È redatto esclusivamente un prospetto semplificato di Flusso di cassa previsionale.

Nel Piano Tariffario sono indicati i criteri seguiti per la determinazione della tariffa reale media, della tariffa di riferimento e della tariffa applicabile. Sono, inoltre, riportati il valore delle singole componenti della tariffa reale media e le modalità utilizzate per la loro determinazione.

Andando ad analizzare gli aspetti economico finanziari, non essendo presente il conto economico, non è possibile rilevare l'esistenza di altri ricavi oltre a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa.

Nello scenario con gestore unico i costi operativi sono indicati esclusivamente nel loro valore complessivo annuo, ad eccezione del primo anno in cui è stata prevista l'articolazione

zione nelle voci indicate dal D.M. 1 agosto 1996. Nell'ipotesi con due aree in tutti gli anni i costi operativi sono articolati nelle macrocategorie previste dal Metodo Normalizzato.

Il criterio utilizzato per il calcolo degli ammortamenti è quello tecnico fiscale. Pur essendo fatto generico richiamo al D.M. 31.12.88 e al D.M. 1.8.96 non sono indicate le aliquote di ammortamento utilizzate per singole macrocategorie di investimento.

Il Piano prevede per l'area Veronese un valore complessivo di investimenti pari a € 674.543, di cui il 44% in acquedotto e il 56% in fognatura e depurazione e per l'area Garda un valore complessivo di investimenti pari a € 104.142 articolati in acquedotto per il 51% e in fognatura e depurazione per il 49%. L'incidenza pro-capite totale degli interventi risulta pari a € 946,81, mentre quella pro-capite annua è pari a € 37,87. Ai fini delle proiezioni economico finanziarie e tariffarie il valore degli investimenti, al netto dei contributi pubblici, risulta pari a € 607.089 per l'Area Veronese e € 93.728 per l'area del Garda.

I volumi sono stati previsti costanti per l'intero periodo di piano sia in relazione allo scenario con gestore unico che a quello articolato in due macroaree.

Ai fini della determinazione della tariffa reale media nei Piani, oltre ai costi operativi, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, sono previste le spese di funzionamento dell'Ente di Ambito, le rate ancora in essere dei mutui acquisiti dai comuni precedentemente alla redazione del Piano di Ambito, gli oneri di salvaguardia e una quota di accantonamento sui mutui entranti⁷. Questo ultimo voce assume valore costante per l'intero periodo di piano.

Nel Piano con gestore unico i costi operativi incidono in tariffa per un valore minimo al venticinquesimo anno di € 0,73 e massimo al primo anno di € 0,98, la remunerazione sul capitale investito oscilla da un minimo di € 0,07 nel quinto anno ad un massimo di € 0,28 al quindicesimo anno, mentre gli ammortamenti da un minimo di € 0,01 al primo anno ad un massimo di € 0,38 al ventesimo anno.

Nel Piano con due gestori i costi operativi incidono in tariffa nell'area Garda per un valore minimo al venticinquesimo anno di € 0,90 e massimo al quinto anno di € 0,011, la remunerazione sul capitale investito oscilla da un minimo di 1 centesimo nel primo anno ad un massimo di € 0,26 al ventesimo anno, mentre gli ammortamenti da un minimo di € 0,01 al primo anno ad un massimo di € 0,34 al ventesimo anno. Nell'area veronese i costi operativi incidono in tariffa per un valore minimo al venticinquesimo anno di € 0,75 e massimo al quinto anno di € 0,95, la remunerazione sul capitale investito oscilla da un minimo di € 0,07 nel quinto anno ad un massimo di € 0,27 al quindicesimo e ventesimo anno, mentre gli ammortamenti da un minimo di € 0,10 al quinto anno ad un massimo di € 0,39 al ventesimo anno. Nei Piani del Veronese e del Garda non sono previste la remunerazione e l'ammortamento nel primo anno di piano. Con riferimento ai costi operativi è necessario evidenziare che nella voce altri costi sono considerati gli ammortamenti ancora in essere relativi ai beni conferiti.

Nel Piano unico la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a € 0,99 mentre la tariffa reale media del primo anno a € 0,97. Questa ultima assume valore massimo al sedicesimo anno ed è pari a € 1,4315. Nel Piano del Garda la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti risulta pari a € 1,005 mentre la tariffa reale media del primo anno a € 1,005. Questa ultima assume valore massimo al sedicesimo anno ed è pari a € 1,50. Nel Piano del Veronese la tariffa media ponderata delle gestioni preesisten-

⁷ Nel Piano si afferma che La quota di accantonamento sui mutui entranti si riferisce ad una simulazione di mutuo a tasso fisso con importo pari al totale degli importi corrispondenti agli investimenti che iniziano prima del piano e non rientrano nel Piano tariffario

ALLEGATI
Tabelle riassuntive dei dati economico-finanziari

Piani Analizzati nel Focus (livello regionale)

INVESTIMENTI

Tabella 1

REGIONE PIEMONTE				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Verbanese Ossola e Pianura Novarese	450.000	366.365	896,27	44,81
ATO 2 Biellese Vercellese Casalese				
Scenario A	297.000	381.000	665,43	33,27
Scenario B	343.000		770,92	38,55
ATO 3 Torinese	1.381.000	1.329.000	820,37	31,02
ATO 5 Astigiano Monferrato	410.081	266.533	1.601,44	80,07
ATO 6 Alessandrino	247.910	226.529	762,60	36,14
Totale Scenario A	2.785.991	2.569.427	4.546,31	227,31
Totale Scenario B	2.831.991	2.569.427	4.651,80	232,59

Tabella 2

REGIONE TOSCANA				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Toscana Nord	-	603.146	1.417,86	56,71
ATO 2 Egeo Valdarno	-	662.676	867,73	43,39
ATO 3 Medio Valdarno	765.806	739.963	636,56	31,83
ATO 4 Alto Valdarno	-	190.000	641,40	25,66
ATO 5 Toscana Costa	360.235	354.187	969,18	46,46
ATO 6 Ombrone	499.601	448.066	1.297,66	51,91
Totale	1.625.642	2.998.080	5.521,82	

Tabella 3

REGIONE BASILICATA				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Unico Basilicata	1.152.296	790.777	1.848,21	61,61
Totale	1.152.296	790.777	1.848,21	

Tabella 4

REGIONE CALABRIA				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Cosenza	937.822	910.824	1.289,51	42,98
ATO 2 Catanzaro	313.589	306719	848,50	42,43
ATO 3 Crotona	181.025	154.725	987,53	49,38
ATO 4 Vibo Valentia	173.838	187.258	1.018,93	50,83
ATO 5 Reggio Calabria	398.478	378.489	708,24	35,51
Totale	1.984.548	1.918.013	4.848,71	

Tabella 5

REGIONE VENETO				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Alto Veneto	172.857	-	850,17	34,01
ATO Belluno	1.747.840	1.511.584	1.888,79	55,58
ATO Brenta	651.820	577.820	1.278,00	42,6
ATO Laguna di Venezia		525.500	817,29	27,24
ATO Padovine	431.859	263.306	1.082,24	54,11
ATO Valle del Chiampo		64.957	1.217,57	40,59
ATO Veronese	778.885	700.817	946,81	37,87
ATO Veneto Orientale	1.180.738	-	1.198,64	39,89
Totale	4.943.599	3.643.983	9.055,51	

Tabella 6

REGIONE UMBRIA				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Perugia	323.617	262.122	703,52	28,14
ATO 2 Terni	159.551	143300	722,48	24,08
ATO 3 Foligno	181.408	79.668	1.239,55	42,74
Totale	664.574	485.090	2.665,55	

Tabella 7

REGIONE CAMPANIA				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Caserta Iripino	864.877	800.120	1.217,10	40,57
ATO 2 Napoli Volturno	1.878.600	1792000	882,68	34,13
ATO 3 Benevento Vesuviano	1.895.452	1.395.844	1.301,00	65,06
ATO 4 Salerno	687.831	610.831	884,25	35,37
Totale	5.326.760	4.598.595	4.085,03	

Tabella 8

REGIONE SICILIA				
ATO	Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Palermo	1.261.289	1.049.979	1.062,26	35,08
ATO Catania	1.192.581	1.022.280	1.146,11	38,20
ATO Messina	814.195	691.528	1.268,67	41,96
ATO Ragusa	378.153	333.497	1.295,04	43,17
ATO Enna	290.004	226.016	1.635,75	54,53
ATO Caltanissetta	318.639	251.279	1.170,47	39,02
ATO Trapani	590.324	482.495	1.438,48	47,95
ATO Siracusa	485.863	415.670	1.240,98	41,37
ATO Agrigento	502.305	353.975	1.137,29	37,91
Totale	5.833.553	4.826.719	11.375,06	

COSTI OPERATIVI IN TARIFFA**Tabella 1a**

REGIONE PIEMONTE					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	0,63	0,73	0,8	0,74	0,87
ATO 2 Biellese, Vercellese, Cuneese	0,65	0,61	0,76	0,74	0,73
ATO 3 Torinese	nd	nd	nd	nd	nd
ATO 5 Astigiano Monferrato	0,92	0,77	0,73	0,73	0,73
ATO 6 Alessandrino	nd	nd	nd	nd	nd

Tabella 2a

REGIONE TOSCANA						
Costi operativi SII / mc						
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
ATO 1 Toscana Nord	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
ATO 2 Egeo Valdarno	0,903	0,841	0,808	0,778	0,743	
ATO 3 Medio Valdarno	0,87	0,83	0,80	0,78	0,78	
ATO 4 Alto Valdarno	0,959	0,991	1,020	1,053	1,089	
ATO 5 Toscana Costa	0,917	0,813	0,815	0,809	0,809	
ATO 6 Ombrone	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	

Tabella 3a

REGIONE BASILICATA							
Costi operativi SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Unico Basilicata	0,936	0,811	0,899	0,823	0,806	0,800	0,589

Tabella 4a

REGIONE CALABRIA							
Costi operativi SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Cosenza	0,78	0,71	0,71	0,72	0,74	0,73	0,74
ATO 2 Catanzaro	0,799	0,811	0,893	0,913	0,963		
ATO 3 Crotonese	0,913	0,902	0,916	0,967	0,999		
ATO 4 Vibo Valentia	0,796	0,762	0,722	0,741	0,743		
ATO 5 Reggio Calabria	0,692	0,591	0,514	0,512	0,552		

Tabella 5a

REGIONE VENETO							
Costi operativi SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Alto Veneto	0,616	0,423	0,434	n.d.	n.d.	n.d.	
ATO Bacchiglione		0,712	0,668	0,664	0,66	0,725	0,766
ADN SpA	0,666						
APGA SpA	1,143						
ACEGAS APS	0,597						
AVS	0,535						
CVS	0,660						
MES	0,702						
ATO Brenta	0,87	0,76	0,7	0,74	0,75	0,75	0,76
ATO Laguna di Venezia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
ATO Polesine	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
ATO Veronese							
Scenario gestione unica	0,790	0,767	0,740	0,718	0,696	0,675	
Scenario due gestori							
Garda	0,79	0,86	0,871	0,849	0,828	0,807	
Veronese	0,824	0,779	0,761	0,742	0,723	0,705	
ATO Valle del Chisampo	0,848	1,993	3,917	4,340	1,869	n.d.	n.d.
ATO Veneto orientale	0,603	0,588	0,570	0,556	0,539		

Tabella 6a

REGIONE UMBRIA							
Costi operativi SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Perugia	1,10	1,05	0,97	0,91	0,87	0,84	
ATO 2 Terni	0,74	0,64	0,61	0,59	0,57	0,56	0,54
ATO 3 Foligno	0,85	0,76	0,78	0,77	0,78	0,79	0,79

Tabella 7a

REGIONE CAMPANIA							
Costi operativi SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Calore Irpino	1,01	0,86	0,75	0,76	0,75	0,75	0,75
ATO 2 Napoli	0,879	0,762	0,746	0,716	0,734		
ATO 3 Marone Vecuviano	0,650	0,460	0,440	0,430	0,410		
ATO 4 Sele	0,806	0,740	0,758	0,755	0,752	0,751	

Tabella 3a

REGIONE SICILIA							
Costi operativi SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Palermo	1,15	0,92	0,72	0,70	0,66	0,66	0,67
ATO Catania	0,60	0,58	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53
ATO Messina	0,931	0,860	0,814	0,826	0,811	0,797	0,783
ATO Ragusa	0,900	0,754	0,726	0,710	0,701	0,690	0,680
ATO Enna	1,369	1,323	1,062	0,979	0,979	0,979	0,979
ATO Caltanissetta	2,075	1,506	1,396	1,332	1,337	1,330	1,330
ATO Trapani	1,147	0,984	0,792	0,792	0,799	0,790	0,790
ATO Siracusa	0,77	0,75	0,75	0,73	0,73	0,72	0,66
ATO Agrigento	1,55	1,23	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

CANONE DI CONCESSIONE E ALTRE COMPONENTI ASSIMILABILI IN TARIFFA

Tabella 1b

REGIONE PIEMONTE					
Canone di concessione e altre componenti SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO 1 Verbano Cusio Orsava e Pianura Novarese	0,31	0,26	0,22	0,18	0,15
ATO 2 Biellese, Vercellese, Casalese	0,29	0,24	0,21	0,15	0,11
ATO 3 Torinese	0,14	0,12	0,12	0,09	0,07
ATO 5 Astigiano Monferrato	0,19	0,17	0,14	0,10	0,06
ATO 6 Alessandrino	0,13	0,12	0,11	0,09	0,07

Tabella 2b

REGIONE TOSCANA						
Canone di concessione e altre componenti SII / mc						
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
ATO 1 Toscana Nord	0,226	0,232	0,185	0,061	0,019	0,000
ATO 2 Egeo Valdarno	0,261	0,251	0,246	0,244	0,241	
ATO 3 Medio Valdarno	0,246	0,243	0,259	0,274	0,298	
ATO 4 Alto Valdarno	0,306	0,285	0,250	0,042	0,019	
ATO 5 Toscana Costa	0,141	0,116	0,139	0,163	0,159	
ATO 6 Ombrone	0,170	0,144	0,141	0,137	0,129	0,132

Tabella 3b

REGIONE BASILICATA							
Canone di concessione e altre componenti SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Unico Basilicata	0,068	0,069	0,069	0,026	0,022	0,021	0,021

Tabella 4b

REGIONE CALABRIA							
Canone di concessione e altre componenti SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Cosenza	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	0,026	0,026
ATO 2 Catanzaro	0,179	0,152	0,150	0,099	0,036		
ATO 3 Crotonese	0,054	0,060	0,061	0,049	0,041		
ATO 4 Vibo Valentia	0,141	0,115	0,102	0,037	0,025		
ATO 5 Reggio Calabria	0,132	0,115	0,107	0,074	0,041		

Tabella 5b

REGIONE VENETO							
Canone di concessione e altre componenti SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Alto Veneto	0,192	0,145	0,133	n.c.	n.c.	n.c.	
ATO Bacchiglione		0,12	0,12	0,06	0,03	0,03	0,04
ADN SpA	0,074						
APGA Srl	0,061						
ACEGAS AFS	0,092						
AVS	0,269						
CVS	0,123						
NES	0,115						
ATO Brenta	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
ATO Laguna di Venezia	-	-	-	-	-		
ATO Polesine	0,218	-	-	-	-		
ATO Veronese							
Scenario gestore unico	0,19	0,17	0,16	0,09	0,06	0,05	
Scenario due gestori							
Garda	0,25	0,22	0,19	0,13	0,09	0,09	
Veronese	0,18	0,16	0,15	0,08	0,06	0,04	
ATO Valle del Chiampo	0,116	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
ATO Venetoorientale	0,252	0,219	0,186	0,131	0,108		

Tabella 6b

REGIONE UMBRIA							
Canone di concessione e altre componenti SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Perugia	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	
ATO 2 Terni	0,25	0,22	0,20	0,13	0,08	0,07	0,07
ATO 3 Foligno	0,10	0,22	0,23	0,21	0,09	0,07	0,07

Tabella 7b

REGIONE CAMPANIA							
Canone di concessione e altre componenti SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Calore Irpino	0,13	0,12	0,10	0,06	0,03	0,03	0,03
ATO 2 Napoli	0,068	0,061	0,058	0,055	0,055		
ATO 3 Marone Vecuviano	0,065	0,062	0,061	0,060	0,059		
ATO 4 S. S. Angelo	0,113	0,091	0,108	0,085	0,067	0,067	

Tabella 8b

REGIONE SICILIA							
Canone di concessione e altre componenti SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Palermo	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
ATO Catania	0,051	0,051	0,050	0,050	0,049	0,049	0,048
ATO Messina	0,027	0,023	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020
ATO Ragusa	0,043	0,043	0,043	0,042	0,042	0,041	0,041
ATO Enna	0,071	0,060	0,040	0,036	0,033	0,033	0,033
ATO Caltanissetta	0,024	0,022	0,045	0,045	0,045	0,041	0,041
ATO Trapani	0,053	0,041	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
ATO Siracusa	0,059	0,057	0,055	0,054	0,054	0,053	0,053
ATO Agrigento	0,029	0,019	0,015	0,013	0,013	0,013	0,013

AMMORTAMENTI E REMUNERAZIONE IN TARIFFA
Tabella 1c

REGIONE PIEMONTE					
Ammortamenti e remunerazione SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO 1 Verbalto Cusio Ovolo e Pianura Novarese	0,1	0,24	0,42	0,47	0,45
ATO 2 Biellese, Vercellese, Cuneese	0,03	0,21	0,47	0,67	0,68
ATO 3 Torinese	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ATO 5 Astigiano Monferrato	0,02	0,34	0,74	0,82	0,86
ATO 6 Alessandrino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Tabella 2c

REGIONE TOSCANA						
Ammortamenti e remunerazione SII / mc						
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
ATO 1 Toscana Nord	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
ATO 2 Egeo Valdarno	0,02	0,29	0,64	0,93	0,95	
ATO 3 Medio Valdarno	0,03	0,30	0,62	0,61	0,48	
ATO 4 Alto Valdarno	0,33	0,57	0,79	0,96	0,73	
ATO 5 Toscana Costa	0,113	0,481	0,643	0,67	0,57	
ATO 6 Ombrone	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Tabella 3c

REGIONE BASILICATA							
Ammortamenti e remunerazione SII / m ³							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Unico Basilicata	0,02	0,23	0,59	0,68	0,67	0,64	0,46

Tabella 4c

REGIONE CALABRIA							
Ammortamenti e remunerazione SII / m ³							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Cosenza	0,04	0,31	0,59	0,89	0,95	0,71	0,46
ATO 2 Catanzaro	0,040	0,243	0,387	0,555	0,669		
ATO 3 Crotona	0,028	0,230	0,524	0,780	0,790		
ATO 4 Vibo Valentia	0,020	0,250	0,524	0,790	0,810		
ATO 5 Reggio Calabria	0,017	0,160	0,380	0,470	0,440		

Tabella 5c

REGIONE VENETO							
Ammortamenti e remunerazione SII / m ³							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Alto Veneto	0,01	0,34	0,44	0,52	0,46	0,41	
ATO Belluno		0,29	0,58	0,89	0,93	0,77	0,68
ADN SpA	0,13						
APGA Srl	0,06						
ACEGAS APS	0,13						
AVS	0,05						
CVS	0,21						
NES	0,06						
ATO Brenta	0,07	0,3	0,61	0,76	0,81	0,72	0,61
ATO Laguna di Venezia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ATO Polesine	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
ATO Venete							
Scenario gestore unico	0,01	0,17	0,41	0,62	0,64	0,47	
Scenario due gestori							
Garda	0,02	0,12	0,350	0,550	0,640	0,470	
Veronese	0,000	0,170	0,390	0,600	0,660	0,490	
ATO Valle del Chiampo	0,02	0,65	0,58	0,49	0,39	0,27	0,19
ATO Veneto orientale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Tabella 6c

REGIONE UMBRIA							
Ammortamenti e remunerazione SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Perugia	0,005	0,16	0,31	0,38	0,42	0,49	
ATO 2 Terni	0,02	0,29	0,41	0,38	0,33	0,29	0,27
ATO 3 Foligno	0,004	0,15	0,30	0,36	0,36	0,36	0,26

Tabella 7c

REGIONE CAMPANIA							
Ammortamenti e remunerazione SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO 1 Calore Irpino	0,04	0,25	0,50	0,64	0,75	0,81	0,72
ATO 2 Napoli	0,047	0,330	0,420	0,420	0,410		
ATO 3 Sarnese Vecuviano	0,06	0,44	0,59	0,68	0,74		
ATO 4 Sele	0,04	0,27	0,45	0,48	0,49	0,56	

Tabella 8c

REGIONE SICILIA							
Ammortamenti e remunerazione SII / mc							
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
ATO Palermo	0,05	0,30	0,52	0,53	0,54	0,45	0,27
ATO Catania	0,04	0,26	0,47	0,66	0,67	0,54	0,36
ATO Messina	0,05	0,30	0,51	0,62	0,63	0,59	0,43
ATO Ragusa	0,05	0,37	0,63	0,66	0,67	0,61	0,45
ATO Enna	0,05	0,41	0,75	0,89	0,96	0,90	0,59
ATO Caltanissetta	0,05	0,25	0,48	0,58	0,56	0,56	0,45
ATO Trapani	0,07	0,41	0,64	0,78	0,73	0,60	0,43
ATO Siracusa	0,03	0,25	0,48	0,59	0,49	0,71	0,55
ATO Agrigento	0,07	0,35	0,56	0,64	0,61	0,53	0,34

**PIANI NON PRESENTI NELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2004 O
AGGIORNATI RISPETTO ALLA VERSIONE ESISTENTE**

ATO 4 ALTO VALDARNO

Tabella 1a - Investimenti

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
n.d.	190.000	641,40	25,66

Tabella 1b - Costi operativi in tariffa

Costi operativi SII / mc				
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,969	0,991	1,020	1,063	1,089

Tabella 1c - Remunerazione in tariffa

Remunerazione capitale investita SII / mc				
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,152	0,260	0,325	0,255	0,026

Tabella 1d - Ammortamenti in tariffa

Ammortamenti SII / mc				
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,176	0,292	0,463	0,691	0,707

Tabella 1e - Canone di concessione in tariffa

Canone di concessione SII / mc				
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,306	0,285	0,249	0,042	0,019

ATO BRENTA

Tabella 2a - Investimenti

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
651.820	577.820	1.278,00	42,8

Tabella 2b - Costi operativi in tariffa

Costi operativi SII / mc						
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20	Anna 25	Anna 30
0,87	0,76	0,70	0,74	0,75	0,75	0,76

Tabella 2c - Remunerazione in tariffa

Remunerazione capitale investita SII / mc						
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20	Anna 25	Anna 30
0,007	0,21	0,39	0,44	0,46	0,48	0,48

Tabella 2d - Ammortamenti in tariffa

Ammortamenti SII / mc						
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20	Anna 25	Anna 30
0,00	0,09	0,22	0,32	0,35	0,24	0,13

ATO 1 ORIENTALE GORIZIANO

Tabella 3a - Investimenti

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
252.799	244.335	1.742,27	58,09

Tabella 3b - Costi operativi in tariffa

Costi operativi SII / mc						
Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20	Anna 25	Anna 30
0,76	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Tabella 3c - Remunerazione in tariffa

Remunerazione capitale investito SII / mc						
Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
0,35	0,55	0,61	0,52	0,37	0,22	0,09

Tabella 3d - Ammortamenti in tariffa

Ammortamenti SII / mc						
Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
0,17	0,49	0,69	0,63	0,61	0,53	0,38

Tabella 3e - Canone di concessione in tariffa

Canone di concessione SII / mc						
Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25	Anno 30
0,12	0,09	0,07	0,015	0,0013	-	-

ATO 1 MARCHE NORD-PESARO URBINO**Tabella 4a - Investimenti**

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
326.773	320.134	930,41	93,04

Tabella 4b - Costi operativi in tariffa

Costi operativi SII / mc			
GESTORE	Anno 1	Anno 5	Anno 10
ACQUAGEST Spa	0,57	1,03	1,03
ASET Spa	0,66		
ASPES Spa	1,115		
HERA Spa	0,97		
MEGAS Spa	0,95		

Tabella 4c - Remunerazione in tariffa

Remunerazione capitale investito SII / mc			
GESTORE	Anno 1	Anno 5	Anno 10
ACQUAGEST Spa	0,0022	0,146	0,316
ASET Spa	0,015		
ASPES Spa	0,017		
HERA Spa	0,044		
MEGAS Spa	0,0094		

Tabella 4d - Ammortamenti in tariffa

Ammortamenti SII / mc			
GESTORE	Anna 1	Anna 5	Anna 10
ACQUAGEST Spa	0,0018	0,088	0,214
ASET Spa	0,0088		
ASPES Spa	0,011		
HERAS Spa	0,021		
MEGAS Spa	0,0055		

Tabella 4e - Canone di concessione in tariffa

Canone di concessione SII / mc			
GESTORE	Anna 1	Anna 5	Anna 10
ACQUAGEST Spa	0,118	0,174	0,139
ASET Spa	0,145		
ASPES Spa	0,186		
HERAS Spa	0,31		
MEGAS Spa	0,267		

ATO 2 PARMA

Tabella 5a - Investimenti

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
67.021	33.878	209,91	89,97

Tabella 5b - Costi operativi in tariffa

Costi operativi SII / mc		
Anna 1	Anna 2	Anna 3
1,17	1,21	1,24

ATO 9 RIMINI

Tabella 6a - Investimenti

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
246.964	176.742	882,69	88,27

Tabella 6b - Costi operativi in tariffa al lordo del canone di concessione

Costi operativi SII / mc				
Anna 1	Anna 4	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,972	0,947	0,890	0,881	0,871

Tabella 6b' - Costi operativi in tariffa al netto del canone di concessione

Costi operativi SII / mc		
Anna 1	Anna 2	Anna 3
0,8061	0,8075	0,8049

Tabella 6c - Remunerazione in tariffa

Remunerazione capitale investita SII / mc				
Anna 1	Anna 4	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,099	0,195431	0,306	0,376	0,421

Tabella 6d - Ammortamenti in tariffa

Ammortamenti SII / mc				
Anna 1	Anna 4	Anna 10	Anna 15	Anna 20
0,303	0,237	0,346	0,421	0,52

Tabella 6e - Canone di concessione in tariffa

Canone di concessione SII / mc		
Anna 1	Anna 2	Anna 3
0,166	0,166	0,164

ATO 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE**Tabella 7a - Investimenti**

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
450.000	366.365	896,27	44,61

Tabella 7b - Costi operativi in tariffa

Costi operativi SII / mc				
Anno 2	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
0,63	0,73	0,80	0,74	0,67

Tabella 7c - Remunerazione in tariffa

Remunerazione capitale investito SII / mc				
Anno 2	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
0,03	0,13	0,25	0,27	0,25

Tabella 7d - Ammortamenti in tariffa

Ammortamenti SII / mc				
Anno 2	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
0,07	0,11	0,17	0,20	0,20

Tabella 7e - Canone di concessione in tariffa

Canone di concessione SII / mc				
Anno 2	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
0,31	0,26	0,22	0,18	0,15

ATO VERONESE

Tabella 8a - Investimenti

Investimenti complessivi	Investimenti a tariffa	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
778.685	700.817	346,81	37,87

Tabella 8b - Costi operativi in tariffa (Scenario Gestore Unico)

Incidenza dei Costi Operativi SII/mc					
Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
0,96	0,94	0,90	0,82	0,76	0,73

Tabella 8b' - Costi operativi in tariffa (Scenario due Gestori)

	Incidenza dei Costi Operativi SII/mc					
	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
Area Garda	1,03	1,08	1,07	0,96	0,92	0,90
Area "Veronese"	1,01	0,95	0,92	0,83	0,79	0,75

Tabella 8c - Remunerazione in tariffa (Scenario Gestore Unico)

Incidenza dei Remunerazione Capitale Investito SII/mc					
Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
0,00	0,07	0,18	0,28	0,28	0,18

Tabella 8c' - Remunerazione in tariffa (Scenario due Gestori)

	Incidenza Remunerazione Capitale Investito SII/mc					
	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
Area Garda	0,01	0,05	0,18	0,25	0,28	0,18
Area "Veronese"	0,00	0,07	0,17	0,27	0,27	0,17

Tabella 8d - Ammortamenti in tariffa (Scenario Gestore Unico)

Incidenza dei Ammortamenti SII/mc					
Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
0,01	0,10	0,23	0,34	0,38	0,31

Tabella 8d' - Ammortamenti in tariffa (Scenario due Unico)

	Incidenza Ammortamenti SII/mc					
	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
Area Garda	0,01	0,07	0,19	0,30	0,34	0,29
Area "Veronese"	0,00	0,10	0,22	0,33	0,39	0,32

Tabella 8e - Canone di concessione in tariffa (Scenario Gestore Unico)

	Incidenza Voci di Costo SII/mc					
	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
Gestore Unico						
Mutui in essere	0,14	0,12	0,11	0,04	0,01	0,00
Accantonamento mutui entranti	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Spese di Gestione AATO	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Oneri di salvaguardia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Tabella 3 e - Canone di concessione in tariffa (Scenario due Unico)

Area Garda	Incidenza Voci di Costo SII/mc					
	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
Mutui in essere	0,16	0,13	0,10	0,04	0,00	-
Accantonamento mutui entranti	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Spese di Gestione AATO	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Oneri di taboguardia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Area "Veronese"	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20	Anno 25
Mutui in essere	0,14	0,12	0,11	0,04	0,02	0,00
Accantonamento mutui entranti	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Spese di Gestione AATO	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Oneri di taboguardia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Regioni non incluse nel Focus o incluse in parte

INVESTIMENTI

Tabella 1

REGIONE LOMBARDIA			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Mantova	267.000	759,68	44,17
ATO Pavia	1.471.508	2.915,26	97,18
ATO Sondrio	55.896	315,14	63,03
Totale	1.814.404	3.990,08	

Tabella 2

REGIONE EMILIA ROMAGNA			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Piacenza	30.000	113,69	37,9
ATO 2 Parma	67.021	209,91	69,97
ATO 3 Reggio Emilia	59.732	129,2	43,07
ATO 4 Modena	233.449	362,34	n.d.
ATO 5 Bologna	64.300	70,26	23,42
ATO 6 Ferrara	35.485	229,33	75,45
ATO 8 Forlì-Cesena	38.279	107,33	35,78
ATO 9 Rimini	246.954	662,69	66,27
Totale	2.645.521	6.409,97	

Tabella 3

REGIONE LIGURIA			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO GE - Genova	66.363	96,36	19,68
ATO IM - Imperia	584.806	1.032,23	46,92
ATO SP - La Spezia	225.755	1.049,35	34,98
ATO SV - Savona			
ATO SV - Levante sez. 1	66.944	490,71	16,87
ATO SV - Levante sez. 2	61.367	596,56	22,95
ATO SV - Ponente sez. 1	165.937	1.605,25	69,43
ATO SV - Ponente sez. 2	191.446	2.802,77	60,11
ATO SV - Ponente sez. 1	62.397	1.412,11	54,31
ATO SV - Ponente sez. 2	67.003	1.516,42	56,32
Totale (sez.1)	1.192.222	5.888,03	
Totale (sez.2)	1.236.780	7.095,73	

Tabella 4

REGIONE MARCHE			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 - Marche Nord Pesaro Urbino	526.773	950,41	93,04
ATO 2 - Marche Centrale Ancona	68.545	178,48	35,7
ATO 3 Marche Centrale Macerata	44.795	136,01	27,2
ATO 3 Marche Centrale Macerata - Nord Costiera	25.126	203,31	40,66
ATO 3 Marche Centrale Macerata - Medio Maceratese	6.929	46,28	9,66
ATO 3 Marche Centrale Macerata - Montagna	12.741	204,59	40,92
ATO 5 - Marche Sud Ascoli Piceno	40.179	139,66	27,96
CIP Spa	37.000	135,07	27,01
VEITORE Spa	3.179	238,62	47,76
Totale	480.292	1.384,78	

Tabella 5

REGIONE MOLISE			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Unico Molise	274.555	856,38	28,55
Totale	274.555	856,38	

Tabella 6

REGIONE ABRUZZO			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Aquilano	146.335	810,49	27,02
ATO 2 Marsicano	147.524	879,27	29,31
ATO 3 Peligno Alto Sangro	62.164	810,67	27,02
ATO 4 Pescara	392.840	921,83	36,87
ATO 5 Teramo	333.772	1.363,14	67,66
ATO 6 Chietino	296.140	1.066,88	36,23
Totale	1.378.775	5.862,28	

Tabella 7

REGIONE PUGLIA			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Unico Puglia	4.670.077	1.142,78	38,09
Totale	4.670.077	1.142,78	

Tabella 8

REGIONE SARDEGNA			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO Unico Sardegna	1.620.799	979,54	37,67
Totale	1.620.799	979,54	

Tabella 9

REGIONE LAZIO			
ATO	Investimenti complessivi	Incidenza pro-capite	Incidenza pro-capite annua
ATO 1 Lazio Nord Viterbo	452.218	1.509	50,3
ATO 2 Lazio Centrale Roma	2.066	558,92	18,83
ATO 4 Lazio Meridionale Latina	318.617	563,77	18,79
ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone	340.741	713,73	23,79
Totale	1.113.642	1.836,42	

COSTI OPERATIVI IN TARIFFA**Tabella 1a**

REGIONE LOMBARDIA					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO Mantova	0,86	0,93	1,02	1,04	1,05
ATO Pavia	0,74	0,72	0,89	0,87	0,85
ATO Sondrio	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

Tabella 2a

REGIONE EMILIA ROMAGNA					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO 1 Piacenza	0,66	-	-	-	-
ATO 2 Parma	1,17	-	-	-	-
ATO 3 Reggio Emilia	1,06	-	-	-	-
ATO 4 Modena	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
ATO 5 Bologna	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
ATO 6 Ferrara					
ACOSEA Apva	1,04	-	-	-	-
CADFSpa	1,06	-	-	-	-
ATO 8 Forlì-Cesena	0,97	-	-	-	-
ATO 9 Rimini	0,972	0,947	0,89	0,861	0,871

Tabella 3a

REGIONE LIGURIA					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO GE - Genova	0,75	0,85	-	-	-
ATO IM - Imperia	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
ATO SP - La Spezia	1,46	1,62	1,73	1,84	1,76
ATO SV - Savona	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

Tabella 4a

REGIONE MARCHE					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
ATO 1 - Marche Nord Pesaro Urbino		1,03	1,03	-	-
ACQUAGEST Spa	0,57				
ASET Spa	0,06				
ASFES Spa	1,115				
HERA Spa	0,97				
MEGAS Spa	0,95				
ATO 2 - Marche Centrale Ancona					
Stab consorto 1	0,64	0,61	-	-	-
Stab consorto 2	0,73	0,69	-	-	-
ATO 3 Marche Centrale Macerata					
ATO 3 Marche Centrale Macerata α- Nord Costiera	0,67	0,74	-	-	-
ATO 3 Marche Centrale Macerata α- Medio Maceratese	0,73	0,82	-	-	-
ATO 3 Marche Centrale Macerata α- Montagna	0,84	0,87	-	-	-
ATO 5 - Marche Sud Ascoli Piceno					
CIP Spa	0,83	n.d.	-	-	-
VETTORE Spa	0,55	0,68	-	-	-

Tabella 5a

REGIONE MOLISE					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
ATO Unico Molise	0,86	0,76	0,86	0,85	0,84

Tabella 6a

REGIONE ABRUZZO					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
ATO 1 Aquilano	0,79	0,78	0,73	0,68	0,66
ATO 2 Marsicano	0,91	0,89	0,89	0,93	0,86
ATO 3 Peligno Alto Sangro	0,75	0,9	0,86	0,85	0,83
ATO 4 Pescara	0,77	0,9	1,07	1,11	1,01
ATO 5 Teramo	0,78	0,91	0,84	0,84	0,84
ATO 6 Chietino	0,71	0,66	0,65	0,64	0,64

Tabella 7a

REGIONE PUGLIA					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anna 1	Anna 5	Anna 10	Anna 15	Anna 20
ATO Unico Puglia	0,96	0,97	0,84	0,79	0,73

Tabella 8a

REGIONE SARDEGNA					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO Unico Sardegna	1,46	1,04	1,03	1,00	1,00

Tabella 9a

REGIONE LAZIO					
Costi operativi SII / mc					
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 15	Anno 20
ATO 1 Lazio Nord Viterbo	0,73	0,73	0,74	0,76	0,75
ATO 2 Lazio Centrale Roma	0,54	0,53	0,55	0,58	0,6
ATO 4 Lazio Meridionale Latina	0,66	0,53	0,57	0,61	0,65
ATO 5 Lazio Meridionale Procinone	0,6	0,48	0,47	0,46	0,43

CANONE DI CONCESSIONE IN TARIFFA

Tabella 1b

REGIONE LOMBARDIA				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO Mantova	nd.	nd.	nd.	nd.
ATO Pavia	0,12	0,09	0,06	
ATO Sondrio	nd.	nd.	nd.	nd.

Tabella 2b

REGIONE EMILIA ROMAGNA				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO 1 Piacenza	0,11	-	-	-
ATO 2 Parma	0,18	-	-	-
ATO 3 Reggio Emilia	nd.	-	-	-
ATO 4 Modena	nd.	-	-	-
ATO 5 Bologna	0,16	-	-	-
ATO 6 Ferrara				
ACOSEA SpA	0,05	-	-	-
CADFS SpA	0,10	-	-	-
ATO 8 Forlì-Cesena	0,13	-	-	-
ATO 9 Rimini	0,16	-	-	-

Tabella 3b

REGIONE LIGURIA				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO GE - Genova	0,03	0,03	-	-
ATO IM - Imperia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ATO SP - La Spezia	0,02	0,02	0,02	0,02
ATO SV - Savona	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Tabella 4b

REGIONE MARCHE				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO 1 - Marche Nord Pesaro Urbino		0,174	0,139	
ACQUAGEST Spa	0,118			
ASET Spa	0,145			
ASPES Spa	0,186			
HERA Spa	0,31			
NEGAS Spa	0,267			
ATO 2 - Marche Centrali Ancona				
Stab ambito 1	0,25	0,27	-	-
Stab ambito 2	0,25	0,27	-	-
ATO 3 Marche Centrali Macerata				
ATO 3 Marche Centrale Macerata - Nord Costiera	0,09	0,08	-	-
ATO 3 Marche Centrale Macerata - Medio Maceratese	0,18	0,19	-	-
ATO 3 Marche Centrale Macerata - Montagna	0,24	0,26	-	-
ATO 5 - Marche Sud Ascoli Piceno				
CIP Spa	0,04	n.d.	-	-
VEITTORE Spa	0,26	0,22	-	-

Tabella 5b

REGIONE MOLISE				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO Unico Molise	0,07	0,06	0,05	0,06

Tabella 6b

REGIONE ABRUZZO				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO 1 Aquilano	0,12	0,11	0,11	0,1
ATO 2 Marsicano	0,11	0,06	0,06	0,05
ATO 3 Peligno Alto Sangro	0,16	0,06	0,06	0,07
ATO 4 Pescara	0,12	0,12	0,1	0,05
ATO 5 Teramo	0,27	0,33	0,29	0,26
ATO 6 Chietino	0,27	0,21	0,2	0,11

Tabella 7b

REGIONE PUGLIA				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO Unico Puglia	0,01	0,01	0,00	0,00

Tabella 8b

REGIONE SARDEGNA				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO Unico Sardegna	0,00	0,03	0,03	0,03

Tabella 9b

REGIONE LAZIO				
Canone di concessione SII / mc				
ATO	Anno 1	Anno 5	Anno 10	Anno 20
ATO 1 Lazio Nord Viterbo	0,22	0,20	0,17	0,08
ATO 2 Lazio Centrale Roma	0,08	0,07	0,07	0,07
ATO 4 Lazio Meridionale Latina	0,21	0,17	0,14	0,07
ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone	0,21	0,18	0,18	0,17

4

*Il grado di soddisfacimento
della domanda in materia di
servizi idrici*

4 IL GRADO DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI

4.1 Obiettivi del servizio

L'obiettivo fondamentale del servizio idrico integrato, introdotto dalla riforma dei servizi idrici avviata dalla Legge 36/1994 e così definito prima dall'art. 4, 1° comma, lett. f) della Legge stessa ed oggi dall'art. 141, 2° comma, del D. Lgs. 152/2006, può essere enunciato come segue:

- garantire l'erogazione di servizi adeguati, per qualità e quantità, ai fabbisogni della comunità ed a costi ragionevoli, nel rispetto dei requisiti di protezione ambientale stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie.

Presupposto fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo è lo svolgimento, a cura degli Enti locali costituiti in Enti di Ambito Territoriale Ottimale e degli Enti territoriali sovraordinati (Regioni ed Autorità di Bacino) delle attività di pianificazione di cui ciascuno dei soggetti citati risulta titolare (Piano d'Ambito, Piano di Tutela, Piano di Bacino).

Tra questi elemento primario di programmazione è costituito dal "Piano di bacino distrettuale" previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 152/2006, che rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo di pianificazione delle attività e delle norme d'uso finalizzate, tra l'altro, alla corretta utilizzazione delle acque. Tale Piano, redatto dalla competente Autorità di bacino distrettuale, deve contenere, in particolare, la programmazione dell'utilizzazione razionale delle risorse idriche. Tale attività, sulla base delle conoscenze aggiornate derivanti dal censimento periodico e sistematico delle risorse idriche per conoscerne la disponibilità e le caratteristiche qualitative da un lato, e dall'altro i fabbisogni per i vari usi dell'acqua, mira ad assicurare la corrispondenza ottimale tra qualità della risorsa ed uso della stessa (determina, ad esempio, che le risorse idriche di migliore qualità siano destinate al consumo umano), tenendo conto - al contempo - dell'esigenza, sancita dall'art. 144 del D. Lgs. 152/2006, di evitare gli sprechi e di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici e garantendo nei corsi d'acqua il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (art. 145, D. Lgs. 152/2006).

A tale preliminare attività fa seguito quella di pianificazione degli interventi infrastrutturali, sulla base della ricognizione delle opere esistenti e della valutazione della loro adeguatezza a fornire livelli di servizio in linea con gli standard stabiliti, di definizione di modelli organizzativi e di accordi tra le amministrazioni per organizzare i trasferimenti d'acqua per il consumo umano, anche con la finalità di fronteggiare eventuali emergenze dovute a crisi nell'approvvigionamento idrico, sia di tipo quantitativo che qualitativo, ed infine di pianificazione economico-finanziaria riguardante la definizione dei fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti, nel tempo, alla realizzazione ed alla gestione delle infrastrutture e la previsione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe corrisposte dall'utenza, con il vincolo dell'equilibrio economico-finanziario.

Tale fase attiene alla "pianificazione d'ambito", che le norme attribuiscono alla competenza degli Enti d'ambito territoriale ottimale; tale pianificazione deve garantire la gestione integrata dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione dell'acqua in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Gli obiettivi di servizio da garantire ai cittadini sono stati individuati con leggi e regolamenti solo per pochi parametri; (il dpcm 4 marzo 1996 ha stabilito, ad esempio, una "dotazione pro - capite giornaliera alla consegna non inferiore a litri 150/ab/giorno, inte-

sa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore"). La quantità assunta dal legislatore costituisce la quantità minima idonea a garantire condizioni di vita compatibili con i moderni *standard* sociali e sanitari. Essa è peraltro superata in moltissimi territori, mentre in alcune aree d'Italia purtroppo il sistema acquedottistico non è tuttora in grado di assicurare tale valore.

A ciò il COVIRI ha inteso ovviare attraverso la Deliberazione n° 7 del 27 aprile 2006, con la quale viene adottato un sistema di indicatori di prestazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, che individua 54 indicatori tecnici, gestionali ed economico-finanziari che i gestori dovranno misurare fornendone i dati al Comitato, oggi Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e 4 sui rifiuti ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 152/2006.

Per alcuni di tali indicatori, per la maggior parte gestionali, sono stabiliti valori numerici, mentre per gli altri si procederà alla loro quantificazione una volta acquisito il quadro conoscitivo risultante dalla loro prima applicazione.

La soluzione delle lacune rilevate nel Capitolo 3 per quanto riguarda lo stato di attuazione della Legge n° 36/1994 ed il miglioramento degli attuali livelli di servizio, richiedono il superamento dell'ancora perdurante frammentazione delle gestioni, con il raggiungimento di dimensioni dei servizi compatibili con la promozione dell'innovazione tecnologica necessaria all'ammodernamento di reti ed impianti e con il passaggio ad un modello gestionale del tipo industriale.

I momenti essenziali per l'attuazione della riforma si individuano, come innanzi si diceva, a valle della pianificazione – su scala di bacino – della razionale utilizzazione delle risorse idriche, anzitutto nella redazione, in ciascun Ambito territoriale ottimale, del Piano d'Ambito, articolato nelle sue fasi di Ricognizione delle infrastrutture, Programma degli interventi, Piano Economico Finanziario e connessa definizione delle tariffe, Modello gestionale ed organizzativo.

Le lacune riscontrate nei Programmi degli Interventi si individuano spesso in un'eccedente dotazione - connotato talvolta perfino da scarsa ragionevolezza - di interventi strutturali previsti (si è giunti fino a prevedere nel trentennio di gestione la sostituzione integrale di tutte le infrastrutture idriche del territorio) e nel contempo in una frequente sopravvalutazione dei fabbisogni idrici dell'utenza e dei conseguenti volumi da erogare.

4.2 Le perdite

I criteri sulla base dei quali valutare le perdite degli acquedotti sono stabiliti dal Decreto 8 gennaio 1997, n° 99, adottato in attuazione della "36/1994". La valutazione delle perdite, secondo quanto stabilito dalla citata normativa, avviene misurando e confrontando i volumi di acqua in entrata ed in uscita dai vari segmenti nei quali il sistema acquedottistico viene distrettualizzato, in un determinato arco temporale. Il gestore, onde quantificare le perdite e intervenire per effettuare eventuali riparazioni, deve tener conto della distinzione tra perdite "reali" e perdite "apparenti".

Le perdite reali sono costituite da quei quantitativi di acqua immessi nella rete che non raggiungono i punti di consegna, e quindi gli utenti finali, poiché si disperdono lungo il tragitto all'interno del sistema acquedottistico. I motivi di tali perdite possono essere diversi: forature di tubazioni, rilasci da imputare a pratiche gestionali (lavaggi, disinfezioni), ecc... mentre le perdite apparenti sono riconducibili a volumi non sottoposti a fatturazione o anche a imprecisioni nella contabilizzazione o a prelievi abusivi.

I dati riportati sono riferiti agli ATO che hanno comunicato al Comitato di Vigilanza i

valori di volume captato e fatturato. Inoltre, nelle valutazioni relative alle informazioni sulle perdite qui presentate, bisogna tener conto che i valori si riferiscono alla somma di perdite reali ed apparenti.

Il Comitato sta operando per ottenere nelle prossime rilevazioni per ciascun ATO informazioni distinte per i due tipi di perdite. Non si riportano, quindi, i precedenti dati rilevati che sono ricavabili dalla Relazione al Parlamento per l'anno 2004.

4.3 Turnazioni nel servizio acquedottistico e prospettazione del relativo superamento

In alcune regioni d'Italia la situazione relativa alla erogazione idrica è caratterizzata da sospensioni del servizio e turnazioni nell'arco delle diverse stagioni.

Così in Sicilia, dove peraltro la scarsità d'acqua va maggiormente imputata più che alla debole piovosità alla insufficiente capacità di invaso ed alla carente gestione dell'intero ciclo, spesso l'erogazione idrica subisce razionamenti con turni che, in alcuni periodi, possono durare anche intere settimane.

Tale situazione non si verifica solo in Sicilia: ad esempio dal Senese provengono proteste di comitati di cittadini, i quali lamentano interruzioni nell'arco diurno a volte prolungate per mesi.

Il ricorso alla turnazione, metodo adottato in molte zone d'Italia, consente di far fronte alla mancanza d'acqua di volta in volta, ma non risolve il problema alla radice. Elenchiamo di seguito alcune iniziative che, invece, si iscrivono nella logica di una risoluzione definitiva delle crisi idriche:

- creare nuovi invasi per la raccolta d'acqua ed intervenire con una manutenzione programmata su quelli già esistenti;
- sottoporre i sistemi di adduzione e di distribuzione ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- programmare interventi finalizzati a favorire il riuso delle acque e, quindi, aumentare le dotazioni idriche così risparmiando quella potabile;
- ove possibile e conveniente, costruire impianti idrici con circuiti separati, uno per l'acqua potabile e uno per gli altri usi in modo da evitare sprechi.

4.4 Caratteristiche di qualità dell'acqua distribuita agli utenti

L'acqua può definirsi potabile quando tutti i valori dei parametri fisici, chimici e microbiologici che ne caratterizzano la qualità rispettano i valori –limite stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il D. Lgs. n° 31/2001 stabilisce i requisiti di qualità che devono possedere le acque destinate al consumo umano, qualunque ne sia l'origine, mentre altre norme nazionali dettano i criteri in base ai quali le Regioni devono classificare le acque superficiali che potranno poi essere utilizzate, dopo idonei processi di potabilizzazione, per la produzione di acqua potabile.

Fermo restando l'obbligo dei controlli sulla qualità dell'acqua distribuita realizzati dal gestore del servizio idrico (controllo interno), va posto in rilievo che i risultati di tali controlli devono essere conservati per un congruo periodo (almeno cinque anni) in modo da consentirne l'eventuale consultazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente (controllo esterno).

Pur sussistendo, pertanto, tutte le condizioni perché il cittadino-utente si senta suffi-


cientemente garantito nel consumo dell'acqua "del rubinetto", il nostro Paese occupa al contrario il primo posto in Europa per consumo pro-capite di acqua minerale (182 litri/anno), indice che viceversa risente di "mode" ed effetti di accurate campagne pubblicitarie oltre che denotare scarsa fiducia nell'acqua distribuita attraverso la rete acquedottistica.

Come risulta da una apposita e recente campagna di indagine condotta su tutto il territorio nazionale nel 2005 dell'ISTAT, che qui si ringrazia per avere fornito i dati della stessa e concessone il relativo uso, su 20.000 famiglie oggetto dell'indagine, ben il 35,8 % dichiara sfiducia nell'acqua del rubinetto", con un andamento oscillante nel tempo, sia pure alquanto decrescente, a partire dal 1993 al 2005.

Mentre si rinvia ai due grafici seguenti che mostrano l'andamento del fenomeno nelle varie Regioni del Paese, un terzo grafico mostra le risposte fornite relativamente alla irregolarità dell'erogazione che, nelle Isole, raggiunge il 31,3% e nel Meridione si attesta nel 20,2 %, a fronte di un valore medio nazionale del 13,8 %.

Grafico 1 - Famiglie che dichiarano sfiducia nell'acqua del rubinetto per area geografica - anno 2005 (valori percentuali)


Fonte: ISTAT Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - anno 2005



La situazione appena descritta porta ad ipotizzare alcune prospettive di azione per il futuro che dovrebbero prevedere anche campagne di sensibilizzazione, rivolte a tutti gli utenti del servizio idrico, mirate a conquistare la fiducia delle popolazioni.

Grafico 2 - Dinamica della sfiducia nell'acqua del rubinetto (valori percentuali)


Fonte: ISTAT Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2006



Nota: nel 2004 non è stata effettuata l'indagine

Grafico 3 - Famiglie che dichiarano irregolarità nell'erogazione dell'acqua per area geografica - anno 2005 (valori percentuali)

Fonte: ISTAT Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - anno 2005



4.5 I servizi di fognatura

Secondo la normativa vigente la struttura delle reti fognarie deve essere progettata, costruita e mantenuta secondo criteri e modalità che tengano conto delle caratteristiche quantitative delle acque reflue urbane (volume annuo, portata media, ecc.); della necessità di prevenire fenomeni di rigurgito che portino alla fuoriuscita delle acque reflue dalla rete fognaria; dell'esigenza di limitare il rischio di inquinamento a livello dei recettori (per effetto di eventi meteorici); ecc.

La copertura dei servizi di fognatura, secondo l'indagine condotta dal Comitato di Vigilanza nel corso del 2004 e del 2005 va dal 70,1% in Regioni come il Veneto e il Friuli - Venezia Giulia al 99,6% registrato nella Valle D'Aosta, con una media di circa l'84% a livello nazionale¹.

I casi di assenza del servizio pubblico di fognatura possono essere ricondotti a due principali categorie:

- case isolate o anche insediamenti produttivi che provvedono autonomamente allo smaltimento delle acque reflue attraverso sistemi che debbono garantire un livello di protezione ambientale equivalente;
- edifici abusivi condonati sprovvisti di qualsiasi sistema di smaltimento (relativamente ai quali peraltro non dovrebbe essere consentito l'allaccio all'acquedotto).

A loro volta le fognature possono essere di due tipi:

- reti "separate", comprendono canalizzazione distinte per acque nere (reflui domestici e/o industriali) ed acque bianche (acque meteoriche);
- reti "miste" (o "unitarie"), che prevedono un'unica canalizzazione per le acque nere e le acque bianche.

Specificato che nella maggior parte delle regioni italiane si registra la predominanza di reti miste rispetto a quelle separate, va segnalato che solo l'ATO Unico Puglia ha dichiarato di utilizzare esclusivamente reti separate. Secondo il gestore del SII, l'adozione di sistemi del genere si è resa necessaria sia per la risoluzione di problemi igienico - sanitari un tempo endemici sia per consentire il convogliamento dell'acqua piovana nel sottosuolo carsico senza alcun rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

4.6 I servizi di depurazione

Il servizio di depurazione mostra un livello di copertura inferiore rispetto a quello di fognatura. Va infatti segnalato che il valore medio a livello nazionale è pari al 74,8% e che in alcune Regioni, come la Sicilia, il livello di copertura è inferiore al 50%².

Il più elevato livello di copertura, in alcuni ATO, del servizio fognature rispetto a quello di depurazione, lascia intendere uno scollegamento alquanto evidente tra i due segmenti del servizio, con la conseguenza che acque reflue vengono talora immesse nei corpi idrici o nel sottosuolo senza essere sottoposte ai trattamenti depurativi completi previsti dalla normativa.

A sua volta, il recupero ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, al riparo da rischi di

¹ Il grado di copertura percentuale è espresso, per ciascuna regione, come media ponderata sulla base della popolazione residente degli ATO che hanno risposto alla richiesta di informazioni. I dati possono essere considerati adeguatamente rappresentativi visto che i tassi di risposta sono pari al 94% in termini di popolazione residente nazionale con punte del 100% in molte regioni.

² Per quanto riguarda i dati relativi ai servizi di depurazione, valgono le stesse considerazioni fatte per le reti fognarie nella nota precedente. Bisogna solo precisare che il tasso di risposta a livello nazionale è pari al 93% e che la percentuale di copertura relativa alla Sicilia è del 96%.

carattere igienico-sanitario, può essere considerato un mezzo innovativo nell'ottica di un uso più razionale della risorsa idrica ma la sua adozione è ancora in una fase del tutto preliminare e praticamente ininfluente ai fini del bilancio complessivo dell'uso delle risorse.

4.7 Le carte dei servizi

Le Carte dei Servizi pubblici nascono nel 1994 con il DPCM 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" mentre con il DPCM 19 maggio 1995 è stata individuata una serie di servizi di pubblica utilità che devono dotarsi di carta dei servizi e, tra questi, anche il settore dei servizi idrici.

Infine, il DPCM 29 aprile 1999 introduce lo Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato, affermando importanti principi a favore degli utenti, in particolare facendo obbligo ai gestori di assicurare la partecipazione dei cittadini cui va riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni che li riguardano e di pubblicare periodicamente i livelli di qualità raggiunti.

Il Decreto definisce, inoltre, pur senza fissare valori numerici, una prima serie di parametri per i quali andranno definiti gli standard di qualità, che permettono di misurare i livelli del servizio raggiunti ed il grado di soddisfazione degli utenti.

Il Comitato ha predisposto una apposita indagine avente lo scopo di verificare l'effettiva adozione della "Carta" dei Servizi e le specifiche indicazioni sulle caratteristiche delle stesse.

Le Carte pervenute sono state solo 48, a fronte di una richiesta inoltrata a tutti gli Enti d'Ambito e di esse ne sono state analizzate 42 (alcune non erano complete o rimandavano ad allegati non inviati); la maggior parte di queste è relativa ad operatori del Nord Italia; poche sono risultate quelle provenienti dal Centro e quasi nulle quelle del Sud.

Dall'esame effettuato, e salvo che per pochi e sporadici casi, emerge, in primo luogo, che la gran parte delle "Carte" appare alquanto insoddisfacente, dal momento che le stesse, sovente, appaiono poco meno che enfatizzare immagini aziendali, delle quali vengono al più illustrate le caratteristiche e le funzioni svolte ma non sembrano in grado di istaurare canali di comunicazione bidirezionali fra i Gestori e gli utenti, trasferendo piuttosto quasi esclusivamente flussi di informazioni verso questi ultimi.

Emerge ancora, in secondo luogo, che la definizione degli standard appare talvolta fine a se stessa se non ne è data adeguata informazione all'utenza attraverso idonee campagne di comunicazione mirata.

Infine, quale ulteriore elemento che influisce sulla idoneità delle "Carte" esaminate, è la mancanza di strumenti di verifica del rispetto degli standard in uno con il monitoraggio dei risultati.

Alla luce delle problematiche evidenziate, appare indispensabile rivisitare l'intero istituto delle "Carte dei Servizi", stimolare l'esercizio dei dovuti controlli da parte delle Autorità di Ambito, sensibilizzare le Associazioni degli Utenti a prendere conoscenza dei strumenti a disposizione ed a renderne maggiormente e più incisivamente edotto il Comitato.

5

*Le tariffe all'utenza
per i servizi idrici*

5. LE TARIFFE ALL'UTENZA PER I SERVIZI IDRICI

5.1 La tariffa d'ambito ex art. 13 della legge n°36/1994 e la modulazione all'utenza

Per comprendere fino in fondo la portata innovativa del sistema tariffario introdotto con la Legge n° 36/1994 appare utile rappresentare, in estrema sintesi, la regolamentazione vigente in Italia nel periodo intercorrente fra la guerra e l'entrata in vigore della "Legge Galli".

In materia va preliminarmente ricordato che data al 1942, da parte del Governo Nazionale, la prima regolamentazione della materia che disponeva il blocco delle tariffe degli acquedotti. che peraltro non poté essere mantenuto a lungo - a fronte della svalutazione della lira - tant'è che, col Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, venne attribuita al CIP - Comitato Interministeriale Prezzi - la facoltà di impartire ai Comitati Provinciali dei Prezzi (CPP) opportune direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi "amministrati".

Dal 1947 in poi, fu invece disposto l'aggiornamento periodico delle tariffe del servizio con applicazione di aumenti percentuali definiti dal CIP e, contestualmente, sopresse (di fatto solo nominalmente, dal momento che con ogni probabilità sussistono tuttora) le tariffe di favore e/o gratuite.

L'erogazione del servizio avveniva o attraverso pochi gestori privati o, in maggiore misura, attraverso le cosiddette Aziende Municipalizzate, veri e propri settori operativi dei Comuni. L'applicazione delle tariffe da parte dei gestori privati generalmente non copriva i costi di gestione (con ciò rendendo di fatto estremamente difficile - se non impossibile - l'evoluzione di un'industria privata dell'acqua in Italia), mentre le "Municipalizzate" coprivano i rispettivi deficit finanziari del bilancio comunale.

Una nuova fase di settore vide il suo inizio con l'emanazione del D.P.R. 616/1977, che delegava alle Regioni le funzioni amministrative relative alle attività dei CPP. Per i motivi sopra esposti dal 1984 al 1987 le tariffe furono aggiornate in relazione del tasso di inflazione programmato (ad esempio: l'8% per il 1984; il 7% per 1985; il 6% per il 1986).

La situazione venne a modificarsi ulteriormente nel secondo semestre del 1987 a seguito della emanazione della Legge n°440, che introduceva il principio della copertura obbligatoria di un'aliquota crescente dei costi culminata - fra il 1989 ed il 1990 - quando veniva stabilita una copertura minima dell'80% e massima del 100%.

Vale ancora la pena di segnalare che i settori delle fognature e della depurazione non facevano parte della tariffa acquedottistica e venivano addebitate all'utente sotto la forma di "canoni" (in altri termini vera e propria forma surrettizie di tassazione).

In questo quadro, abbastanza confuso e certo poco razionale, il Parlamento, dopo un esame ed un approfondimento durato oltre tre anni, nel dicembre 1993 - praticamente a chiusura della legislatura - approvava la Legge "Galli", che aveva l'intento di separare le attività programmatiche e di controllo da quelle gestionali.

Va rilevato che a quell'epoca erano già scomparse le aziende municipalizzate trasformate, in applicazione della Legge n° 142/1990, nelle cosiddette Aziende Speciali, definite quali "enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto", passando cioè da una gestione pubblica diretta ad una gestione tramite la quale l'Ente Locale assicura i servizi all'utenza mediante soggetti terzi.

Emanata la Legge n°36/1994, il soggetto gestore diviene concessionario del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), sostituendosi al concedente nel fornire all'utenza i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione mediante un provvedimento di concessione o a mezzo di un affidamento (nel primo caso il gestore è totalmente privato, nel secondo caso il gestore è costituito in società mista).

Il gestore concessionario, in linea di principio, non percepisce pertanto dal concedente nessun compenso, ma è autorizzato dal concedente medesimo ad applicare nei confronti dell'utenza tariffe prestabilite, la cui determinazione è di competenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale (AATO) nuovo organismo cui partecipano tutti i Comuni afferenti, su individuazione delle Regioni, all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

È allora evidente l'intento perseguito dal Legislatore nel formulare la Legge "Galli", che ha suddiviso compiti e poteri fra lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e l'AATO, attribuendo a quest'ultime - ovviamente nel quadro delle disposizioni generali che la Costituzione attribuisce allo Stato ed alle Regioni - i compiti di organizzare e definire apposti Piani d'Ambito e scegliere la forma di gestione (a norma dell'Art.11, comma 3 della "36/1994" nei già citati Piani d'Ambito deve, tra l'altro, essere compresa, la determinazione della tariffa che a sua volta, ai sensi dell'Art. 13, va determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio).

Al fine di corrispondere al dettato del citato Art. 13, è allora indispensabile che l'AATO stabilisca il suo Modello gestionale ed organizzativo ed il Programma degli interventi; da tali elaborati, infatti, è possibile ricavare, applicando costi elementari noti - ovvero stabiliti da contratti e/o norme vigenti - il costo totale annuo della gestione.

A questa scelta si accompagna la Ricognizione delle Infrastrutture (anch'essa componente essenziale del Piano d'Ambito) dalla quale, tra l'altro, si dovrebbero desumere anche i volumi idrici fatturati annualmente all'utenza utili, insieme al costo totale annuo, per la determinazione della tariffa media che il gestore dovrà applicare all'utenza.

In merito va comunque specificato che detta tariffa media - anche definita come Tariffa Reale Media (TRF) - rappresenta peraltro un valore, per così dire, virtuale dal momento che, nei rapporti con l'utenza (ai sensi dell'Art. 13, comma 7 della "Galli"), devono essere assicurate opportune agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per quelli di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, e: *"per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali"*.

Sempre per quanto riguarda un'eventuale possibile modulazione tariffaria, la "36/1994" prevede che essa possa essere resa possibile anche tra diversi Comuni appartenenti allo stesso ATO qualora sia opportuno tenere conto di investimenti effettuati ai fini dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

Stando agli ultimi rilevamenti effettuati su scala nazionale, la Tariffa reale media si aggira attorno ad euro 1/mc, con punte verso il basso, come in Lombardia ed in Piemonte, dove è compresa fra euro 0,60 e 0,90 e con punte al contrario più elevate, come in Sicilia, dove si tocca perfino euro 1,40/mc.

Considerando quanto sopra premesso, risultando la TRM - definita anche come "tariffa applicata" - modulata secondo consumi e categorie di utenti, viene generalmente suddivisa nei seguenti cinque scaglioni:

- agevolata;
- di base; I
- eccedenza;
- II eccedenza;
- III eccedenza.

con un rapporto tra la tariffa agevolata e quella della III eccedenza che “*grossomodo*” varia da 1 a 20.

5.2 L'attuale situazione in relazione al “minimo impegno” e residenze condominiali

I ritardi e le “viscosità” registrati nell’attuazione della Legge 36/1994, come ripetutamente segnalato, non hanno finora consentito l’ottimizzazione nei servizi idrici, rimanendo di fatto ancora vigenti residui del lontano passato, quale l’applicazione del cosiddetto “minimo impegnato” da parte del gestore nei confronti del singolo utente.

Si tratta dell’addebito di un predeterminato quantitativo idrico, forfettizzato, che viene effettuato anche in assenza di prelievi sia per la residenza primaria dell’utente sia per le seconde case.

A fornire una qualche motivazione di questa singolare tariffa, può richiamarsi un’ulteriore inadempienza alla Legge “Galli” individuata anche nella mancata installazione del contatore in ogni abitazione, (essendo infatti ancora frequentissima la presenza di “contatori condominiali” unici) dove, se mancano poi contatori “in sottolettura” per ogni unità abitativa, la suddivisione del costo dell’acqua (e quindi della fognatura e della depurazione) avviene spesso in base ai millesimi condominiali ovvero ai metri quadri dell’abitazione dando pertanto luogo ad una ripartizione non equa degli oneri tariffari.

5.3 Conturazione dei consumi e nuove tecnologie applicabili

Ferme restando le perplessità già manifestate nelle precedenti edizioni delle Relazioni presentate dal Comitato al Parlamento negli anni trascorsi in merito alla esaustività dei dati rappresentati nei vari Piani d’Ambito - e le cui carenze impongono la loro più celere rivisitazione ed aggiornamento - una delle problematiche maggiormente evidenziate riguarda la situazione delle perdite idriche che, per la loro imponenza, dà la misura di una più che modesta efficienza delle reti idriche a svolgere le loro funzioni.

A solo titolo di informazione, vale al riguardo, riportare nuovamente la Tabella, presentata nella Relazione al Parlamento del Comitato per l’anno 2004, relativa a quanto sopra.

Una situazione presumibilmente analoga - ma forse anche più carente e, per quanto è stato dato di appurare, più preoccupante - si registra per le reti fognarie - delle cui perdite poco o nulla è dato di sapere mentre praticamente incognita è la misurazione delle portate affluenti agli impianti di depurazione.

È del tutto evidente che un tale stato di fatto impone un doveroso approfondimento di tutta la problematica in questione con il fine di appurare se i valori segnalati - ed ancora più, quelli mancanti - derivano da poca solerzia dei Gestori nell’esercizio delle loro mansioni e/o da approssimativi controlli delle Autorità di Ambito nelle loro funzioni di regolatrici locali dei servizi idrici e di garanti degli interessi degli utenti.

Il problema delle perdite idriche, quale importante segnale del maggiore o minore raggiungimento degli obiettivi primari del S.I.I. (efficacia, efficienza ed economicità), è stato oggetto della stipula di una apposita Convenzione, che il Comitato ha stipulato con l’Agenzia per l’Ambiente ed i Servizi Tecnici (APAT) nel mese di dicembre 2005 e che mira a defi-

Tabella 1 – Il servizio di acquedotto: dati generali

Regione	Valore captato	Valore fatturato	Val. fatt./ Val. capt.		Fonte del prelievo (media)				
	Mli ml ⁶	Mli ml ⁶	%	t.r. %	Pozzi %	Sorg. %	Acque superf. %	t.r. %	
NORD	Piemonte	522,57	367,17	70,3	100	61,4	29,0	15,5	100
	Valle d'Aosta	23,51	12,72	54,1	100	21,1	78,1	0,8	100
	Lombardia	1.367,61	1.075,86	78,7	100	79,5	16,9	3,6	91
	Veneto	400,26	272,04	68,0	77	64,4	24,2	11,4	94
	Friuli V. Giulia	210,90	146,30	69,4	100	99,0	1,0	0,0	20
	Liguria	215,14	119,487	55,5	83	32,2	61,7	6,1	83
	Emilia Romagna	496,92	359,66	72,4	100	60,6	6,8	32,6	100
CENTRO	Toscana	396,76	210,51	53,1	100	52,0	20,0	28,0	100
	Umbria	66,44	49,64	57,7	82	62,0	36,9	1,1	100
	Marche	176,05	120,53	67,7	100	15,3	62,7	22,0	100
	Lazio	906,11	521,26	57,4	100	20,2	79,3	0,6	100
	Abruzzo	263,77	136,05	51,6	100	19,0	76,0	3,0	92
SUD	Molise	nd.	nd.	nd.	0	nd.	nd.	nd.	0
	Campania	691,66	321,76	46,5	86	45,0	54,8	0,0	86
	Puglia	540,37	237,63	44,0	100	17,0	27,0	56,0	100
	Basilicata	117,00	40,05	34,2	100	1,0	72,0	27,0	100
ISOLE	Calabria	254,77	109,66	43,1	63	42,3	36,4	17,4	27
	Sardegna	612,90	336,97	55,0	96	53,6	27,6	18,4	87
Totale	7.579,83	4.541,23	59,9	94	48,5	34,2	17,2	90	

t.r.: tassi di risposta regionali espressi come rapporto percentuale tra la popolazione residente negli ATO che hanno risposto e la popolazione residente negli ATO del contesto territoriale di riferimento

nire i termini secondo i quali avviare una ipotesi di soluzione.

Si tratterà quindi di valutare le “perdite reali” nelle condotte che possono essere generate da:

- stato di vetustà che ha indotto alla loro insufficienza di tenuta;
- fenomeni di corrosione delle tubazioni metalliche;
- cattiva tenuta dei giunti tra i tubi;
- cattivo funzionamento delle apparecchiature di scarico e sfiato;
- sfiori dai serbatoi per carenza di apparecchiature di sezionamento e controllo;
- altro.

A questa vera e propria “emorragia di acqua” vanno poi accoppiate le carenze nella misurazione dei volumi erogati - o da erogare - agli utenti che costituiscono l'ampio capitolo delle “perdite apparenti” (quelle che, in buona sostanza, non si ritrovano alla fatturazione) e che, a loro volta, possono in linea generale così elencarsi:

- vetustà dei contatori;
- fenomeni di ostruzione parziale delle bocche di misura per fenomeni di depositi calcarei generati dalla durezza dell'acqua;
- mancata manutenzione dei contatori;
- mancanza di taratura degli stessi;
- mancata lettura dei contatori;

- fenomeni di morosità da parte degli utenti ed inerzia alla riscossione da parte dei gestori.

Esaminando il problema sotto il profilo delle perdite in fognatura, la carenza della loro valutazione, oltre che ad indurre considerazioni per molti aspetti omologhe a quelle riguardanti le reti idriche, offre ulteriori preoccupazioni che interessano la salute pubblica (pericoli igienico-sanitario per la possibile presenza di germi patogeni e conseguente contaminazione delle falde idriche con pericolosità del loro uso) e la tutela dell'ambiente (la già detta possibile contaminazione delle falde e/o dei corpi idrici ricettori degli sversamenti indotti da scaricatori di piena in fognature miste).

Infine, per quanto attiene agli impianti di depurazione, la conoscenza delle portate che ad essi affluiscono costituisce di per sé il più ovvio ed attendibile controllo della integrità delle condotte e delle apparecchiature di approvvigionamento e distribuzione in uno con quella delle reti fognarie (tutti i volumi immessi in rete e raccolti dalle fognature, al netto degli eventuali scaricatori di piena e da modestissimi fenomeni di evaporazione, dovrebbero ritrovarsi - misurati all'ingresso di queste opere ed allo scarico nei ricettori - agli impianti di trattamento dei reflui) e garantisce l'utente che la tariffa corrisposta contribuisce anche a ripristinare accettabili condizioni di tutela ambientale.

Si tratta, come è del tutto evidente, di argomenti di primaria importanza, senza il cui approfondimento ogni tipo di ragionamento potrebbe trovare scarsa attendibilità per mancanza di elementi probanti.

5.4 Dati concernenti le fatturazioni disponibili¹

Di particolare complessità è apparso ogni approfondimento relativo all'analisi delle tariffe applicate dai vari gestori, sia quelli che hanno in concessione il S.I.I. da parte delle Autorità d'Ambito, sia quelli che ancora operano "in economia".

Di grande aiuto in questa parte del lavoro sviluppato dal Comitato è stata l'attività svolta da "Cittadinanzattiva Onlus", che qui si coglie l'occasione di ringraziare, che ha cortesemente consentito di utilizzare i dati, successivamente rielaborati dal Comitato, da essa raccolti nello svolgimento del Programma "Cittadini che contano" - iniziato nel 2004 ed continuato nel 2005 e finalizzato alla rilevazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi di pubblica utilità (tra le quali quella del Servizio Idrico relativamente alla fornitura di acqua a uso domestico).

Detta rilevazione ha preso in considerazione gli elementi, reperiti direttamente dai gestori del S.I.I. nelle città capoluogo di provincia di tutte le regioni d'Italia, relativi alle tariffe applicate nel semestre settembre 2004 - febbraio 2005: esse sono comprensive di IVA al 10% (eccetto la Puglia che applica un'IVA al 20%).

Tenuto conto che nella Relazione al Parlamento sui Servizi Idrici per l'anno 2004 presentata dal CO.VI.R.I. il consumo idrico medio nazionale pro-capite si attestava all'incirca in 200 litri x abitante/giorno, lo svolgimento dell'indagine di "Cittadini che contano", al fine di tenere in conto i possibili risparmi idrici che le famiglie possono conseguire all'aumentare dei loro componenti, ha ipotizzato un consumo pro-capite decrescente rispetto al numero degli appartenenti a nucleo familiare-tipo convenzionale (da 200 l x ab/g in una famiglia monocomponente, a 150 l x ab/g in una famiglia di 5 componenti). In ragione di quanto sopra, le elaborazioni effettuate hanno riguardato una famiglia-tipo

¹ Elaborazione CO.VI.R.I. dall'indagine svolta dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe di "Cittadinanzattiva"

composta da tre persone, per le quali è stato considerato un consumo medio giornaliero pro-capite di 175 l, cui corrisponde un consumo annuo di 192 m³).

L'indagine si è poi estesa alle varie componenti della tariffa (acquedotto, depurazione, fognatura, quota fissa) ed ha valutato quella che maggiormente incide sul costo complessivo.

Non poche sono state le difficoltà incontrate nell'effettuazione dell'indagine e delle quali vengono citati alcuni aspetti, elencati come segue:

- nei prospetti tariffari ricevuti, o disponibili sul sito internet, non era indicata la quota fissa - leggi anche il nolo dei contatori o altre spese - (ad esempio, per i Comuni di Teramo, Piacenza, Ancona, Campobasso) oppure non erano indicati i canoni di depurazione e fognatura (ad esempio per i Comuni di Crotone, Avellino, Varese, Ancona). In altri casi non era riportata l'addebito temporale della quota fissa (ad es. per i Comuni di Caserta, Frosinone, Latina, Viterbo, Lucca);
- in alcuni casi la suddetta quota fissa non era stabilita in modo forfettario o agganciata ai consumi ma era individuata con riferimento al calibro del contatore senza che risultasse specificato il diametro standard per le utenze domestiche (ad es. per i Comuni di Cremona, Mantova, Lodi e Vercelli) ovvero detta quota cambiava a seconda che il contatore era di proprietà comunale o privata (ad es. per il Comune di Isernia);
- in altri casi sempre la quota fissa era riportata con la poco chiara indicazione di €/m³ (ad es. per i Comuni di Torino e Lucca);
- talvolta non risultava esplicitamente indicato il riferimento temporale dell'articolazione per scaglioni di consumo (ad es. per i Comuni di Chieti, Vibo Valentia, Napoli, Caserta, Avellino, Macerata, Campobasso, Frosinone, Viterbo, Vercelli, Enna, Grosseto, Siena, Latina);
- in altri casi, pur essendo esplicitato l'ammontare della tariffa agevolata, quello della tariffa base e delle tariffe di esubero, non erano indicati i metri cubi relativi a ciascuna fascia (ad es. il Comune di Macerata).

I risultati dell'indagine sono riportati nelle tabelle allegate, nelle quali, per ciascuna Regione - e per ciascun Comune capoluogo di Provincia - è stato elaborato il costo annuo in € del S.I.I. per una famiglia-tipo di tre componenti ed a quanto ammonta, in detto caso, il costo pro-capite.

A commento dei dati come in precedenza elaborati, emerge immediatamente l'elevata differenza tariffaria, sempre per la detta famiglia-tipo, che si registra tra i Comuni Capoluogo di Provincia di una stessa Regione e tra Regione e Regione (a solo titolo di esempio si rileva che, in Toscana, la differenza di spesa annua tra Arezzo e Massa Carrara ammonta a € 208; in Emilia Romagna, la stessa differenza tra Reggio Emilia e Piacenza è di € 166; in Piemonte, tra Asti e Cuneo detta differenza è di € 155; in Veneto, tra Rovigo e Venezia la differenza è di € 154).

Esaminando poi i dati per Regione, per il nucleo familiare preso a campione, risulta che il costo massimo del Servizio si registra in Puglia (€ 330,89/anno) e quello minimo in Molise (€ 138,78/anno).

Se si passa infine ad osservare le risultanze riguardanti il costo pro/capite nei singoli Capoluoghi di provincia, si rileva che il massimo si registra in tutti i Capoluoghi pugliesi con € 110,29/anno ed il minimo a Milano con € 38,30/anno.

Presi in considerazione i costi riguardanti i tre settori del S.I.I. (depurazione, fognatura

ed acquedotto) risulta a sua volta che, a livello dei singoli capoluoghi di provincia e per nucleo familiare, il massimo per il primo settore si registra a Venezia - pari a € 88,32/anno mentre per singolo utente è pari a € 29,44, a sua volta € 0,46/m³ - ed il minimo, per nucleo familiare a La Spezia € 46,99/anno e per singolo utente € 15,49/anno, a sua volta pari a € 0,24 m³.

Passando al secondo settore (quello della fognatura) il massimo si registra a La Spezia - pari a € 46,99/anno mentre per singolo utente è pari a € 15,66, a sua volta € 0,24/m³ - ed il minimo, per nucleo familiare a Isernia € 4,20/anno e per singolo utente € 1,40/anno; il valore minimo per m³ si registra a Venezia, dove lo stesso risulta inapprezzato (questo dato potrebbe dirla lunga sulle condizioni di inquinamento della Laguna).

Relativamente al servizio di acquedotto il massimo si registra a Enna - pari a € 219,12/anno mentre per singolo utente è pari a € 73,04, a sua volta € 1,14/m³ - ed il minimo, per nucleo familiare a Milano € 21,31/anno e per singolo utente € 7,10/anno; il valore minimo per m³ si registra ancora a Milano con € 0,11.

Richiamandosi ai valori di cui alle Tabelle allegate, e lasciandone il commento ai destinatari della presente Relazione, emergono disparità ed evidenze tariffarie che, unite alle difficoltà più volte segnalate, impongono la presenza di una “cabina di regia” unica, cui deve necessariamente associarsi una maggiore ed incisiva presenza delle AATO a controllo dei gestori.

Tabella 2 - Regione Abruzzo

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (C/ANNO)							
ABRUZZO	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
CHIETI	54,91	19,00	56,41	22,00	0,00	152,32	50,77
PECARA	65,69	22,81	94,90	2,79	0,00	187,24	62,41
TERRAMO	62,59	20,90	97,24	16,50	0,00	197,23	66,74
L'AQUILA	66,86	25,24	127,58	9,24	0,00	235,52	75,17
MEDIA REGIONALE	61,70	22,00	94,00	12,68	0,00	191,00	63,66

Tabella 2 Bis - Regione Abruzzo

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/m ³ *					
ABRUZZO	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
CHIETI	0,29	0,10	0,29	22,00	22,68
PECARA	0,34	0,12	0,49	2,79	3,74
TERRAMO	0,33	0,11	0,51	16,50	17,45
L'AQUILA	0,33	0,13	0,66	9,24	10,36
MEDIA REGIONALE	0,32	0,11	0,49	12,68	13,55

Tabella 3 - Regione Basilicata

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)						
BASILICATA	DEPURAZIONE	FOGNAURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE
ATO BASILICATA (comprende e include le Province lucane)	54,91	19,01	115,00	20,10	0,00	210,02
						TOTALE PRO-CAPITE
						70,00

Tabella 3 Bis - Regione Basilicata

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³				
BASILICATA	DEPURAZIONE	FOGNAURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA
ATO BASILICATA	0,29	0,10	0,60	20,10
				COSTO COMPLESSIVO
				21,09

Tabella 4 - Regione Calabria

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)							
CALABRIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
VIBO VALENTIA	54,92	14,76	78,94	0,00	0,00	148,64	49,54
REGGIO CALABRIA	54,54	21,12	91,20	0,00	0,00	166,86	55,62
COSENZA	62,72	21,52	70,33	26,93	0,00	181,50	60,48
CATANZARO	54,54	18,54	102,80	7,80	0,00	183,68	61,22
CROTONE	60,92	22,10	152,18	9,20	0,00	244,40	81,46
MEDIA REGIONALE	57,53	19,57	99,09	8,79	0,00	184,98	61,66

Tabella 4 Bis - Regione Calabria

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³						
CALABRIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
VIBO VALENTIA	0,29	0,06	0,41	0,00	0,76	
REGGIO CALABRIA	0,26	0,11	0,46	0,00	0,87	
COSENZA	0,33	0,11	0,37	26,93	27,74	
CATANZARO	0,26	0,10	0,54	7,80	8,72	
CROTONE	0,32	0,12	0,79	9,20	10,43	
MEDIA REGIONALE	0,30	0,10	0,52	8,79	9,71	

Tabella 5 - Regione Campania

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (C/ANNO)							
CAMPANIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
BENEVENTO	54,54	18,54	72,01	9,14	0,00	154,23	51,41
SALERNO	54,54	19,41	90,46	9,20	0,00	173,61	57,87
CASERTA	56,91	19,86	97,94	9,20	0,00	183,91	61,30
NAPOLI	56,90	20,00	109,82	7,27	0,00	196,99	64,66
AVELLINO	54,91	19,01	175,31	0,00	0,00	249,23	83,07
MEDIA REGIONALE	55,56	19,36	109,11	8,70	0,00	190,99	63,66

Tabella 5 Bis - Regione Campania

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/3H *					
CAMPANIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
BENEVENTO	0,28	0,10	0,38	9,14	9,90
SALERNO	0,28	0,10	0,47	9,20	9,20
CASERTA	0,30	0,10	0,51	9,20	9,20
NAPOLI	0,30	0,10	0,57	7,27	7,27
AVELLINO	0,29	0,10	0,91	0,00	0,00
MEDIA REGIONALE	0,29	0,10	0,57	8,70	8,70

Tabella 6 - Regione Emilia Romagna

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)							
EMILIA ROMAGNA	DEPURAZIONE	FOGNA TURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
PIACENZA	59,11	22,58	50,25	4,95	0,00	116,89	38,96
MODENA	54,54	18,85	98,91	6,14	0,00	178,44	59,48
PARMA	58,19	25,63	106,16	9,21	0,00	198,19	60,06
RIMINI	64,20	24,18	138,78	5,48	0,00	232,57	77,52
RAVENNA	61,18	21,97	162,54	9,21	0,00	255,00	85,00
BOLOGNA	65,73	28,17	159,56	8,44	0,00	256,90	85,68
FERRARA	64,35	23,11	176,30	9,13	0,00	271,89	90,63
FORLÌ	61,11	21,42	187,00	9,21	0,00	278,74	92,91
REGGIO EMILIA	71,41	25,41	166,70	19,65	0,00	283,17	94,39
MEDIA REGIONALE	62,20	22,81	136,13	9,06	0,00	230,30	76,73

Tabella 6 Bis - Regione Emilia Romagna

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³						
EMILIA ROMAGNA	DEPURAZIONE	FOGNA TURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
PIACENZA	0,31	0,12	0,16	4,95	5,54	
MODENA	0,26	0,10	0,52	6,14	7,04	
PARMA	0,30	0,13	0,55	9,21	10,19	
RIMINI	0,33	0,13	0,72	5,48	6,64	
RAVENNA	0,32	0,11	0,85	9,21	10,49	
BOLOGNA	0,34	0,12	0,83	8,44	9,73	
FERRARA	0,34	0,12	0,92	9,13	10,51	
FORLÌ	0,32	0,11	0,97	9,21	10,61	
REGGIO EMILIA	0,37	0,13	0,87	19,65	21,02	
MEDIA REGIONALE	0,32	0,12	0,71	9,06	10,21	

Tabella 7 - Regione Friuli Venezia Giulia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)							
FRIULI VENEZIA GIULIA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
PORDENONE	57,02	19,43	39,66	9,20	0,00	125,31	41,77
UDINE	57,47	20,07	48,61	6,22	0,00	132,37	44,12
GORIZIA	54,54	18,54	56,84	3,07	0,00	132,99	44,33
TRIESTE	71,57	26,03	118,06	9,23	0,00	224,86	74,96
MEDIA REGIONALE	60,15	21,02	66,79	6,93	0,00	153,89	51,29

Tabella 7 Bis - Regione Friuli Venezia Giulia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³						
FRIULI VENEZIA GIULIA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
PORDENONE	0,30	0,10	0,21	9,20	9,81	
UDINE	0,30	0,10	0,25	6,22	6,87	
GORIZIA	0,26	0,10	0,30	3,07	3,75	
TRIESTE	0,37	0,14	0,61	9,23	10,35	
MEDIA REGIONALE	0,31	0,11	0,34	6,96	7,69	

Tabella 8 - Regione Lazio

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

LAZIO	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
ROMA	66,60	23,15	59,41	10,50	0,00	159,66	53,22
VITERBO	54,54	18,54	94,35	9,20	0,00	176,63	58,67
LATINA	58,23	14,85	85,91	39,60	0,00	198,59	66,19
FROSINONE	57,00	19,37	122,52	3,07	0,00	201,96	67,32
RIETI	55,46	20,25	117,11	9,20	0,00	202,02	67,34
MEDIA REGIONALE	58,37	19,23	95,86	14,31	0,00	187,77	62,59

Tabella 8 Bis - Regione Lazio

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³ *						
LAZIO	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
ROMA	0,35	0,12	0,31	10,50	11,28	
VITERBO	0,28	0,10	0,49	9,20	10,07	
LATINA	0,30	0,06	0,45	39,60	40,43	
FROSINONE	0,30	0,10	0,64	3,07	4,11	
RIETI	0,29	0,11	0,61	9,20	10,21	
MEDIA REGIONALE	0,30	0,10	0,50	14,31	15,21	

Tabella 9 - Regione Liguria

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)								
LIGURIA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE	
IMPERIA	54,54		96,79	6,54	0,00	161,67	53,96	
SAVONA	62,06	16,54	67,66	9,20	0,00	177,66	59,22	
LA SPEZIA	46,99	46,99	120,36	11,65	0,00	225,71	75,23	
GENOVA	79,16	29,66	126,49	20,45	0,00	257,76	85,92	
MEDIA REGIONALE	53,66	30,62	106,66	12,39	0,00	206,76	68,56	

Tabella 9 Bis - Regione Liguria

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³					
LIGURIA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
IMPERIA	0,26		0,51	6,54	9,66
SAVONA	0,32	0,10	0,46	9,20	10,08
LA SPEZIA	0,24	0,24	0,63	11,65	12,46
GENOVA	0,41	0,15	0,67	20,45	21,68
MEDIA REGIONALE	0,26	0,16	0,57	12,39	13,40

Tabella 10 - Regione Lombardia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

LOMBARDIA	COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)						TOTALE PRO-CAPITE
	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	
MILANO	54,52	26,71	21,51	5,11	7,27	114,92	38,30
LECCO	52,72	21,52	29,31	6,00	0,00	119,55	39,78
LODI	59,56	20,27	40,50	11,21	6,86	137,99	45,99
VARESE	61,83	22,00	61,83	3,07	0,00	148,73	49,57
BERGAMO	58,89	20,36	69,73	4,56	0,00	153,63	51,27
MONDRIO	63,15	24,29	53,46	15,65	0,00	156,75	52,25
PAVIA	58,66	22,74	64,80	3,86	0,00	150,06	50,02
MANTOVA	56,53	20,00	77,23	7,71	4,80	166,27	59,09
CREMONA	73,86	27,23	70,49	6,71	0,00	180,30	60,1
COMO	55,46	19,33	92,28	10,33	3,74	181,14	60,38
EREGCIA	61,69	24,43	65,67	7,13	6,36	187,27	62,42
MEDIA REGIONALE	60,79	22,60	60,58	7,63	3,10	154,42	51,47

Tabella 10 Bis - Regione Lombardia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

LOMBARDIA	COSTO ANNUO €/m ³					COSTO COMPLESSIVO
	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
MILANO	0,26	0,14	0,11	5,11	5,64	
LECCO	0,33	0,11	0,15	6,00	6,59	
LODI	0,31	0,11	0,21	11,21	11,84	
VARESE	0,32	0,11	0,32	3,07	3,82	
BERGAMO	0,31	0,11	0,36	4,56	5,73	
MONDRIO	0,33	0,13	0,28	15,65	16,39	
PAVIA	0,31	0,12	0,34	3,86	4,65	
MANTOVA	0,30	0,10	0,40	7,71	8,51	
CREMONA	0,36	0,14	0,37	6,71	7,60	
COMO	0,29	0,10	0,46	10,33	11,20	
EREGCIA	0,32	0,13	0,45	7,13	8,03	
MEDIA REGIONALE	0,32	0,12	0,31	7,63	8,36	

Tabella 11 - Regione Marche

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)							
MARCHE	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
MACERATA	54,54	19,98	71,00	3,82	0,00	149,09	49,69
ASCOLI PICENO	67,14	23,96	66,78	11,42	0,00	188,30	62,76
ANCONA	62,55	23,82	96,39	6,80	0,00	190,06	63,35
PERARO	65,25	26,84	194,41	9,20	0,00	292,20	97,4
MEDIA REGIONALE	62,37	23,14	112,15	6,26	0,00	204,91	68,30

Tabella 11 Bis - Regione Marche

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³					
MARCHE	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
MACERATA	0,26	0,10	0,37	3,82	4,57
ASCOLI PICENO	0,36	0,12	0,45	11,42	12,34
ANCONA	0,33	0,12	0,50	6,80	9,75
PERARO	0,34	0,12	1,01	9,20	10,67
MEDIA REGIONALE	0,32	0,12	0,56	6,26	9,26

Tabella 12 - Regione Molise

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

MOLISE	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
ISERNIA	60,00	4,20	45,12	6,62	0,00	116,14	58,71
CAMPORASSO	57,26	19,47	81,70	2,98	0,00	161,41	53,80
MEDIA REGIONALE	58,63	11,84	63,41	4,90	0,00	136,76	46,26

Tabella 12 Bis - Regione Molise

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/m ³ *						
MOLISE	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
ISERNIA	0,31	0,02	0,24	6,62	7,29	
CAMPORASSO	0,30	0,10	0,48	2,98	3,81	
MEDIA REGIONALE	0,31	0,06	0,56	4,90	5,80	

Tabella 13 - Regione Piemonte

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)							
PIEMONTE	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
CUNEO	57,00	18,55	27,36	7,46	0,00	110,37	36,79
NOVARA	58,27	20,70	38,93	4,99	0,00	122,89	40,96
TORINO	56,29	20,10	62,35	13,41	0,00	152,15	50,71
ALESSANDRIA	50,69	23,23	67,25	26,40	0,00	167,57	62,52
VERCELLI	59,14	22,39	130,81	22,00	0,00	234,34	76,11
BIELLA		231,76		26,40	0,00	248,16	82,72
ASTI	54,54	18,55	168,43	24,20	0,00	265,72	88,57
MEDIA REGIONALE	56,50	26,21	84,15	17,84	0,00	188,74	62,91

Tabella 13 Bis - Regione Piemonte

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³					
PIEMONTE	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
CUNEO	0,30	0,10	0,14	7,46	8,00
NOVARA	0,30	0,11	0,30	4,99	5,60
TORINO	0,39	0,10	0,32	13,41	14,12
ALESSANDRIA	0,26	0,12	0,46	26,40	27,26
VERCELLI	0,31	0,12	0,66	22,00	23,11
ASTI	0,36	0,10	0,66	24,30	25,46
MEDIA REGIONALE	0,39	0,11	0,46	17,84	18,89

Tabella 14 - Regione Puglia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (C/ANNO)						
PUGLIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE
ATO PUGLIA (comprende tutte le Province pugliesi)	89,05	39,86	180,49	41,89	0,00	350,89
						TOTALE PRO-CAPITE 110,29

Tabella 14 Bis - Regione Puglia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/ML*				
PUGLIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA
ATO PUGLIA (comprende tutte le Province pugliesi)	0,36	0,21	0,94	41,89
				COSTO COMPLESSIVO 43,20

Tabella 15 - Regione Sardegna

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (C/ANNO)							
SARDEGHA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
ORISTANO	54,91	19,01	52,80	0,00	0,00	126,72	42,24
CAGLIARI	62,72	21,32	74,24	3,07	0,00	161,35	57,78
SASSARI	54,91	19,01	85,89	37,49	0,00	195,10	65,03
NUORO	55,46	18,85	102,00	25,22	0,00	201,53	67,17
MEDIA REGIONALE	57,00	19,55	78,18	21,93	0,00	171,18	57,06

Tabella 15 Bis - Regione Sardegna

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/ML*					
SARDEGHA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
ORISTANO	0,29	0,10	0,26	0,00	0,67
CAGLIARI	0,33	0,11	0,39	3,07	3,90
SASSARI	0,29	0,10	0,44	37,49	38,32
NUORO	0,29	0,10	0,53	25,22	26,14
MEDIA REGIONALE	0,30	0,10	0,41	21,93	22,74

Tabella 16 - Regione Sicilia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

SICILIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
SIRACUSA	59,48	19,46	54,54	9,17	0,00	152,64	50,88
CATANIA	59,99	20,59	74,98	9,30	0,00	184,56	54,85
MESSINA	54,54	18,54	98,17	23,84	0,00	194,09	64,69
PALERMO	54,54	19,63	117,61	11,53	17,08	220,34	73,44
RAGUSA	54,49	7,64	162,69	0,00	0,00	224,82	74,94
TRAPANI	54,53	18,54	153,71	5,11	0,00	231,89	77,29
AGRIGENTO		73,93	163,24	0,00	0,00	237,16	79,05
CALTANISSETTA	59,99	20,59	203,47	3,07	0,00	286,93	95,64
ENNA	54,91	19,00	219,12	10,26	0,00	308,26	101,08
MEDIA REGIONALE	55,49	20,06	138,61	9,60	1,89	228,96	74,65

Tabella 16 Bis - Regione Sicilia

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/m ³						
SICILIA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO	
ENNA	0,29	0,10	1,14	10,26		11,76
SIRACUSA	0,36	0,10	0,26	9,17		9,91
CATANIA	0,31	0,11	0,39	9,30		10,01
MESSINA	0,26	0,10	0,51	23,84		26,73
PALERMO	0,26	0,10	0,61	11,53		12,52
RAGUSA	0,26	0,04	0,85	0,00		1,17
AGRIGENTO		0,39	0,85	0,00		1,24
TRAPANI	0,26	0,10	0,80	5,11		6,29
CALTANISSETTA	0,31	0,11	1,06	3,07		4,55
MEDIA REGIONALE	0,30	0,09	0,71	9,60		10,70

Tabella 17 - Regione Toscana

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)						
TOSCANA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE
MASSA	54,54	10,90	88,61	17,16	0,00	116,21
LUCCA	64,38	23,05	97,92	6,09	0,00	191,44
GROSSETO	54,07	21,76	128,85	3,07	0,00	207,75
SIENA	54,07	21,76	128,85	3,07	0,00	207,75
CARRARA	87,78		113,26	16,50	0,00	217,54
FIRENZE		248,73		17,06	0,00	265,78
PRATO		248,73		17,06	0,00	265,78
PISTOIA		248,73		17,06	0,00	265,78
PISA	73,65	21,31	157,27	20,66	0,00	273,08
LIVORNO	79,87	34,23	174,07	20,62	0,00	308,79
AREZZO	84,48	29,57	155,39	45,49	0,00	314,93
MEDIA REGIONALE	70,47	25,22	127,13	16,71	0,00	239,53
						79,84

Tabella 17 Bis - Regione Toscana

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/MF					
TOSCANA	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
MASSA	0,26	0,06	0,18	17,16	17,66
LUCCA	0,24	0,12	0,51	6,09	7,06
GROSSETO	0,26	0,11	0,67	3,07	4,13
SIENA	0,26	0,11	0,67	3,07	4,13
CARRARA	0,46		0,59	16,50	17,55
FIRENZE		1,30		17,06	18,35
PRATO		1,30		17,06	18,35
PISTOIA		1,30		17,06	18,35
PISA	0,36	0,11	0,82	20,66	21,96
LIVORNO	0,42	0,18	0,91	20,82	22,13
AREZZO	0,44	0,15	0,81	45,49	46,89
MEDIA REGIONALE	0,37	0,13	0,66	16,71	17,87

Tabella 18 - Regione Trentino Alto Adige

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (€/ANNO)							
TRENTINO ALTO ADIGE	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
BOLZANO	66,49	27,92	66,92	4,40	0,00	155,73	51,91
TRENTO	76,14	24,06	66,97	3,41	0,00	172,57	57,52
MEDIA REGIONALE	62,32	25,99	51,95	3,91	0,00	164,15	54,71

Tabella 18 Bis - Regione Trentino Alto Adige

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe – Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO €/m ³					
TRENTINO ALTO ADIGE	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
BOLZANO	0,45	0,15	0,19	4,4	5,19
TRENTO	0,41	0,13	0,36	3,41	4,30
MEDIA REGIONALE	0,43	0,14	0,27	3,91	4,75

Tabella 19 - Regione Umbria

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (C/ANNO)							
UMBRIA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
TERMI	54,91	19,01	115,68	18,30	0,00	202,75	67,58
PERUGIA	67,25	26,52	105,50	26,40	0,00	226,00	75,33
MEDIA REGIONALE	61,08	22,97	110,57	19,80	0,00	214,36	71,46

Tabella 19 Bis - Regione Umbria

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/ML*					
UMBRIA	DEPURAZIONE	FOGHATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
TERMI	0,29	0,10	0,60	18,30	14,19
PERUGIA	0,35	0,14	0,55	26,40	27,44
MEDIA REGIONALE	0,32	0,12	0,58	19,80	20,82

Tabella 21 - Regione Veneto

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO PER NUCLEO FAMILIARE DI 3 COMPONENTI E PRO-CAPITE (C/ANNO)							
VENETO	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	ALTRE VOCI	TOTALE PER NUCLEO FAMILIARE	TOTALE PRO-CAPITE
VENEZIA	88,52	0,00	53,12	0,00	0,00	141,44	47,14
VERONA	61,90	26,82	56,87	4,82	0,00	149,41	49,80
TREVISO	80,00	20,48	34,53	44,22	0,00	159,23	53,07
BELLUNO	97,64		68,85	8,80	0,00	175,29	58,43
PADOVA	65,99	26,36	71,94	12,10	0,00	176,39	59,46
VICENZA	66,72	29,46	84,24	12,10	0,00	194,51	64,83
ROVIGO	85,62	40,89	154,96	14,30	0,00	295,77	98,59
MEDIA REGIONALE	69,75	26,83	75,22	16,06	0,00	184,86	61,62

Tabella 21 Bis - Regione Veneto

Fonte dei dati: Cittadinanzattiva- Osservatorio prezzi e tariffe - Elaborazione CO.VI.RI.

COSTO ANNUO C/311 ^e					
VENETO	DEPURAZIONE	FOGNATURA	ACQUEDOTTO	QUOTA FISSA	COSTO COMPLESSIVO
VENEZIA	0,46	0,00	0,26	0,00	0,74
VERONA	0,32	0,12	0,31	4,82	5,57
TREVISO	0,31	0,11	0,18	44,22	44,82
BELLUNO	0,51		0,36	8,80	9,67
VICENZA	0,36	0,15	0,44	12,10	13,06
ROVIGO	0,45	0,21	0,81	14,30	15,77
PADOVA	0,34	0,15	0,37	12,10	12,96
MEDIA REGIONALE	0,38	0,11	0,39	16,06	16,94

6

Le normative dell'Unione Europea in materia di servizi idrici ed il recepimento da parte dell'Italia

6 LE NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI ED IL RECEPIMENTO DA PARTE DELL'ITALIA

6.1 Le normative comunitarie

I principi ai quali l'Italia è impegnata ad attenersi con la firma del Trattato di Roma, e con la conferma del Trattato di Maastricht, sono contenuti nel Titolo III - Capo III - "Servizi" il cui Art. 49 contiene anzitutto il divieto, nei confronti dei cittadini degli Stati Membri stabiliti in un Paese della Comunità, di restrizioni alla libera prestazione di servizi.

Evidenziata la sostanziale differenza esistente fra "*pubblici servizi*" (quelli richiesti all'esterno da soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni sui pubblici appalti - ed i cui prestatori ricevono quale controprestazione un corrispettivo) e "*servizi pubblici*" (quelli prestati da un soggetto affidatario, in nome e per conto di un soggetto affidante, a fronte dei quali il compenso consiste nel diritto di applicare una tariffa a carico degli utenti dei servizi stessi).

In merito viene fatto rilevare che il settore degli appalti di "*pubblici servizi*" è stato puntualmente normato dalla U.E., quello concernente i "*servizi pubblici*" - nonostante tutti gli sforzi normativi effettuati da oltre un decennio - solo negli ultimi anni ha visto la C. E. concretamente attivata, pur non essendosi ancora espressa in termini definitivi.

Malgrado però l'obiettivo ritardo della UE nell'attività normatoria degli appalti di servizi pubblici, gli Stati Membri sono tenuti al rispetto delle regole della concorrenza enunciate nel Trattato.

6.2 Gli interventi della CE nel settore idrico

Va detto in via prioritaria che certamente la Legge 5 gennaio 1994, n°36, fu accolta a Bruxelles in maniera assolutamente favorevole, riconoscendo che i principi ai quali la medesima era ispirata ben si inquadravano nei Trattati e nelle normative comunitarie.

Va forse fatto un unico rilievo, che va qui evidenziato; probabilmente per un mero errore, nel comma 1 dell'art.20 della L.36/94, si stabilì che "*la concessione a terzi della gestione del servizio idrico ... è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità Europea in materia*".

Questo richiamo alle disposizioni europee in tema di appalti pubblici nei settori esclusi doveva, come risulta dagli atti parlamentari, essere cancellato e sostituito con la dizione "*la concessione a terzi per la gestione del servizio idrico è consentita secondo modalità definite col decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente*".

Evidentemente per un errore dovuto alla frettezza con cui venivano condotti i lavori parlamentari negli ultimi giorni della legislatura scaduta alla fine del 1993, le due dizioni - quella da cancellare e quella in sostituzione - rimasero entrambe nel testo promulgato.

Indipendentemente però dalla rilevata inesattezza, la Comunità Europea mantenne, per così dire, sotto sorveglianza il mercato dei servizi idrici in Italia, che peraltro ritardava a decollare. Il primo affidamento infatti, quello dell'ATO Alto Valdarno - Arezzo, è della fine del 1998.

Seguirono affidamenti, soprattutto nell'Italia centrale, relativamente ad alcuni dei quali la CE inviò al Governo italiano l'atto di messa in mora datato 26 giugno 2002, nel quale erano elencati sette casi di affidamento in violazione dei principi dei Trattati.

Anche il comma 5 dell'Art. 35 della Legge n°448/2001, contenente la legittimazione dell'affidamento diretto del S.I.I. in via temporanea a società a totale capitale pubblico, fu oggetto di altra messa in mora della CE al Governo italiano, datata 17 dicembre 2002.

Questa messa in mora riguardava anche la applicazione dell'Art.37 bis e seguenti della Legge n°109/94 e ss.mm.ii. agli appalti misti di lavori e servizi cui fece seguito un parere motivato e conseguente deferimento dell'Italia alla Corte Europea.

6.3 Gli adeguamenti legislativi in Italia

Le messe in mora sopra ricordate non ebbero conseguenze "punitive", in quanto, in ripetuti incontri a Bruxelles e a Roma fra rappresentanze della CE e del nostro Governo, l'Italia prese impegno di adeguare la propria legislazione ai principi riaffermati dalla Comunità.

Tali adeguamenti legislativi si sono concretati:

- per quanto riguarda la gestione dei servizi idrici, nel comma 15 bis del novato Art.113 del T.U. 267/2000, in forza del quale le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante;
- per quanto riguarda gli appalti misti di lavori e servizi, la Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n°62) ha modificato, fra l'altro, l'Art.2 della Legge 109/1994 e ss.mm.ii. (Legge quadro sui lavori pubblici) e l'Art.3 del D. Lgs. n°157/1995 (settori esclusi) stabilendo che *"nei contratti misti di lavori, forniture e servizi ... si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto"*. In altri termini, per quanto riguarda le infrastrutture idriche relativamente alle quali ovviamente prevale l'utilizzo in funzione dei servizi da prestare, la Legge 109/1994 e il D. Lgs. n°157/1995, non possono trovare applicazione.

6.4 La direttiva-quadro 2000/60/CE e le procedure di infrazione contro l'Italia

A conclusione di un'attività normativa venticinquennale nel settore della protezione delle acque nel territorio dell'Unione Europea, basata sulla emanazione di direttive specifiche, articolate per gruppi di sostanze inquinanti o per tipologie d'uso delle acque, nel dicembre 2000 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la Direttiva 2000/60/CE che, nell'istituire un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque, stabilisce per la prima volta i punti cardine sui quali sviluppare una politica integrata comunitaria in materia di acque.

Scopo di tale politica (Art.1 della Direttiva) è il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente idrico, dell'utilizzazione razionale e sostenibile delle risorse idriche fondata sulla loro protezione a lungo termine e sui principi di precauzione ed azione preventiva, sul principio della correzione - anzitutto alla fonte - dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga», assicurando un approvvigionamento adeguato di acqua di buona qualità.

Viene stabilito che l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque va perseguito a livello di ciascun bacino idrografico (Art. 4), in modo da coordinare le misure riguardanti

le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.

A tal fine la Direttiva stabilisce la necessità di procedere, entro il 22 dicembre 2004, all'analisi delle caratteristiche di ciascun bacino idrografico e dell'impatto delle attività antropiche, nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico (Art. 5), basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.

Sulla scorta dell'analisi economica effettuata gli Stati Membri (Art.9) provvederanno entro il 2010 :

- ad adottare politiche dei prezzi dell'acqua tali da incentivare l'uso efficiente da parte degli utenti;
- a recuperare, secondo un contributo adeguato, i costi dei servizi idrici nei vari settori di impiego dell'acqua, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico.

L'evoluzione dello stato delle acque va monitorata in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità attraverso la predisposizione, entro il dicembre 2006, di piani di monitoraggio. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare i programmi di intervento (Art. 11) volti al conseguimento degli obiettivi fissati, da approntare entro il dicembre 2009 e per redigere i piani di gestione dei bacini idrografici (Art. 13), da pubblicare entro il 22.12.2009.

Le disposizioni della Direttiva – Quadro andavano recepite nell'ordinamento giuridico nazionale entro il 22 dicembre 2003.

Per quanto riguarda le procedure di infrazione, la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia n° 3 procedimenti ai sensi dell'Art. 226 del Trattato CE per non aver dato attuazione agli Artt. 3, 5 e 15 della Direttiva 2000/60/CE.

Esse riguardano:

- mancato recepimento delle disposizioni della Direttiva;
- mancata identificazione dei distretti idrografici e delle relative autorità competenti;
- mancato invio delle informazioni su caratteristiche dei distretti idrografici, impatto delle attività antropiche sulle acque e sull'analisi economica dell'utilizzo idrico.

In relazione al primo punto, va ricordata la condanna della Corte Europea di Giustizia in data 12 gennaio 2006 per mancata trasposizione entro il termine prescritto delle disposizioni della Direttiva, successivamente recepita a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", che ha altresì individuato i distretti idrografici.

Per quanto attiene alla contestazione del mancato invio dei dati di cui al terzo punto, la competente Direzione Generale "Qualità della Vita" del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha inoltrato, in data 21 giugno 2006, una relazione sintetica sulle attività espletate ai sensi dell'Art. 5 della Direttiva.

Sempre relativamente a procedure di infrazione vanno segnalate quelle riguardanti la Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Tale Direttiva, formalmente recepita dal nostro Paese con il D. Lgs. n°152/1999 - e quindi con sei anni di ritardo rispetto al termine in essa stabilito del 30 giugno 1993 - presenta una nutrita serie di obblighi strettamente connessi con la gestione dei servizi idrici

e la realizzazione delle relative infrastrutture di fognatura e depurazione.

La Commissione Europea ha avviato una serie di procedure di infrazione determinate da una serie di carenze nell'attuazione delle disposizioni della Direttiva in parola, carenze evidenziate a seguito della trasmissione da parte dell'Italia di informazioni inerenti l'attuazione delle seguenti disposizioni:

- Realizzazione ed entrata in funzione, entro il 31 dicembre 1998, degli impianti in grado di assicurare un trattamento più spinto di quello secondario (o ad esso equivalente), per la depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 10mila abitanti equivalenti e con scarichi recapitanti – direttamente o indirettamente - in corpi idrici definiti “aree sensibili” ai sensi dell’art. 5 e dell’Allegato II° della Direttiva.
- Una specifica procedura, riguardante la mancata ultimazione ed entrata in funzione, entro la citata scadenza del 31 dicembre 1998, delle infrastrutture destinate alla depurazione dei reflui dell’agglomerato urbano di Milano secondo i requisiti fissati per lo scarico in aree sensibili (scarico indiretto nell’area sensibile delle acque marine costiere dell’Adriatico, attraverso il reticolo idrografico superficiale del bacino del fiume Po), ha comportato il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità europee (Causa C-396/00), con successiva condanna in data 25 aprile 2002.
- Una successiva, seconda procedura avviata dalla Commissione Europea e riguardante la medesima infrazione, è stata archiviata in data 4 aprile 2006 a seguito dell’invio alle Autorità europee dei dati di qualità degli scarichi che attestano la raggiunta conformità con i requisiti comunitari.
- Mancata realizzazione, entro il 31 dicembre 2000, al servizio di tutti gli agglomerati di popolazione superiore a 15mila abitanti equivalenti i cui scarichi confluiscono in corpi idrici non definiti “aree sensibili”, di sistemi di fognatura e di impianti di depurazione conformi ai requisiti stabiliti dagli Artt. 3 e 4 e dagli Allegati I.A e I.B della Direttiva;
- Mancato monitoraggio (Art. 15) del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di cui al punto precedente in conformità con i requisiti allo scarico stabiliti dalla Direttiva.

In ordine a questi due ultimi punti ed a seguito dell’invio da parte del nostro Paese dei dati forniti dalle Regioni concernenti la qualità degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, la Commissione ha aperto, nel luglio 2004, una procedura di infrazione per mancata conformità dei sistemi di convogliamento e depurazione dei reflui di 468 agglomerati superiori a 15mila abitanti equivalenti ai requisiti della Direttiva.

A novembre 2004 è stata inviata una prima nota di risposta alla Commissione Europea .

Ulteriori informazioni inerenti il monitoraggio della qualità degli scarichi terminali di acque reflue urbane degli agglomerati di popolazione equivalente superiore a 15mila a.e. (comprendenti i 468 agglomerati di cui sopra), secondo il *format* predisposto dalla Commissione, sono state trasmesse nel giugno 2006, per le quali si è in attesa di riscontro.

7

*La Finanza Idrica:
analisi degli strumenti
e degli investimenti*

7 LA FINANZA IDRICA: ANALISI DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI

7.1 Premessa

Passare da una politica delle opere ad una politica degli obiettivi. Il tema del ruolo svolto dagli investimenti pubblici a sostegno dell'avviamento e dell'attuazione della riforma del servizio idrico integrato va certamente inquadrato nel contesto di questa dominante strategica. Se – come si illustrerà nel corso del presente capitolo – a fronte di atti di programmazione particolarmente impegnativi e di consistenti trasferimenti finanziari, non è stato ancora possibile registrare effetti significativi sul sistema infrastrutturale e sulla qualità delle gestioni (specie nelle aree più deboli del Paese) bisogna allora porsi con forza la questione di una adeguata rivisitazione della struttura dell'intervento pubblico, e della sua efficace combinazione con le capacità di finanziamento della spesa in conto capitale generate nell'ambito della gestione ordinaria, anche nella prospettiva dell'individuazione di nuovi strumenti di intervento, più adatti all'inesco di un "effetto volano" degli investimenti pubblici. Il riscontro realistico dei piani d'ambito, troppo spesso inadeguati a suscitare l'interesse di eventuali operatori di mercato, va considerato come una seria criticità che, se dovesse persistere, potrebbe pregiudicare l'intero apparato della riforma. Le imminenti scadenze in tema di affidamento della gestione richiedono perciò una urgente puntualizzazione in ordine al ruolo dei diversi attori che convergono sui medesimi obiettivi; in altri termini, atteso che la dimensione e la configurazione del solo intervento pubblico non sono (e non debbono essere) in grado di assicurare il perseguimento integrale delle finalità della riforma, è necessario dar luogo ad un ripensamento complessivo della pianificazione, che distingua tipologie di intervento e fonti di copertura, operi una ricognizione analitica dei fabbisogni, ripartisca su una pluralità di strumenti e di soggetti gli oneri di copertura dei costi di investimento. In ogni caso, non è pensabile una seria azione di modernizzazione che non coinvolga, in prima istanza, il gestore del servizio, che viene chiamato – indipendentemente dalla sua configurazione societaria – a partecipare all'intero processo, creando condizioni di stabilità e affidabilità attraverso un graduale recupero di efficienza operativa. L'obiettivo di fondo di questa possibile (quanto necessaria) revisione consiste nel promuovere forme di partenariato che implicino la piena cooperazione tra le autorità pubbliche e gli operatori della gestione, per il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento e la manutenzione delle infrastrutture finalizzate alla produzione del servizio.

In un simile quadro di riferimento, la componente regolativa – esterna e interna – assume carattere di centralità, anche in rapporto al contenimento del livello di rischio, fattore essenziale per qualsiasi valutazione di mercato.

Il presente capitolo, redatto con l'essenziale contributo dell'Associazione "Studi e ricerche per il Mezzogiorno" che si ringrazia per la collaborazione prestata, propone una descrizione dell'impegno pubblico a sostegno del settore. Il quadro d'insieme che se ne ricava ripropone il tema della "distanza" tra investimenti e gestioni, secondo la logica ormai insostenibile dell' "opera per se stessa", ovvero dell'accumulazione non finalizzata, che ha, nel nostro Paese, non pochi, infelici precedenti.

Produrre una seria inversione di tendenza comporta la definizione di una politica di sviluppo appoggiata sui diritti di cittadinanza. Una volta che – settore per settore – siano stati individuati gli obiettivi di prestazione ed i valori tendenziali di riferimento, l'azione pubblica deve consistere nell'attrezzare e sostenere politiche di investimento chiaramente orientate al perseguimento di quelle finalità.

Con l'adozione di un sistema di indicatori prestazionali e di rendicontazione, l'Autorità di Vigilanza ha inteso concorrere in maniera fattiva anche ad una nuova impostazione della procedura di verifica dell'interazione tra investimenti e qualità dei servizi. Nel breve, potrà essere determinante stabilire obiettivi finali e intermedi, riscontrabili non solo attraverso indicatori fisici e finanziari, ma anche per mezzo di indicatori di impatto e di risul-

tato. Il punto di partenza deve essere la determinazione dei livelli minimi essenziali di servizio, al cui conseguimento vincolare i trasferimenti pubblici e gli eventuali apporti di sostegno e garanzia maturati in sede di programmazione nazionale e regionale (si pensi ad eventuali regimi di aiuto per le gestioni industriali, o a fondi di rotazione e garanzia dedicati alle infrastrutture idriche). La sussistenza di un sistema unitario di monitoraggio, costituito sulla base di un compiuto set di indicatori potrà consentire l'intelligenza dei processi "in itinere", motivando e accompagnando eventuali interventi correttivi delle principali criticità riscontrate.

Gli Accordi di Programma Quadro attuativi delle Intese Istituzionali di Programma si presentano come gli strumenti più prossimi al modello sopra descritto: perché individuano specifici obiettivi di realizzazione, generalmente riportabili agli standard di performance ambientale fissati dalla normativa; perché sorretti da un sistema di monitoraggio che prevede una rilevazione semestrale degli avanzamenti, anche procedurali; perché atti a sostenere l'intero ciclo di progetto, a cominciare dai propedeutici studi di fattibilità; perché attribuiti alla responsabilità di un unico soggetto di coordinamento, cui sono attribuiti poteri di surroga nei confronti dei soggetti inadempienti.

Non è maturo il tempo per una valutazione definitiva dell'efficacia del complesso degli interventi pubblici a sostegno degli investimenti idrici; dall'esame dei dati provvisori emergono, comunque, le oggettive difficoltà di realizzazione della Legge Obiettivo e dei Programmi Operativi Regionali 2000-2006. Nel primo caso, come si vedrà nel seguito dell'esposizione, è possibile riscontrare un cospicuo differenziale tra fabbisogni e disponibilità, con marcati effetti di rallentamento del programma; nel secondo caso, si prospetta il rischio di dover rinunciare a quote consistenti di risorse nazionali e comunitarie, in carenza del perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio.

Stante questa situazione, appare auspicabile, nella prospettiva del prossimo ciclo di programmazione, dar luogo a nuove strategie di allocazione dei trasferimenti pubblici, che:

- permettano il completamento delle grandi opere infrastrutturali di interesse regionale e sovraregionale;
- stimolino la migliore composizione tra risorse pubbliche e risorse derivanti da una corretta gestione industriale del servizio;
- articolino, in capo alle amministrazioni pubbliche titolari della programmazione e della spesa, funzioni di "program management", atte ad assicurare la corretta ed efficace esecuzione degli interventi e dei piani;
- promuovano una efficace integrazione tra politiche di tutela e valorizzazione della risorsa primaria e politiche per la modernizzazione delle gestioni.

In un'epoca caratterizzata dalla scarsità della finanza pubblica, è assolutamente necessario un ripensamento della struttura dei trasferimenti, che comporti, tra l'altro, la ricerca di forme alternative alla contribuzione, e l'impiego, per quanto possibile, di strumenti finanziari alternativi. Su questo tema, intorno al quale comincia a svilupparsi un ampio dibattito, sarà opportuno tornare con specifici approfondimenti, provando a sviluppare utili argomentazioni a supporto di una rinnovata *policy* per il settore idrico.

7.2 Introduzione

Come detto in premessa, l'analisi della struttura delle gestioni idriche non può prescindere da una disamina delle fonti finanziarie utilizzate per investimenti materiali e immateriali.

Il settore idrico mostra un ricorso al capitale pubblico ancora preponderante ed ancorato prevalentemente agli stanziamenti del CIPE, ai fondi europei e ai fondi regionali.

Di scarso rilievo è l'utilizzo del *project financing*, mentre resta importante il ricorso al mutuo bancario che in alcune regioni, come la Sicilia e la Campania, rappresenta circa il 30% del totale dell'indebitamento a medio e lungo termine degli enti locali.

In assenza di un quadro completo dei consuntivi delle gestioni, che consentirebbe una

prima, concreta verifica di rispondenza tra i piani di investimento definiti dai Piani d'Ambito e le effettive realizzazioni a carico dei soggetti gestori, il presente capitolo svolge un excursus sulle principali fonti pubbliche di contribuzione.

Più in particolare, vengono presi in esame:

- gli Accordi di Programma Quadro attuativi delle Intese Istituzionali di Programma;
- la legge 443/01 Obiettivo;
- i Programmi Operativi Regionali 2000-2006;
- il project financing;
- i mutui per investimenti in opere idriche.

L'analisi e il monitoraggio di questi strumenti è stata preceduta da una elaborazione delle informazioni della banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT)¹ del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, relativi alla spesa del settore pubblico allargato². Ciò offre una visione completa dei flussi finanziari impiegati per lo sviluppo delle risorse idriche considerando la serie storica dal 1996 al 2002.

7.3 L'analisi dei Conti Pubblici Territoriali

È stata considerata la serie storica 1996-2002 relativa alla spesa in conto capitale consolidata per il settore pubblico allargato (SPA). L'analisi confronta la spesa nel settore idrico con quella realizzata in altri tre settori considerati utilities: rifiuti, trasporti, energia. Le voci di spesa considerate per ciascuna categoria sono:

- *Acqua*: il settore comprende tutte le spese relative agli acquedotti e invasi d'acqua, nonché il trattamento della stessa, i costi di ricerca e il controllo per la salvaguardia del bene.
- *Smaltimento dei rifiuti*: ne fanno parte le spese per discariche, inceneritori, progetti e attuazione per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.
- *Trasporti*: comprende gli esborsi, in conto corrente e in conto capitale, per la gestione e la costruzione di infrastrutture per il trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale, compresi i porti e gli aeroporti; nonché le sovvenzioni per l'esercizio e le strutture delle ferrovie in concessione, il trasporto pubblico e i contributi alle aziende di trasporto.
- *Energia*: si considerano in questo settore le spese per combustibili, petrolio e gas naturali, combustibili nucleari, energia elettrica, interventi per rendere economicamente l'impiego di fonti d'energia.

La prima elaborazione grafica riguarda la distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata.

Per quanto riguarda il settore *Acqua* il grafico mostra come nel Mezzogiorno, nel periodo 1999-2002, i flussi di spesa sono stati più ingenti che nel centro-nord, che ha avuto un'impennata nel 1998 calando significativamente negli anni successivi.

¹ La banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto finalizzato alla misurazione **dei flussi finanziari sul territorio**. Attraverso i CPT è possibile avere informazioni sul complesso delle entrate e delle spese (correnti e in conto capitale) delle amministrazioni pubbliche nei singoli territori regionali.

La banca dati, ricostruita con disponibilità di dati a partire dal 1996, presenta caratteristiche di completezza, flessibilità e dettaglio territoriale.

I Conti Pubblici Territoriali si riferiscono all'universo del **Settore Pubblico Allargato** ma consentono una articolazione flessibile per svariati sub-aggregati relativi a: macro-aree e regioni amministrative, classificazioni settoriali, categorie economiche, definizioni di spesa pubblica e soggetti finali di spesa.


La guida metodologica completa alla banca dati CPT è disponibile sul sito web del DPS: <http://www.dps.mef.gov.it>.

² La definizione di Settore Pubblico Allargato (SPA) è in linea con quanto richiesto dall'UE per la verifica del principio di addizionalità ed è costituito, in aggiunta alla Pubblica Amministrazione, da un Settore Extra PA (formato da enti sia a livello centrale che locale, sub-regionale) che si fonda sui seguenti criteri:

- l'appartenenza sostanziale al settore che produce servizi di pubblica utilità;
- l'appartenenza formale al Settore pubblico, nel senso che sia ancora riscontrabile un controllo (diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento nel finanziamento degli organismi in questione da parte degli Enti pubblici;
- l'aver già ottenuto nel passato o la possibilità di ottenere nel futuro quote dei Fondi strutturali comunitari.

Grafico 1 - Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Idrico (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



Il Mezzogiorno ha un andamento crescente fino al 2001, probabilmente dovuto all'incidenza dell'utilizzo dei fondi comunitari 1994-1999 (spendibili fino al 2001), che diminuisce nel 2002.

Diversa la situazione nel comparto dello *smaltimento dei rifiuti* dove il volume della spesa decresce considerevolmente nel Sud rispetto al centro-nord; entrambe le aree subiscono un brusco calo nel 2001 per poi risalire nel 2002.

Per i *trasporti*, cambiano i volumi finanziari di riferimento in quanto il settore rappresenta oltre il 10% della spesa in conto capitale del Paese. L'andamento è crescente in entrambe le ripartizioni territoriali salvo una leggera flessione nel Sud nel 2002.

Grafico 2 - Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Rifiuti (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005





Grafico 3 - Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Trasporti (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005




Il settore, oggetto di ingenti investimenti, riveste una posizione di primo piano anche nei provvedimenti legislativi relativi alle grandi infrastrutture (legge Obiettivo) e nei fondi comunitari (POR, PON, Marco Polo).

Il settore energetico, dopo un andamento tendenzialmente decrescente ha avuto un'impennata nel 2002, in particolare nel centro-nord dove la spesa pubblica per il comparto è stata di quasi 4 miliardi di euro.

L'energia, così come i trasporti, resta un settore dove si registrano elevati flussi di spesa pubblica, specie nel centro-nord dove risultano in corso progetti di realizzazione di nuove centrali.

Grafico 4 - Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Energia (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



La seconda analisi confronta la distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata, del settore idrico, per gli anni 1996-2002. Le regioni sono state divise nelle 4 classiche partizioni territoriali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud.

I grafici permettono di confrontare gli andamenti della spesa pubblica per il settore idrico su base regionale e comprendere quale regione ha investito di più e con quale trend storico.

Prima delle analisi grafiche dei *trend* è stato opportuno monitorare, attraverso il supporto di una tabella, quali sono le debite proporzioni dimensionali tra le regioni considerate.

Sono stati illustrati i dati relativi alla popolazione e alla superficie, rapportati alla spesa pubblica, dando l'interpretazione corretta di quale territorio ha investito di più rispetto a popolazione e superficie.

La tabella mostra che le regioni d'Italia che hanno investito di più in risorse idriche, tenendo conto del rapporto investimenti/popolazione, sono Valle d'Aosta, Sardegna e Trentino Alto Adige.

Se consideriamo il rapporto investimenti/superficie oltre a Valle d'Aosta, Trentino e Sardegna, tra le regioni che hanno investito ci sono Puglia, Veneto e Lazio.

Tabella 1 - Parametri demografici e spesa pubblica pro capite delle regioni

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Economia e banca dati CPT - anno 2005

Regioni	Popolazione	Superficie (mgl/Kmq)	Spesa idrica 1996- 2002/popolazione	Spesa idrica 1996/2002/superficie
			euro	euro
Piemonte	4.251.000	25,4	50,77	8.497.762,87
Valle d'Aosta	122.000	3,3	379,41	14.026.786,43
Lombardia	9.178.000	23,9	20,23	7.770.259,28
Liguria	1.575.000	5,4	8,28	2.413.560,42
Trentino A.A.	957.000	13,6	168,60	11.864.190,70
Veneto	4.610.000	18,4	44,98	11.269.936,33
Friuli V.G.	1.195.000	7,8	53,14	8.141.058,67
Emilia R.	4.055.000	22,1	14,53	2.665.291,27
Toscana	3.541.000	23,0	35,64	5.487.099,28
Umbria	841.000	8,5	35,06	3.469.270,06
Marche	1.495.000	9,7	14,95	2.304.649,49
Lazio	5.176.000	17,2	37,44	11.265.620,70
Abruzzo	1.280.000	10,8	31,58	3.743.106,00
Molise	321.000	4,4	27,27	1.989.169,84
Campania	5.743.000	13,6	11,40	4.814.760,54
Puglia	4.033.000	19,7	95,29	19.507.794,37
Basilicata	597.000	10,0	67,88	4.052.252,33
Calabria	2.099.000	15,1	69,34	9.639.242,31
Sicilia	4.988.000	25,7	50,09	9.721.006,38
Sardegna	1.640.000	24,1	300,30	20.435.168,74

Figura 1 - Spesa idrica in conto capitale serie storica 1996-2002/popolazione

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Economia e banca dati CPT - anno 2005



Legenda:

Euro

	0-30
	30-50
	50-100
	Oltre 100

Il grafico mostra la concentrazione della spesa in conto capitale per il settore idrico su base regionale tenendo conto di dove sono stati effettuati i maggiori investimenti pro-capite. Prevalgono le regioni del Mezzogiorno ad eccezione di Campania, Abruzzo e Molise in fascia bassa o medio-bassa.

Figura 2 - Spesa idrica in conto capitale serie storica 1996-2002/superficie

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Economia e banca dati CPT - anno 2005



Legenda:

Milioni di Euro

	0-5
	5-10
	10-15
	Oltre 15

Il grafico mostra la concentrazione della spesa in conto capitale, tenendo conto della superficie delle regioni, considerando gli investimenti per chilometro quadrato in reti idriche.

Per perfezionare ulteriormente il dato, di seguito è stato elaborato un grafico a matrice che considera il posizionamento delle regioni italiane a seconda della spesa pubblica, sostenuta per le risorse idriche, per abitante e per migliaia di chilometri quadrati.


Dal quadrante sono escluse Sardegna, Trentino e Valle d'Aosta per valori troppo grandi che avrebbero portato ad un grafico poco comprensibile.

La collocazione della regione indica se essa ha investito di più tenendo conto della superficie territoriale e degli abitanti residenti. Il maggior addensamento di regioni si colloca nei quadranti in basso a destra mostrando una sostanziale omogeneità di tutti i territori. Le regioni dove è convogliata maggiore spesa pubblica sono la Puglia, la Basilicata e la Calabria.

Analizzando i trend per ripartizione territoriale, il grafico mostra un andamento delle regioni del Nord-ovest sostanzialmente in linea tenendo conto delle dimensioni delle regioni Lombardia e Piemonte rispetto a Valle d'Aosta e Liguria.

Grafico 6 - S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA NORD-OVEST (Milioni di euro)


Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



La ripartizione del Nord-est mostra, per la regione Veneto, un significativo aumento degli investimenti pubblici in risorse idriche avvenuto nel 1998.

Grafico 7 - S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA NORD-EST (Milioni di euro)


Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



La partizione territoriale del Centro mostra l'incremento nel '98 per la Toscana e il Lazio e l'andamento, identico, di Umbria e Marche.

Grafico 8 - S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA CENTRO (Milioni di euro)


Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



Il Mezzogiorno, che utilizza maggiori volumi di finanza pubblica evidenzia i massicci investimenti della Sardegna, della Puglia e della Sicilia.

Grafico 9 - S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA SUD (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005




La verifica dei conti pubblici territoriali consente di effettuare un'analisi della titolatri-
tà della spesa, distinguendo i livelli di amministrazione responsabili degli investimenti.

L'elaborazione è svolta confrontando Italia, Centro-Nord e Mezzogiorno attraverso gra-
fici anellari.

Tenendo conto dell'intera serie storica 1996-2002 del totale Italia, si osserva la preva-
lenza delle Amministrazioni Regionali che rappresentano il 65% della Governance idrica.

**Grafico 10 - S.P.A. - ITALIA: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in
conto capitale consolidata - Anni 1996-2002 (Milioni di euro)**


Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



Se invece si considera l'intervallo 1998-2002, la percentuale raggiunge l'85%. Diviene,
infatti, quasi irrilevante la percentuale di Spesa Pubblica effettuata da Stato ed altri Enti
Locali, che risulta pari a circa il 15% del totale.

**Grafico 11 - S.P.A. - ITALIA: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in
conto capitale consolidata - Anni 1998-2002 (Milioni di euro)**

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



Soffermandosi sulle partizioni territoriali emergono altri risultati: per il Centro-Nord,
rispetto al totale Italia, la differenza tra amministrazioni statali e regionali è più mitigata.
La percentuale delle regioni è di circa il 50%; quella dello Stato è pari al 41%.

Discorso diverso per il Mezzogiorno dove la Spesa Pubblica delle Amministrazioni Regionali rappresenta l'80% del totale contro il 17% circa dello Stato ed il 3% delle Amministrazioni Locali.

Grafico 12 - S.P.A.-CENTRO-NORD: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002 (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005





Grafico 13 - S.P.A.-SUD: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002 (Milioni di euro)

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005




L'analisi della banca dati Conti Pubblici Territoriali prosegue con i dati relativi alla distribuzione per categoria economica della spesa totale consolidata, soffermandosi sulle tre partizioni territoriali Italia, Centro-nord e Sud. Per quanto riguarda l'analisi, sono state considerate le spese in conto capitale classificate secondo le seguenti categorie:

- *Beni immobili*: fanno parte di questa categoria le spese derivanti dalle operazioni di costruzione, sistemazione, completamento, riadattamento, primo arredamento o acquisto di edifici e di altri beni immobili, grandi manutenzioni immobiliari di natura straordinaria.
- *Beni mobili, macchine ed attrezzature*: concerne l'acquisizione diretta di beni mobili o servizi attraverso i quali l'Ente mira a realizzare finalità d'investimento. I beni mobili, che costituiscono l'oggetto delle spese da comprendere nella categoria, devono presentare i requisiti della durevolezza e della suscettibilità a produrre un reddito futuro. In questo senso rientrano, fra gli altri, l'acquisto di software e le spese in conto capitale per la ricerca scientifica. Vi rientrano anche l'acquisto di titoli, pubblici o privati, che non mirano ad apporti finanziari a società, enti o aziende (i quali rientrano invece nelle partecipazioni azionarie), ma che costituiscono beni direttamente fruttiferi.
- *Trasferimenti di capitali*: rappresentano le assegnazioni, i contributi e le sovvenzioni a favore di terzi, destinati all'acquisizione di beni mobili o all'esecuzione di opere d'investimento.
- *Partecipazioni azionarie e conferimenti*: sono partecipazioni finanziarie gli acquisti di un certo numero di azioni in cui si suddivide il capitale di una società per azioni, mentre sono conferimenti le partecipazioni ottenute mediante apporti finanziari al capitale o ai fondi di dotazione di enti, aziende o società.
- *Concessione di crediti e anticipazioni*: la voce comprende le spese relative alla concessione di mutui attivi, di anticipazioni e, in genere, di crediti destinati ad essere utilizzati dai soggetti richiedenti per finalità d'investimento. Si inglobano in tale voce inoltre spese che presentano la stessa natura giuridica della categoria precedente ma che non hanno finalità d'investimento, come l'eliminazione di passività onerose o la copertura di disavanzi di gestione.
- *Somme non attribuibili in conto capitale*: si iscrivono in questa categoria le spese in conto capitale che non trovano collocazione nelle categorie precedenti.

La prima elaborazione considera il totale Italia e mostra la prevalenza delle due voci relative a trasferimenti in conto capitale a imprese private e beni ed opere immobiliari; di fatto, quindi, il totale della spesa in conto capitale è destinata alla spesa per beni mobili ed immobili (il 92,5%).

Grafico 14 - SPA - ITALIA: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) - Acqua

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



Sono esigue le percentuali riservate alle altre categorie di spesa che coprono il 7,5% circa della quota totale.

Analizzando i dati dell'area Centro-Nord, le percentuali sono leggermente diverse; ciò è dovuto alla maggiore presenza di utilities che comporta un aumento della percentuale di partecipazioni azionarie e conferimenti da parte dello Stato e contestualmente, minori investimenti in infrastrutture effettuati direttamente dall'amministrazione.

La situazione non cambia se viene analizzata la struttura della spesa nel Mezzogiorno. Dal grafico che segue si osserva solo un aumento della percentuale riservata a beni e opere immobiliari effettuate direttamente dall'amministrazione, segno di una minore presenza di gestioni imprenditoriali e presenza contestuale di gestioni in economia.

Tale affermazione è consolidata se prendiamo in esame alcune regioni come la Puglia, caratterizzata da un unico grande gestore (Acquedotto Pugliese); in questo caso, come si evince dal secondo grafico che segue, la spesa è canalizzata sulla voce "imprese private" che assorbe quasi l'85% della quota.

Considerando, invece, la Campania, regione in cui sussiste ancora una prevalenza di gestioni in economia, la spesa è fatta in prevalenza dal pubblico (circa il 62,3%).

Grafico 15 - SPA - CENTRO-NORD: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) - Acqua

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005




Grafico 16 - SPA - SUD: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) - Acqua

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005




Grafico 17 - SPA - PUGLIA: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) - Acqua

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005





Grafico 18 - SPA - CAMPANIA: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) - Acqua

Fonte: elaborazione su banca dati CPT - anno 2005



7.4 Gli Accordi di Programma Quadro sulle risorse idriche: lo stato di attuazione

Lo strumento fondamentale per la programmazione degli interventi da attuare mediante l'utilizzo dei fondi ordinari destinati alle aree sottoutilizzate (l. 208/98) è l'Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regioni, come definita all'art. 2 della legge 662/96. L'Accordo di Programma Quadro, regolamentato da delibere del CIPE, rappresenta la modalità di definizione e governo dei piani pluriennali di investimento che articolano l'Intesa.

A partire dal 2002, soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno, si è andato accentuando il processo di convergenza tra Intesa e Programmi Operativi 2000 – 2006; la coincidenza dei settori di intervento, il carattere di addizionalità dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), la maggiore agilità procedurale tipica degli Accordi di Programma Quadro, sono gli elementi di fondo che hanno consentito all'Intesa di sviluppare un significativo impatto sul sistema infrastrutturale ed economico regionale, favorendo, in particolare per il settore idrico, un efficace avviamento degli Assi e delle misure dei Programmi Operativi. Con delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002, che ha ripartito le risorse destinate alle aree depresse per il ciclo di programmazione 2002 – 2004, è stato applicato, ai fini della selezione delle iniziative da includere negli Accordi, il metodo comunitario. Tale metodo è basato su tre principi. Il primo è la “coerenza programmatica” dei progetti con i criteri e gli indirizzi della programmazione nazionale e comunitaria; il secondo è “l'avanzamento progettuale”, che intende privilegiare nella destinazione dei fondi quei progetti che presentano un profilo anticipato di spesa; il terzo principio è la “premieria”, che consente di destinare, alla fine del triennio di programmazione, una quota delle risorse inizialmente disponibili a quelle Amministrazioni che rispettino il profilo della spesa prevista. I principi corrispondono a tre obiettivi fondamentali, consistenti:

- nell'accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici;
- nella promozione di strategie di sviluppo e modernizzazione amministrativa;
- nella valutazione efficiente dei programmi d'investimento.

Di modo che, il processo di affinamento delle procedure di pianificazione consente di esporre dati sufficientemente attendibili, che vengono progressivamente verificati attraverso una puntuale azione di monitoraggio.

Dall'analisi dei dati contenuti nella Relazione di Monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche curata dal Ministero dell'Ambiente, emerge che tra la fine del 2002 ed il 2004 sono stati firmati APQ con tutte le Regioni, eccezion fatta per la Calabria. Per quest'ultima Regione il testo dell'Accordo risulta ancora in fase di istruttoria.

Tabella 2 - Regioni per anno di firma dell'APQ

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente, 2005

2002	2003	2004
Sardegna	Abruzzo	Umbria
Piemonte	Puglia	Marche
Toscana	Friuli Venezia Giulia	Provincia autonoma di Trento
Emilia Romagna	Provincia autonoma di Bolzano	Valle d'Aosta
Lazio	Sicilia	
Veneto	Campania	
Lombardia		
Liguria		
Molise		
Basilicata		

Gli interventi previsti negli Accordi sono finalizzati a:

- tutelare e ripristinare la qualità della risorsa, riducendo l'inquinamento;
- incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse idriche mirante all'utilizzo sostenibile, alla razionalizzazione dei consumi ed al riutilizzo delle acque reflue depurate;
- assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi di utilizzo garantendo risorse di idonea qualità;
- stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici ed il raggiungimento dell'efficienza in ciascuno dei comparti, rendendo operativo il servizio idrico integrato;
- favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore, anche privilegiando il ricorso alla finanza di progetto.

Gli interventi individuati si realizzano in tre fasi successive distinte in base alla disponibilità di risorse finanziarie:

- I FASE – *risorse immediatamente disponibili*; si tratta di mezzi prontamente utilizzabili per la realizzazione degli interventi indicati nell'APQ;
- II FASE – *risorse subordinate a specifici adempimenti*; si tratta di risorse finanziarie la cui disponibilità è soggetta a specifici provvedimenti amministrativi ovvero se disponibili, si tratta di mezzi la cui destinazione non è ancora stata specificata;
- III FASE – *risorse a carico del Servizio Idrico Integrato*; si tratta dei proventi da tariffa applicata dal gestore del S.I.I.

Alcune delle Regioni che hanno sottoscritto un APQ nel 2002, hanno successivamente firmato degli atti integrativi. Gli stessi APQ sottoscritti, infatti, prevedono la possibilità di stipulare accordi di programma integrativi e di settore su specifici temi o per situazioni particolare, ovvero su aree determinate³.

In particolare, per le Regioni Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna gli atti integrativi stipulati hanno riguardato la realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento, fognatura e depurazione.

Tabella 3 - Regioni che hanno firmato accordi di programma integrativi per anno di firma

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente, 2005

2003	2004	2005
Toscana (I atto)	Sardegna	Piemonte (II atto)
Toscana (II atto)	Emilia Romagna	
Piemonte (I atto)		
Liguria		

Dei fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente a favore degli interventi previsti negli APQ firmati, solo una prima quota pari al 25% del totale è stata effettivamente trasferita alle Regioni.

I dati riportati nella tabella seguente sono relativi agli interventi previsti negli APQ e ci agevolano nel comprenderne lo stato di attuazione.⁴

³ Gli interventi contenuti negli accordi integrativi possono riguardare: la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il ripristino degli usi legittimi, i corpi idrici pregiati, l'eliminazione di sostanze pericolose, la gestione integrata della risorsa idrica, l'assistenza tecnica, il monitoraggio e la pianificazione.

⁴ I dati sono aggiornati al 30 giugno 2005 e si riferiscono alle sole Regioni che hanno provveduto a chiudere il rapporto di monitoraggio del primo semestre 2005. Mancano i dati relativi all'APQ della Valle d'Aosta in quanto la Regione non ha ancora fornito il rapporto di monitoraggio.

Dall'analisi dei numeri emerge chiaramente una disparità tra le Regioni che è conseguenza dei diversi momenti in cui gli Accordi sono stati sottoscritti. I dati relativi a Regioni quali il Piemonte, o la Sardegna, come anche la Liguria e la Toscana, fra le prime a sottoscrivere APQ, evidenziano che la maggior parte degli interventi è nella fase di realizzazione. Nello specifico, per il Piemonte oltre l'88% delle opere previste è nella fase "lavori in corso" o conclusa, per la Sardegna la percentuale è del 96%. In Liguria, su 32 interventi totali previsti, 23 sono in corso d'opera; per la Toscana, infine, oltre la metà degli interventi è nella fase "lavori in corso" o conclusi.

Tabella 4 - Stato di attuazione degli interventi degli APQ (dati al 30 giugno 2005)

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente, 2005

Regioni	Non avviati	Studio fattibilità	Prog. Preliminare	Prog. Definitiva	Prog. Esecutiva	Appalto in corso	Lavori in corso	Conclusioni	Totale
Abruzzo	0	1	15	7	19	0	31	0	73
Basilicata	63	1	0	3	11	1	52	0	131
Bolzano	0	0	0	0	1	0	10	0	11
Campania	0	3	2	41	6	5	238	4	299
Friuli V.G.	0	0	0	2	4	0	17	1	24
Lombardia	0	0	4	4	26	4	22	0	60
Marche	0	2	5	4	10	2	5	0	28
Molise	0	0	1	1	5	5	32	1	45
Piemonte	0	0	0	0	5	1	44	2	52
Puglia	0	2	4	6	60	5	211	0	288
Sardegna	2	0	0	2	5	1	243	7	260
Sicilia	3	0	1	5	53	3	39	0	104
Trento	0	0	0	0	3	2	3	0	8
Veneto	0	0	0	6	13	6	72	1	98
TOTALE	68	9	32	81	221	35	1019	16	1481

Tabella 5 - Stato di attuazione degli interventi APQ (dati al 31 dicembre 2004)

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente, 2005

Regioni	Non avviati	Studio fattibilità	Prog. Preliminare	Prog. Definitiva	Prog. Esecutiva	Appalto in corso	Lavori in corso	Conclusioni	Totale
Emilia Romagna	0	1	3	6	15	0	162	118	304
Lazio			3	13	5		47	1	69
Liguria			1	4	3	1	23		32
Toscana				5	13	14	13	30	75
Umbria		1	3	7	13	1	11		36
TOTALE		1	10	35	49	16	256	149	516

Buone anche le performance del Molise con 33 opere su 45 in realizzazione e concluse, del Veneto con 73 interventi in corso d'opera o conclusi su 98 previsti, di Bolzano con 10 opere in corso di realizzazione su 11 totali e del Friuli V.G. con 18 iniziative realizzate o in corso su 24 complessive programmate.

In generale il dato sullo stato di avanzamento degli Accordi di Programma è confortante: su 1997 interventi totali infatti (considerando la somma di quelli monitorati al 30 giugno 2005 e quelli monitorati al 31 dicembre 2004) ben 1440, dunque oltre il 70%, sono in corso d'opera o conclusi.

L'Emilia Romagna, la Campania, la Puglia e la Sardegna presentano il maggior numero di interventi programmati; l'Emilia Romagna è al primo posto per progetti in avanzato stato di realizzazione o conclusi, a seguire la Sardegna, la Campania e poi la Puglia.

Di contro, la Regione Basilicata presenta il più alto numero di interventi non ancora avviati (63 sui 131 previsti dall'Accordo).

Da notare anche che un buon numero di opere da realizzare è nella fase della programmazione esecutiva (270 su 1997 totali).

7.5 La Legge 443/01 Obiettivo: risultati e criticità

Una delle voci più significative della l. 443/01, legge "Obiettivo", è quella degli "Schemi Idrici" che dovrebbero attivare risorse per 4,6 miliardi di euro nel Mezzogiorno.

Gli interventi previsti impegnano il 3,7% del totale dei fondi della Legge e sono finalizzati a risolvere la situazione di "emergenza" idrica nel Mezzogiorno per uso potabile, irriguo e industriale.

La tabella che segue mostra la ripartizione per Regione della finanza destinata al comparto idrico: Basilicata, Campania e Puglia assorbono oltre il 60% dei fondi previsti e rappresentano il 50% del totale dei progetti infrastrutturali (62).

Al mese di giugno 2004 risultavano attribuiti a progetti circa 372 milioni di euro di finanziamento. Si segnalavano come "di prossima assegnazione" circa 888 milioni.

Tabella 6 - Gli schemi idrici del Mezzogiorno (Importi in milioni di euro)

Fonte: elaborazione su Delibera CIPE 21 dicembre 2001

Regioni	Importi complessivi	Flussi di spesa			
		2002	2003	2004	2005 e seguenti
Abruzzo	464,811	28,922	51,646	100,709	283,535
Basilicata	821,166	25,823	150,289	295,930	349,125
Calabria	324,851	24,273	41,833	32,020	226,725
Campania	1.085,592	32,537	154,421	179,727	718,908
Molise	247,899	5,165	61,975	80,567	100,193
Puglia	900,701	30,987	258,228	402,320	209,165
Sardegna	524,720	33,570	141,509	130,147	219,494
Sicilia	271,656	27,630	89,864	98,385	55,777
TOTALE	4.641,398	208,907	949,764	1.319,806	2.162,921


Tabella 7 - Legge Obiettivo: Stato di attuazione a Giugno 2004

Fonte: Commissario legge Obiettivo per gli schemi idrici 2004

Regioni	Finanziamenti Assentiti	Finanziamenti di prossima assegnazione
Abruzzo	36,810	
Basilicata	80,330	91,300
Calabria	23,240	80,000
Campania		343,980
Molise		200,900
Puglia	20,000	54,320
Sardegna	119,415	99,690
Sicilia	93,130	18,720
TOTALE	232,545	888,91

Grafico 19 - Legge Obiettivo: Stato di attuazione a Giugno 2004

Fonte: elaborazione su dati Commissario legge Obiettivo per gli schemi idrici 2004



Un compiuto stato di aggiornamento della situazione progettuale, a valere sulla legge Obiettivo, è stato fornito dall' "Allegato Infrastrutture Strategiche" del DPEF 2006-2009 che rappresenta l'avanzamento delle iniziative e il grado di impiego delle risorse utilizzate e da utilizzare.

Risultano inseriti in questo Allegato due nuovi progetti che interessano tre regioni meridionali (Campania, Puglia e Sicilia) e impegnano risorse pari a 139 milioni di euro: si tratta della *Nuova Galleria Pavoncelli AP* e del *Potenziamento acquedotti siciliani centro orientale*.

Il programma, deliberato dal CIPE nel 2001, ha uno stato di avanzamento ancora lento e non tutte le risorse programmate sono disponibili. Esiste uno scarto notevole tra fabbisogno e disponibilità, tra avanzamento previsto ed effettivo.

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria ha delineato uno stato di attuazione del programma che possiamo riassumere nella tabella seguente:

**Tabella 8 - Legge Obiettivo: stato di avanzamento segnalato nel Dpef a Luglio 2005
(Dati in milioni di euro)**

Fonte: elaborazione su Dpef allegato infrastrutture 2006-2009

Regioni	Costo 2001 dei progetti	Costo aggiornato Prog. deliberati dal CIPE	Totale risorse assegnate	Fabbisogno
Abruzzo	465	37	37	0
Basilicata	821	171	171	0
Calabria	325	23	23	0
Molise	248	109	79	30
Puglia	901	73	69	4
Sardegna	525	264	164	100
Sicilia	272	237	237	0
TOTALE	3.557	914	780	134

Alcune considerazioni:

- 1) per la Campania non risulta avviato alcun progetto;
- 2) il fabbisogno di risorse per le sole opere già deliberate dal CIPE è di 134 milioni di euro (il 15% del totale); se consideriamo il totale dei progetti, sono state assegnate risorse pari a 780 milioni di euro, restano quindi ancora da reperire e assegnare 3.861,398 milioni di euro.

Il Dpef contiene anche l'insieme delle opere presentate alla Struttura Tecnica di Missione⁵ (STM) e in corso di istruttoria. Anche in questo caso se ne fornisce un resoconto.

Tabella 9 - Legge Obiettivo: progetti in istruttoria presso la STM (Dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione su Dpef allegato infrastrutture 2006-2009

Regioni	Costo 2001 dei progetti	Costo aggiornato Progetti presso la SIM	Risorse disponibili	Fabbisogno
Abruzzo	465	67	0	67
Basilicata	821	78	0	78
Calabria	325	94	3	91
Campania	1.086	787	366	421
Molise	248	77	77	0
Puglia	901	148	0	148
Sardegna	525	262	52	210
Sicilia	272	67	0	67
TOTALE	4.643	1.580	498	1.082

⁵ Per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della legge 443/2001 cd. "Legge obiettivo", con DM 10 febbraio 2003 è stata istituita, presso il Ministero, la Struttura tecnica di missione, alle dirette dipendenze del Ministro. Essa svolge principalmente le attività tecniche e amministrative attribuite al Ministero per la realizzazione delle opere strategiche, con particolare riguardo ai compiti di istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione del CIPE, alla costituzione e gestione di una banca dati, nonché al monitoraggio delle diverse fasi realizzative.

Come si legge; a fronte di un costo delle opere in istruttoria pari a 1.580 milioni di euro, il fabbisogno residuo di copertura ammonta a 1.082 milioni (il 68% del totale).

Un'elaborazione finale, di seguito rappresentata, lascia riflettere circa lo stato di avanzamento delle legge Obiettivo per quanto riguarda gli schemi idrici. Se viene considerato l'importo previsto dal Programma iniziale, varato nel 2001, risultano ancora da reperire 3.365 milioni di euro (72% del totale).

Al riguardo, l'analisi regionale illustra dati particolarmente gravosi per sei aree del Sud; solo Sicilia e Molise avrebbero raggiunto stati accettabili di avanzamento. Quasi ferma la situazione per Abruzzo, Calabria e Puglia dove mancherebbero il 92% delle risorse previste.

Tabella 10 - Legge Obiettivo: le risorse (Dati in milioni di euro)


Fonte: elaborazione su Dpef allegato infrastrutture 2006-2009

Regioni	Costo 2001 dei progetti	Risorse disponibili o assegnate	Fabbisogno TOTALE
Abruzzo	465	37	428
Basilicata	821	171	650
Calabria	325	26	299
Campania	1.086	366	720
Molise	248	156	92
Puglia	901	69	832
Sardegna	525	216	309
Sicilia	272	237	272
TOTALE	4.643	1.278	3.365

Progetti Idrici della L.O.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2004

PROGETTI IDRICI DELLA L.O.



Resta, quindi, ancorata all'indisponibilità di risorse e a problematiche amministrative la politica infrastrutturale delle grandi opere idriche della Legge Obiettivo. In alcuni (rari) casi i fondi sono stati assegnati e i lavori appaltati ma il completamento del progetto è ancora lontano. Occorrerà trovare ulteriori meccanismi che possano conferire una velocizzazione a tutto il sistema e, contemporaneamente, una maggiore intesa tra i governi regionali e centrali.

7.6 I Programmi Operativi Regionali 2000-2006 dopo la revisione di metà periodo

L'analisi dei POR è stata effettuata tenendo conto dei nuovi dati resi disponibili dalle regioni meridionali a seguito della revisione di metà periodo intervenuta nel 2004. L'analisi è volta a verificare il bilancio delle Misure idriche dei programmi regionali al 4° anno del ciclo del Quadro Comunitario di Sostegno, i passi ancora da compiere e i risultati raggiunti, attesi i ritardi che la Legge di riforma delle gestioni idriche e le procedure di attivazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali hanno accumulato nel tempo.

7.6.1 La regione Basilicata

La Misura considerata è la 1.1 *Ciclo integrato dell'acqua* che prevedeva una dotazione iniziale di risorse pari a 195,384 milioni di euro. Essa rappresenta la principale misura, per volume di risorse, dell'ASSE I *Risorse Naturali* ed assorbe il 53,3% del totale fondi previsti dallo stesso Asse nonché il 12,1% dell'intero POR.

Il piano finanziario prevede l'intervento di risorse private pari al 35% del totale degli investimenti a fronte del 65% di fondi pubblici.

Le azioni previste dalla Misura riguardano essenzialmente interventi di completamento e adeguamento per la gestione della rete idrica (Azione A) e della rete fognaria (Azione B), nonché la previsione di azioni di accompagnamento e di supporto per migliorare l'attuazione della Misura stessa.

Le tabelle di seguito illustrano, rispettivamente, la struttura finanziaria del POR e la concentrazione finanziaria del piano di spesa distribuita negli otto anni previsti.

Secondo il *Rapporto di valutazione intermedia del POR Basilicata*, la principale criticità attuativa della Misura è riconducibile alla necessità di definire un Piano di gestione delle risorse idriche dell'Ambito Territoriale Ottimale, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali. Si ricorda che l'ATO è operativamente partito nel luglio 2003 (con 180 giorni di ritardo rispetto alla data programmata).

Nelle more della definizione del Piano d'Ambito, tuttavia, la Regione ha previsto l'effett-

Grafico 20 - POR Basilicata 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie

Fonte: elaborazione su dati POR Basilicata 2000-2006





Grafico 21 - POR Basilicata 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro)

Fonte: elaborazione su dati POR Basilicata 2000-2006



tuazione di due differenti tipologie di investimento: la prima, cui sono riconducibili le realizzazioni ed i risultati sinora raggiunti, ha riguardato il finanziamento di interventi della passata programmazione; la seconda, invece, ha preso il via attraverso l'approvazione definitiva del Piano d'Ambito (Giugno 2002), dell'Accordo di Programma Quadro e la costituzione della società *Acquedotto Lucano SpA*, quale soggetto gestore del servizio idrico integrato a decorrere dal 1° Luglio 2003.

Il primo triennio di attuazione ha permesso di completare alcuni interventi a valere sull'Azione B, che hanno interessato 30 km di rete fognaria, con interventi di trattamento primario di cui hanno beneficiato 13.400 abitanti equivalenti.

Si tratterebbe di interventi di modesta entità e con un'elevata dispersione sul territorio. Ciò ha implicato una notevole difficoltà nel coordinamento e nel completamento delle fasi di verifica e rendicontazione delle realizzazioni effettuate dai Comuni coinvolti. Proprio nel superamento di tale frammentarietà, negli sforzi compiuti dall'Autorità di Gestione e dai vari attori coinvolti (Comuni e Amministrazioni Provinciali) per riconfigurare il quadro normativo ed istituzionale del settore risiedono i principali risultati prodotti dall'attuazione della Misura nel corso del primo triennio di implementazione del POR.


Tale convinzione è rafforzata dalla considerazione che la sistematizzazione delle competenze e dei sistemi relazionali tra Regione, Comuni e soggetti gestori sia un presupposto fondamentale per giungere alla reale costituzione del sistema idrico integrato regionale e, indirettamente, alla prevenzione delle situazioni di emergenza idrica che ciclicamente hanno interessato e tuttora interessano la Basilicata.

L'insieme complessivo degli interventi realizzati comprende 59 progetti che raccolgono un finanziamento pari a circa 108 milioni di euro e che si contraddistinguono per un importo medio pari a 1.360.000. In termini di distribuzione rispetto alle due Azioni, appare evidente una rilevante predominanza degli interventi che hanno come riferimento le reti fognarie rispetto a quelli relativi a reti idriche. La percentuale dei primi sul totale degli interventi supera il 70% con ben 42 interventi realizzati contro i 17 dell'Azione A.

Dal grafico che segue, infatti, si evince che l'Azione B arriva a rappresentare l'86% dell'intera Misura.

**Grafico 22 - POR Basilicata - Distribuzione dei progetti nell'ambito delle diverse Azioni
(per numero di progetti e per importo complessivo)**

Fonte: Rapporto di Valutazione Intermedia POR Basilicata 2004



Per i progetti che rientrano nell'Azione B si registra un'intensità finanziaria media degli interventi elevata, pari a circa 1,9 Milioni di Euro. Ulteriori indicazioni possono essere tratte considerando il costo massimo e minimo finanziato su entrambe le Azioni. In riferimento a tali dati è significativo sottolineare gli oltre 26 Milioni di Euro destinati alla realizzazione del progetto di delocalizzazione del depuratore della città di Potenza con riutilizzo industriale delle acque reflue depurate

Secondo il Rapporto, i dati di metà periodo del POR palesano come il problema della gestione efficiente ed efficace delle risorse idriche nella Regione sia prioritario per la quasi totalità del territorio; dall'altro, testimoniano come gli sforzi più consistenti per il prossimo triennio debbano concentrarsi sulla definizione di interventi più complessi e ampi per garantire il raggiungimento dell'auspicata "massa critica" per la realizzazione di interventi che possano incidere sul contesto territoriale.

L'Azione B, invece, si contraddistingue per la presenza di interventi di diversa natura come l'adeguamento di impianti di depurazione, il risanamento igienico-sanitario degli abitati, la razionalizzazione e la depurazione delle acque reflue ed il loro previsto collettamento, oltre alla realizzazione dei sistemi fognari. Anche in questo caso, si tratta in gran parte di progetti ex novo o di opere di ristrutturazione o completamento di precedenti attività già avviate. Passando ad analizzare la concentrazione territoriale relativamente a tale Azione vanno segnalate le aree dei Comuni di Potenza, Savoia di Lucania, Tursi e Viggianello per le quali si registrano almeno due interventi avviati sul territorio.

La seconda fase di attuazione della Misura è entrata nella fase di attivazione con l'approvazione del Piano d'Ambito Territoriale Ottimale, avvenuta il 29 giugno 2002, e l'individuazione del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato. Come accennato, l'Autorità d'Ambito ha identificato, quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, la società *Acquedotto Lucano S.p.A.*, allo scopo costituita nel Luglio 2002. L'*Acquedotto Lucano S.p.A.* è una società a totale capitale pubblico. L'individuazione ed entrata in funzione del Soggetto Gestore era prevista per il primo gennaio 2003; tuttavia le difficoltà incontrate nell'organizzazione e nell'avvio delle attività hanno determinato lo slittamento di tale termine, attraverso una proroga dell'entrata in funzione il 1/7/2003.

7.6.2 La regione Calabria

La misura presa in considerazione è la 1.2 *Programmi di ambito territoriale ottimale* che ha previsto una dotazione iniziale di risorse pari a 437,289 milioni di euro. Essa rappresenta la principale misura per volume di risorse dell'ASSE I Risorse Naturali ed assorbe il 24,6% dei fondi dello stesso Asse nonché l'8,2% dei fondi dell'intero POR.

Il piano finanziario prevede l'intervento di risorse private pari al 29,3% del totale degli investimenti a fronte del 70,3% di fondi pubblici.

Le azioni previste dalla Misura sono 4:

- a) *Avvio e messa a regime delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale;*
- b) *Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti idriche di distribuzione;*
- c) *Interventi di recupero, ammodernamento e ampliamento delle reti fognarie;*
- d) *Interventi di recupero, ammodernamento e completamento del sistema dei depuratori.*

Grafico 23 - POR Calabria 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie

Fonte: elaborazione su dati POR Calabria 2000-2006





Grafico 24 - POR Calabria 2000-2006 - Il piano finanziario di spesa (euro)

Fonte: elaborazione su dati POR Calabria 2000-2006



La misura sostiene, attraverso l'avvio e l'operatività delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, l'implementazione del servizio idrico integrato ed il suo miglioramento in termini di efficacia, efficienza e risparmio della risorsa, anche attraverso la riduzione delle perdite nelle reti, e nell'ottica della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente

La misura deve essere attuata a partire dai seguenti indirizzi generali che costituiscono elementi di priorità nella realizzazione degli investimenti e nella gestione dei servizi:

- il miglioramento della gestione del servizio deve essere un criterio di base, che giustifica e dà valenza a tutti gli interventi proposti per qualsiasi uso della risorsa acqua (civile, industriale, irriguo, altri usi);
- la strategia adottata deve tendere a raggiungere l'obiettivo dell'industrializzazione del servizio;
- la sostenibilità ambientale deve essere parte integrante della strategia e della sua realizzazione.

La fonte di finanziamento del contributo proprio dei soggetti gestori sono le tariffe del servizio idrico integrato. Il soggetto gestore deve anticipare la quota "privata" di finanziamento, da recuperare attraverso la gestione pluriennale del servizio ottenuto (o migliorato) con l'opera finanziata. Le modalità di attuazione, che prevedono il ricorso al servizio finanziario degli istituti di credito, possono essere:

- il cofinanziamento diretto da parte di un gestore che abbia un sufficiente livello di efficienza ed efficacia;
- il ricorso agli strumenti della finanza di progetto attraverso la costituzione diretta di una società di progetto da parte del soggetto gestore beneficiario con partecipazione maggioritaria o minoritaria, oppure attraverso il ricorso all'istituto del promotore ai sensi della L. 109/94.

Al fine di assicurare il necessario impulso alla realizzazione degli interventi afferenti al Ciclo Integrato delle acque, il QCS ha previsto due fasi di intervento programmatico:

- la prima fase, che si è attuata nel triennio 2000-2002, dedicata principalmente al finanziamento degli interventi compresi negli Accordi di Programma Quadro delle Intese Istituzionali di Programma (quando questi assicurano il rispetto delle priorità definite dal QCS e dalle esigenze di sostenibilità), nonché quelli riguardanti situazioni di dichiarata criticità ambientale, che abbiano già superato positivamente la verifica del perdurare della necessità di realizzazione e convenienza tecnico-economica. Per questa fase è stato previsto l'utilizzo di una quota di finanziamento pari al 30% degli importi globalmente previsti per tutte le misure afferenti al Settore del Ciclo Integrato delle Acque. L'utilizzazione dei fondi in questa fase è stata condizionata dal recepimento della Legge Galli e dall'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali;
- la seconda fase, da sviluppare nel quadriennio 2003-2006, ha finanziato i Piani di Ambito affidati per l'attuazione e cofinanziati dai soggetti gestori o comunque approvati dalla costituita Autorità di Ambito. Per questa seconda fase viene autorizzata la restante quota del finanziamento globale di tutte le misure afferenti al Settore.

Il POR stabiliva che per accedere alla seconda fase dovevano attuarsi le seguenti condizioni:

- a) Costituzione dell'Autorità di Ambito.
- b) Effettuazione della ricognizione delle infrastrutture.
- c) Approvazione del Piano di ambito.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento e le criticità della misura, l'unica informazione resa disponibile è lo stato di avanzamento al 30 giugno 2005 degli impegni e delle spese.


Riferendosi solo alle risorse pubbliche, infatti, le somme impegnate ammontavano al 58,1% del totale; le spese, invece ammontavano al 33,4%.

Il piano finanziario del POR prevedeva, invece al 31 dicembre 2005, un avanzamento della spesa pari al 63,8% del totale.

Grafico 25 - Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti della Misura 1.2 del POR Calabria al 30 giugno 2005

Fonte: elaborazione su dati POR Calabria 2000-2006

Solo risorse pubbliche



7.6.3 La regione Campania

La Misura considerata in questo caso è la 1.2 *Ciclo integrato dell'acqua* che prevedeva una dotazione iniziale di risorse pari a 544,878 milioni di euro. Essa rappresenta la principale misura, per volume di risorse, dell'ASSE I *Risorse Naturali* ed assorbe il 21,3% del totale fondi previsti dallo stesso Asse nonché il 5,9% dell'intero POR.

Il piano finanziario prevede l'intervento di risorse private pari al 51,3% del totale degli investimenti a fronte del 48,7% di fondi pubblici.

Le azioni previste dalla Misura sono 6:

1. Ammodernamento, adeguamento e potenziamento degli schemi di approvvigionamento e distribuzione idrica;
2. Adeguamento e completamento delle infrastrutture fognarie e di depurazione;
3. Miglioramento della gestione degli schemi di approvvigionamento e distribuzione idrica e delle infrastrutture fognarie e di depurazione;
4. Risanamento e miglioramento della gestione delle reti idriche interne;
5. Promozione del risparmio e del riuso della risorsa idrica;
6. Avviamento degli ATO.

Le tabelle di seguito illustrano la struttura finanziaria del POR e la concentrazione finanziaria del piano di spesa distribuita nei sette anni previsti.

Grafico 26 - POR Campania 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie

Fonte: elaborazione su dati POR Campania 2000-2006





Grafico 27 - POR Campania 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro)

Fonte: elaborazione su dati POR Campania 2000-2006



Il POR, quindi, prevede interventi infrastrutturali nei tre segmenti del Servizio Idrico Integrato (SII) e azioni di riorientamento della domanda a favore del risparmio e del riuso della risorsa idrica (azione e) oltre che per l'avviamento degli ATO (azione f, assistenza tecnica per il monitoraggio e il controllo, strumentazioni informatiche, formazione).

Il POR consente di coprire parte della domanda di spesa pubblica richiesta dal SII per il periodo iniziale dei piani di sviluppo predisposti dagli ATO o comunque per gli interventi programmati e/o avviati dal Commissario per l'emergenza ambientale (rifiuti, bonifica e tutela delle acque) operante dal 1995 e dagli enti locali prima dei piani d'ATO.

Le risorse pubbliche POR si integrano con le risorse derivanti:

- da tariffa, in particolare dagli aumenti tariffari per interventi urgenti su fognatura e depurazione per adempiere alle direttive comunitarie recepite con il D. Lgs 152/99 "Tutela dell'acqua dall'inquinamento" e dagli ulteriori aumenti previsti dai piani d'ATO per la copertura degli interventi programmati;
- da bilanci degli enti locali e degli attuali soggetti gestori (pubblici);
- da leggi preesistenti, da programmare (provvedimenti di rifinanziamento di leggi pluriennali per l'ambiente) o riprogrammare (residui L. 64/86);
- da risorse assegnate per l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza ambientale;
- dalle Delibere CIPE (142/99,84/2000, 138/2000, 36/2002) di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate, da programmare nel quadro dell'intesa istituzionale di programma tra Regione Campania e Governo del 18/1/2000, mediante apposito accordo di programma quadro;
- infine, risorse individuate o da reperire ai sensi della Legge Obiettivo.

L'avanzamento finanziario della Misura 1.2 è lievemente inferiore agli obiettivi di spesa imposti dal Complemento di programmazione.

Tabella 11 - Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004

Fonte: elaborazione su dati Rapporto Annuale di esecuzione 2004


Solo risorse pubbliche

Spesa ammissibile	Impegni	%	Pagamenti	%
265.568.544,00	172.077.911,00	64,8	109.954.971,00	50,69

Grafico 28 - Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004

Fonte: elaborazione su dati Rapporto Annuale di esecuzione 2004

Solo risorse pubbliche



7.6.4 La regione Puglia

La Misura che interessa il ciclo integrato delle acque è la *1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali* e prevede investimenti per oltre **883,120 milioni di euro**.

Rappresenta la principale misura, per volume di risorse, dell'ASSE I *Risorse Naturali* ed assorbe il 59% del totale fondi previsti dallo stesso Asse nonché il 13,2% dell'intero POR.

La Regione Puglia è quella che ha previsto nell'Asse I del proprio POR, la maggiore quantità di fondi destinati alle risorse idriche rispetto alle altre regioni.

Il piano finanziario prevede l'intervento di risorse private pari al 28,9% del totale degli investimenti a fronte del 71,1% di fondi pubblici. Le tabelle seguenti illustrano la struttura finanziaria del POR e la concentrazione finanziaria del piano di spesa distribuita nelle diverse annualità.

Grafico 29 - POR Puglia 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie

Fonte: elaborazione su dati POR PUGLIA 2000-2006





Grafico 30 - POR Puglia 2000-2006 - Il piano finanziario di spesa (euro)

Fonte: elaborazione su dati POR PUGLIA 2000-2006



Le azioni previste dalla Misura sono 5:

Azione 1	<i>Completamento degli schemi idrici degli invasi e delle condotte primarie e secondarie;</i>
Azione 2	<i>Riabilitazione delle reti interne e esterne ai centri abitati e miglioramenti delle interconnessioni;</i>
Azione 3	<i>Interventi per la realizzazione e adeguamento di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane;</i>
Azione 4	<i>Realizzazione, ampliamento e risanamento di reti di fognatura nera in agglomerati esistenti;</i>
Azione 5	<i>Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane.</i>

Per la Misura considerata, secondo il rapporto di Valutazione intermedia, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi è riferita solo alle reti fognarie e alla depurazione.

Sulla base dei dati disponibili, il grado di realizzazione fisico relativo agli impianti di trattamento e di depurazione appare più che soddisfacente, in quanto sono stati finanziati 48 progetti, di cui 23 conclusi, superando il target fissato in fase ex ante (17 progetti). Nel complesso, le tipologie di intervento sembrano rispondere ai fabbisogni del territorio, considerato che sono stati ammessi 14 interventi di ampliamento, 17 nuovi impianti e 17

ristrutturazioni.

Con riferimento all'azione 4°, i progetti ammessi sono 94; i dati disponibili sui progetti conclusi (45 progetti per un'estensione di rete pari a 267 km) rilevano il raggiungimento dei valori attesi alla data del 30 giugno ed il 50% dell'obiettivo per l'intero periodo di programmazione.

Le analisi hanno permesso di rilevare che il positivo andamento delle azioni derivano da quattro elementi: l'alta risposta ai bandi durante la prima fase; la buona qualità progettuale con riferimento al miglioramento della sostenibilità ambientale e alla garanzia di gestione degli impianti; l'elevata rispondenza ai criteri; la pronta esecuzione degli interventi proposti.

Lo stato di avanzamento finanziario della Misura, disponibile al 30 settembre 2003, evidenzia un avanzamento dei pagamenti del 16,2% a fronte del 35,8% degli impegni, abbastanza in linea con la media dell'intero POR (39% impegni e 12,6% pagamenti).


Tabella 12 - Stato di avanzamento dei fondi pubblici della Misura 1.1 del POR Puglia 2000-2006 (euro)

Fonte: elaborazione su dati Rapporto di Valutazione Intermedia 2004

	31/12/2001	31/12/2002	30/09/2003
A-Programmazione	628.000.000	628.000.000	628.000.000
B-Impegni	93.623.801	151.670.902	255.306.849
C-Pagamenti	38.063.617	67.564.770	101.690.413
B/A	14,9	24,2	35,8
C/A	6,0	10,8	16,2
C/B	40,6	44,5	45,2

Grafico 31- Stato di avanzamento dei fondi pubblici della Misura 1.1 del POR Puglia 2000-2006

Fonte: elaborazione su dati Rapporto di Valutazione Intermedia 2004



7.6.5 La regione Sardegna

La misura presa in considerazione è la 1.1 *Ciclo integrato dell'acqua* che ha previsto una dotazione iniziale di risorse pari a 510,653 milioni di euro. Essa rappresenta la principale misura per volume di risorse dell'ASSE I Risorse Naturali ed assorbe il 49% dei fondi dello stesso Asse nonché il 13% dei fondi dell'intero POR.

Il piano finanziario non prevede l'intervento di risorse private; il contributo comunitario è pari al 50% a fronte del 35% di risorse statali e del 15% a carico della regione.

Le azioni previste dalla Misura sono denominate "progetti obiettivo" esse sono 6:

- *Progetto Obiettivo n. 1: Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali;*
- *Progetto Obiettivo n. 2: adeguamento del sistema fognario depurativo alle prescrizioni della Direttiva Comunitaria 91/271 e al D.lgs 152/99;*
- *Progetto Obiettivo n. 3: Monitoraggio, recupero tutela e utilizzo di tutte le fonti sotterranee significative dal punto di vista tecnico – economico;*
- *Progetto Obiettivo n. 4: Interventi sulle aree ad elevato indice di rischio di crisi idrica;*
- *Progetto Obiettivo n. 5: Rinnovo, adeguamento e messa a norma delle parti elettriche ed elettromeccaniche degli impianti;*
- *Progetto Obiettivo n. 6: Adeguamento degli schemi acquedottistici al servizio di aree a vocazione turistica e copertura del 100% del servizio di acquedotto con riferimento specifico agli insediamenti turistici.*

La misura è finalizzata a garantire una sufficiente disponibilità di risorse idriche, attraverso: la razionalizzazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti; l'utilizzo di tecnologie che consentano il risparmio e il riuso della risorsa; il progressivo adeguamento agli standard di qualità, di servizio e ambientali, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (D. Lgs 152/99); la realizzazione delle condizioni per l'avvio di un efficiente servizio idrico integrato, in attuazione della legge Galli, e per favorire l'ingresso di gestori industriali e il ricorso a meccanismi di concorrenza.

Grafico 32 - POR Sardegna 2000-2006 – ripartizione risorse finanziarie

Fonte: elaborazione su dati POR Sardegna 2000-2006





Grafico 33 - POR Sardegna 2000-2006 – Il piano finanziario di impegno (euro)

Fonte: elaborazione su dati POR Sardegna 2000-2006



Obiettivo principale della misura è predisporre un sistema di gestione della risorsa idrica congruente con la specifica normativa che operi per il superamento dello stato critico della disponibilità di acqua in Sardegna. La misura prevede interventi infrastrutturali in grado di intervenire sulle principali carenze individuate e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica in tutto il ciclo: dall'adduzione alla depurazione, al riciclo.

Le complessità dell'attuazione della misura sono sintetizzabili in una forte connessione con le problematiche pianificatorie-gestionali; il pregresso uso conflittuale della risorsa idrica a fronte della sua scarsità e articolazione territoriale, il ricorso a interventi articolati tra soluzioni tecnologiche, gestionali e di uso della risorsa. Gli interventi commissariali e d'emergenza hanno consentito l'avvio della misura nel primo triennio, grazie anche al massiccio ricorso ai progetti definiti "coerenti". Sono stati inoltre portati a termine gli adeguamenti normativi e programmatici necessari per il successivo periodo di impegno e di spesa delle risorse del POR.

Le opere finanziate con riferimento alla misura 1.1 presentano queste caratteristiche:


- le opere di adduzione e trasporto sono concentrate specialmente nelle zone deficitarie, quindi in particolare il sistema del Flumendosa a sud della Sardegna, e le zone urbane;
- il collegamento tra il Tirso e il Flumendosa e tra Coghinas e Flumendosa: il primo progetto è esecutivo, il secondo invece, è un progetto estremamente più complesso dal punto di vista tecnico;
- opere fognario depurative: distribuite sul territorio in modo più equilibrato.

Con riferimento all'avanzamento della spesa a valere sull'asse, si può evidenziare che la misura 1.1 mostra una percentuale di impegno pari a circa il 67%: la percentuale più alta dell'intero asse, che a sua volta, si attesta intorno al 50%; mentre la percentuale di spesa è di circa 45%. Inoltre, tale misura ha mostrato un crescendo notevole dal 30/09/2002 al 30/09/2003 (ultima rilevazione disponibile): a settembre 2002 infatti si attestava sul 37% di impegni e circa il 30% di pagamenti:

Grafico 34 - Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti della Misura 1.1 del POR Sardegna al 30 settembre 2003

Fonte: elaborazione su dati POR Sardegna 2000-2006

Solo risorse pubbliche



7.6.6 La regione Sicilia

Le Misure prese in considerazione, che interessano il ciclo integrato delle acque, sono la 1.02 e la 1.04 concernenti rispettivamente le *infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito* e i *programmi di ambito locale*.

Così come concepite, rappresentano due delle principali misure, per volume di risorse, dell'ASSE I *Risorse Naturali*. Sommate insieme, le misure assorbono il 17,8% del totale fondi previsti dallo stesso Asse nonché il 4,2% dell'intero POR.

Come evidenziano le seguenti rappresentazioni grafiche, il supporto del capitale privato necessario per l'attivazione del POR 2000-2006 sarà pari a circa il 14,1% (9,1% Misura 1.02 e 16,7% Misura 1.04) del totale delle risorse.

Si segnala che mentre la misura 1.02 non prevede la sottodivisione in sottomisure ed azioni, la 1.04 prevede 2 forme di intervento in sottomisura:

- 1.04.A – Reti idriche urbane;
- 1.04.B – Settore fognario e depurativo.

Le considerazioni sulle due misure considerate sono state suddivise in due parti.

Grafico 35 - POR Sicilia 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie Misura 1.02

Fonte: elaborazione su dati POR Sicilia 2000-2006




Grafico 36 - POR Sicilia 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie Misura 1.04

Fonte: elaborazione su dati POR Sicilia 2000-2006




Grafico 37 - POR Sicilia 2000-2006 - Il piano finanziario di spesa (euro) Misura 1.02

Fonte: elaborazione su dati POR Sicilia 2000-2006





Grafico 38 - POR Sicilia 2000-2006 - Il piano finanziario di spesa (euro) Misura 1.04

Fonte: elaborazione su dati POR Sicilia 2000-2006



7.6.6.1 Misura.1.02 infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito

La Misura "Infrastrutture di captazione e adduzione a scala sovrambito" è finalizzata a garantire il pieno utilizzo delle infrastrutture di captazione, accumulo e adduzione di risorse idriche riguardanti gli schemi idrici regionali aventi scala sovrambito.

La Misura, a regia regionale, è attuata dal Dipartimento regionale Lavori Pubblici e si articola in due fasi, entrambe inquadrate nel contesto dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) sulle risorse idriche, sottoscritto il 5 ottobre 2001.

La prima fase riguarda interventi previsti nell'APQ che - anche in assenza dei Piani d'Ambito - sono valutati necessari per risolvere particolari situazioni di emergenza e dovrebbe completarsi entro il 2002.

La seconda fase, che si sviluppa nel quadriennio 2003-2006, finanzia interventi compresi nei Piani d'Ambito territoriale.

La Misura registra il superamento del primo step procedurale. L'APQ Risorse Idriche ha individuato 9 interventi prioritari in funzione dei criteri stabiliti. Attualmente è in corso, da parte degli Enti individuati nell'APQ (Sogesid, EAS), la progettazione esecutiva di tali interventi.

Sono stati emessi decreti di finanziamento per 12,1 milioni di euro con una spesa certificata per circa 11,9.

7.6.6.2 Misura.1.04 programmi di ambito locale

La Misura "Programmi di ambito locale" si articola in due sottomisure: la 1.04a "Rete idriche urbane", la cui competenza è del Dipartimento Lavori Pubblici, e la 1.04b "Settore fognario e depurativo", commissariata in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Sottomisura 1.04a

È da rilevare, secondo il Rapporto di Valutazione, come la scheda di Misura abbia subito un processo di modifica che ha comportato una revisione delle procedure di attuazione della prima fase di attuazione, che non prevedono più l'identificazione delle procedure tramite bando e dei relativi cronogrammi.

Tale cambiamento è avvenuto per effetto dell'approvazione dell'APQ risorse idriche che, individuando gli interventi da attuare, ha fatto venir meno la necessità di procedere, per la prima fase, alla selezione tramite procedura di evidenza pubblica di nuovi progetti.

Nella prima fase di attuazione vengono finanziati interventi in corso, previa verifica di coerenza con gli obiettivi della Misura, e ulteriori progetti individuati nella relativa linea dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) sulle risorse idriche, approvato nell'ottobre 2001.

Si può affermare che l'approvazione ritardata dell'APQ ha vincolato, in parte, l'avvio della prima fase di attuazione della Sottomisura.

Per quanto riguarda la seconda fase d'attuazione (relativa al periodo 2003-06), riguardante i progetti inseriti nei Piani d'ambito, si riporta la procedura prevista:

- A) delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ultimata);
- B) individuazione delle Autorità d'Ambito (in corso);
- C) redazione dei Piani d'ambito;
- D) individuazione dell'Ente gestore tramite procedure a bando.

In relazione ai progetti in corso è stato già emesso un decreto di imputazione di 10 interventi, praticamente ultimati, provenienti dal POP Sicilia 1994-99, ritenuti coerenti con gli obiettivi della Sottomisura, per un importo complessivo di 26,3 milioni di euro. Oltre a quelli appena detti, si sta valutando l'ammissibilità di altri 8 progetti nuovi, inseriti nell'APQ.

Sottomisura 1.04b

Analogamente alla precedente, la Sottomisura 1.04b prevede due fasi. Nella prima fase

(2000-2002) le iniziative da realizzare, da inquadrarsi nell'APQ Risorse idriche, dovevano essere individuate sulla base di un'analisi che tenga conto sia delle situazioni territoriali e ambientali più critiche che dello stato delle opere esistenti.

Successivamente, era prevista l'individuazione dei soggetti pubblici beneficiari finali attraverso l'approvazione, da parte del vice Commissario per l'emergenza idrica, del Programma Straordinario. La predisposizione del Programma ha subito dei ritardi, finché un'ordinanza commissariale del marzo 2002 è intervenuta modificando il quadro normativo, e rendendo di fatto inattuabile la procedura originaria.

A seguito di tale ordinanza, in sostituzione del Programma straordinario è stata prevista la redazione del *Piano di Stralcio*, che indica gli interventi ritenuti urgenti in relazione all'emergenza idrica regionale, tra i quali selezionare quelli imputabili alla Sottomisura 1.04b.

Una volta redatto, il Piano, di competenza del Commissario, sarà inserito all'interno dell'*addendum* sulla depurazione dell'APQ Risorse Idriche. Anche in questo caso, rispetto a quanto previsto nel CdP, si è resa necessaria una modifica alla scheda di Misura.

Tramite decreto del Commissario, sono stati ammessi a finanziamento 12 interventi avviati ai sensi della delibera CIPE per le aree depresse e della legge 135, ritenuti coerenti con la scheda di Misura, per un importo complessivo di circa 10 Meuro.

Oltre ai suddetti, si sta verificando l'ammissibilità di interventi provenienti dal POP Sicilia 1994/99 e dalla legge 183/89, per un importo di circa 20 Meuro.

7.7 Il project financing e le altre formule di intervento del capitale privato

È stata effettuata un'analisi delle forme più diffuse di intervento del capitale privato nell'ambito del settore idrico con particolare riferimento al *project financing*.

I dati sono quelli dell'Osservatorio Nazionale sul Project financing⁶ relativi al periodo gennaio 2003-agosto 2004. Sono state censite tutte le operazioni contenute nei *report* periodici e riguardanti opere infrastrutturali idriche con le formule dell'art. 37-bis, art. 19 ed altre forme previste dalla Merloni Quater.

Il primo step è stato quello di "censire" le iniziative nel territorio e i relativi volumi finanziari.

Per quanto riguarda la procedura art. 37-bis, sono state individuate 30 operazioni di avviso di gara per oltre 116 milioni di euro di investimenti, riguardanti le aree tematiche:

- acquedotti;
- depuratori;
- fognature;
- altro.

Di queste 30, 11 non hanno indicato l'importo dell'investimento.

Tabella 13 - Project financing art. 37-bis. Avvisi di gara: numero ed investimenti

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale project financing 2005

Area Tematica	Investimenti (euro)	Avvisi	Avvisi senza valore indicato
Acquedotto	54.928.000	11	1
Depurazione	42.56.447	10	4
Fognatura	16.650.000	2	1
Misto acq./dep./fogn.	103.291	1	-
Altro	2.100.000	6	5
TOTALE	116.237.738	30	11

⁶ L'Osservatorio nazionale sulla Finanza di Progetto è stato promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Unità Tecnica Finanza di Progetto C.I.P.E., Unioncamere e Camera di Commercio di Roma e realizzato da AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Roma, in collaborazione con CRESME e Tecnocons.

In prevalenza si tratta di acquedotti e impianti di depurazione; occorre, tuttavia, tener conto dell'importo medio delle opere che è piuttosto contenuto: circa 6,1 milioni di euro se si considerano solo gli avvisi di cui è noto il valore.

Nel sud si distinguono grandi iniziative, come un avviso in provincia di Catania per reti acquedottistiche di 28 milioni di euro e impianti di fognatura nel leccese per circa 16 milioni.

La suddivisione territoriale evidenzia una significativa presenza delle Stazioni Appaltanti meridionali: dei 30 avvisi, 25 sono nel Sud. Su un importo di 116,237 milioni di euro, circa 92 milioni sono relativi ad iniziative da realizzare nel Mezzogiorno (il 78%). I grafici illustrano lo stato dell'arte.

A livello regionale, la Sicilia è il territorio più attivo con 14 avvisi per quasi 50 milioni di euro; occorre, comunque, tener conto che alcune regioni non hanno un importo ben quantificabile.

Grafico 39 - Project financing: avvisi di gara per volume in % per area territoriale

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale project financing 2005




Grafico 40 - Project financing: avvisi di gara per numero in % per area territoriale

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale project financing 2005




Tabella 14 - Project financing: avvisi di gara per regione

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale project financing 2005

Regioni	N. avvisi	Importo (euro)	Importo medio per opera*
Abruzzo	3	23.353.291	7.784.430,33
Calabria	3	-	-
Campania	1	-	-
Lazio	1	1.871.351	1.871.351,00
Lombardia	2	23.138.096	11.569.048,00
Molise	1	900.000	900.000,00
Puglia	3	18.185.000	6.601.666,67
Sicilia	14	48.790.000	5.421.111,11
Veneto	2	-	-
TOTALE	30	116.237.738	6.117.775,68

*Solo opere di cui è noto il valore

Tabella 15 - Project financing – operazioni con art. 37-Quater

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale project financing 2005

Regione	Operazioni	Importo dell'opera (euro)
Abruzzo	SII ATO 4 Pescara	20.267.357
Abruzzo	Depurazione	815.000
Puglia	Fognatura	15.745.000
Sicilia	Depurazione	2.933.264
Veneto	Depurazione	822.300
TOTALE	5 Avvisi	40.582.921

In corsivo le opere racchiuse nel censimento delle operazioni 37-bis

La rilevazione relativa al passaggio alla seconda fase della procedura art. 37 bis, evidenzia 5 iniziative di cui soltanto 3 rientranti nelle 30 individuate in precedenza (altre 2 sono relative ad anni precedenti al 2003).

Di fatto, ad oggi, solo il 10% degli avvisi ha raggiunto la seconda fase della procedura: 3 su 30 individuati. Si segnala che, delle 5 iniziative solo 1, quella in Veneto, ha avuto buon esito tra le 30 individuate.

Nell'ultima fase della procedura sono censite 4 opere per un totale di 170 milioni di euro; solo l'iniziativa in Veneto rientra tra le 30 individuate.

Tabella 16 - Project financing – operazioni concluse con aggiudicazione

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale project financing 2005

Regione	Operazioni	Importo	Aggiudicatario
Sicilia	Potabilizzazione	1.000.000	Ingegneria & Appalti Spa
Campania	Depurazione	166.430.302	T.M.E. Spa -Termomeccanica Ecologica
Molise	Depurazione	2.194.942	Costruzioni Dondi Spa
Veneto	Depurazione	822.300	CST Srl
TOTALE	4 avvisi	170.447.544	

Relativamente alla configurazione dell'Art. 19 della *Merloni quater* sono da evidenziare, nel periodo considerato, solo 3 opere da realizzare in Toscana, Aosta e Puglia per un valore complessivo di 13,5 milioni di euro (di cui 11,4 un impianto di depurazione in Toscana).

7.8 I mutui per le opere idriche


Lo strumento finanziario più classico registra ancora buona applicazione tra gli enti pubblici che vogliono realizzare interventi in infrastrutture idriche. L'analisi dei dati e l'indagine territoriale hanno evidenziato un ricorso significativo alla formula del mutuo.

Di seguito, si analizzano i dati relativi ai mutui contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti in opere idriche nell'anno 2003, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel complesso, i mutui contratti nel 2003 dagli Enti Locali per scopi di investimento sono risultati pari a 7.388 milioni di euro. Le quote maggiori di finanziamento sono state assorbite dai settori della *viabilità e trasporti* (26,9%) e dell'*edilizia sociale e pubblica* (24,6%), mentre solo una quota marginale è stata utilizzata per finanziare opere idriche: in questo settore, infatti, il ricorso al sistema creditizio da parte degli Enti locali è stato di

Grafico 41 - Mutui concessi agli enti locali per oggetto, 2003

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004



circa 124 milioni di euro, pari all'1,7% dell'intervento finanziario complessivo.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, la Campania si conferma come la regione che assorbe la maggiore quota di mutui concessi per investimenti in infrastrutture idriche (21,2% del totale Italia), seguita dal Trentino Alto Adige (17,30%), dalla Lombardia (8,36%) e dalla Sardegna (8,26%).

È interessante notare come nell'ambito del Mezzogiorno la Campania, regione caratterizzata da una notevole presenza di Comuni che gestiscono in proprio il servizio idrico (gestioni in economia), rappresenti il 50% circa dei mutui contratti dagli Enti Locali del Sud per finanziare investimenti in opere idriche, mentre la Puglia, regione in cui la presenza di gestioni in economia è minima per l'esistenza del gestore unico del servizio idrico integrato, assorbe solo una quota marginale del credito destinata a finanziare opere idriche.

Rapportando i valori osservati nelle singole aree geografiche alle rispettive popolazioni, si riscontrano per la maggior parte delle regioni (15 su 20) valori pro-capite più bassi rispetto alla media nazionale (2,13 euro per abitante); fanno eccezione il Trentino Alto


Tabella 17 - Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003
Valori assoluti e quote pro capite per Regione e ripartizioni territoriali

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004

Regione	Importi (in migliaia di euro)	Incidenza %	Pro-capite (in euro)
Valle d'Aosta	982	0,79%	8,05
Piemonte	8.771	7,06%	2,05
Lombardia	10.385	8,36%	1,12
Trentino Alto A.	21.461	17,27%	22,30
Veneto	7.756	6,24%	1,67
Friuli V.G.	1.597	1,29%	1,33
Liguria	1.890	1,52%	1,20
Emilia Romagna	1.298	1,04%	0,32
Toscana	4.686	3,77%	1,31
Umbria	1.460	1,18%	1,72
Marche	1.339	1,08%	0,89
Lazio	8.732	7,03%	1,68
Abruzzo	2.674	2,15%	2,08
Molise	223	0,18%	0,69
Campania	26.342	21,20%	4,57
Puglia	1.925	1,55%	0,48
Basilicata	2.110	1,70%	3,53
Calabria	3.423	2,76%	1,70
Sicilia	6.922	5,57%	1,38
Sardegna	10.265	8,26%	6,25
<i>Nord</i>	54.140	43,58%	2,07
<i>Centro</i>	16.217	13,05%	1,46
<i>Sud</i>	53.884	43,37%	2,61
Totale Italia	124.241	100,00%	2,15

Grafico 42 - Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003
Quote pro capite per regioni (valori in euro)

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004




Adige, la Valle d'Aosta, la Sardegna, la Campania e la Basilicata, con la prima regione che mostra un valore pro capite decisamente più alto rispetto alla media Italia (22,30 euro per abitante contro i 2,13 della media Italia).

L'analisi dei dati per tipologia di Ente evidenzia, invece, come i mutui per il finanziamento di opere idriche sono stati contratti in larga misura dai Comuni con meno di 20.000 abitanti (67,1%), mentre di scarso rilievo risultano i flussi di credito diretti alle Amministrazioni Provinciali (0,3%) e alle Comunità Montane (2,7%).

Questo dato conferma, una volta di più, l'elevata frammentazione della gestione delle

Grafico 43 - Mutui concessi agli enti locali per opere idriche, 2003
Ripartizione % per classi di Enti

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004



opere.

Al contrario, il motivo che porta i Comuni capoluogo e le amministrazioni provinciali a non richiedere mutui per opere idriche sta nel fatto che i grandi Enti locali sono per lo più caratterizzati dalla presenza del gestore del servizio idrico che richiede i finanziamenti in proprio.

Se si osservano nel dettaglio le singole ripartizioni territoriali, si può notare come nelle regioni del Nord la percentuale di piccoli Comuni (con meno di 20.000 abitanti) che fanno ricorso al mutuo per investimenti idrici sale al 90% circa, mentre se si considerano le regioni del Sud, il ricorso al mutuo nel settore idrico riguarda tutte le tipologie di Enti, compresi i Comuni capoluogo (24,1%) e i Comuni con una popolazione maggiore di 20.000 abitanti (28,9%).

Questo è l'indicatore indiretto di una maggiore presenza nelle regioni meridionali, rispetto a quelle del Nord, di Enti locali che gestiscono in proprio il servizio idrico (gestioni in economia).

Se si analizzano i dati sui mutui concessi agli Enti locali secondo gli istituti finanziatori, si osserva come nel settore delle opere idriche sia presente in misura prevalente la Cassa Depositi e Prestiti.

Nell'ambito dei mutui concessi agli Enti locali per finanziare i propri investimenti la quota di credito coperta dal canale pubblico (Cassa Depositi e Prestiti) risulta pari all'80% circa; se si considerano solo gli investimenti idrici, tale percentuale sale al 93%, con gli istituti privati che coprono solo una quota marginale (7% circa).


**Tabella 18 - Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003
Ripartizioni per classi di Enti, per Regione ed area geografica (valori in migliaia di euro)**

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004

Regione	Amministrazione Provinciali		Comuni Capoluogo		Comuni ≥20.000		Comuni ≤20.000 ab		Comunità Montane		TOTALE Importo
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
Valle d'Aosta							982	100,0			982
Piemonte					245	2,8	7.467	85,1	1.059	12,1	8.771
Lombardia					1.085	10,4	9.186	88,5	114	1,1	10.385
Trentino Alto A.							21.461	100,0			21.461
Veneto			122	1,6	413	5,3	5.671	73,1	1.550	20,0	7.756
Friuli V. G.			213	13,3			1.144	71,6	240	15,0	1.597
Liguria							1.632	86,3	258	13,7	1.890
Emilia Romagna			66	5,1	125	9,6	1.024	78,9	83	6,4	1.298
Toscana	6	0,1	320	6,8	1.380	29,4	2.980	63,6			44.686
Umbria			749	51,3			711	48,7			1.460
Marche					25	1,9	1.314	98,1			1.339
Lazio			2.416	27,7	1.418	16,2	4.898	56,1			8.732
Abruzzo	60	2,2	500	18,7	965	36,1	1.046	39,1	103	3,9	2.674
Molise							223	100,0			223
Campania	299	1,1	3.231	12,3	8.494	32,2	14.318	54,4			26.342
Puglia			427	22,2	659	34,2	839	43,6			1.925
Basilicata			1.808	85,7			302	14,3			2.110
Calabria			2.375	69,4			1.048	30,6			3.423
Sicilia			4.638	67,0	1.439	20,8	845	12,2			6.922
Sardegna					4.018	39,1	6.247	60,9			10.265
<i>Nord</i>	0	0,0	401	0,7	1.868	3,5	48.567	89,7	3.304	6,1	54.140
<i>Centro</i>	6	0,0	3.485	21,5	2.823	17,4	9.903	61,1	0	0,0	16.217
<i>Sud</i>	359	0,7	12.979	24,1	15.575	28,9	24.868	46,2	103	0,2	53.884
Totale Italia	365	0,3	16.865	13,6	20.266	16,3	83.338	67,1	3.407	2,7	124.241

Grafico 44 - Mutui concessi agli enti locali, 2003 - Ripartizione % per Istituti finanziatori

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004



Nel dettaglio, se si analizza la distribuzione territoriale dei mutui concessi nel settore idrico per istituto finanziatore, in 14 regioni tale quota di credito è assorbita interamente dalla Cassa Depositi e Prestiti e solo in Umbria i mutui erogati dagli istituti bancari superano la quota della Cassa (51,3% contro il 48,7%). Nelle altre regioni la percentuale di credito coperta dal canale pubblico oscilla tra il 75% e l'89% circa.

Se si osservano nel dettaglio le singole ripartizioni territoriali, si evince che nelle regioni del Nord la percentuale di mutui per investimenti idrici erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti è mediamente pari all'86% circa, mentre nelle regioni del Sud, la concessione di mutui nel settore idrico avviene solo attraverso il canale della Cassa.

Limitando l'analisi alla sola quota di credito coperta dal "canale privato", pari al 7% circa del totale (8,52 milioni di euro), si può notare come siano pochi gli istituti bancari specializzati in questo particolare comparto del credito, e come tra questi solo alcuni detengono una quota di mercato significativa.

Infatti, del totale mutui concessi agli enti locali nel corso del 2003 per finanziare i propri investimenti idrici da parte del sistema bancario (ad esclusione della Cassa Depositi e Prestiti), il 50% circa è stato erogato solo da due istituti: Banca O.P.I (28,8%) ed Unicredit Banca d'Impresa (21,1%). La restante parte è stata concessa da altri istituti bancari,

Tabella 19 - Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003
Ripartizioni per Istituti finanziatori, per Regione ed area geografica
(valori in migliaia di euro)

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004

Regione	Cassa Deposito e Prestiti		Altri Istituti		TOTALE
	Importo	%	Importo	%	
Valle d'Aosta	982	100,0			982
Piemonte	7.771	88,6	1.000	11,4	8.771
Lombardia	9.164	88,2	1.221	11,8	10.385
Trentino Alto A.	17.868	83,3	3.593	16,7	21.461
Veneto	5.832	75,2	1.924	24,8	7.756
Friuli V.G.	1.597	100,0			1.597
Liguria	1.890	100,0			1.890
Emilia Romagna	1.298	100,0			1.298
Toscana	4.654	99,3	32	0,7	4.686
Umbria	711	48,7	749	51,3	1.460
Marche	1.339	100,0			1.339
Lazio	8.732	100,0			8.732
Abruzzo	2.674	100,0			2.674
Molise	223	100,0			223
Campania	26.342	100,0			26.342
Puglia	1.925	100,0			1.925
Basilicata	2.110	100,0			2.110
Calabria	3.423	100,0			3.423
Sicilia	6.922	100,0			6.922
Sardegna	10.265	100,0			10.265
<i>Nord</i>	46.402	85,7	7.738	14,3	54.140
<i>Centro</i>	15.436	95,2	781	4,8	16.217
<i>Sud</i>	53.884	100,0			53.884
Totale Italia	115.722	93,1	8.519	6,9	124.241

Grafico 45 - Mutui concessi agli enti locali per opere idriche, 2003
Ripartizione % per Istituti finanziatori e per area geografica
 Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004





Grafico 46 - Mutui concessi agli enti locali per opere idriche, 2003
Ripartizione % per Istituti finanziatori
 Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2004



ciascuno con quote marginali.

7.9 Conclusioni

Il dato rilevato dai piani d'investimento che formano parte integrante dei Piani d'Ambito ha permesso di stabilire (*Co.Vi.Ri. rapporto 2004*) che il tasso di partecipazione del capitale pubblico al finanziamento della spesa in conto capitale è attestato nel Sud e nelle Isole al 41%, contro il 28% del Nord e il 12% del Centro. Se si considera che – sempre secondo i Piani d'Ambito – la media di investimento per anno viene stimata in circa 3,7 miliardi di euro e che, allo stato il ritmo degli investimenti (prevalentemente pubblici) non raggiunge gli 850 milioni di euro per anno, si conclude che la misura attuale della spesa è pari al 22,7% di quella preventivata. Dunque, largamente insufficiente.

E' del tutto evidente che, perdurando queste condizioni, gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità sanciti dalla riforma risultano difficilmente raggiungibili. Allo stesso modo, non è immaginabile che il gap di fabbisogno possa essere colmato dalle sole risorse statali, comunitarie e regionali. L'apporto finanziario derivante dalla gestione resta irrinunciabile, se si intendono garantire target qualitativi di servizio almeno comparabili con la media europea.

Per questi motivi appare urgente dar luogo – a dodici anni dal varo della riforma – alla revisione di alcune delle componenti essenziali del processo, che investono:

- una ridefinizione del ruolo dei soggetti pubblici, chiamati ad una governance più marcata, che comporti l'assunzione diretta di responsabilità nella verifica di efficacia delle scelte allocative;
- una riconfigurazione dei piani d'ambito, che – ad invarianza di impatto – renda possibile un approccio più sostenibile in rapporto alle effettive capacità di copertura;
- un maggior ricorso al mercato finanziario, che preveda l'articolazione di un sistema di sostegno e garanzia, trasferendo progressivamente l'apporto pubblico dal conto capitale al conto interesse.

8

*Prospettive di attività del Comitato di Vigilanza
sull'uso delle risorse idriche
per l'anno 2006*

8 PROSPETTIVE DI ATTIVITÀ DEL COMITATO DI VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE PER L'ANNO 2006

8.1 Istituzione dell'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

Come già ricordato in premessa, l' "Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti" (nel seguito indicata anche come A.V.R.I.R.) è stata prevista e disciplinata dall'Art. 159 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 che, al comma 1, ha disposto che tale denominazione, e più estesi e penetranti compiti, fossero assunti dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della Parte Terza del Decreto stesso), dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (denominato nel seguito anche come CO.VI.R.I.) istituito dalla Legge 5 gennaio 1994, n°36.

La stessa disposizione affida all'Autorità il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle Parti Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Quarta: "Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"; il successivo Art. 207, dopo avere ribadito che l'Autorità deve garantire e vigilare in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla già citata Parte Quarta, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia, economicità ed trasparenza del Servizio, stabilisce che la stessa subentra in tutte le altre competenze già assegnate all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (O.N.R.) dall'Art. 26 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n°22.

Il richiamato Art. 159, comma 2, stabilisce poi che sono organi dell'Autorità il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Consiglio e ne disciplina la composizione e la nomina in via ordinaria.

Il Consiglio si articola in due Sezioni, rispettivamente denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", ciascuna composta dal Presidente dell'Autorità, dal Coordinatore di Sezione e da cinque Componenti per la "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".

Il Consiglio è pertanto formato da tredici Componenti e dal Presidente, nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente dell'Autorità e quattro componenti del Consiglio, dei quali due con funzioni di Coordinatori di Sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, due su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, due su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, uno su proposta del Ministro delle Attività Produttive relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente dell'Autorità e dai Coordinatori di Sezione ed è l'Organo deliberante, provvedendo ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal Consiglio o dalle sue Sezioni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Autorità, presiede il Comitato Esecutivo, il Consiglio e le Sezioni nelle quali esso si articola.

L'Art. 159, comma 6 dispone infine che, in fase di prima attuazione, "(omissis) il Presidente e i Componenti del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (CO.VI.R.I.) assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti e di Componenti della "Sezione per la Vigilanza sulle Risorse Idriche", tra i quali il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio nomina il Coordinatore. Analogamente il Presidente ed i Componenti dell'Osservatorio Nazionale sui

Rifiuti (O.N.R.), istituito dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, assumono rispettivamente le funzioni di Coordinatore e di Componenti della “Sezione per la Vigilanza sui Rifiuti.”

Con provvedimento dello 02 maggio 2006, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, preso atto dei Decreti di nomina a suo tempo emanati - e della relativa composizione del CO.VI.R.I. e dell’O.N.R. - ha emanato un Decreto ricognitivo in attuazione del già citato disposto dell’Art. 159, commi 1, 2, 3 e 6 del D. Lgs. n° 152/2006, con il quale il CO.VI.R.I., “assume la denominazione di Autorità per la Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti” ed ha provveduto altresì alla nomina del Coordinatore della “Sezione per la Vigilanza sulle Risorse Idriche” e del Coordinatore della “Sezione per la Vigilanza sui Rifiuti”, del Consiglio dell’Autorità, e del Comitato Esecutivo dell’Autorità. Quest’ultima ha formalmente dato inizio alle sue attività in data 10 maggio 2006.

8.2 Organizzazione dell’Autorità e copertura dei costi di funzionamento

Compiti e funzioni dell’Autorità, chiamata a vigilare sulle risorse idriche e sui rifiuti e a controllare il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla Legge, sono puntualmente specificate nell’Art. 160 del D. Lgs. n° 152/2006.

Organizzazione e funzionamento sono demandate ad un Regolamento che, deliberato dal Consiglio dell’Autorità, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell’Art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n° 400.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Autorità, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n° 152/2006 (Art. 159, comma 7) si avvale di una Segreteria tecnica composta da esperti di elevata qualificazione e per i quali valgono le stesse incompatibilità previste per i componenti dell’Autorità, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell’Autorità stessa, la quale, per funzioni di ispezione e verifica, può avvalersi delle prestazioni di altre Pubbliche Amministrazioni.

Sempre per lo svolgimento dei propri compiti l’Autorità si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza (Art. 161) che svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (nel seguito MATT), delle Regioni, delle Autorità di Bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore.

L’Osservatorio, in particolare, raccoglie i dati e le informazioni trasmesse o richieste ai gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, effettua elaborazioni dirette a:

- a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) Individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
- c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
- d) Individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi e di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;
- e) promuovere la sperimentazione e l’adozione di tecnologie innovative;
- f) verificare la fattibilità e congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
- g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.

Ai sensi dell’Art. 162, comma 5 del D. Lgs. in parola, la dotazione organica dell’Osservatorio, cui deve essere preposto un dirigente, e le relative spese di funzionamen-

to, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del MATT, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.

Prevede ancora l'Art. 207, comma 5, che "per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorità si avvale della segreteria tecnica di cui all'Art. 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n° 308, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente", ed inoltre di organi e uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche.

In definitiva, come può evincersi dai richiami normativi effettuati, l'Autorità si avvale di una Segreteria Tecnica, composta di esperti di elevata qualificazione (Art. 159, comma 7), di un Osservatorio sui settori di propria competenza (Art. 161), della Segreteria Tecnica di cui all'Art. 1, comma 42 della Legge 15.12.2004, n° 308.

Come immediatamente si rileva, nell'articolato del D. Lgs. mancano indicazioni in ordine alla previsione di una struttura tecnico - amministrativa a supporto dell'attività, con relativa pianta organica del personale di ruolo, ordinamento delle carriere e trattamento giuridico ed economico del relativo personale e che, comunque, sia l'Art. 159 che gli Artt. 161 e 207, che prevedono le strutture di cui si può avvalere l'Autorità, si richiamano al principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Ciò, da un lato, comporta che l'Autorità - allo stato - può avvalersi soltanto di strutture e/o uffici esistenti e, dall'altro, che occorre individuare le sue fonti di finanziamento al di fuori della finanza pubblica.

Nel primo caso, e tenuto conto che l'Autorità nasce dalla trasformazione del CO.VI.R.I. e dalla sua unificazione dello stesso con l'O.N.R. ne consegue che essa può legittimamente fare riferimento alle strutture ivi previste.

In particolare l'Art. 21 comma 4, della previgente Legge n°36/1994, prevedeva che il CO.VI.R.I., per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, si avvaleva di una Segreteria Tecnica, costituita nell'ambito della Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché di un Osservatorio dei Servizi Idrici (Art. 22).

A seguito della riforma dell'organizzazione del Governo e il conseguente trasferimento di competenza in materia di risorse idriche al MATT, in attuazione del D.P.R. 17 giugno 2003, n° 261 che definisce la nuova organizzazione strutturale di detto Ministero, con D.M. 139/2003 del 12.12.2003 la suddetta Segreteria Tecnica e l'Osservatorio dei Servizi Idrici sono stati incardinati in esso e, in particolare, nella Direzione Generale per la Qualità della Vita come diventati rispettivamente l'"Divisione X" e "Divisione XI" e poste alla diretta dipendenza funzionale del CO.VI.R.I., sono oggi le uniche strutture di cui si può avvalere l'Autorità, pur disponendo le stesse di risorse umane di gran lunga inferiori rispetto alla dotazione organica tabellare e di risorse strumentali assolutamente insufficienti.

In materia vanno nuovamente segnalate (analoghe segnalazioni sono sia nella Relazione al Parlamento per l'anno 2004 sia nell'Audizione del Presidente innanzi alla XIII Commissione del Senato del 12 - 24 maggio 2005) le difficoltà che il Comitato incontra per

le carenze delle risorse finanziarie e di personale delle suddette strutture; va infatti ancora una volta ricordato come l'Art. 21, comma 4. della Legge n°36/1994, nel prevedere dette strutture prevede che il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, si avvalga di una Segreteria Tecnica e, comma 1, dell'Art.22, di un Osservatorio dei Servizi Idrici.

Queste due strutture, delle quali una (l'Osservatorio) è stata costituita solo nel settembre 2004, sono attualmente in funzione ed incardinate nell'ambito della Direzione Generale della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ma incontrano più che rilevanti difficoltà di funzionamento, sia per carenza di organico che per scarsità di mezzi tecnici e di risorse finanziarie.

Basta al riguardo fare presente che l'organico di questi due uffici, stabilito ai sensi dell'Art. 22 della Legge nell'ambito del Decreto del Presidente del Consiglio del 19 aprile 1996 "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei Lavori Pubblici", prevede complessivamente una dotazione di 43 unità di personale - mentre allo stato essi si avvalgono di appena 8 unità di cui 2 a tempo parziale - e che i fondi a disposizione del Comitato, per tutte le sue attività, sono rimasti immutati fin dal 1994, senza essere aggiornati neanche al tasso di inflazione programmato.

Circa poi la necessità di integrazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento da non porre a carico del bilancio dello Stato, si rende indispensabile ricorrere al contributo da parte degli esercenti i servizi di competenza dell'Autorità, secondo quanto previsto dall'Art. 2, comma 38, della Legge 14 novembre 1995, n° 481 e dall'Art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266.

In ragione di quanto detto finora e al fine di dare un quadro unitario circa i compiti e le funzioni dell'Autorità derivanti dall'entrata in vigore del nuovo D. Lgs. n°152/2006, sia per il settore riguardante le risorse idriche sia per quello sui rifiuti, si riportano di seguito in allegato alcuni articoli estrapolati dal più volte citato Decreto Legislativo "Norme in materia ambientale".

ALLEGATI

Articoli estrapolati dalla parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" D. LGS. 152/06.

ARTICOLO 99 - RIUTILIZZO DELL'ACQUA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

ARTICOLO 101 - CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*

2. *Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:*
 - a) *nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;*
 - b) *nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;*
 - c) *nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;*
 - d) *nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.*
3. *Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.*
4. *L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.*
5. *I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4. prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.*
6. *Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.*
7. *Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:*
 - a) *provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
 - b) *provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*
 - c) *provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
 - d) *provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si carat-*

terizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) **e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti** le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

ARTICOLO 142 - COMPETENZE

1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, **e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti**, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.

ARTICOLO 146 - RISPARMIO IDRICO

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, **sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti**, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
 - a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
 - b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;

- c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
- f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
- h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, **il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti** e Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), **adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.**

ARTICOLO 148 - AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, salvo quanto previsto dal comma 5, ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, **e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti** e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.
5. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione

del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.

ARTICOLO 149 - PIANO D'AMBITO

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'ambito. Il Piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La Ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il Programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il Piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il Modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il Piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, **all'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti** e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. **L'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti può notificare** all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del Piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

ARTICOLO 152 - POTERI DI CONTROLLO E SOSTITUTIVI

1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del Gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei

livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del Gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del Gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e **sentita l'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti**, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio **ed all'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti** i risultati dei controlli della gestione.

ARTICOLO 154 - TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, **su proposta dell'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui rifiuti**, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, **comunicandola all'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti** ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

ART. 160 - COMPITI E FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

1. *Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'Art. 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla Legge.*
2. *L'Autorità in particolare:*
 - a) *assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;*
 - b) *tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti e degli impianti;*
 - c) *esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;*
 - d) *promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'Art. 161;*
 - e) *propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;*
 - f) *specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la materia;*
 - g) *controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;*
 - h) *propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione delle norme medesime;*
 - i) *formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;*
 - l) *predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella produzione di energia;*
 - m) *definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;*
 - n) *esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dall'Art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22;*
 - o) *può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.*
3. *Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:*
 - a) *richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell'Art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n° 400;*
 - b) *irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di cui all'Art. 161;*

c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;

d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle Autorità d'ambito.

4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio.

Articoli estrapolati dalla parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D. LGS. 152/06.

ARTICOLO 172 - GESTIONI ESISTENTI

1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'ambito, senza dar luogo alla scelta della forma di gestione e senza avviare la procedura di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio **e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti**, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.
5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

ARTICOLO 174 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI ESECUZIONE

1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.

2. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, **sentita l'Autorità di vigilanza** e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva*

ARTICOLO 181 - RECUPERO DEI RIFIUTI

1. *Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.*
2. *Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.*
3. *Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute.*
4. *Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.*
5. *Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi, o coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.*
6. *I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,*

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ed al D.M. 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.

7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del precedente comma 4 e dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
8. La proposta di accordo di programma, con indicazione anche delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). **Sulla proposta di accordo è acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo 207.**
9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.
10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.
11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.
14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene.

ARTICOLO 204 - GESTIONI ESISTENTI

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte
Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti _____

quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e **all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti**, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

ARTICOLO 207 - AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE E sui RIFIUTI

1. **L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti** di cui all'articolo 159, di seguito denominata "Autorità", garantisce e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.
2. L'Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto.
3. **La struttura e la composizione dell'Autorità sono disciplinate dall'articolo 159.**
4. **L'autorità** svolge le funzioni previste dall'articolo 160.
5. Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, **l'Autorità si avvale della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.** Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 220 - OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per

ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c) per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla comunità ai sensi del regolamento (Cee) del 1° febbraio 1993, n. 259 del Consiglio, del regolamento (Ce) 29 aprile 1999, n. 1420 del Consiglio e del regolamento (Ce) 12 luglio 1999, n. 1547 della Commissione sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. **L'Autore di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione,** redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.

3. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purché non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
 - a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
 - b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del Titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

ARTICOLO 221 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. *Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.*
3. *Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:*
 - a) *organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;*
 - b) *aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;*
 - c) *attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.*
4. *Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.*
5. *I produttori che non aderiscono al consorzio nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del precedente comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi; il recesso è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione. A tal fine i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. **L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del consorzio nazionale degli imballaggi, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta.** In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. **L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi** relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.*
6. *I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.*
7. *Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista*

dall'articolo 207 e al consorzio nazionale degli imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre **tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207** ed al consorzio nazionale degli imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, **o la revoca disposta dall'Autorità**, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. **I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al consorzio nazionale imballaggi.** L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h) e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento **della comunicazione dell'Autorità**, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ARTICOLO 222 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
 - b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. **Nel caso in cui l'Autorità di cui all'articolo 207** accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero

e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il consorzio nazionale imballaggi non dichiara di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, **l'Autorità**, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.

3. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata e di altre frazioni merceologiche omogenee, quali, esemplificativamente, rifiuti elettrici ed elettronici o rifiuti ingombranti, la pubblica amministrazione, tenuto conto della possibilità di miglior valorizzazione dei materiali raccolti, può richiedere al consorzio nazionale imballaggi di farsi carico, tramite i soggetti di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c) e 223, del ritiro e dell'avvio al riciclo di tali frazioni. A tal fine può stipulare specifici accordi volontari con il consorzio nazionale imballaggi, volti a raggiungere gli obiettivi sopra citati nel rispetto dei criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3 e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

9

*L'attività del Comitato per la
Vigilanza sull'uso delle risorse
idriche nell'anno 2005*

9. L'ATTIVITÀ DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE NELL'ANNO 2005

9.1 Introduzione

Questo capitolo riferisce sull'attività "corrente" del Comitato e dei suoi Componenti, relativamente alle Riunioni tenutesi nell'anno 2005, a partire dalla data del suo rinnovo avvenuta il 15 marzo 2005 fino al 31 dicembre 2005 ed alla partecipazione a Convegni, Seminari, Workshop, ecc., queste ultime attività intese a divulgare la conoscenza della Legge n°36/1994 ed a stimolarne l'attuazione.

Durante l'anno 2005 si sono svolte tre sedute sotto la Presidenza Muraro e le restanti 18 sedute, a decorrere dal mese di marzo, sono state svolte con l'attuale compagine del Comitato, alcune delle quali si sono svolte in più giornate. In particolare, si è proceduto a varie audizioni di rappresentanti dei consumatori, degli Enti d'Ambito, di un Commissario Delegato per l'emergenza idrica, dell'ANEA (Associazione Nazionale Enti d'Ambito), di Federgasacqua (Federazione Italiane delle imprese e dei servizi idrici ed energetici); tali audizioni erano volte alla risoluzione di quesiti o problematiche di ordine operativo. Numerose le richieste di pareri o approfondimenti pervenute, sia da singoli utenti, da associazioni di categoria, da Enti vari alla Segreteria Tecnica del Comitato e che hanno impegnato gran parte delle sedute nella relativa trattazione dopo l'istruttoria ad opera della Segreteria Tecnica stessa.

Il Comitato ha approvato due Delibere e un Regolamento riguardante l'attività ispettiva.

Nell'ambito delle attività di contenzioso è stato proposto un ricorso al Consiglio di Stato avverso l'affidamento eseguito per l'ATO di Genova.

Le attività di collaborazione con soggetti terzi hanno riguardato una Convenzione con l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) per lo studio dei modelli relativi alle perdite nelle reti acquedottistiche, ed una collaborazione con il CRESCO (Centro Universitario di Valutazione e Controllo dell'Università degli Studi di Siena), con il relativo ampliamento successivo, riguardante l'elaborazione dei Piani d'Ambito.

All'interno dell'ex COVIRI, oggi AVRIR, è stato formato un Gruppo di Lavoro che si occupa di studiare il problema delle perdite alla luce dell'elaborazione dei dati pervenuti e delle esperienze internazionali fatte in questo settore, al fine di definire delle linee guida per un approccio più efficace alla gestione delle perdite anche in vista della stesura di un nuovo Decreto Ministeriale.

Questo Gruppo di Lavoro si avvale anche della collaborazione dell'APAT con la quale il COVIRI ha firmato una Convenzione di Settore nell'ambito di un Protocollo d'Intesa stipulato in data 6 ottobre 2005. Attualmente, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°152/2006 ed essendo quindi mutata una delle parti contraenti della Convenzione stipulata con l'APAT in data 20 Dicembre 2005, è in procinto di essere redatto un Atto aggiuntivo di variazione alla Convenzione stessa.

Fermo restando il rimando ai relativi verbali di seduta, si riportano di seguito l'elenco delle attività ed i principali argomenti trattati:

Sedute: 21 di cui 7 in più giornate

Audizioni: 8

Delibere: 2

Regolamenti: 1

Ricorsi al Consiglio di Stato: 1

Convenzioni e/o Contratti: 3 (APAT e CRESCO)

- Sistema di Rendicontazione;
- Esiti del Convegno sulla revisione del Metodo Tariffario
- Ricorso al Capo dello Stato circa l'ATO Sardegna

- Situazione ATO Napoli-Volturno;
- audizione rappresentante dell'ADICONSUM circa la proposta del nuovo metodo tariffario
- sentenza del TAR Liguria contro l'affidamento dell'ATO di Genova
- insediamento nuova compagine COVIRI, adozione delle delibere n° 3/05 e 4/05, discussione linee generali della Relazione al Parlamento anno 2004;
- audizione del Rappresentante del Commissario Delegato per l'emergenza idrica nella Regione Siciliana circa le difficoltà negli affidamenti del SII;
- ratifica del COVIRI delibere n° 3/05 e 4/05,
- ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso affidamento ATO di Genova;
- bozza Regolamento Ispettivo,
- definizione indice Relazione al Parlamento e suddivisione tra i membri del COVIRI;
- collaborazione con CRESCO
- autorizzazione del Ministro alla proposizione del ricorso al Consiglio di Stato avverso affidamento ATO di Genova;
- Convocazione presso la Commissione Ambiente del Senato
- Bozza di Regolamento Ispettivo e relativa approvazione,
- osservazioni sulla Direttiva 2000/60, discussione sul sistema di rendicontazione del SII;
- Regolamento di Organizzazione del COVIRI;
- discussione e approvazione del Regolamento delle audizioni, discussione Regolamento di Funzionamento
- audizione AATO Molise circa le difficoltà nell'affidamento del SII;
- disponibilità a collaborare dell'Associazione Idrotecnica Italiana;
- problematiche relative ai Fondi Strutturali
- invito dell'ANBI a partecipare all'Assemblea annuale, invito dell'ANCI Lazio a partecipare come relatore al Convegno sul SII nel Lazio;
- invito per incontro da parte del Dipartimento di Sviluppo e Coesione del MEF,
- audizione ANEA,
- audizione Federgasacqua,
- problematica moria dei pesci nel Tevere);
- discussione sull'incontro tenuto presso il Dipartimento di Sviluppo e Coesione del MEF;
- problematiche relative all'inquinamento marino delle coste della Regione Calabria
- discussione e approvazione del Protocollo d'intesa con l'APAT;
- audizione dei rappresentanti dell'AATO Marche n°1 Pesaro per chiarimento di quesiti formulati al COVIRI,
- convenzione con l'APAT sul tema delle perdite,
- ampliamento della convenzione con il CRESCO);
- audizione dei rappresentanti dell'AATO di Agrigento circa le difficoltà nell'affidamento del SII,
- approvazione convenzione con l'APAT sul tema delle perdite

9.2 Partecipazione a convegni

Nel corso del 2005 il Comitato, sia con diretta partecipazione del Presidente sia con quella dei suoi Componenti, ha attivamente partecipato a Convegni, Seminari, Workshops, interviste a giornali ed a reti radiofoniche e televisive nazionali, manifestazioni culturali etc. al fine di diffondere la conoscenza dei principi ispiratori della Legge n°36/1994, a rendere nota l'opportunità della riforma del Servizio Idrico Integrato, a sollecitare la classe politica, tecnica ed imprenditoriale sullo stato di attuazione della riforma stessa.

Questo settore di attività è culminato, in una Audizione del Presidente del Comitato innanzi alla XIII Commissione del Senato, presieduta dal sen. Emiddio NOVI, svoltasi nelle

Sedute della Commissione stessa del 12 e del 24 maggio 2005 (la Relazione svolta dal Presidente è riportata in allegato alla presente Relazione al Parlamento) e nella Presentazione della “Relazione al Parlamento sullo stato dei Servizi idrici, anno 2004” avvenuta il 14 dicembre 2005 nella prestigiosa sede della Sala Capitolare presso il Chiostro di S. Maria sopra Minerva, gentilmente concessa allo scopo dal Presidente del Senato, sen. Marcello PERA.

I lavori sono stati aperti dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, on. Altero Matteoli, che ha pronunciato un indirizzo di saluto, riportato in allegato alla presente Relazione.

Alla manifestazione, che ha visto una buona partecipazione di pubblico, è stato distribuito il Volume della Relazione, che è stato inoltre inviato a tutti i Componenti del Governo ed a tutti i parlamentari.

Nel seguito sono elencate le principali attività di cui sopra:

12 e 24 MAGGIO

Roma, Senato della Repubblica, XIII Commissione Permanente “Territorio, Ambiente e Beni Culturali” - Presidente sen. Emiddio NOVI.

Audizione del Presidente del Comitato in merito all’“Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Legge n°36/1994 (Legge “Galli”)”;

18 MAGGIO

Roma, partecipazione del Presidente del Comitato al Convegno organizzato dall’Istituto Centrale della Ricerca sul Mare (ICRAM) “La Direttiva Comunitaria 2000/60/CE”;

31 MAGGIO

Padova, partecipazione del Presidente al Workshop su “Il finanziamento del Servizio Idrico Integrato”, organizzato dall’Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito (ANEA).

09 GIUGNO

Roma, partecipazione del Presidente al Workshop “Gli obblighi della applicazione della Direttiva Comunitaria sul trattamento delle Acque reflue Urbane 91/271/CE” organizzato dall’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo;

13 GIUGNO

Roma, partecipazione del dr. Merlino, Componente del Comitato, alla Riunione del Comitato Sorveglianza PON – ATAS, indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

23 GIUGNO

Roma, Intervista televisiva del Presidente al Programma “TG2 Salute” del TG 2 della RAI;

06 LUGLIO

Roma, partecipazione dell’ing. Momo, Componente del Comitato, all’Assemblea dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane (ANBI);

07 LUGLIO

Roma, partecipazione del dr. Greco, Componente del Comitato, al Convegno “Il Servizio Idrico Integrato nel Lazio” organizzato da ANCI Lazio – UPI Lazio;

Roma, Intervista radiofonica del Presidente al Programma RAI 2 sulle problematiche della siccità;

12 LUGLIO

Roma, partecipazione del Presidente al “V Forum sui Servizi Idrici”, organizzato da Business International;

19 LUGLIO

Roma, partecipazione del dr. Merlino, Componente del Comitato, alla presentazione del “Blue Book 2005 - I dati sul Servizio Idrico Integrato in Italia”, presentato dall’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (ANEA);

Roma, partecipazione del Presidente alla trasmissione televisiva sui “Problemi idrici in Italia” della rete nazionale RAI Utile;

Roma, Seminario dell’intero Comitato con i Rappresentanti del Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo e Coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

21 LUGLIO

Roma, partecipazione del Presidente al “Tavolo tecnico sulla gestione sostenibile delle risorse idriche” organizzato dall’Agenzia Nazionale per l’Ambiente ed i Servizi Tecnici (APAT).

02 SETTEMBRE

Perugia, partecipazione del Presidente al Workshop “2005 – 2015, United Nations Decade Water for Life” organizzato dalla Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in territori instabili”;

Roma, Intervista radiofonica del Presidente al Programma RAI 2 “La radio ne parla” relativo alle problematiche del Servizio Idrico integrato;

30 SETTEMBRE

Roma, partecipazione del Presidente al “Consumer’s Forum “Il servizio idrico integrato in Italia: il punto di vista dei cittadini e le garanzie degli interessi degli utenti” organizzato dall’Associazione “Cittadinanza Attiva – Confconsumatori”

Sant’Agnello di Sorrento, partecipazione del dr. Merlino, Componente del Comitato, al “I Convegno Nazionale di Idraulica Urbana; Tavola rotonda sulla gestione del Servizio Idrico Integrato: esperienze, problemi, prospettive” organizzato dall’Università di Napoli “Federico II”

14 OTTOBRE

Palermo, partecipazione del Presidente al Convegno “Lo stato di avanzamento della Legge n°36/1994; l’affidamento dei servizi idrici in Italia tra in-house e procedure competitive” organizzato da Federgasacqua;

20 OTTOBRE

Roma, Intervista televisiva del Presidente al Programma “TG 2 - speciale” della RAI dedicato allo stato delle Risorse Idriche in Italia.

05 NOVEMBRE

Capri, partecipazione del Presidente alla “Conferenza Finale del Progetto Life BIO.CO.AGRI.” organizzato dall’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

10 NOVEMBRE

Roma, partecipazione del Presidente alla Conferenza Nazionale “Il Monitoraggio Idrologico in Italia: Le esigenze di dati idrologici nella pianificazione e gestione delle risorse idriche” organizzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana (AII);

23 NOVEMBRE

Padova, partecipazione del Presidente e dell'ing. Momo, Componente del Comitato al workshop "Tecnologie di fitodepurazione dell'acqua" Organizzato dall'ATO Bacchiglione;

29 NOVEMBRE

Palermo, partecipazione del Presidente al Convegno "La regolazione del S.I.I. come regolazione per contratto" - Tavola Rotonda: "La regolazione per contratto e la regolazione tramite autorità indipendente: alternativa o integrazione" organizzato dall'Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito (ANEA).

01 DICEMBRE

Taormina partecipazione del Presidente al Convegno "Acqua e Suolo; dalla legge 183/89 alla Direttiva Europea 2000/60 - Il Servizio Idrico Integrato - Il finanziamento del S.I.I." organizzato dal Centro Studi di Economia Applicata all'Ingegneria (CSEI) dell'Università degli Studi di Catania;

13 DICEMBRE

Roma, partecipazione del Presidente alla trasmissione televisiva su "Le criticità dell'approvvigionamento idrico in Italia" della rete nazionale RAI Utile;

14 DICEMBRE

Roma, partecipazione del Comitato alla "Relazione al Parlamento sullo stato dei Servizi idrici, anno 2004" tenuta dal Presidente nella Sala Capitolare presso il Chiostro di S. Maria sopra Minerva;

15 DICEMBRE

Roma, partecipazione del Presidente al Convegno: "Strategie Nazionali ed Internazionali per un nuovo sviluppo competitivo delle Utilities - Tavola Rotonda sui servizi pubblici locali al bivio tra le dinamiche di mercato e funzione sociale" organizzato da Business International

16 DICEMBRE

Matera, partecipazione del dr. Merlino, Componente del Comitato, al Convegno "Le risorse idriche in Basilicata" organizzato dalla Regione Basilicata e ATO Unico Basilicata

19 DICEMBRE

Siena, partecipazione del Presidente con la Relazione su "Regolazione e controllo dei servizi" all'inaugurazione del "Master Universitario della Facoltà di Economia dell'Università di Siena in Pianificazione, Gestione e Controllo del Settore Idrico e del Settore dei Rifiuti".

Il 20 ottobre, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il Comitato è stato ricevuto dal Ministro on. Altero Matteoli che per circa 2 ore si è intrattenuto con il Comitato stesso informandosi minutamente delle attività messe in atto dalla sua nomina.

Si riferisce inoltre in merito ad alcune altre attività di carattere istituzionale quali:

- la partecipazione alla redazione del Quadro Strategico Nazionale Programmazione 2007/2013;
- la partecipazione al Programma Europeo "WATER FACILITY".

Si riportano negli allegati i testi delle attività sopra elencate.

ALLEGATI:

Audizione del 12 e 24 maggio 2005 alla Commissione Permanente 13° “Territorio, ambiente e beni culturali” del Senato della Repubblica del Presidente prof. ing. Ettore d’Elia

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione
della Legge n°36/1994 (Legge “Galli”)**

1. COMPOSIZIONE ATTUALE DEL COMITATO

Con Decreto prot. GAB/DEC/054/2005 del 15 marzo 2005 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha provveduto al rinnovo del Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche incaricato, ai sensi dell’Art. 21, comma 1 della Legge n°36/1994 di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi idrici e la regolare determinazione dei relativi livelli tariffari, attraverso la definizione di programmi di attività ed iniziative poste a garanzia degli interessi degli utenti.

Ai sensi poi del comma 2 del citato Art. 21, il Comitato è nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed è composto da 7 membri, scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore, dei quali 3 designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e 4 - di cui uno con funzioni di Presidente - designati dal Ministro anzidetto.

Ai sensi, infine, del comma 3 dell’Art. 21 i Componenti durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati.

Tanto premesso, il Comitato, così come indicato nel Decreto anzidetto, risulta così composto:

prof. ing. Ettore d’ELIA, Presidente

dr. Cesare GRECO, Componente

su designazione del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, on. Altero Matteoli;

dr. Giuseppe MERLINO, Componente

dr. ing. Luigi MOMO, Componente

dr. ing. Roberto SILVANO, Componente

su designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

dr. Renato COCCHI, nominato con Decreto Ministeriale n° 4489/24/7 dello 02 maggio 2001 con scadenza al 10 dicembre 2005;

arch. Eduardo BRUNO, nominato con Decreto Ministeriale n° 6889/01/SP con scadenza 23 maggio 2006;

ambidue i suddetti Componenti furono designati dal Ministro dell’Ambiente pro-tempore in sostituzione di altri Componenti dimissionari; quanto sopra motiva la data di rispettiva scadenza dalla carica, differente rispetto agli altri del precedente Comitato.

In data 27 aprile il Componente arch. BRUNO, ha fatto pervenire alla Segreteria Tecnica del Comitato copia di una sua nota con la quale, in pari data, ha rassegnato al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio le sue dimissioni.

A seguito di quanto in precedenza riportato, pertanto, il Comitato, nella sua attuale composizione, è formato da 6 membri; lo stesso ha iniziato la sua attività a partire dalla data del-

l'emanazione del Decreto di nomina in ragione del disposto dell'Art. 5, comma 1 del Decreto Legge 16 maggio 1994 n°293 convertito, con modificazioni, in Legge 15 Luglio 1994 n°444.

La premessa di cui innanzi, come va fatto presente esplicitamente, ha la dichiarata finalità di esporre come il Comitato, tra l'altro non ancora integrato del suo Componente dimissionario, ha solo da poco tempo dato inizio alle sue attività e pertanto la presente Audizione è in grado di riferire solo quanto è riuscito ad avviare nel breve periodo che va dalla sua nomina alla data odierna.

2. ALCUNE SIGNIFICATIVE ATTIVITÀ DEL PRECEDENTE COMITATO

Tenuto conto che in data 10 marzo 2005 il Presidente pro-tempore del Comitato, prof. Gilberto MURARO, ha tenuto un'Audizione innanzi alla 13° Commissione "Territorio, Ambiente, Beni Ambientali" del Senato della Repubblica sul tema della "Riforma dei Servizi Idrici ed il ruolo del Comitato", consegnando agli atti della Commissione stessa una sua Relazione, appare evidente come i contenuti della presente nota appaiono, per molti aspetti, privi di apprezzabili aggiornamenti. Della Relazione stessa, per opportuno riconoscimento di alcuni suoi contenuti che si ritengono di maggiore interesse, si allegano alla presente nota due significative Tabelle n°1 e n°2.

Tabella 1 - Stato di attuazione della Legge n. 36/1994: evoluzione 2001-2004. Inseidiamento, ricognizioni, piani di ambito e affidamenti

	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%
ATO INSEDIATI	48	53%	74	81%	84	92%	87	96%	87	96%
RICOGNIZIONI COMPLETATE	25	27%	54	59%	66	73%	81	89%	81	89%
PIANI APPROVATI	7	8%	18	20%	47	52%	61	67%	68	75%
AFFIDAMENTI EFFETTUATI	2	2%	10	11%	25	27%	36	42%	42	46%

L'attività del Comitato, nella sua precedente composizione - e come risulta dalla lettura degli atti dallo stesso posti essere - si è particolarmente concentrata su temi relativi alla vigilanza sull'attuazione della Legge, alla consulenza agli operatori del settore, alla tutela dei consumatori ed alla divulgazione di dati ed esperienze.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, la stessa è stata incentrata soprattutto sul controllo delle modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), mentre quella di consulenza si è maggiormente concretizzata in un accresciuto rapporto con le Autorità di Ambito e con i numerosi utenti che hanno chiesto assistenza nei rapporti con i Gestori del S.I.I. stesso.

A sua volta l'attività di divulgazione e quella di carattere istituzionale ha dato luogo al "Rapporto al Parlamento per l'anno 2003 sullo stato di avanzamento della Legge n°36/1994" che, oltre ad essere stato ovviamente trasmesso al Parlamento, è stato anche inserito nel sito web del Comitato.

Sempre nell'alveo delle iniziative di cui sopra, il 26 maggio 2004, nel corso del Convegno su "Investimenti e tariffe nel servizio idrico integrato" è stato presentato il "Secondo rapporto sui Piani d'ambito" ed inoltre, a seguito della creazione di un Gruppo di Lavoro tra il Comitato e la Conferenza permanente Stato-Regioni - incaricato di individuare elementi migliorativi delle attuali convenzioni di servizio tra le AATO ed i gestori - fu redatto un "Atto d'indirizzo in tema di controlli, sanzioni e revisioni nel contratto di servizio".

Tabella 2 - Quadro di sintesi dello stato di avanzamento per regione (2004)

REGIONE	ATO		RICOGNIZIONE			PIANO		FORMA DI GESTIONE PRESCELTA			AFFIDAMENTI EFFETTUATI
	PREVISTI	INSEDIATI	NON AVVIATA	IN CORSO	TERMINATA	REDATTO	APPROVATO	CONCESSIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO	NON DEFINITA	
Piemonte	6	5	0	0	6	0	4	0	3	3	4
Valle d'Aosta	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Lombardia	12	12	1	0	11	3	3	0	4	8	4
Trentino Alto Adige	NL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	8	8	0	0	8	2	8	0	5	3	2
Friuli Venezia Giulia	4	1	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Liguria	4	4	0	0	4	1	4	0	1	3	1
Emilia Romagna	9	9	2	1	6	1	5	1	2	6	1*
Toscana	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0	6
Umbria	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0	3
Marche	5	5	0	0	5	1	4	0	4	1	4
Lazio	5	5	0	0	5	1	5	1	4	0	4
Abruzzo	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0	6
Molise	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Campania	4	4	0	0	4	0	4	0	2	2	2
Puglia	1	1	0	1**	0	0	1	0	1	0	1***
Emilia Romagna	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Calabria	5	5	0	0	5	0	5	4	1	0	1
Sicilia	9	9	0	0	9	0	9	5	3	1	1
Sardegna	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
ITALIA	91	87	6	2	81	9	86	11	46	34	42
NORD	44	40	6	1	35	7	23	1	15	26	12
CENTRO	19	19	0	0	19	2	16	1	17	1	17
SUD	28	28	0	1	27	0	26	9	14	5	13

* La legge regionale dell'Emilia Romagna consente un affidamento transitorio (come quello effettuato dall'ATO Rimini) diverso da quello previsto dalla L.36/94 per il servizio idrico integrato

** Nella Regione Puglia, che l'anno scorso risultava aver completato tale fase (svolta, a suo tempo, da Sogesid), l'attività di ricognizione è stata nuovamente intrapresa dall'ATO dopo il suo insediamento.

*** Nella Regione Puglia l'affidamento è stato adottato con D. Lgs 11 maggio 1999, n.141, del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella regione Puglia, che ha anche provveduto a trasformare l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni (A.Q.P. S.p.A.).

Infine, nell'adempimento dei compiti di vigilanza, ed allo scopo di definire una metodologia di controllo delle gestioni del S.I.I., è stato redatto, in collaborazione con l'Osservatorio dei Servizi Idrici, un "Sistema di rendicontazione sul servizio idrico integrato", la cui efficacia, come meglio si dirà nel seguito, è attualmente in una fase di temporanea sospensione, in attesa di eventuali ulteriori contributi migliorativi da parte della nuova compagine del Comitato nonché degli operatori del settore.

3. PRIME ATTIVITÀ DELL'ATTUALE COMITATO

Come in precedenza accennato, il Comitato, entrato in carica il 15 marzo 2005, per ovvi motivi di carattere logistico (la notifica a tutti i nuovi Componenti della avvenuta nomina, l'accettazione da parte degli stessi, l'autorizzazione a partecipare al Comitato da parte delle Amministrazioni di provenienza, ecc.) ha però di fatto dato inizio alle sue attività solo in data 05 aprile 2005 con una prima Riunione ed ha proseguito i suoi lavori in ulteriori

quattro Riunioni, tenutesi rispettivamente in data 13, 21, 27-28 aprile e 11 maggio 2005.

Tra le prime attività svolte va compresa quella, già citata, della temporanea sospensione dell'efficacia del "Sistema di rendicontazione sul servizio idrico integrato". Quanto sopra per la motivazione che, in merito, il Comitato sta operando sia nell'esame del documento in sé - appare evidente che la sua rilevanza normativa richieda quanto meno una condivisione dei suoi contenuti da parte anche dei suoi nuovi Componenti - sia analizzando taluni contributi pervenuti da parte di alcune AATO.

In merito, inoltre, è all'esame del Comitato una proposta del Presidente intesa a dare corso ad una approfondita consultazione da parte di tutti gli organismi interessati al fine di raccoglierne i vari punti di vista che gli stessi, in tale occasione, avranno l'opportunità di manifestare. L'ovvia finalità è quella di integrare, se del caso, il documento in parola al fine di renderlo, possibilmente, un atto maggiormente condiviso e comunemente adottato.

Analoga situazione si registra per quanto riguarda il cosiddetto "Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".

Anche in questo caso da parte di alcune Regioni ed Associazioni di Operatori e di Tecnici del settore (ad esempio l'Emilia Romagna, la Federgasacqua, l'Associazione Idrotecnica Italiana, ecc.) sono state avanzate richieste di rivisitazione del metodo stesso.

Rifacendosi ad alcuni contenuti della Relazione consegnata alla 13° Commissione del Senato dal Presidente pro-tempore prof. Muraro, vale la pena, in materia, ricordare che il Metodo di cui sopra era stato emanato con Decreto Ministeriale dell'ormai lontano 01 agosto 1996 e che di esso se ne prevedeva l'aggiornamento almeno quinquennale, su proposta del Comitato.

A tale scopo, e richiamando ancora quanto si legge nella già citata Relazione "Muraro", il precedente Comitato avrebbe condotto appositi approfondimenti in materia, proceduto anche ad una consultazione di vari soggetti interessati e formulato infine una proposta di revisione, non ancora approvata dal Ministro competente.

In ragione di quanto sopra, e preso altresì atto dei prima citati contributi pervenuti all'attuale Comitato, lo stesso ha posto la sua attenzione sulla necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti, tenuto conto della situazione registrata a seguito degli affidamenti effettuati a soggetti gestori di varia natura in questi anni e della necessità di esaminare detti affidamenti anche alla luce del "Metodo Tariffario", almeno così come applicato.

Anche in questo caso, come accennato, è all'esame del Comitato una proposta del Presidente intesa ad avviare e concludere a tempi brevi una nuova ed aggiornata consultazione di tutti gli organismi interessati, ritenendo più che opportuno ed urgente proporre al Ministro una nuova formulazione del "Metodo", atta a favorirne la più semplice ed efficace applicazione.

La mira è quella di dare sia alle AATO, sia ai Soggetti Gestori già in essere, maggiore certezza di una corretta e condivisa applicazione - quando possibile - tutelando comunque "in primis" i diritti degli utenti.

Il Comitato, nel corso delle sue iniziali attività, ha inoltre ritenuto che l'aggiornamento del "Metodo" in parola possa altresì consentire un più corretto approccio sia alla revisione, anch'essa ritenuta impellente, dei Piani d'Ambito - in alcuni casi ormai datati da

tempo - sia ad una migliore redazione dei relativi Piani Finanziari - circostanza questa che potrebbe - e dovrebbe - favorire la più ampia e trasparente partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione del S.I.I.

Proseguendo nella illustrazione delle attività avviate dal vigente Comitato, va poi ricordata quella riguardante l'approntamento della "Relazione al Parlamento per l'anno 2004".

Tenuto conto del suo recentissimo insediamento, il Comitato, ovviamente, non può fare altro che prendere atto delle attività poste in essere in merito da quello che lo ha preceduto, provvedendo però ad integrare ogni notizia utile in materia onde rendere edotto il Parlamento, con il dovuto aggiornamento, dello stato di attuazione della Legge n°36/1994.

In merito, va allora, e preliminarmente, fatto presente come solo nel settembre 2004 è stato costituito, a norma dell'Art. 22 della Legge n°36/1994, l'Osservatorio dei Servizi Idrici, incardinandolo nell'ambito della Direzione Generale della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

La costituzione dell'Osservatorio appare di più che rilevante importanza ai fini della Legge n° 36/1994 e, a dimostrazione di quanto sopra, si ritiene opportuno riportare integralmente il disposto del prima richiamato Art. 22:

"Art. 22. Osservatorio dei servizi idrici.

- 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessioni con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
 - a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;*
 - b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;*
 - c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;*
 - d) livelli di qualità dei servizi erogati;*
 - e) tariffe applicate;*
 - f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.**
- 2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente Legge, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.*
- 3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
 - a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;*
 - b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;*
 - c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;**

- d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;*
 - e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;*
 - f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;*
 - g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.*
4. *L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.*
5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate."*

Dalla lettura dell'articolato emergono immediatamente il ruolo ed i compiti di un così importante supporto al Comitato che, in sua mancanza, è finora risultato privo della possibilità di operare autonomamente ed esaustivamente per una gran parte dei compiti istituzionalmente affidatigli tra cui, in particolare, nella raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti per la redazione del Rapporto Annuale al Parlamento.

Avviata pertanto l'attività dell'Osservatorio - in merito va segnalato che l'organico del suo personale risulta però ancora molto ridotto ed è carente di sufficienti mezzi ed attrezzature per il suo funzionamento ottimale (il D.P.C.M., citato al comma 5. dell'Art. 21 prima riportato, pure se da tempo emanato, non è ancora del tutto operativo e se ne rende quindi urgente l'applicazione e/o la revisione) - si ritiene che la sua formazione riveste comunque la massima importanza per il Comitato e che un banco di prova delle sue potenzialità potesse consistere proprio dall'acquisizione ed elaborazione degli elementi occorrenti per la redazione del "Rapporto al Parlamento per l'anno 2004".

In ragione di quanto sopra, allora, e con la diretta supervisione del Presidente, è stata redatta una apposita scheda comprendente tutte le notizie occorrenti a quanto sopra - copia della stessa è allegata alla presente nota - e si è provveduto ad inviarla a tutte le AATO onde ottenere elementi sufficientemente probanti ed aggiornati (vedi il comma 2 del più volte richiamato Art. 21) da essere inseriti, dopo apposita analisi e valutazione, nel Rapporto di cui sopra. In questi giorni incominciano ad affluire i dati richiesti ad oggi - maggio 2005 N.d.R. - sono già pervenute 28 schede che l'Osservatorio sta analizzando ed elaborando.

Occorre segnalare, in materia, che il Comitato, mancando come già accennato fino allo scorso settembre 2004 del supporto dell'Osservatorio, aveva incaricato dello svolgimento di tali attività l'"Istituto di Ricerche Sociali" di Milano - organizzazione cooperativa non-profit con il quale aveva stabilito apposito rapporto contrattuale.

Corre l'obbligo ancora di far presente che, a quanto risulta da uno screening preliminare delle informazioni ricevute, i dati consuntivi delle gestioni possono risultare non ancora definitivi, dal momento che, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, i bilanci delle società per azioni e per società a responsabilità limitata possono essere approvati

anche entro il 30 giugno di ciascun anno e che quindi, in detti casi, appare opportuno aspettare il termine anzidetto al fine di avere i più attendibili elementi.

Sempre al fine di essere adeguatamente supportato nella sua attività, e nella ancora perdurante carenza di risorse umane e di attrezzature cui si è più volte accennato, nella sua riunione del 27-28 aprile 2005 il Comitato ha poi esaminato ed approvato la proposta di collaborazione pervenuta al Presidente da parte di "CRESCO - Centro per la Valutazione e il Controllo" dell'Università di Siena, particolarmente qualificato nel settore a livello sia scientifico che operativo, che si sostanzialmente, in particolare, nell'analisi dei Piani economici e finanziari nonché dei Piani tariffari redatti e approvati dagli Enti di Ambito.

Anche in questo caso va segnalato che anche il precedente Comitato aveva utilizzato apposite collaborazioni, del tutto omologhe a quelle proposte da "CRESCO", affidandole ad un Consulente privato.

Una ulteriore attività del Comitato, svoltasi nelle necessariamente poche riunioni finora tenutesi, è consistita nell'esaminare svariati quesiti, posti da Enti Pubblici (in particolare alcune AATO) ed utenti vari del S.I.I. (talvolta anche privati cittadini) in merito a interpretazioni varie nell'applicazione del Metodo Normalizzato nell'ambito del "Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".

Infine, sia pure nel breve arco di vita finora trascorso dalla sua nomina, il Comitato ha anche onorato un impegno assunto dalla precedente compagine di fare tradurre in lingua inglese il "Rapporto al Parlamento dell'anno 2003" e che lo stesso è già stato posto sul sito web del Comitato stesso.

4. LINEE PRELIMINARI DI INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO

All'avvio delle sue attività il Comitato, e come più volte in precedenza riportato e segnalato anche dalla sua precedente compagine, ha registrato una rilevante carenza sia di personale sia di mezzi tecnici ed attrezzature, sia di una sede.

Al riguardo il Comitato ritiene di condividere quanto esposto nella Relazione di accompagnamento alla Audizione tenuta lo scorso 10 marzo 2005 presso la 13° Commissione Senatoriale dal Presidente pro-tempore dove, alla sua pag.: 1, si legge: "*è pertanto da suggerire che in sede legislativa sia rivisto l'assetto del Comitato, aumentando i poteri di intervento ed eventualmente costituendolo come vera e propria Autorità ma quanto meno dilatando i suoi poteri di vigilanza e soprattutto dotandolo, come era probabilmente nello spirito del legislatore del 1994, di uffici autonomi su cui abbia piena potestà funzionale.*"

A quanto sopra appare opportuno aggiungere che il Comitato dovrebbe poter disporre anche di maggiori risorse finanziarie che, a quanto risulta, sono rimaste immutate dall'epoca della emanazione della sua Legge istitutiva.

Ovviamente quanto sopra, qualora il legislatore lo ritenesse, potrebbe consistere in uno stanziamento straordinario, e "una tantum", occorrente per le attrezzature ed i mezzi tecnici ed in un aumento delle risorse "a regime" da destinare al funzionamento.

Corre ancora l'obbligo di segnalare la decisione del Comitato di procedere ad una revisione del suo Regolamento di Funzionamento, già avviata, fermo nella sua stesura datata al 1996, nonché del Regolamento che regola le modalità di ispezione (quest'ultimo già

all'Ordine del Giorno e di imminente approvazione).

Si vogliono infine qui di seguito elencare alcuni degli argomenti che il Comitato sta via via affrontando, e che vanno: dal potenziamento della Segreteria Tecnica e dell'Osservatorio; all'usufruire di idonei supporti da essere richiesti ai più accreditati Istituti Universitari ed Enti Pubblici di studio e di ricerca nei vari settori, da quelli tecnici (vedi ad esempio la individuazione delle perdite dalle reti di approvvigionamento e distribuzione o, ancora, i metodi e la affidabilità della misurazione e del controllo dei consumi) a quelli giuridico-amministrativi (vedi ad esempio la revisione e l'aggiornamento del "Metodo Tariffario" nonché la adozione del "Sistema di rendicontazione sul servizio idrico integrato", quando riesaminato e condiviso dall'attuale compagine del Comitato), a quelli pianificatori e programmatori (vedi la urgente revisione di taluni Piani d'Ambito), a quelli finanziari (vedi l'accertamento delle condizioni e delle disponibilità del sistema creditizio a sostenere gli oneri del finanziamento a carico dei soggetti gestori, anche utilizzando le tecniche del "project financing"); a quelli più specificatamente destinati alla tutela degli utenti (vedi la "Carta dei Servizi" e le necessarie campagne di informazioni relative alla riduzione degli sprechi e dei programmi "a porte aperte"); al possibile recupero di risorse idriche (vedi ad esempio quello delle acque di rifiuto idoneamente depurate disinfettate, distribuite da "reti duali" quando possibile e conveniente nell'ambito del Servizio Idrico Integrato) ecc.

A tutto quanto sopra il Comitato ritiene di aggiungere, come necessario corollario, una costante attività di consultazione con i Ministeri competenti, ed *in primis*, ovviamente, con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; con le Autorità di Bacino (e, successivamente, al definitivo recepimento della Direttiva EU n° 2000/60 con quelle di Distretto); con le Regioni e le AATO nonché, ovviamente, con le Associazioni dei Consumatori e con le forze imprenditoriali e sindacali del settore dell'acqua. Il tutto tenendo al corrente in maniera continuativa gli organi del Parlamento che doverosamente svolgono la funzione istituzionalmente loro demandata dalla Legge n° 36/1994.

Dopo oltre 11 anni da quando la Legge "Galli" iniziò il suo cammino, sembra giunto un momento di definitivo chiarimento sulle sue possibilità "reali" di applicazione e/o, se necessario, che essa vada profondamente modificata.

Il Comitato, per quanto di sua competenza e con i mezzi di cui dispone - e di quelli, ulteriori, che il legislatore riterrà di mettere a sua disposizione - è pronto a svolgere il suo ruolo con la massima solerzia e con convinto entusiasmo per accompagnare e stimolare il Paese a compiere uno grande sforzo di innovazione e di ammodernamento e consentirgli, anche in questo settore, di sedere a testa alta nel consesso dell'Unione Europea.

Il Presidente
(prof. ing. Ettore d'ELIA)

Roma
Senato della Repubblica
12 - 24 maggio 2005

Documento strategico nazionale per la programmazione 2007-2013

Prima individuazione delle azioni a supporto dell'attuazione della legge di riforma dei servizi idrici (Legge 36/1994)

Contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Contributo del Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche istituito ai sensi dell'Art. 21 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36.

La lettura integrale del documento presentato nella Riunione tenutasi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce una visione sufficientemente articolata delle problematiche afferenti il ciclo integrato delle acque.

Le caratteristiche di unitarietà del Quadro Strategico, che convoglia e coordina l'insieme delle risorse, nazionali e comunitarie, destinabili al sostegno della spesa d'investimento, consentono di impostare una politica pluriennale che, per quanto concerne il servizio idrico integrato, non potrà che perseguire l'obiettivo della piena implementazione dei contenuti della legge di riforma.

In questo senso, appare opportuno ribadire, al Cap. 4 del documento redatto dalla Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, come, *“al fine di accompagnare il completamento delle fasi di implementazione della legge di riforma delle gestioni idriche, sarà indispensabile proseguire, per il ciclo 2007 – 2013, nell'azione di sostegno ai piani di investimento previsti nei Piani d'Ambito e recepiti dai soggetti gestori affidatari del servizio, vincolando le attribuzioni e i trasferimenti dei fondi Comunitari e Nazionali all'effettivo completamento dell'iter normativo, e al verificato, significativo concorso di risorse proprie del soggetto gestore”*.

Analogamente, potrà essere utile inserire tra gli obiettivi della nuova fase di programmazione la *“necessità di rafforzare le azioni di sistema per l'accompagnamento, il monitoraggio e la verifica in itinere del processo di riforma, da realizzare anche mediante l'impegno delle Società, delle Agenzie e degli Organismi Pubblici preposti alle funzioni di assistenza tecnica, controllo e vigilanza.”*

Infine, si vuole segnalare l'utilità di *“rafforzare la funzione di pianificazione e progettazione delle Amministrazioni Centrali, degli Enti d'Ambito e dei Soggetti Gestori, attraverso l'istituzione di specifiche linee di finanziamento da inserire al livello degli Accordi di Programma Quadro, dei Programmi Operativi Regionali e dei Programmi Operativi Nazionali.”*

Evidentemente, nel prosieguo della elaborazione del DSN, si renderà possibile arricchire ulteriormente il fronte della proposta, articolando ulteriori ipotesi di intervento riguardanti, ad esempio:

- l'istituzione di un regime di aiuto per le gestioni industriali del servizio idrico;
- l'adozione di un sistema di indicatori (output) cui vincolare gli eventuali trasferimenti di finanza pubblica;
- la revisione e l'aggiornamento dei Piani d'Ambito, anche alla luce dei criteri e dei principi della Direttiva 2000/60/CE e delle misure introdotte in fase attuativa.

**Partecipazione italiana al Programma europeo "WATER FACILITY":
il contributo del CO.VI.R.I.**

Il Programma Comunitario denominato "Water Facility" si configura quale attività di supporto tecnico, amministrativo e finanziario - a fondo perduto - nel settore idrico; inizialmente esso era riservato ai soli Paesi dell'Africa sub-sahariana ed è stato poi esteso anche a quelli del Sud-America e dell'Asia.

In merito va preliminarmente segnalato che, proprio per le finalità del Programma e per le sue modalità di attuazione, le Nazioni che si candidano a parteciparvi devono assoggettarsi ad una sorta di gara nella quale produrre una opportuna ed articolata offerta, anche economica, specificando le iniziative che intendono avviare e, ovviamente, il Paese nel quale metterle in essere con l'intesa di quest'ultimo; la varie fasi di tempistica del "progetto"; le reali possibilità di successiva gestione delle opere realizzate; ecc.. La previsione di investimento comunitario ammonta a non meno di € 1,00 Mln, destinata a coprire fino all'80% i costi, restando a carico del candidato la copertura del saldo.

Tanto premesso, tenuto conto delle sue specifiche e consolidate esperienze nel settore, il Comitato fu invitato a partecipare ad una Riunione, tenutasi nel maggio 2005 a Bruxelles nella sede della Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea, che aveva lo scopo di valutare quali possibilità potevano configurarsi affinché anche il Sistema-Paese Italia partecipasse attivamente, e con ragionevoli prospettive di successo, al Programma prima detto e dal quale - nonostante alcuni tentativi di inserimento, purtroppo non coronati da successo - era stato finora praticamente escluso.

Alla Riunione, coordinata dalla dr. Clelia BOESI su mandato dell'Ambasciatore Rocco CANGELOSI, Capo della Delegazione Permanente Italiana presso l'UE, parteciparono esponenti di vari Ministeri (Ambiente e Tutela del Territorio; Economia e Finanze; Affari Esteri), di Amministrazioni Regionali, di Associazioni imprenditoriali pubbliche e private, ed il Comitato fu rappresentato dal Componente dr. Cesare GRECO.

Mentre appare perfino superfluo evidenziare le ricadute che possono derivare da una attiva partecipazione a "Water Facility" - a cominciare dall'incremento del prestigio nazionale, per poi riverberarsi alla cooperazione umanitaria allo sviluppo di Paesi bisognosi di supporto; alla divulgazione di metodologie di protezione ambientale nel settore idrico; alla applicazione di tecnologie innovative e, in definitiva, all'immagine dell'Italia - tutti i partecipanti presero atto dell'interesse dell'iniziativa, concretata dalle apprezzabili competenze rappresentate e, pertanto, delle positive prospettive che potevano aprirsi.

Le implicazioni riguardanti una possibile partecipazione italiana è stata poi approfondita in vari altri incontri svoltisi a Roma sia presso l'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo - nell'ambito del Workshop "Gli obblighi della applicazione della Direttiva Comunitaria sul trattamento delle Acque reflue Urbane 91/271/CE" sia presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

La partecipazione del CO.VI.RI., che ha visto la presenza alle sedute di lavoro svoltesi a Roma dello stesso dr. Greco e del Prof. ing. D'Elia, è stata ritenuta da tutti gli altri partecipanti di particolare incisività ed originalità nel prospettare, in particolare, come nuova possibile forma di intervento nei Paesi terzi il partenariato pubblico/privato cui chiamare a partecipare sia soggetti pubblici e privati italiani sia soggetti omologhi dei Paesi dove attuare l'intervento.

La proposta prevede la costituzione, per ciascuna delle iniziative, di una “società mista” nella quale siano coinvolte, in maniera privilegiata, le forze locali; una siffatta società dovrebbe avere forma consortile, come d’alto canto possibile e autorizzato dalla Comunicazione della CE 11 marzo 1998, n°143, e potrebbe procedere alla realizzazione e gestione degli interventi in proprio ed a mezzo proprio dei soci consorti.

Essa dovrebbe assumersi prioritariamente il compito di provvedere, a mezzo di appropriate operazioni di finanza di progetto, alla provvista finanziaria - integrativa dei fondi europei e garantita dalla stessa UE, da restituire nell’arco di più decenni utilizzando i sia pur modesti proventi gestionali.

Vale la pena di segnalare, attingendo le relative informazioni dai commenti a questa ipotesi raccolti dalla Rappresentanza Italiana a Bruxelles, che la stessa è stata ritenuta senz’altro innovativa e apprezzabile dalle strutture della UE e su di essa si sono pronunciati in senso fortemente positivo anche la Banca Mondiale e la Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Sulla scorta della impostazione descritta, e sempre ad iniziativa del Comitato, nel dicembre 2005 l’iniziativa in parola era nella fase di approntamento di una Bozza di Accordo di Programma, cui avevano già fornito la loro disponibilità alla stipula, oltre il Comitato stesso, anche il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri, le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, la Sogesid SpA, la Federutility.

Infine, e sempre con l’appoggio e l’attiva partecipazione della già citata Rappresentanza Permanente Italiana a Bruxelles, il CO.VI.RI. (dr. Greco) aveva predisposto uno schema di statuto di società mista a partecipazione internazionale e la relativa bozza degli opportuni patti parasociali.

Fin qui, nell’anno 2005, l’attività del Comitato nel settore della “Water Facility” che ha posto all’attenzione le capacità del Comitato stesso a porsi non solo quale “soggetto partecipante” a più che rilevanti iniziative internazionali, ma anche quale punto di riferimento per altri Organi Istituzionali.

In materia va poi ricordato che, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. n°152/06 - e della trasformazione del CO.VI.R.I. in Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti - la partecipazione alle iniziative di Water Facility è rimasta necessariamente interrotta; essa, comunque, potrebbe riprendere qualora le Istituzioni coinvolte richiedano all’Autorità di continuare a dare il proprio contributo su una attività che faceva intravedere la possibilità di conseguire prestigiosi e significativi traguar

ELENCO FIGURE, GRAFICI E TABELLE

INDICE DELLE FIGURE E DEI GRAFICI

CAPITOLO 2

Figura 1	Portate e volumi medi dell'ultimo decennio rispetto al lungo periodo	30
Figura 2	Precipitazioni cumulate nel periodo ottobre 2004 - settembre 2005	36
Figura 3	Portate medie del 2005 rispetto al decennio 1994-2004	36
Figura 4	Distribuzione per le classi di qualità (1 elevata, 2 buona, 3 sufficiente, 4 scarsa, 5 pessima) dell'indice Seca per i fiumi - anno 2005	38
Figura 5	Variazioni della distribuzione dell'indice Seca per i fiumi per classi	38
Figura 6	Grado di conformità del sistema depurativo per agglomerati con carico nominale maggiore di 15.000 A.E. recapitanti in aree "normali" sintesi nazionale - anno 2004 (Valori percentuali riferiti al n° di agglomerati)	39
Figura 7	Grado di conformità del sistema depurativo per agglomerati con carico nominale maggiore di 15.000 A.E. recapitanti in aree "normali" sintesi regionale - anno 2004 (Valori percentuali riferiti al n° di agglomerati)	40
Figura 8	Ripartizione dei prelievi per uso potabile tra acque superficiali e acque sotterranee	41
Figura 9	Ripartizione negli usi per i prelievi da acque superficiali e per i prelievi da acque sotterranee in alcune aree territoriali	43
Figura 10	Coefficienti di riempimento nei principali serbatoi ad uso multiplo dell'Italia meridionale dal 1° aprile di ogni anno	47

CAPITOLO 4

Grafico 1	Famiglie che dichiarano sfiducia nell'acqua del rubinetto per area geografica - anno 2005 (valori percentuali)	120
Grafico 2	Dinamica della sfiducia nell'acqua del rubinetto (valori percentuali)	121
Grafico 3	Famiglie che dichiarano irregolarità nell'erogazione dell'acqua per area geografica - anno 2005 (valori percentuali)	121

CAPITOLO 7

Grafico 1	Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Idrico (Milioni di euro)	166
Grafico 2	Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Rifiuti (Milioni di euro)	166
Grafico 3	Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Trasporti (Milioni di euro)	167
Grafico 4	Distribuzione per ripartizioni territoriali e settori della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002, Settore Energia (Milioni di euro)	167
Figura 1	Spesa idrica in conto capitale serie storica 1996-2002/popolazione	169
Figura 2	Spesa idrica in conto capitale serie storica 1996-2002/superficie	169
Grafico 5	Distribuzione delle regioni italiane nella matrice spesa idrica/abitante e spesa idrica/superficie (euro)	170
Grafico 6	S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA NORD-OVEST (Milioni di euro)	171
Grafico 7	S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA NORD-EST (Milioni di euro)	171
Grafico 8	S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata per il settore idrico - Anni 1996-2002 - AREA CENTRO (Milioni di euro)	172
Grafico 9	S.P.A. - Distribuzione per regioni della spesa in conto capitale consolidata	

	per il settore idrico – Anni 1996-2002 – AREA SUD (Milioni di euro)	172
Grafico 10	S.P.A. - ITALIA: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002 (Milioni di euro)	173
Grafico 11	S.P.A. – ITALIA: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1998-2002 (Milioni di euro)	173
Grafico 12	S.P.A.-CENTRO-NORD: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002 (Milioni di euro)	174
Grafico 13	S.P.A.-SUD: Distribuzione per settori e livelli di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2002 (Milioni di euro)	174
Grafico 14	SPA - ITALIA: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) – Acqua	175
Grafico 15	SPA – CENTRO-NORD: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) – Acqua	176
Grafico 16	SPA – SUD: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) – Acqua	177
Grafico 17	SPA – PUGLIA: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) – Acqua	177
Grafico 18	SPA – CAMPANIA: Distribuzione per categoria economica della spesa in conto capitale - Anni 1996-2002 (Milioni di euro) – Acqua	177
Grafico 19	Legge Obiettivo: Stato di attuazione a Giugno 2004	182
Grafico 20	POR Basilicata 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie	185
Grafico 21	POR Basilicata 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro)	186
Grafico 22	POR Basilicata - Distribuzione dei progetti nell’ambito delle diverse Azioni (per numero di progetti e per importo complessivo)	187
Grafico 23	POR Calabria 2000-2006 – ripartizione risorse finanziarie	188
Grafico 24	POR Calabria 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro)	188
Grafico 25	Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti della Misura 1.2 del POR Calabria al 30 giugno 2005	190
Grafico 26	POR Campania 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie	190
Grafico 27	POR Campania 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro)	191
Grafico 28	Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004	192
Grafico 29	POR Puglia 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie	193
Grafico 30	POR Puglia 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro)	193
Grafico 31	Stato di avanzamento dei fondi pubblici della Misura 1.1 del POR Puglia 2000-2006	194
Grafico 32	POR Sardegna 2000-2006 – ripartizione risorse finanziarie	195
Grafico 33	POR Sardegna 2000-2006 – Il piano finanziario di impegno (euro)	196
Grafico 34	Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti della Misura 1.1 del POR Sardegna al 30 settembre 2003	197
Grafico 35	POR Sicilia 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie Misura 1.02	197
Grafico 36	POR Sicilia 2000-2006 - ripartizione risorse finanziarie Misura 1.04	198
Grafico 37	POR Sicilia 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro) Misura 1.02	198
Grafico 38	POR Sicilia 2000-2006 – Il piano finanziario di spesa (euro) Misura 1.04	198
Grafico 39	Project financing: avvisi di gara per volume in % per area territoriale	201
Grafico 40	Project financing: avvisi di gara per numero in % per area territoriale	201
Grafico 41	Mutui concessi agli enti locali per oggetto, 2003	203
Grafico 42	Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003 Quote pro capite per regioni (valori in euro)	204
Grafico 43	Mutui concessi agli enti locali per opere idriche, 2003 Ripartizione % per classi di Enti	205
Grafico 44	Mutui concessi agli enti locali, 2003 – Ripartizione % per Istituti finanziatori	206
Grafico 45	Mutui concessi agli enti locali per opere idriche, 2003 Ripartizione % per Istituti finanziatori e per area geografica	208
Grafico 46	Mutui concessi agli enti locali per opere idriche, 2003 Ripartizione % per Istituti finanziatori	208

INDICE DELLE TABELLE

CAPITOLO 2

Tabella 1	Portate medie del 2005 rispetto al decennio 1994-2004	37
Tabella 2	Prelievi di acqua per uso potabile	41
Tabella 3	Stato di attuazione dei piani di tutela	42
Tabella 4	Volumi invasati nei principali serbatoi ad uso multiplo dell'Italia meridionale dal 1° aprile di ogni anno - Volumi in milioni di mc	46

CAPITOLO 3

Riepilogo delle Leggi Regionali di recepimento della legge 36/94 e disposizioni integrative e collegate	53
---	----

ALLEGATI

Tabelle riassuntive dei dati economico-finanziari PIANI ANALIZZATI NEL FOCUS (LIVELLO REGIONALE)	88
---	----

INVESTIMENTI

Tabella 1 - Tabella 2 - Tabella 3	88
Tabella 4 - Tabella 5 - Tabella 6 - Tabella 7	89
Tabella 8	90

COSTI OPERATIVI IN TARIFFA

Tabella 1a - Tabella 2a - Tabella 3a - Tabella 4a	91
Tabella 5a - Tabella 6a - Tabella 7a	92

CANONE DI CONCESSIONE E ALTRE COMPONENTI ASSIMILABILI IN TARIFFA

Tabella 1b - Tabella 2b - Tabella 3b - Tabella 4b	94
Tabella 5b - Tabella 6b - Tabella 7b	95
Tabella 8b	96

AMMORTAMENTI E REMUNERAZIONE IN TARIFFA

Tabella 1c - Tabella 2c	96
Tabella 3c - Tabella 4c - Tabella 5c	97
Tabella 6c - Tabella 7c - Tabella 8c	98

PIANI NON PRESENTI NELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2004 O AGGIORNATI RISPETTO ALLA VERSIONE ESISTENTE

ATO 4 ALTO VALDARNO

Tabella 1a - Tabella 1b - Tabella 1c - Tabella 1d - Tabella 1e	99
--	----

ATO BRENTA

Tabella 2a - Tabella 2b - Tabella 2c - Tabella 2d	100
---	-----

ATO 1 ORIENTALE GORIZIANO

Tabella 3a - Tabella 3b	100
Tabella 3c - Tabella 3d - Tabella 3e	101

ATO 1 MARCHE NORD-PESARO URBINO

Tabella 4a - Tabella 4b - Tabella 4c	101
Tabella 4d - Tabella 4e	102

ATO 2 PARMA

Tabella 5a - Tabella 5b	102
-------------------------	-----

ATO 9 RIMINI

Tabella 6a	102
Tabella 6b - Tabella 6b' - Tabella 6c - Tabella 6d - Tabella 6e	103

ATO 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

Tabella 7a	103
Tabella 7b - Tabella 7c - Tabella 7d - Tabella 7e	104

ATO VERONESE

Tabella 8a - Tabella 8b	104
Tabella 8b' - Tabella 8c - Tabella 8c' - Tabella 8d - Tabella 8d' - Tabella 8e	105
Tabella 8e	106

REGIONI NON INCLUSE NEL FOCUS O IN PARTE

INVESTIMENTI

Tabella 1	106
Tabella 2 - Tabella 3 - Tabella 4	107
Tabella 5 - Tabella 6 - Tabella 7 - Tabella 8 - Tabella 9	108

COSTI OPERATIVI IN TARIFFA

Tabella 1a - Tabella 2a - Tabella 3a	109
Tabella 4a - Tabella 5a - Tabella 6a - Tabella 7a	110
Tabella 8a - Tabella 9a	111

CANONE DI CONCESSIONE IN TARIFFA

Tabella 1b - Tabella 2b	111
Tabella 3b - Tabella 4b - Tabella 5b - Tabella 6b	112
Tabella 7b - Tabella 8b - Tabella 9	113

CAPITOLO 5

Tabella 1	Il servizio di acquedotto: dati generali	130
Tabella 2	Regione Abruzzo	134
Tabella Bis	Regione Abruzzo	134
Tabella 3	Regione Basilicata	135
Tabella 3 Bis	Regione Basilicata	135
Tabella 4	Regione Calabria	136
Tabella 4 Bis	Regione Calabria	136
Tabella 5	Regione Campania	137
Tabella 5 Bis	Regione Campania	137
Tabella 6	Regione Emilia Romagna	138
Tabella 6 Bis	Regione Emilia Romagna	138
Tabella 7	Regione Friuli Venezia Giulia	139
Tabella 7 Bis	Regione Friuli Venezia Giulia	139
Tabella 8	Regione Lazio	140
Tabella 8 Bis	Regione Lazio	140
Tabella 9	Regione Liguria	141
Tabella 9 Bis	Regione Liguria	141
Tabella 10	Regione Lombardia	142
Tabella 10 Bis	Regione Lombardia	142
Tabella 11	Regione Marche	143
Tabella 11 Bis	Regione Marche	143
Tabella 12	Regione Molise	144
Tabella 12 Bis	Regione Molise	144
Tabella 13	Regione Piemonte	145
Tabella 13 Bis	Regione Piemonte	145
Tabella 14	Regione Puglia	146
Tabella 14 Bis	Regione Puglia	146
Tabella 15	Regione Sardegna	147
Tabella 15 Bis	Regione Sardegna	147
Tabella 16	Regione Sicilia	148
Tabella 16 Bis	Regione Sicilia	148
Tabella 17	Regione Toscana	149
Tabella 17 Bis	Regione Toscana	149
Tabella 18	Regione Trentino Alto Adige	150
Tabella 18 Bis	Regione Trentino Alto Adige	150
Tabella 19	Regione Umbria	151
Tabella 19 Bis	Regione Umbria	151

Tabella 20	Regione Valle d'Aosta	152
Tabella 20 Bis	Regione Valle d'Aosta	152
Tabella 21	Regione Veneto	153
Tabella 21 Bis	Regione Veneto	153

CAPITOLO 7

Tabella 1	Parametri demografici e spesa pubblica pro capite delle regioni	168
Tabella 2	Regioni per anno di firma dell'APQ	178
Tabella 3	Regioni che hanno firmato accordi di programma integrativi per anno di firma	179
Tabella 4	Stato di attuazione degli interventi degli APQ (dati al 30 giugno 2005)	180
Tabella 5	Stato di attuazione degli interventi APQ (dati al 31 dicembre 2004)	180
Tabella 6	Gli schemi idrici del Mezzogiorno (Importi in milioni di euro)	181
Tabella 7	Legge Obiettivo: Stato di attuazione a Giugno 2004	182
Tabella 8	Legge Obiettivo: stato di avanzamento segnalato nel Dpef a Luglio 2005 (Dati in milioni di euro)	183
Tabella 9	Legge Obiettivo: progetti in istruttoria presso la STM (Dati in milioni di euro)	183
Tabella 10	Legge Obiettivo: le risorse (Dati in milioni di euro)	184
Tabella 11	Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004	192
Tabella 12	Stato di avanzamento dei fondi pubblici della Misura 1.1 del POR Puglia 2000-2006 (euro)	194
Tabella 13	Project financing art. 37-bis. Avvisi di gara: numero ed investimenti	200
Tabella 14	Project financing: avvisi di gara per regione	202
Tabella 15	Project financing – operazioni con art. 37-Quater	202
Tabella 16	Project financing – operazioni concluse con aggiudicazione	202
Tabella 17	Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003 Valori assoluti e quote pro capite per Regione e ripartizioni territoriali	204
Tabella 18	Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003 Ripartizioni per classi di Enti, per Regione ed area geografica (valori in migliaia di euro)	206
Tabella 19	Mutui concessi agli enti locali per investimenti in opere idriche, 2003 Ripartizioni per Istituti finanziatori, per Regione ed area geografica (valori in migliaia di euro)	207

CAPITOLO 9

Tabella 1	Stato di attuazione della Legge n. 36/1994: evoluzione 2001-2004. Insediamento, ricognizioni, piani di ambito e affidamenti	239
Tabella 2	Quadro di sintesi dello stato di avanzamento per regione (2004)	240

